Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 2 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 55

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2007-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2006 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle persone fisiche e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica.*

1.1. È approvato il modello «Unico 2007-PF», da presentare nell'anno 2007 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2007-PF», devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. È approvata l'annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2006, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall'art. 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione «Unico 2007-PF», deve essere effettuata dagli esercenti attività d'impresa o attività professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore.

1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RL, RM, RN, RP, RQ, RS, RT, RU, RV, RX, CR, EC, FC, nonché il prospetto dei familiari a carico, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'I.N.P.S. dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini, il modulo RW, concernente i trasferimenti da, per e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nonché il quadro CE, concernente il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, oggetto di approvazione del presente provvedimento. I predetti quadri e prospetti sono suddivisi in tre distinti fascicoli così composti:

- «Fascicolo 1», contenente il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, il prospetto dei familiari a carico, nonché i quadri RP, RN, RV, CR ed RX;

- «Fascicolo 2», riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT, RR, RW, AC, nonché la guida alla compilazione del modello «Unico 2007-PF» per i soggetti non residenti;

- «Fascicolo 3», riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente le istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS, nonché i quadri RE, EC, RF, RG, RD, RS, RQ, RU, FC e CE;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2007, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007;

c) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2006, che è approvato con separato provvedimento;

d) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006 di cui al punto 1.2;

e) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

f) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2006, di cui al punto 1.3.

1.5. È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'otto per mille

dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati delle dichiarazioni.

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

2.4. I soggetti di cui al punto 1.5 possono consegnare la busta contenente la scheda per le scelte della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale devono essere apposte le indicazioni: «Scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF», «anno 2006», nonché il cognome, il nome ed il codice fiscale del soggetto che effettua la scelta. La medesima busta può essere consegnata, inoltre, ad un intermediario abilitato, che deve trasmettere in via telematica i dati ivi contenuti osservando le apposite specifiche tecniche, per la trasmissione dei dati relativi alle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, approvate con separato provvedimento.

3. *Reperibilità dei modelli e della busta e autorizzazione alla stampa.*

3.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2007-PF» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4. Il «Fascicolo 1», il «Fascicolo 2» e la busta di cui al successivo punto 3.5, da utilizzare per la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali nei soli casi in cui tale modalità è consentita, sono altresì resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate presso gli uffici comunali.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, per quelli indicati nella lettera *a)* del punto 1.4 e per la scheda di cui al punto 1.5;
- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 14 gennaio 2005, di approvazione del modello IVA/2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, approva il modello di dichiarazione «Unico 2007-PF», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 da parte delle persone fisiche.

Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006 e la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori per il periodo d'imposta 2006, di cui all'art. 1, comma 19 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In attuazione dell'art. 1, comma 1234, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prevista la possibilità per il contribuente di esprimere la scelta di destinare una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale nonché al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e della ricerca sanitaria.

Inoltre, nel modello approvato con il presente provvedimento si tiene conto di quanto stabilito dal comma 142 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per l'anno 2007 che introduce l'obbligo del versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello «Unico 2007-PF» gli importi devono essere indicati con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Legge 13 maggio 1999, n. 133: disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente;

Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506: disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative

delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168: disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 241 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2006: approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2007, con le relative istruzioni, nonché di definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 16 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2007: integrazione della certificazione unica CUD 2007, con le relative istruzioni;

Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007

Il Direttore dell'Agenzia: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA ST

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli di cui al punto 1 del presente provved
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in qua
due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente,
originale ed un secondo esemplare da riservare. Nelle copia
quartine le pagine devono essere rese solidali
separazione deve essere stampata l'avvertenza: "AT
della presentazione del modello".

E' anche consentita la predisposizione dei modelli
striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclus
laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello d
lungo i lembi di separazione di ciascun facciata deve
"ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazion
laterale di trascinamento dei modelli a strisce... "All'atto
della presentazione il modello deve essere privato
trascinamento".

E' altresì consentita la riproduzione con l'eventuale c
dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'
altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la c
modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e se
con il presente provvedimento, anche per quanto rigu
l'intestazione dei dati richiesti.

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi al
di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può esse
a striscia continua di formato a pagina singola. Le facc
tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di cia
stampata l'avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON
per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occu
trascinamento possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata pres
postale, il prospetto deve essere privato della banda
inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del pre

La stampa del prospetto deve essere effettuata su u
lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizz
"courier", o altro carattere a passo fisso, con densità ori
verticale di 6 righe per pollice.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità c
cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare con
presente provvedimento e devono essere compresi nell'area grafica che
ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale r
foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei m
devono essere indicati i dati identificativi del soggetto
la predisposizione delle immagini grafiche per la stam
provvedimento.

COLORI

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzi
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 31

E' consentita la stampa monocromatica, realizzata u
la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di s

Persone Fisiche 2007 - Fascicolo 1

Periodo d'imposta 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO GRATUITO

Fascicolo 1 (*)

Dati personali	Compilazione del frontespizio
Quadro RA	Redditi dei terreni
Quadro RB	Redditi dei fabbricati
Quadro RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
Quadro RP	Oneri e spese
Quadro RN	Calcolo dell'IRPEF
Quadro RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Quadro CR	Crediti d'imposta
Quadro RX	Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
Quadro RL	Altri redditi
Quadro RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Quadro RT	Plusvalenze di natura finanziaria
Quadro RR	Contributi previdenziali
Modulo RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2007

Fascicolo 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa

QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC	Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
QUADRO RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
QUADRO RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
QUADRO CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I SERVIZI PER L'ASSISTENZA FISCALE

ASSISTENZA UFFICI LOCALI

Nell'Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio "Trova l'Ufficio", presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è possibile individuare gli Uffici dell'Agenzia.
Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure telefonando al numero **199.126.003** (al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).

ASSISTENZA TELEFONICA

848.800.444

Il Servizio è attivo:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
- il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).

È possibile ottenere informazioni su:
- modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
- adempimenti e novità fiscali.

Il Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. Per facilitare l'accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile prenotare il servizio di richiamata telefonica (call back) tramite web o telefono. È possibile telefonare al call center anche tramite cellulare al numero **199.148.398**. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.

848.800.333

Si tratta di un servizio automatico tramite il quale è possibile ottenere i seguenti servizi (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.):
- richiesta codice PIN indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia;
- richiesta duplicato della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale;
- informazioni agli intermediari sui preavvisi telematici.

800.100.645

Numero gratuito dedicato ai contribuenti in attesa di rimborso fiscale al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.

320.43.08.444

SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere informazioni fiscali sul telefonino.

www.agenziaentrate.gov.it

Il **SITO INTERNET** dell'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i servizi on line:
- compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
- calcolo e versamento delle imposte (mod. F24) e richiesta di accredito dei rimborsi;
- accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).

Inoltre è possibile consultare:
- modulistica;
- software;
- codici tributo e codici attività;
- scadenze;
- normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).

INDICE **UNICO 2007 Persone fisiche – FASCICOLO 1**

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2007 PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l'APPENDICE (vedere voce "Servizi di assistenza al contribuente"), ovvero si possono utilizzare le pagine **dell'Agenzia delle Entrate** su **Internet** (www.agenziaentrate.gov.it), il **servizio telefonico con operatore n. 848.800.444** (centri di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero **199.126.003**, per la soluzione anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche.

1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):
- compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
- calcolo dei versamenti;
- effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
- presentazione della dichiarazione (capitolo 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell'IVA;
– dell'IRAP.

A partire da quest'anno, a seguito delle novità introdotte dall'art. 37, c. 10, lett. c) del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, i contribuenti non possono più inserire la dichiarazione mod.770/2007 Ordinario all'interno della dichiarazione unificata annuale.
Si ricorda che i contribuenti non possono comprendere nella dichiarazione unificata la dichiarazione Mod. 770/2007 SEMPLIFICATO.
È importante sapere che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (cap. 4).
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2007 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.

Com'è fatto il Modello UNICO

Il Modello UNICO 2007 Persone Fisiche si articola a sua volta in tre modelli, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– **FASCICOLO 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
  - i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all'IRPEF), CR (crediti d'imposta) e RX (versamenti);

– **FASCICOLO 2** che contiene:
  - i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
  - le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

– **FASCICOLO 3** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I FASCICOLI 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.

3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.

a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,**
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.

Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio, anche:
- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

b) **Se siete titolari di partita IVA,**
dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e 3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE:	DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA	i quadri IVA necessari (quadri V)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

È inoltre importante sapere che:
- Il Modello UNICO 2007 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2006 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA e IRAP da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA e IRAP compresi nel Modello UNICO 2007 - Persone Fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2007 Persone Fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – Casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2006 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2007 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2007 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere alla somma degli importi indicati nei righi VL39 e VL40.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2007, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

- agli uffici postali;
- alle banche convenzionate;
- agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
- agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.

È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione UNICO 2007 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:
– è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
– è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Presentazione a banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce la dichiarazione nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
   In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

Copia per il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2007.

Presentazione a intermediari:
Cosa deve fare il contribuente

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il **31 luglio 2007**. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.
L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Presentazione telematica della dichiarazione tramite intermediario

Nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma dell'intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico ***Entratel***, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico ***Internet***, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne curerà l'invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni".

Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall'estero se il contribuente è in possesso del codice Pin (per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2007 Persone Fisiche".

5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2007 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
– **dal 2 maggio 2007** (il 1° maggio è festivo) **al 2 luglio 2007** (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica) se la presentazione viene effettuata **per il tramite di una banca o di un ufficio postale**;
– **entro il 31 luglio 2007** se la presentazione viene effettuata **in via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Quando fare i versamenti

Da quest'anno tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti **entro il 16 giugno** ovvero **entro il 16 luglio.** Per l'anno 2007 il versamento relativo al mese di giugno va effettuato entro il **18 giugno 2007** in quanto il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica.

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2006 e prima rata di acconto per il 2007) nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2007
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2007 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN23. Se questo importo:
- non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN23 risulti pari o superiore a 52 euro.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2007, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
  – la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica) ovvero entro il 16 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  – la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2007.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2007 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell'acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell'Appendice "Acconto Irpef – casi particolari".

Acconto Addizionale Comunale all'Irpef dovuto per l'anno 2007
Da quest'anno è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 142.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 del quadro RV per la determinazione dell'acconto dovuto.

Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce "Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate".
Per le modalità di calcolo dell'acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il **18 giugno 2007** (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica) ovvero **entro il 16 luglio 2007.**
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade il **16 marzo 2007**, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 18 giugno 2007 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 18 giugno 2007.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti delle singole imposte (comprese le addizionali) che non superano ciascuno euro 12,00.

Dove e come pagare

I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
– negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute così come previsto dall'art. 37,comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).

Principali codici tributo

4001: Irpef saldo
4033: Irpef acconto prima rata
4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
6099: IVA annuale saldo
3800: Irap saldo
3812: Irap acconto prima rata
3813: Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
3801: Addizionale regionale
3817: Addizionale comunale
3861: Addizionale comunale acconto

7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l'operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2007 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare.
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di **euro 516.456,90**, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2007 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2006/2007, in scadenza al 16 febbraio 2007, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Come si effettua la rateizzazione

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica), ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 2 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,20 per cento ovvero entro il 31 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,25 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	18 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	2 luglio	0,20	31 luglio	0,25
3ª	31 luglio	0,70	31 agosto	0,75
4ª	31 agosto	1,20	1 ottobre	1,25
5ª	1 ottobre	1,70	31 ottobre	1,75
6ª	31 ottobre	2,20	30 novembre	2,25
7ª	30 novembre	2,70		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica), ovvero entro il 16 luglio 2007 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,47 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2007 con l'applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	18 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,47	16 agosto	0,50
3ª	16 agosto	0,97	17 settembre	1,00
4ª	17 settembre	1,47	16 ottobre	1,50
5ª	16 ottobre	1,97	16 novembre	2,00
6ª	16 novembre	2,47		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2007

1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi Mod.UNICO/2007 presenta delle novità, tra cui in particolare:

- l'anticipo dei termini di presentazione della dichiarazione e dei versamenti d'imposta;
- la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni inviate dall'Amministrazione finanziaria;
- la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
- l'invio di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente all'intermediario abilitato abilitato nel caso in cui è stata trasmessa dallo stesso. In tal caso l'intermediario ha l'obbligo di informare direttamente il contribuente;
- l'introduzione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;
- la possibilità per tutti i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell'ICI dovuta per l'anno 2007.

2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:
- redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad **euro 3.000,00**. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a **euro 7.000,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a **euro 7.500,00** ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordo-

muti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro **7.500,00**), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro **28.158,28**; interessi sui conti correnti bancari o postali);
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.

Contribuenti obbligati alla presentazione

Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2006 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:
- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2007 e/o CUD 2006), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d'imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2007 o CUD 2006);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuro per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2006 o da acconti versati nello stesso anno.

3. ALTRE INFORMAZIONI

Redditi dei coniugi e dei figli minori

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

Redditi prodotti all'estero

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".
Per le persone decedute nel 2006 o entro il mese di febbraio 2007 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal **2 maggio**, poiché il 1° è festivo, al **2 luglio 2007,** poiché il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **17 dicembre 2007** (poiché il 16 dicembre è domenica) per i versamenti e il **31 dicembre 2007** per la presentazione della dichiarazione.
È utile sapere che se nel 2006 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Importi indicati nelle certificazioni CUD 2007 e CUD 2006

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2007 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
- al **CUD 2007** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2006** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2006 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2006.

Correzione nei termini del Mod. 730/2007 e del Mod. UNICO 2007

Modello 730/2007

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il **31 ottobre 2007**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione ovvero, entro il **31 luglio 2007** un modello UNICO 2007 Persone Fisiche, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2007 al punto 1.14;
– potete presentare entro il **31 luglio 2007** un modello UNICO 2007 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l'APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

Modello UNICO 2007

Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO nei termini", avendo cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l'originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Impegno alla presentazione telematica" dove viene indicata la data dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla Parte III, capitolo 1).

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2011**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (cen-

tri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'8 per mille e del 5 per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2007

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2007 Persone Fisiche.
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di tre facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione.
Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'**IRAP** e/o dell'**IVA** deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata se nel 2006 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.
La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2006 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2006 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2007 relativa all'anno 2006.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle **"IVA" e "Quadro VO"** sono alternative.
La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli **studi di settore**, i **parametri** e/o gli **indicatori di normalità economica** devono:
- barrare la casella corrispondente ("Studi di settore", "Parametri", "Indicatori");
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO nei termini" e "Ravvedimento"

Correzione ed integrazione della dichiarazione
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa a favore
Ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, barrando la casella "Dichiarazione integrativa a favore". In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.

2) Dichiarazione integrativa
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
– nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La presente casella va barrata anche nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell'imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all'esercizio dell'attività di controllo.
Nel caso di presentazione della "dichiarazione integrativa" è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro "Firma della dichiarazione" e nelle caselle presenti nel riquadro "Tipo di dichiarazione" del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
– "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
– "2", quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
– "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce "Eventi eccezionali".
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Dati personali

Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:
- **casella 1**: barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2**: barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3**: barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4**: barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5**: barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta. La casella deve essere sempre barrata se siete il curatore dell'eredità giacente ed avete compilato nel riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" la casella "codice carica" con il codice '2');
- **casella 7**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8**: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Residenza anagrafica
Da quest'anno dovete indicare la residenza anagrafica solo se avete variato la vostra residenza nel periodo dal 1° gennaio 2006 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), all'indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Dovete indicare la residenza anagrafica anche nel caso in cui presentate la dichiarazione per la prima volta, in tal caso dovete barrare la **casella 2** "vedere istruzioni".

Dovete barrare la **casella 1** se con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate vi è stato attribuito un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza anagrafica, indipendentemente dalla compilazione o meno della residenza anagrafica.
Potete indicare il **numero di telefono** e l'**indirizzo di posta elettronica** negli appositi spazi.

ATTENZIONE Si ricorda che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2006

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2006.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2006**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall'elenco allegato.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2007

Dovete compilare questo rigo solo se avete cambiato la residenza, trasferendola in un comune diverso, in data 2 novembre 2006, in quanto solo in tale ipotesi il domicilio al 1° gennaio 2007 è diverso da quello risultante al 31 dicembre 2006.
Inoltre, dovete compilare il rigo se nel 2006 vi è stato attribuito, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza (si ricorda che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vi è stato notificato); in tal caso dovete indicare il Comune nel quale è stato stabilito il vostro domicilio fiscale.

Domicilio per la notificazione degli atti

Questa parte deve essere compilata solo se volete che gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all'estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.
Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l'invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l'indirizzo comunicato in precedenza.

Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all'estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– il Comune, la Provincia, il codice comune, il CAP, la tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), l'indirizzo, il numero civico ed eventualmente la frazione della persona o dell'ufficio.
Il codice comune è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" dell'APPENDICE.

Se siete residenti all'estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l'indirizzo estero della persona o dell'ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:
- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:
- il **codice 1** se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2** se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Residenti all'estero

Questa parte deve essere compilata solo dal contribuente che risulta essere residente all'estero nell'anno di imposta 2006; in tale caso seguire le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2007".

Destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare:
- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.
Tali scelte, da effettuare negli appositi riquadri presenti nel frontespizio, non determinano maggiori imposte dovute.

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF:
- allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF

Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
- sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
- sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati

Se siete esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (vedete al riguardo la PARTE II del capitolo 2 "Esonero dalla dichiarazione dei redditi"), potete effettuare le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l'apposita scheda presente nell'ultima pagina di questo FASCICOLO.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'IRPEF).

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:
- barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
- firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella "impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

L'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 2-bis del D.L. n. 203/2005 disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, venga inviato con mezzi telematici agli intermediari abilitati che abbiano disposto l'invio della dichiarazione.

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata allo stesso contribuente.

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve negli appositi spazi:
- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;

- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi *non* deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni *non* vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2007, fascicolo 2.

Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2006 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7 legge n. 448/2001

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/ 2001 (secondo le disposizioni previste dall'art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2006 il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per cento sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l'apposita sezione IX del quadro RM dell'UNICO 2007 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2006, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo
Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):
- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

Colonna 7 (Casi particolari):
- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2006 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - **a)** se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
    - a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  - **b)** se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    - b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
      1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
      2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);

3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;

b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:
1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;

b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2006 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN22 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative Edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura Fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili *non* vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Costruzioni rurali" e "Attività agricole"

Non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile sono previsti dieci tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Come compilare i righi RB1 - RB11

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione"

Se nel corso del 2006 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Se usufruite dell'agevolazione (D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006) relativa agli immobili, situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006, è necessario compilare due distinti righi barrando la casella continuazione di colonna 7: un rigo riservato all'esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), l'altro rigo riservato all'esposizione dei dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte dell'anno (dal 1 gennaio al 2 febbraio e dal 4 agosto al 31 dicembre 2006).

Pertanto, nel rigo utilizzato per esporre i dati relativi al periodo di sospensione dovete indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 182;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 "Casi particolari"il codice "6".

Nell'altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell'anno dovete, invece, indicare:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell'anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione;
L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili".

Colonna 2 (Utilizzo):
– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN2** (vedere istruzioni al rigo RN2).
La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata;
– scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
– scrivere **3** se l'immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
– scrivere **4** se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
– scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
– scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
– scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
– scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso in cui usufruite dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 *"Sospensione della procedura esecutiva di sfratto"* per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo "Come compilare i righi da RB1 a RB11".

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 6 per il caso particolare "5". Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Se l'immobile è posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Nel caso in cui usufruite dell'agevolazione di cui D.L. n. 23 del 1° febbraio 2006 "*Sospensione della procedura esecutiva di sfratto*"per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo "Come compilare i righi da RB1 a RB11".
Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\text{Quota del canone relativo alla abitazione:} \frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\text{Quota del canone relativo alla pertinenza:} \frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

Colonna 6 (Casi particolari):
- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
- scrivere **5** se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente e non l'intero canone annuo;
- scrivere **6** se per l'immobile, situato in un comune con più di un milione di abitanti e locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero portatori di handicap grave), è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto disposta dal decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23. La sospensione è stata prevista per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 febbraio 2006.

Colonna 7 (Continuazione): barrate la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:
- **se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo** (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso) operate come segue:

a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici **1, 5, 6 e 9** nel campo "Utilizzo", colonna 2), scrivete nella colonna 8 l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100.
Nel caso di parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per determinare l'importo da riportare nella colonna 8 vedete le istruzioni riportate di seguito con riferimento alla lettera c).

Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;

b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice **2** nel campo "Utilizzo", colonna 2), scrivete nella colonna 8 l'importo della rendita catastale (colonna 1) aumentata di un terzo e moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 (vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

c) se l'immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice **3** nel campo "Utilizzo", colonna 2) ovvero è stato indicato come utilizzo il codice 1 ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale) scrivete nella colonna 8 il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza;

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

d) se l'immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice **4** nel campo "Utilizzo", colonna 2) scrivete nella colonna 8 l'importo del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e nella colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100;.

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice **8** nel campo "Utilizzo" colonna 2) calcolate il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) moltiplicato per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; scrivete nella colonna 8 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza.

Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 10.710 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di euro 2.660, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita);

Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (*agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto*) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) sul reddito del fabbricato è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12 - RB14 del Modello);

- **se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi** (ad esempio è variato nel corso del 2006 l'utilizzo o la quota di possesso):
  1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo. Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
  2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione è necessario adottare le modalità di calcolo di seguito descritte per la determinazione del reddito del fabbricato; se in un rigo del fabbricato è compilata la casella "casi particolari" di colonna 6 con il codice "6" (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'imponibile del fabbricato. Pertanto:
  - calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; la quota di rendita è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
  - calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente.
    Il canone di locazione è pari a zero se la casella "casi particolari" di colonna 6 è compilata con il codice "6. Sommare successivamente gli importi delle singole quote di canone come sopra determinate;
  - ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:

  a) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8 :
  – se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
  – se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).

Riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

b) se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8 riportare, nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.

c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).

Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "casi particolari" (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del reddito sopra descritto.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).

Nella **colonna 9** dovete indicare il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" presente alla fine dell'appendice. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nella **colonna 10** dovete indicare l'importo complessivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta in acconto e a saldo per l'anno 2006 riferita all'unità immobiliare indicata nel rigo. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Come compilare i righi RB12 - RB14
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

Colonna 1: indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato;
Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
Colonna 6: scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;
Colonna 7: scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile locato;
Colonna 8: scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.
Colonna 9: scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2007** (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel **CUD 2006**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2006 (prima dell'approvazione del CUD 2007).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto da quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione);
Sezione II: riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base);
Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007 trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali è possibile fruire dell'intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all'art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:
• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero

- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in proposito vedere l'APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 ed il riscatto della posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2001 presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee de Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  – cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  – collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  – partecipazioni a collegi e a commissioni.

  Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:
  a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
  b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

  Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.
Colonna 1:
- scrivete **1** se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- scrivete **2** se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 è fornita l'informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- scrivete **3** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.
  Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati". Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 i soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative compresi i lavori a progetto e le collaborazioni occasionali) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell'agricoltura).
Tale casella è utile ai fini del calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3: scrivete l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006, che fruisce delle deduzioni dal reddito. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006 (quota imponibile) e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili (quota esente).
È importante sapere che, se nel corso del 2006 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.
Se siete in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.
In un rigo esponete l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 o del CUD 2006 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili (quota imponibile e quota esente), e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell'altro rigo esponete l'importo del punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l'importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.
Se siete invece in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2007 o del CUD 2006. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2007 o del CUD 2006.
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l'importo desunto dalle annotazioni del CUD 2007 o del CUD 2006, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell'altro rigo dovete invece riportare l'importo indicato nel punto 1 del CUD 2007 o del CUD 2006, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella **colonna 2** scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:
- nella **colonna 1**, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete '365' se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006.
Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
  – alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
  – al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2007 o del CUD 2006, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
Se siete in possesso di un CUD 2007 o di un CUD 2006 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
- nella **colonna 2**, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l'ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l'intero anno).
In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2007 o del CUD 2006. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Ad esempio:
- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);

– a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
– a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, c. 1 del TUIR

Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Righi RC7 e RC8.
Colonna 1:
- scrivete **1** se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete **2** se si tratta di redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute

Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF nonché dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006.
L'importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN21, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006.
L'importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Si precisa che in presenza di un CUD 2007 o di un CUD 2006 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC14 e RC15.

Rigo RC12: riportate il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 7 del CUD 2007 o del CUD 2006.
L'importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Rigo RC13: riportate l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 7-bis del CUD 2007.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC14: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 5 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Rigo RC15: riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2007 o nel CUD 2006 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 6 del CUD 2007 o del CUD 2006.
Se siete in possesso di un cud 2007 o di un cud 2006 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2006 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, viene applicata la clausola di salvaguardia e, quindi, l'imposta viene determinata in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002 devono essere considerate le vecchie detrazioni d'imposta e non la deduzione per oneri di famiglia.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2006 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle deduzioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
- lle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali deduzioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- iil suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Il familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all'esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l'esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F1**, primo figlio/a; **F**, altro figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), l'eventuale condizione di handicap del figlio a carico (**D**, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2006, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un'età inferiore ai tre anni, la percentuale di deduzione prevista.

Deduzione per oneri di famiglia

Per la determinazione della deduzione spettante per oneri di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN5.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2006 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella "**C**".
Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2006. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2006, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2006, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella "**F1**" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "**F**" per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella "**A**" se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella "**D**" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Si precisa che l'art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che *"a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine".*
Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2006; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2006, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2006 la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

Ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2005, nella casella scrivere '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2006, indicare '5'.
Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che :
- la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati;
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera **C**. Se tale deduzione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  – figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  – figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

  In questi casi, scrivere "100", perché la deduzione è prevista per intero;
- dovete scrivere '0' (zero) se non fruite delle deduzioni perché l'onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Deduzione dal reddito complessivo

Se nel 2006 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può dedurre dal proprio reddito una somma da determinare con le modalità descritte nelle istruzioni al rigo RN5.
Tali deduzioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico potete operare la deduzione al 100%, oppure ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari, potete ripartire la deduzione anche con altri contribuenti.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2006 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l'istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– spese per la frequenza di asili nido.
Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici". Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d'imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l'esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice "28", il rigo RP25 indicando il codice "5" ed i righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all'ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" nonchè i dati per fruire della deduzione per le spese sostenute per l'assistenza personale o del familiare.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

A ciascuna detrazione d'imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2007.

Righi RP1 - RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.
È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del **rigo RP1** col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera **euro 129,11** (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

Nell'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. L'importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 31, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest'ultimo.
L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **euro 6.197,48**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2003, nel 2004 o nel 2005 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006 nel limite dell'importo massimo predetto.

Quali spese *non* vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2006 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a **euro 3.615,20**, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2007 e/o del CUD 2006 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.
La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel nel 2003 e/o nel 2004 e/o nel 2005 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l'importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2006, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2003 e nel 2004 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell'anno 2005, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l'importo indicato nel mod. 730/2006, rigo E6 per le spese sostenute nell'anno 2003 o nell'anno 2004 e rigo 47 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell'anno 2005. Nell'apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell'anno 2005 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2003 che nel 2004 o nel 2005 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2006 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l'originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Nel caso, invece, di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a **euro 2.065,83**, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso de-

gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di **euro 2.582,28**, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L'importo dell'onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.
L'importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente **euro 1.291,14**.
Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **euro 1.549,37**.

L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei **righi RP15, RP16** e **RP17** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 28, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie	15	Erogazioni liberali ai partiti politici
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	16	Erogazioni liberali alle ONLUS
3	Spese sanitarie per portatori di handicap	17	Erogazioni liberali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap		
5	Spese per l'acquisto di cani guida	18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
		23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	25	Spese veterinarie
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza	26	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
13	Spese per istruzione	27	Spese per la frequenza di asili nido
14	Spese funebri	28	Altri oneri detraibili
Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.			

Nella **colonna 1** indicare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

– **"15"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2005 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"16"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate nel 2006 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;

– **"17"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;

– **"18"** i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"19"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

– **"20"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"21"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
  Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
  Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell'anno 2006, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
  Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
  Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
  Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"22"** le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"23"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006;
– **"24"** le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
  • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  • come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
  Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.

– **"25"** Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11 e nel limite massimo di **euro 387,34**.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l'onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
– **"26"** Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007 e/o del CUD 2006.
– **"27"** le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
– **"28"** Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2007 o con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di **euro 129,11**, eccede **euro 15.493,71**) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3}}{4}$$

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN8 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da **RP19** a **RP25** gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 26 del CUD 2007 e/o del CUD 2006. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 29 del CUD 2007 e/o del CUD 2006 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2006 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di **euro 1.549,37**.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di **euro 1.032,91**.

Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce "Spese sanitarie".

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere:
- nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici;
- nella colonna 2 l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006.

L'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l'istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:
- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi). Per questi soggetti, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.

Nella **colonna 1** riportare il codice e nella **colonna 2** il relativo importo.

In particolare, indicare con il codice:

"1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro **1.807,60**.

La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

"2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L'importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.

"3" le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460);
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).

Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte solo a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. che individua dette fondazioni e associazioni e secondo le modalità dallo stesso previste.

"4" le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

"5" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2006 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta prevista è:
- del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;
- del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 .

La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute nell'anno 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
- coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2006 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2006 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006;
del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.

Se nel corso del 2006 sono stati versati degli acconti per l'acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006, è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2006 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2007.

Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito l'ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
• euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compila la SEZIONE III

Se avete avete diritto alla detrazione del 41 per cento dovete compilare la sezione III-A; se invece avete diritto alla detrazione del 36 per cento dovete compilare la sezione III-B.

SEZIONE III-A
Detrazione del 41%

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30

I **righi RP27, RP28, RP29** e **RP30** vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41 per cento. In questi righi:
- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
- la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
  "1" nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006;

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.
In particolare:
- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
  "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate;
  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6**, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa.
  Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
- nella **colonna 7**, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un'età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero "10", il numero "8". Il contribuente che nell'anno 2005 aveva un'età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "2" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7.

Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l'importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN9** del quadro RN.

SEZIONE III B
Detrazione del 36%

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

I **righi RP31, RP32, RP33** e **RP34** vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:

- nella **colonna 1**, scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
- la **colonna 3** deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
  "1" nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
  "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
  "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
  "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
  – l'atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2006;
  – sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006;
  – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l'acquisto di un immobile ristrutturato;

Le **colonne 4**, **5** e **6** riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2006 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004 o 2005, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.

- nella **colonna 4**, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
  "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
  "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2004 o 2005 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
  "3" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2004 o 2005 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
  La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
- nella **colonna 5** deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici "2" o "3", e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;
- nella **colonna 6** deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa; La casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella **colonna 7** indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2006. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2006, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '4' nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella **colonna 8**, scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
  Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l'importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
  Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2006 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce "*Spese per prosecuzione lavori – Esempi*".

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell'importo delle spese sostenute nell'anno 2005 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

$$\frac{\text{Totale spese sostenute} - \text{somma importi rate già utilizzate}}{3 \text{ o } 5} = \text{importo rata spettante}$$

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell'anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell'anno 2006 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

				Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2006	6 10	7 1	7	7	8 2.400 ,00

L'importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.400,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 7.200,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2005 (euro 12.000,00 – euro 4.800,00 = euro 7.200,00).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2006 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/2006.
Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l'ammontare della rata per la quale si è fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue:

1) determinare l'importo della rata fruita fino all'anno d'imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l'importo della rata fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
2) determinare l'importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a tal fine utilizzare le seguenti istruzioni:

– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2004 (redditi 2003) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua =totale spesa – (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2002 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2002)

– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2003 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2003)

– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue: spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruite fino all'anno di imposta 2004 X numero rate fruite fino all'anno di imposta 2004)

3) l'importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell'anno 2004, ha optato nella dichiarazione 730/2005 per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

				Situazioni particolari			N. rate			
	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4	5 2004	6 10	7 3	7	7	8 3.200 ,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 3.200,00 così determinato:

importo della singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002 e 2003	=12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2004	=12.000,00 – (1.200,00 X 2) = 9.600,00
rata spettante per il 2006 (col. 8)	= 9.600,00 / 3 = 3.200,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l'importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l'importo della singola "rata fruita fino all'anno d'imposta 2004" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale);
– determinare il "totale dell'importo delle rate fruite fino all'anno d'imposta 2004":

totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004 = importo rata fruita fino al 2004 X numero rate fruite fino al 2004

– determinare l'importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l'anno d'imposta 2005:

$$\text{rata fruita nel 2005} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004}}{5}$$

– l'importo da indicare a colonna 8 è pari :

$$\text{rata spettante} = \frac{\text{totale spesa} - \text{totale importo rate fruite fino all'anno d'imposta 2004} - \text{rata fruita nel 2005}}{3}$$

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2006 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari – Codice	Situazioni particolari – Anno	Situazioni particolari – Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4 2	5 2005	6 10	7 1	7	7	8 2.240,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.240,00 così determinato:

importo singola rata fruita per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 12.000,00/10 = 1.200,00
totale importo rate fruite per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 1.200,00 X 3 = 3.600,00
rata fruita per l'anno d'imposta 2005 = 12.000,00 – 3.600,00 = 9.600,00/5 = 1.680,00
rata spettante per il 2006 (col. 8) = 12.000,00 – 3.600,00 – 1.680,00 = 6.720,00/3 = 2.240,00

Caso D) -Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un'età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato:

	Anno	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari – Codice	Situazioni particolari – Anno	Situazioni particolari – Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Importo rata
RP31	1 2002	2 XXXXXXXXXXXXXXXX	3	4 1	5 2005	6 10	7 2	7	7	8 2.800,00

a colonna 8 indicare l'importo di euro 2.800,00 così determinato:

importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all'anno di imposta 2005 = 12.000,00 – (1.200,00 X 3) = 8.400,00
rata spettante per il 2006 (col. 8) = 8.400,00 / 3 = 2.800,00

si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2006 o 730/2006) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.
Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN10** del quadro RN.

SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2006 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:
- **colonna 1,** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2,** scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel **rigo RN11**.
Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2004, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:
- **colonna 1:** scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- **colonna 2:** scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell'anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell'altra parte dell'anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN11**.

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Altre detrazioni e spese di mantenimento dei cani guida

Nel **rigo RP37** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare indicare:
- in **colonna 1**:
  – il **codice 1** per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
  – il **codice 2** per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
- in **colonna 2** l'importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Il totale delle detrazioni indicate nel rigo RP37 devono essere riportate nel **rigo RN11**. Si precisa che per le le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda; pertanto, in questa colonna dovete indicare l'intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN11 dovete indicare l'ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.
- in **colonna 3** barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di **euro 516,46** spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel **rigo RN11**.

Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel **rigo RP38** indicare, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l'ammontare delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 "Familiari a carico". Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.

Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per se e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 1.820,00.

Nel caso in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, non si potrà comunque eccedere complessivamente il limite massimo di euro 1.820,00 da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'ammontare della deduzione spettante non sempre è pari all'importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione infatti, può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Per la determinazione della deduzione effettivamente spettante seguire le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN contenute nel capitolo 7.

7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE	**TIPO DI REDDITO**	**REDDITI**	**RITENUTE**
Dominicali	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(**Quadro RA**, rigo RA11 col. 10)		
Fabbricati	(**Quadro RB**, rigo RB11)		
Lavoro dipendente	(**Quadro RC - Sez. I**, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni		
	(**Quadro RC - Sez. II**, rigo RC9)		
	(**Quadro RC - Sez. III**, rigo RC10)		
	(**Quadro RC - Sez. IV**, rigo RC14) vedere istruzioni		
Lavoro autonomo	(**Quadro RE**, rigo RE26 e rigo RE27)		
Impresa	(**Quadro RF**, rigo RF54 e rigo RF55 col. 5)		
	(**Quadro RG**, rigo RG32 e rigo RG33 col. 5)		
Partecipazione	(**Quadro RH**, rigo RH18 e rigo RH19)		
Plusvalenze di natura finanziaria	(**Quadro RT**, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)		
Altri redditi	(**Quadro RL - Sez. I**, rigo RL3 col. 2 e col. 3)		
	(**Quadro RL - Sez. II-A**, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)		
	(**Quadro RL - Sez. II-B**, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)		
	(**Quadro RL - Sez. III**, rigo RL29 col 1 e rigo RL30 col. 1)		
Allevamento	(**Quadro RD**, rigo RD17 e rigo RD18)		
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro RM**, rigo RM15, col. 1 e col. 2)		
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al **rigo RN1 colonna 2** e al **rigo RN21, colonna 2**)			

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa e di lavoro autonomo"

Si ricorda che da quest'anno (D.L. 4/7/2006 n. 223) le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni non vanno più sottratte dall'importo degli altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 2. Pertanto:
– le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si ricorda che dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Da quest'anno (D.L. 4/7/2006 n. 223) è previsto che anche le perdite derivanti all'esercizio di imprese in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni , possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:
- **colonna 1:** questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi, RF55 col. 2, RG33 col. 2 e RH20col. 2.
- **colonna 2:** scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Deduzione per l'abitazione principale

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito. Pertanto, l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione.
È bene sapere che la deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)

Rigo RN4: questo rigo è riservato all'indicazione della deduzione dal reddito complessivo per assicurare la progressività dell'imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di reddito e da una "ulteriore deduzione" riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante
La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione".
La "deduzione base" di **euro 3.000** è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:
– **euro 4.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I). Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
– **euro 4.000** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
– **euro 1.500** a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE, redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = $\frac{4.500 \text{ X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)}}{365}$

– ulteriore deduzione per redditi di pensione = $\frac{4.000 \text{ X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)}}{365}$

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata = 1.500

ATTENZIONE Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.
Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell'anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.
Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell'anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.
A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: **7.500,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; **7.000,00** se avete percepito per l'intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); **4.500,00** se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); **3.000,00** se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione teorica} + RN2 + RN3 - RN1 \text{ col. } 2}{26.000}$$

La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).

La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell'imposizione"

– minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a:
deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
– maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)

Rigo RN5: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico ovvero avete sostenuto spese per gli addetti all'assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP.
La deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine è necessario:
a) individuare l'ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia
La deduzione teoricamente spettante è costituita dalla somma delle deduzioni previste per:
– coniuge a carico;
– figli e altri familiari a carico;
– spese per gli addetti all'assistenza personale indicate nel rigo RP38.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:
- **euro 3.200,00** per il coniuge;
- **euro 2.900,00** per ciascun figlio. Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, sono stabilite delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:
  – **euro 3.450,00** per ciascun figlio minore di tre anni;
  – **euro 3.700,00** per ciascun figlio portatore di handicap;
  – **euro 3.200,00** per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore (vedere nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico). In questo caso avete comunque la possibilità di scegliere la deduzione più favorevole tra quella prevista per il figlio (figlio minore di tre anni o portatore di handicap) e quella prevista in mancanza di uno dei genitori;
- **euro 2.900,00** per ogni altro familiare.

L'importo della deduzione deve essere commisurato al numero di mesi riportato nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 5) e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali gli stessi risultano a carico (colonna 7).

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell'anno, la deduzione prevista è costituita dalla somma dell'importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età inferiore a tre anni e dell'importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell'anno nel quale il figlio aveva un'età superiore a tre anni. Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2005 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica è pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L'ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio è pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Si ricorda che la deduzione teorica per oneri di famiglia è costituita dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all'assistenza personale (rigo RP38).

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla "*deduzione teorica per oneri di famiglia*" determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilità da calcolare nel modo seguente:

$$\frac{78.000 + \text{deduzione teorica per oneri di famiglia} + RN2 + RN3 - RN1 \text{ col. } 2}{78.000}$$

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
- maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica per oneri di famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico per l'intero anno, di cui uno nato il 26 giugno 2006, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00 , deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di età inferiore ai tre anni:	3.450,00 X 7/12 X 70%	= 1.408,75
deduzione teorica figlio di età superiore ai tre anni:	2.900,00 X 70%	= 2.030,00
deduzione teorica per oneri di famiglia	(1.408,75 + 2.030,00)	= 3.438,75

$$\text{coefficiente di deducibilità} = \frac{78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 - 28.000,00}{78.000,00} = \frac{54.288,75}{78.000,00} = 0,6960$$

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: 3.438,75 X 0,6960 = 2.393,00

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete in questo rigo l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN4 – RN5

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN6, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro 26.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 26.000,00	e fino a euro 33.500,00	33	5.980,00 + 33% parte eccedente	26.000,00
oltre euro 33.500,00	e fino a euro 100.000,00	39	8.455,00 + 39% parte eccedente	33.500,00
oltre euro 100.000,00		43 (39 + 4)	34.390,00 + 43% parte eccedente	100.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Se avete compilato il **rigo RL21**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell'importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell'importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP.
Se avete compilato il rigo **RP35**, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 495,80** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
- a **euro 247,90**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2005 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:

$$247{,}90 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{euro } 61{,}13 \text{ arrotondata a euro } 61{,}00$$

Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato il rigo **RP36** dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione è pari:
- a **euro 991,60** se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
- a **euro 495,80**, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo **RP37**, relative alla detrazione dell'importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN11.
Si ricorda che per le le donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" l'importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo **RP37**, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare **euro 516,46** nel rigo RN11.

TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN11.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN13: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell'IRPEF il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR.
In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nei righi RN13, RN14 e RN15.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 – RN12 – RN16

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

RN1 col. 2 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l'imposta netta:

RN7 – RN12 – RN16

(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO
Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7) – 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN18: questo rigo è riservato all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004. Anche per quest'anno, infatti, è prevista la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "*Clausola di salvaguardia*").
Tenuto conto che l'imposta netta indicata nel rigo RN17 è quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2006, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l'imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell'anno d'imposta 2002 che nel-

l'anno d'imposta 2004. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l'APPENDICE.
In questo caso, se avete determinato un'imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN17 (normativa in vigore al 31 dicembre 2006) e pertanto avete compilato il presente rigo, l'importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN è quello indicato nella colonna 7 del rigo RN18 anziché quello del rigo RN17.
Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN19.

Crediti per imposte pagate all'estero

Rigo RN19: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all'estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR nel caso in cui all'estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d'impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all'estero sono stati prodotti anche redditi d'impresa. In questo rigo va indicato:
- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l'importo indicato nel rigo RF55, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG33, col. 3 del quadro RG, e/o del rigo RH22 del quadro RH.

Altri crediti d'imposta

Rigo RN20:
- nella **colonna 1** riportare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH20 colonna 2; RG33 colonna 2; RF55 colonna 2;
- nella **colonna 2** indicare i seguenti crediti di imposta:
  - il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
  - il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH20del quadro RH;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF55 del quadro RF;
  - il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG33 del quadro RG;
  - il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS20 ed RS21 del quadro RS compilati (articoli 167 e 168 del TUIR);
  - l'importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
  - i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
  - il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN21: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN21 colonna 2 l'importo presente nella colonna "ritenute" del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".
Nella **colonna 1** del rigo RN21, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN21 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Altre ritenute subite

Rigo RN22: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN23: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN17 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN23 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN18 col. 7 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN23, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

Rigo RN25: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2006. Se nel 2006 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN25 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006. Potete scrivere nel rigo RN25 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2006 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN25 l'importo comunicato. Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all'importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN25 l'importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell'esempio riportato), dovete indicare l'intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH24 del quadro RH (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta di società trasparenti indicate nella colonna 6 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG33 del quadro RG.

Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN25, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:
- la **colonna 1** è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'art. 116 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato; in tal caso dovete riportare in colonna 1 la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi RS22 e RS23 del quadro RS dei diversi moduli compilati qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.
- nella **colonna 2** l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
- nella **colonna 3** la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti. In questa colonna dovete riportare anche l'importo degli acconti già indicati nella colonna 1 di questo rigo.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.
Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN27, colonna 3, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2007 e del CUD 2006. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 2 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 3. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2006.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare nella colonna 3 di questo rigo anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH25 del quadro RH (acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella colonna 3 devono essere riportati anche gli acconti d'imposta di società trasparenti indicati nella colonna 7 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG33 del quadro RG.

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2006

Rigo RN28: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 38 (ovvero col. 3 del rigo 46 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito o a credito

Righi RN29 e RN30: dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN23 – RN24 – RN25 + RN26 – RN27 col. 3 + RN27 col. 1 – RN28 col. 1 + RN28 col. 2 + RN28 col. 3

Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RN29 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN30 (imposta a credito).

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera euro 12,00.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per indicare l'eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN13, RN14 e RN15 che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.
A tal fine operate come segue:
– calcolare la differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN7 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN12.
  Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN18, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all'ammontare dell'imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa risultata più favorevole (normativa in vigore nel 2002 o nel 2004). Tali importi sono quelli indicati nella colonna relativa alla normativa risultata più favorevole dei righi RN7 e RN12 dello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE ;
– se tale differenza è superiore o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN16, non dovete compilare questo rigo RN31;
– se invece tale differenza è inferiore all'importo del rigo RN16, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN13 a RN15 indicare nella relativa colonna del rigo RN31 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN31costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN31 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda	= 4.000
Totale detrazioni (rigo RN12)	= 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN12 (4.000 – 1.000)	= 3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN14)	= 3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN15)	= 500
Totale altre detrazioni (rigo RN16)	= 3.600

Essendo la differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN12 (euro 3.000) inferiore all'importo del rigo RN16 (euro 3.600), il contribuente può indicare l'importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN31 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN31.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN31:

Ipotesi 1:	Rigo 31 col. 2 = 600	Rigo 31 col. 3 = 0
Ipotesi 2:	Rigo 31 col. 2 = 100	Rigo 31 col. 3 = 500
Ipotesi 3:	Rigo 31 col. 2 = 300	Rigo 31 col. 3 = 300

Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN31 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN15.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'IRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2006, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni

d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:
- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN7) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN12 e RN13, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN19, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN20 col. 1, non supera euro 10,33. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, per l'imposta lorda si deve fare riferimento all'importo indicato nella col. 3 del rigo RN18 e per le detrazioni di cui ai righi RN12 e RN13 ai corrispondenti importi indicati nello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
Per il 2006 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2006. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali Domicilio fiscale al 31 dicembre 2006").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.
Si ricorda che da quest'anno è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007 nella misura del 30% e determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2007, si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nel paragrafo 6 "Come si eseguono i versamenti".

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari al risultato della seguente operazione:

RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN5

Si precisa che anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (determinazione dell'imposta ai fini IRPEF con la normativa risultata più favorevole), nel rigo RV1 deve essere riportato l'importo determinato con la precedente operazione. Infatti, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile ai fini delle addizionali regionali e comunali deve essere comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2006.

Rigo RV2:
- nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni di seguito riportate relative alle suddette regioni; in tal caso è necessario barrare la presente casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento.
- nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo scritto nel rigo RV1 con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Regione Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.

Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Veneto
Per la regione Veneto si precisa che l'aliquota dell'1,40 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00, l'aliquota da applicare non è dell'1,4% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

Aliquota = 1 – (28.739 / rigo RV1)

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata: RV2 = rigo RV1 x aliquota

Esempio:

***** rigo RV1 = 29.100 ***** aliquota = 1 – (28739 / 29.100) = 0,0124

***** rigo RV2 = 29.100 x 0,0124 = 360,84 che arrotondato è pari a 361,00

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili
La Regione Veneto ha previsto, in sostituzione delle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella precedente, una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
- soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2006 non superiore ad euro 45.000,00;
- contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Agevolazione prevista per i contribuenti con tre o più figli a carico
La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Piemonte
Per la regione Piemonte si precisa che l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.854,26 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.

Regione Umbria
Per la regione Umbria si precisa che l'aliquota dell'1,1 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 26.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 330,00.

Regione Liguria
Per la regione Liguria si precisa che per i redditi superiori a euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00. Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2006

REGIONE	Cod. Reg.	Scaglioni di reddito – oltre euro	Scaglioni di reddito – fino a euro	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni (Regioni Lombardia e Marche)	NOTE
Abruzzo	01	Per qualunque reddito		1,40%		
Basilicata	02	Per qualunque reddito		0,90%		
Bolzano	03	Per qualunque reddito		0,90%		
Calabria	04	Per qualunque reddito		1,40%		
Campania	05	Per qualunque reddito		1,40%		
Emilia Romagna	06	Per qualunque reddito		0,90%		
Friuli Venezia Giulia	07	Per qualunque reddito		0,90%		
Lazio	08	Per qualunque reddito		1,40%		
Liguria	09	Per redditi fino a euro 13.000,00 Per redditi oltre euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00 Per redditi oltre euro 20.000,00		0,90% 1,25% 1,40	0,90% sull'intero importo 1,25% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 13.000,00 e finoa euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00 Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddi to e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00
Lombardia	10	 15.493,71 30.987,41	15.493,71 30.987,41	1,20% 1,30% 1,40%	1,2% sull'intero importo 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41	È prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
Marche	11	 15.500,00 31.000,00	15.500,00 31.000,00	0,90% 1,20% 1,40%	0,90% sull'intero importo 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00	
Molise	12	Per qualunque reddito		1,40%		
Piemonte	13	Per redditi fino a euro 10.854,26 Per redditi superiori a euro 10.854,26		0,90% 1,40%	0,90% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 10.854,26 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26.
Puglia	14	Per qualunque reddito		0,90%		
Sardegna	15	Per qualunque reddito		0,90%		
Sicilia	16	Per qualunque reddito		1,40%		
Toscana	17	Per qualunque reddito		0,90%		
Trento	18	Per qualunque reddito		0,90%		
Umbria	19	Per redditi fino a euro 26.000,00 Per redditi superiori a euro 26.000,00		0,90% 1,10%	0,90% sull'intero importo 1,10% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00.
Valle d'Aosta	20	Per qualunque reddito		0,90%		
Veneto	21	Per redditi fino a euro 29.000,00 Per redditi superiori a euro 29.000,00		0,90% 1,40%	0,90% sull'intero importo 1,40% sull'intero importo	Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Per i contribuenti aventi un reddito imponibile (rigo RV1) ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 45.000,00. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente con tre o più figli fiscal mente a carico ed un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 50.000,00. Il limite di euro 50.000,00 è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.

60

Rigo RV3:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 9 del CUD 2007 o del CUD 2006;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2006 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC15 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
  Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2006" presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2006. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007
Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 47 del modello 730-3.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 39 (ovvero col. 3 del rigo 47 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 47 del modello 730-3.

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 2 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2 + RV6 colonna 3

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II-A
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2006. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:
- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quella indicata nel quadro RC;
- nella **colonna 2** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2007 o del CUD 2006;
- nella **colonna 3** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.
  In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2006" presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2006. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 48 del modello 730-3.

La **colonna 2** deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 40 (ovvero col. 3 del rigo 48 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella **colonna 3** riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 48 del modello 730-3.

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 – RV11 colonna 3 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2 + RV14 colonna 3

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

SEZIONE II-B
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2007

Rigo RV17. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 142, ha introdotto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007. Tale acconto è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 (importo del rigo RV1) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2007. L'importo così determinato deve essere ridotto dell'acconto per l'addizionale comunale 2007 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel rigo RC13.
Nelle istruzioni relative alla compilazione del frontespizio viene precisato che l'indicazione del domicilio fiscale al 1° gennaio 2007 va riportata soltanto nel caso in cui vi sia stata variazione di residenza e che la stessa sia avvenuta il 2 novembre 2006. Pertanto, se il rigo "domicilio fiscale al 01/01/2007" non risulta compilato, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale al 01/01/2007 occorre far riferimento a quanto indicato come "domicilio fiscale al 31/12/2006".
L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2007, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 15 febbraio 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2006 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. Le aliquote deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito:

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2007 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare l'acconto da versare sulla base di tale minore imposta.
La rata di acconto dell'Addizionale comunale può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
Per la determinazione dell'acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le seguenti istruzioni.

- nella **colonna 1** del rigo RV17 indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto;
- nella **colonna 2** del rigo RV17 riportare il risultato della seguente operazione:

$$RV1 \times \frac{RV17\ col.\ 1}{100} \times 0{,}3$$

- nella **colonna 3** del rigo RV17 riportare l'importo indicato nel rigo RC13 del quadro RC;
- nella **colonna 4**, da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva riportate:
  – l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, se state integrando un precedente modello Unico PF 2007;
  – quanto indicato nella col. 6 del rigo 44 (ovvero col. 6 del rigo 51 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, se state integrando un precedente modello 730/2007;
- nella **colonna 5** riportare il risultato della seguente operazione:

Rigo RV17 col. 2 – Rigo RV17 col. 3 – Rigo RV17 col. 4

Se il risultato è negativo la colonna 5 non deve essere compilata.

9. QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
Sezione II: riservata ai crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d'imposta per i canoni di locazione non percepiti.
Sezione III: riservata ai crediti d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
Sezione IV: riservata agli altri crediti d'imposta.

62

SEZIONE I
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta. Tale sezione è riservata all'esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all'estero, diversi da quelli d'impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all'estero previsto dall'art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d'impresa prodotti all'estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell'art. 165 che dell' ulteriore credito d'imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2006 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l'aliquota prevista dalla convenzione. Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all'estero" presente nell'APPENDICE del FASCICOLO 2.
Può accadere che nel 2006 sia stata pagata in via definitiva un'imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno 2006 devono essere dichiarati per l'intero ammontare, nella presente dichiarazione l'imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2006 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d'imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all'anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

SEZIONE I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei **righi** da **CR1** a **CR4** dovete indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell'appendice;
- nella **colonna 2**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2006 indicare "2006";
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2006, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i

redditi prodotti nel 2006 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2007 o nel CUD 2006, l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente;

- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito). Se l'anno indicato è il 2006 riportare l'importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d'imposta per fondi comuni);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006; se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6, col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006; se l'anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
- nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del mod. 730.

  Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2005
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
  I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

  Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004
  I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO PF 2005. In tale caso l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello UNICO PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
  I contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero presentando il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F del modello 730/2005. In tale caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna "Credito Utilizzato" presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

  Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2003
  Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO Persone Fisiche 2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero".
  Se con riferimento all'anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l'importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all'estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";

- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	di cui resasi definitiva nel corso del 2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005
A	2005	1.000	350	200	150	200
B	2005	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d'imposta resasi definitiva.
Se, per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2006 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l'importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l'anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2006 sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce "Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero";
Se nella dichiarazione mod. 730/2006 è stato compilato un rigo F8 nel quale sono stati indicati uno Stato estero ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l'importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 48 (o 49 per il coniuge) del mod. 730-3/2006, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 "Credito utilizzato" riferita al medesimo Stato estero.

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 10 – colonna 9.

SEZIONE I-B

Con riferimento all'importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo relativo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei **righi CR5** e **CR6** dovete indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
- nella **colonna 2,** il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3,** l'importo dell'imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4,** l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN19.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:

Stato (col. 1)	Anno (col. 2)	Reddito estero (col. 3)	Imposta estera (col. 4)	Reddito complessivo (col. 5)	Imposta lorda (col. 6)	Imposta netta (col. 7)	Credito precedenti dichiarazioni (col. 8)	di cui relativo allo Stato estero di col. 1 (col. 9)	Quota di imposta lorda (col. 10)	Imposta estera entro il limite dell'imposta lorda (col. 11)
a	2004		10			50	10		10	10
b	2004		20			50	10		15	15
c	2005		20			60	15		20	20
d	2006		30			20			25	25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno (col. 1)	Totale colonne 11 riferite allo stesso anno (col. 2)	Capienza nell'imposta netta (col. 3) (col. 7 – col. 8 sez. I-A)	Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
2004	25	40	25
2005	20	45	20
2006	25	20	20

Nella colonna 2 del rigo RN19 dovrà essere riportato l'importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II
CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il **rigo CR7** deve essere compilato se avete maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".
Questo rigo si compone di tre colonne:

- nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN31, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2006, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 45 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2006;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2006, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  - che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  - che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
- nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel **rigo CR8** dovete indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d'imposta per canoni di locazione non percepiti").

SEZIONE III
CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un'attività professionale o d'impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un' assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall'IRPEF. Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per avere diritto all'agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest'ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il **rigo CR9** si compone di tre colonne. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione indicato nel rigo RN31, colonna 3, del Mod. UNICO 2006, ovvero nel rigo 46 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2006;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel 2006, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell' istanza di attribuzione del credito d'imposta.

  A partire dall'anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un'apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed ottenerne l'accoglimento.
  È consentita la presentazione dell'istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall'anno 2003.
  Il credito d'imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni; inoltre, se l'assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione"). Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002;

- nella **colonna 3**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Il l **rigo CR10** di questa sezione è riservato all'esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d'imposta:
– credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta;
– credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta
Rigo CR10:

- nella **colonna 1** indicare il **codice 1**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta di cui all'art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
  Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall'art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
  In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
  Tuttavia, se l'ammontare del credito così determinato è inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 3** indicare il credito maturato nel 2006, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l'art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

  col. 2 + col. 3 – col. 4

  Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
Rigo CR10:

- nella **colonna 1** indicare il **codice 2**, qualora al contribuente spetti il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna 4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2006;
- nella **colonna 3** indicare il credito maturato nel 2006;
- nella **colonna 4** indicare l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella **colonna 5** indicare l'importo del credito residuo così determinato:

  col. 2 + col. 3 – col. 4

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
• la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
• la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
• la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.
I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– al **rigo RX1** (IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RN30, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al **rigo RX2** (Addizionale regionale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV8;

– al **rigo RX3** (Addizionale comunale IRPEF), l'importo a credito di cui al rigo RV16;
– al **rigo RX4** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40 Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– al **rigo RX5** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
– al **rigo RX6** (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
– al **rigo RX8** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2007 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).
Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ovvero, con riferimento all'IRPEF, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2007 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

SEZIONE II
CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2005, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2006, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2006 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella **colonna 1**, va indicato , limitatamente ai righi RX16, RX17, RX18 e RX19 il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX12 a RX15.
Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2006, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2006 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella **colonna 5**, va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2006 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

SEZIONE III
SALDO ANNUALE IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d'azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel,, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.
Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO 2007 Persone fisiche, UNICO 2007 Società di persone, UNICO 2007 Società di capitali e UNICO 2007 Enti non commerciali;
– compilare il modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel
L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2007 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, ono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
– le banche convenzionate;
– le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

• gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

a) utilizzare il servizio telematico *Internet;*
b) consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
c) avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.

Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito "unificato": **http://telematici.agenziaentrate.gov.it**.

Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.

In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.

I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

– predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:

– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati. Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

– collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul nuovo sito unificato dei servizi Entratel e Fisconline http://telematici.agen-

ziaentrate.gov.it. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
– i principali dati contabili;
– le segnalazioni;
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartato

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.
L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito **http://assistenza.finanze.it** e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione telematica l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l'abilitazione.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito **http://telematici.agenziaentrate.gov.it**, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.
In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza
Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza. La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino e ambiente".
Tale funzione è disponibile nella sezione "Profilo utente" del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il "ripristino ambiente", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE: l'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza
Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.
Ad integrazione dell'assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
- il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call centre;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (Fisconline)

7.1 Abilitazione al servizio
È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito **http://telematici.agenziaentrate.gov.it**.
L'interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio
Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider.*

7.3 Codice Pin
Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (il "Cassetto fiscale" che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

7.4 Assistenza
È possibile contattare il Call Centre dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi telematici".

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

❑ Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES Imposta sul reddito delle società
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA Pubblico registro automobilistico
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

❑ Acconto IRPEF - casi particolari

soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sotto elencati casi, ai fini del calcolo dell'acconto IRPEF, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative ai mezzi di trasporto a motore
Ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell' IRPEF con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal comma 71, del medesimo articolo 2, in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.

Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno sostenuto spese relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione e agli impianti di telefonia
L'acconto dovuto ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2007 deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

❑ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l'imposta di registro, del 4 per cento per l'imposta sul valore aggiunto e in misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani emigrati all'estero;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lette-

ra (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

❑ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:
- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  – l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  – l'affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  – la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

❑ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP25** con il codice **5**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2006 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2006 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 476 del 1998.
  L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L' Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
  È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell'albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla Commisssione stessa. In tal caso l'inerenza della spesa alla procedura di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
  Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

❑ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

❑ Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario

(farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell'art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
I compensi percepiti nel 2006, per attività appositamente autorizzata all'esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.

❑ Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto "Familiari a carico"

Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da quest'anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia.
Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto "Familiari a carico":

1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2006 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d'imposta previste, esso assume la veste di "primo figlio".
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
Qualora nel corso dell'anno 2006 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2006.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto "Coniuge e familiari a carico" occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna "mesi a carico".
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la deduzione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12" quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2006.

❑ Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall' articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

❑ Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo RP21**, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

❑ Correzione del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal

modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Si precisa che il sostituto d'imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2006 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2006, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

❑ Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo CR8**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece,non è rilevante quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, compor-

terà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2006.

❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
  Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d'imposta è utilizzabile:
- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN31**, **colonna 2**, può essere indicata la somma residua non compensata.

❑ Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

• Compilazione colonna 8 - Casi particolari
Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati compilati più righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche 2004 (ovvero più righi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano rese definitive imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è necessario determinare, con riferimento all'anno indicato nella colonna 2 del rigo CR, sez. I-A, della presente dichiarazione, la quota del credito d'imposta già fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2003.

Esempio 1
Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l'imposta si è resa definitiva a dicembre 2006:

Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004

Stato Estero	*Anno di produzione del reddito*	*Reddito prodotto*	*Imposta estera resasi definitiva*
A	2002	1.000	300
B	**2003**	2.000	600
C	**2003**	4.000	(non definitiva 1200)

Il contribuente avrà quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/2004) due righi del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell'esempio proposto):

Rigo CR1 relativo allo Stato A
– col. 1 (Anno) 2002
– col. 2 (Reddito Estero) 1.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 300

Rigo CR2 relativo allo Stato B
– col. 1 (Anno) 2003
– col. 2 (Reddito Estero) 2.000
– col. 3 (Imposta pagata all'estero) 600

Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avrà, invece, compilato alcun rigo in quanto l'imposta non si era ancora resa definitiva al momento della presentazione della dichiarazione.
In questo caso si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.
Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione.
A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da CR1 a CR4) la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:
– a colonna 2 "2003"
– a colonna 3 "4.000"
– a colonna 4 "1.200"
– a colonna 8 " 600"

Esempio 2
Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizzi che per l'ammontare delle imposte pagate all'estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero del relativo credito d'imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione modello UNICO/2004, il relativo credito già utilizzato.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004 due righi con i seguenti dati:

Modello UNICO/2004	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta pagata*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Rigo CR1	2002	1000	300	20.000	3.400
Rigo CR2	2003	2000	600	22.000 (rigo RN1 col. 4 UNICO/2004)	3.500 (rigo RN7 col. 4 UNICO/2004)

è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170

Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:

(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318

Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)

Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2007 l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine è necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).

- **Compilazione colonna 9 - Casi particolari**

Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2005 e parte nel corso del 2006 e nella dichiarazione modello UNICO 2006 si è usufruito del credito relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all'imposta che si è resa definitiva nel corso del 2006, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero, la quota del credito d'imposta già fruita nel modello UNICO 2006. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR.
In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11 del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2006, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall'imposta netta relativa all'anno di produzione del reddito.
Se invece l'imposta si è resa definitiva parte nel corso del 2004, e avete usufruito del relativo credito d'imposta nel modello 730/2005, e parte nel corso del 2006 fare riferimento agli esempi che seguono:

Esempio 1

La situazione seguente è relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all'estero relative ai redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2006 si sia resa definitiva una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello Stato A:

Situazione alla data di presentazione del modello 730/2007

			Imposta estera		
Stato Estero	*Anno di produzione del reddito*	*Reddito prodotto all'estero*	*Imposta pagata all'estero*	*di cui resasi definitiva nel 2004*	*di cui resasi definitiva nel 2006*
A	2004	1.000	350	200	150
B	2004	2.000	600	600	

Il contribuente avrà quindi compilato nel modello 730/2005 due righi F8 come di seguito indicato:

Modello 730/2005	*Stato Estero (col. 1)*	*Anno di produzione del reddito (col. 2)*	*Imposta estera (col. 4)*
Primo rigo F8	A	2004	200
Secondo rigo F8	B	2004	600

Si ipotizza che sull'intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:

Modello 730-3/2005	*Anno*	*Credito utilizzato*
Rigo 49	2004	800

In questo caso, al fine di fruire del credito per l'imposta che si è resa definitiva nel 2006 dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A del mod. UNICO/2007, l'importo di euro 200 pari al credito già utilizzato nella dichiarazione mod. 730/2005 relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera).

Esempio 2

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 540).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	*Stato estero*	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta estera*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Primo rigo F8	*A*	2004	1500	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	*B*	2004	2000	600	20.000 (rigo 6 mod. 730-3/2005)	3.500 (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.500/20.000) x 3.400 = 255 credito usufruito pari a 200

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000/20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340
Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalità sopra descritte).

Esempio 3

Con riferimento ai dati dell'esempio precedente, si ipotizza che per l'ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d'imposta e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 (ad esempio 510).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si è richiesto di usufruire del credito d'imposta nella dichiarazione mod. 730/2005, il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005 due righi F8 con i seguenti dati:

Modello 730/2005	*Stato estero*	*Anno*	*Reddito estero*	*Imposta estera*	*Reddito complessivo*	*Imposta lorda*
Primo rigo F8	*A*	2004	1000	200	20.000	3.400
Secondo rigo F8	*B*	2004	2000	600	20.000 (rigo 6 mod. 730-3/2005)	3.400 (rigo 12 mod. 730-3/2005)

al fine di individuare l'importo entro il quale ha usufruito del credito d'imposta, è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Reddito Estero}}{\text{Reddito Complessivo}} \times \text{Imposta Lorda}$$

Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170 credito usufruito pari a 170

Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000 / 20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340

Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva, entro la data di presentazione del modello UNICO/2007, l'imposta estera relativa al reddito prodotto nello Stato A, pari a euro 150, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d'imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione I-A di questo modello la quota di credito d'imposta già fruita nella dichiarazione mod. 730/2005 relativa al reddito estero prodotto nell'anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalità sopra descritte). Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato già riconosciuto il massimo credito spettante nella dichiarazione mod. 730/2005 dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro 170 è inferiore all'imposta pagata all'estero pari a euro 200), per l' imposta resasi definitiva nel 2006 di euro 150 non sarà possibile fruire di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro CR può non essere compilato.

❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente che nel 2006 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L'importo spettante da indicare al **rigo RN25** per il credito IRPEF è indicato al punto 14 del CUD 2007 o del CUD 2006.

❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:
- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.

Ecco i dettagli caso per caso:

1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione
Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno
Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.

3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è locato per la rimanente parte
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

❑ Deduzione per la progressività dell'imposizione

• Determinazione della deduzione teorica
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.

Esempio 1
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione:
– redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006;
– redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006.
Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2006 (giorni 92) sono stati percepiti contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, per tale periodo risulterà più favorevole avvalersi dell'ulteriore deduzione per lavoro dipendente essendo di importo più elevato.
Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:

– ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \text{ X } \frac{92}{365} = 1.134{,}25$

– ulteriore deduzione per pensione = $4.000 \text{ X } \frac{273}{365} = 2.991{,}78$

L'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03
Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.

Esempio 2
Contribuente che ha percepito nel corso dell'anno sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo:
– redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2006 (90 giorni);
– redditi di lavoro autonomo,
non essendo cumulabile l'ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella di lavoro autonomo è utile confrontare gli importi delle due deduzioni.

Ulteriore deduzione per lavoro dipendente = $4.500 \text{ X } \frac{90}{365} = 1.109{,}59$
Ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500

Essendo in questo caso più conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l'ammontare complessivo della deduzione teorica è uguale a:

3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500

• Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.

Esempio 1
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente (giorni 365)	= 25.000
Redditi diversi	= 4.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 29.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 4.500)	= 7.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 - 29.500}{26.000} = \frac{5.500}{26.000} = 0{,}2115$$

Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:

7.500 X 0,2115 = 1.586

Esempio 2
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro autonomo	= 30.000
Redditi diversi	= 3.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 33.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.000
Deduzione teorica (3.000 + 1.500)	= 4.500

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 - 33.500}{26.000} = \frac{-1.500}{26.000} = -0,0576$$

Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilità, la deduzione spettante è pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.

Esempio 3
Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di pensione (giorni 365)	= 8.000
Abitazione principale	= 500
Reddito complessivo (RN1 col. 2)	= 8.500
Deduzione per abitaz. principale (RN2)	= 500
Oneri deducibili (RN3)	= 1.100
Deduzione teorica (3.000 + 4.000)	= 7.000

coefficiente di deducibilità =

$$\frac{26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 - 8.500}{26.000} = \frac{26.100}{26.000} = 1,0038$$

Essendo il valore del coefficiente di deducibilità maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.

❑ Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia

Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.

Esempio 1
Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per 12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per 6 mesi avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2006.

Detrazione spettante per il primo figlio 303,68

Detrazione spettante per il secondo figlio 336,73 + 61,98 = 398,71

Detrazione spettante per altro familiare 303,68

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" (303,68 + 398,71 + 303,68) **1.006,00**

Esempio 2
Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del mese di luglio 2006 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo figlio è di età inferiore ai tre anni per tutto l'anno 2006.

1) Detrazione spettante per il coniuge (gennaio-luglio)
7/12 di 496,60 289,68

2) Detrazione spettante per il primo figlio (gennaio-luglio)
7/12 di 516,46 301,27

3) Detrazione spettante per il primo figlio (agosto-dicembre)
5/12 di ....

Per determinare l'importo di quest'ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:

detrazione prevista per il coniuge 5/12 di 496,60 206,92

detrazione prevista per il figlio 5/12 di 516,46 215,19

Potrete, quindi, fruire della detrazione più favorevole pari a 215,19

4) Detrazione spettante per il secondo figlio 516,46

Totale detrazione da riportare nel rigo RNA dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"
è pari a 289,68 arrotondata a **290,00**

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"
(301,27 + 215,19 + 516,46) **1.033,00**

Esempio 3
Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico e con due figli: il primo è disabile ed è a carico al 50% per 12 mesi, il secondo nato nel mese di maggio 2005 è a carico al 100%.

1) Detrazione spettante per il primo figlio
50% di 774,69 387,35

2) Detrazione spettante per il secondo figlio
8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95 307,12

Totale detrazione da riportare nel rigo RNB dello schema presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia"
(387,35 + 307,12) **694,00**

❑ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'IVA relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF e dell'IRAP del soggetto deceduto.
Si ricorda che da quest'anno non è più possibile inserire la dichiarazione Mod. 770/2007 ORDINARIO all'interno della dichiarazione.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro **"Stato civile"** del contribuente barrare la casella:
- **6** nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data" presente nella sezione "Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri" del frontespizio indicare il giorno, il mese e l'anno del decesso;
- **7** nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- **8** nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella **"Codice carica"** relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

	Codice di carica
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

❑ Diritto di abitazione

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la colonna 3 "Credito di cui si chiede il rimborso" o la colonna 4 "Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione" del quadro RX sezione I.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

❑ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 e infine al **31 dicembre 2006** dall'art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006).

4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 4.

❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2006 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

❑ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	,00
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	,00
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	,00
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	,00
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	,00

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute"; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a euro 9.296,22**, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (riportato nel rigo 1).
L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC15 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3, del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a euro 9.296,22**, e pertanto fruite del regime agevolato, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.
L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" e quello che avevate indicato al rigo RC14 del quadro RC.
L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC15 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento alle istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia", presente dopo l'APPENDICE, per l'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

Casi particolari - CUD 2007 conguagliato

In presenza di un CUD 2007 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili:
- se non si è usufruito del regime agevolato (come specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2007 e nel rigo RC11 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2007;
- se si è usufruito del regime agevolato indicare:
  - nei righi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale risultanti rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2007 diminuiti delle ritenute Irpef e dell'Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni;
  - nei righi RC14 e RC15 rispettivamente le ritenute Irpef e l'Addizionale regionale relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.

❑ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2006 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2007 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2007:

- il **quadro RM del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche**:
  - se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
  - se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
  - se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il

versamento dell'imposta sostitutiva del 4% sull'importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
– se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

• il **quadro RT del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche**:
– se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
– se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

• il **modulo RW**, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l'estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.

Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2007.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2007 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2007, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2007, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere ***a)***, ***b)***, ***c)*** e ***d)*** dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art.1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
• quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
• copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
• che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre1993;
• che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:
• l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;

- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.

Se nel corso del 2006 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8 settembre 1999, n. 211).

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

❑ Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali

Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24. In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile è pari a zero per la fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e di cui siete fiscalmente a carico.

Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione del **rigo RP24** è necessario utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.

PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24

CASELLA		IMPORTO
1 Codice		
2 Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico		
3 Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2		
4 Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 28 del CUD 2007)		
5 T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2007)		
7 Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2)		
8 Redditi di lavoro dipendente con TFR		
9 Altri redditi (7 - 8)		
10 Tetto massimo		
11 Deduzione massima		
12 Quota personale massima		
13 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR		
14 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR		
15 Limite reddituale complessivo		
16 Quota personale deducibile		
17 Tetto massimo familiare		
18 1ª Casella di calcolo per la quota familiare		
19 2ª Casella di calcolo per la quota familiare		
20 Quota familiare		

84

- La **casella 1** è riservata all'individuazione di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilità rispetto a quelli ordinari. A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
  1 per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
  2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  3 – per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora operante dopo 2 anni, ovvero nel caso in cui la parte istitutiva del fondo sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
  – per i soggetti per i quali non è previsto l'istituto del TFR (ad es. i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l'opzione per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
  – per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
  4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

  La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.

  Qualora nel corso dell'anno si siano verificate più situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2007 conguagliato, tale ipotesi è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2007), vedere in Appendice la voce "Previdenza complementare – casi particolari".

- Nella **casella 2** indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l'importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2007, per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.

- Nella **casella 3** indicare il totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell'importo della casella 2, per i quali si richiede la deduzione. In particolare, devono essere inserite in questo punto:
  – le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
  – le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD 2007 o del CUD 2006;
  – le somme versate nell'interesse dei familiari a carico già indicate nella casella 2.

- Nella **casella 4** riportare l'importo indicato nel punto 28 del CUD 2007 o del CUD 2006 (contributi esclusi dall'imponibile).

- Nella **casella 5** riportare l'importo indicato nel punto 30 del CUD 2007 o del CUD 2006 (T.F.R. destinato al fondo).

- Nella **casella 7** riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.

- Nella **casella 8** riportare il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR. A tal fine è necessario determinare tale importo come somma:
  a) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
     – la casella di colonna 1 non è compilata o se compilata assume il valore 2;
     – la casella di colonna 2 non è compilata;
  b) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non è barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
  c) dei redditi indicati nei righi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna 1 assume il valore 2.

- Nella **casella 9** riportare il totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati per i quali è previsto l'istituto civilistico del TFR calcolati come segue:

  casella 7 – casella 8

- Nella **casella 10** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
  – se nella casella 1 non è stato indicato alcun codice oppure è stato indicato il codice 1 o 3 o il codice 4, calcolare :

  A = euro 5.165 – casella 4
  (riportare zero se il risultato è minore di zero)

  B = 12% della casella 7 – casella 4
  (riportare zero se il risultato è minore di zero)

  Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;

  – se nella casella 1 è stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10 l'importo della casella 3.

- Nella **casella 11** riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.

- Nella **casella 12** riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:

  casella 3 – casella 2

- Nella **casella 13** riportare il risultato dell'operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
  – Se nella casella 5 è stato indicato un importo e nella casella 1 non è stato indicato alcun codice o è stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
    a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto indicato nella casella 5;
    b) sottrarre dall'importo così determinato l'importo della casella 4.
  – Se nella casella 5 non è stato indicato alcun importo e nella casella 1 è stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
  – In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente operazione:

  casella 8 – casella 4
  (riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 14** riportare l'importo della casella 9.

- Nella **casella 15** riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.

- Nella **casella 16** riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.

- Per la **casella 17** calcolare:

  A = euro 5.165 – casella 4
  (riportare zero se il risultato è minore di zero)

  B = 12% della casella 7 – casella 4
  (riportare zero se il risultato è minore di zero)

  Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.

- Nella **casella 18** riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.

- Nella **casella 19** riportare il risultato della seguente operazione:
  casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato è minore di zero)

- Nella **casella 20** riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.

A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente **il rigo RP24.**
A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella casella 20.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.

❑ **Oneri sostenuti dalle società semplici**

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

❑ **Periodo di lavoro - Casi particolari**

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6**, **colonna 1**, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti; in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6**, **colonna 1**, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6 colonna 1**, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

❑ **Previdenza complementare – Casi particolari**

Qualora nel corso dell'anno si sia verificata la coesistenza di situazioni diverse per previdenza complementare, al fine dell'individuazione del codice da indicare nella casella 1 è necessario verificare se si rientra in uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2007 conguagliato nel quale è presente la lettera "A" al punto 8 della sezione "Dati generali", le informazioni relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle annotazioni.

Caso 1

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4).

In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 2

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l'istituto del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l'istituto del TFR barrando la casella "TFR assente" ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente.

Caso 3

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

Caso 4

Contribuente che nel corso dell'anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale (codice 3).

In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice "4" ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo, provvedendo comunque a barrare la casella "TFR assente", ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l'altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.

❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

❑ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.
a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:

8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all'Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all'Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi

❑ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2007 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

❑ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta du-

rante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti, non deve essere riprodotta.

❑ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.

❑ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

❑ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
   La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall'art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica san-

zione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).

La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce "Ravvedimento".

❑ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

❑ Scelta della compensazione

Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRPEF sia superiore all'acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all'acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRPEF e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

❑ Servizi di assistenza al contribuente

Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l'Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio è fornito, in particolare, da:

- **Uffici locali**, i quali garantiscono:
  – l'informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
  – la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone fisiche;
  – la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.

  Tali servizi sono offerti anche fissando un **appuntamento** mediante **prenotazione telefonica** al numero **199.126.003** o attraverso il sito dell'Agenzia **(www.agenziaentrate.gov.it)**;

- **Direzioni Regionali**, che curano l'assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;

- **Centri di Assistenza Multicanale**, che rispondono al numero **848.800.444** ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
  Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa urbana a tempo (TUT).
  Si può anche telefonare **tramite cellulare** al numero **199.148.398** (il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure **dall'estero** al numero **0039.085.4322.008** (il costo è a carico del chiamante).
  È, inoltre, possibile inviare un **SMS** al numero **3204308444** per chiedere semplici informazioni;

- **Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate** Il sito **www.agenziaentrate.gov.it**, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
  – presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni");
  – pagamento on line delle imposte;
  – "cassetto fiscale" (dati fiscali del contribuente).

  Inoltre, il sito dell'Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
  – "trova l'ufficio", un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
  – assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
  – web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
  – duplicazione del codice fiscale;
  – controllo delle partite IVA comunitarie;
  – prenotazione di richiamata telefonica (***web call back***).

❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purchè sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il

D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall'amianto.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione.
  La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione. In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello di comunicazione di inizio lavori barrando l'apposita casella. Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97.
- per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.
  Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell'anno 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla decima rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

❑ **Spese per prosecuzione lavori - Esempi**

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1
Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L'importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.

Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente operazione:

48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2004 e 2005).

Esempio 3

Contribuente di età inferiore a 75 anni;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l'importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l'importo massimo su cui calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all'esempio precedente:

48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2005) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2006 è stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all'importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l'importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l'importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.

❑ **Spese sanitarie**

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  – l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  – le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  – l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  – la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  – la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  – l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

  Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico **(rigo RP3);**
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall'art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall'art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità dell'handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile.

Per i disabili che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione", le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione, richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).

Documentazione da conservare

Per le spese indicate nei **righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5** e **RP22** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno.
  Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
  Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Si ricorda, che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

❑ Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2006, si fa riferimento al D.M. 31/01/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 10/02/2006.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall'anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dell'art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

❑ **Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura**

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

❑ **Terreni in affitto - Casi particolari**

Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5 l'importo del reddito dominicale così determinato deve essere ridotto al 30%;
  – nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6 l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale"
- Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 4;
  – se, invece, nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  – se nella colonna 7 "Casi particolari" è indicato il codice 2 o 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
- Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale" , riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
  b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale", riportate il "totale quote reddito dominicale" nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
- Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
  1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;

2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue:
   a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l'agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5);
   b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo "totale quote reddito dominicale non agevolato";
   c) confrontate l'importo del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto:
   – se il "totale delle quote del canone di affitto" è inferiore all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale delle quote del canone di affitto";
   – se il "totale delle quote del canone di affitto" è superiore o uguale all'80% del "totale quote reddito dominicale non agevolato" come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il "totale quote reddito dominicale".

❑ Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un ulteriore credito d'imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore, a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate:
– nei territori individuati nell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
– nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.

❑ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica);
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

❑ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

❑ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

GUIDA ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È confermata per l'anno d'imposta 2006 la possibilità per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l'imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se più favorevoli (c.d. "*Clausola di salvaguardia*"). Si ricorda che tale clausola di salvaguardia non trova applicazione per i redditi assoggettati a tassazione separata, per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e per le somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi previsti.
Le disposizioni del TUIR in vigore al 31/12/2006 rilevanti ai fini della verifica della clausola di salvaguardia sono quelle relative:
– alla determinazione della base imponibile (art. 3, comma 1);
– alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (art. 11);
– alle deduzioni per oneri di famiglia (art. 12);
– alla determinazione dell'imposta (art. 13).

Il trattamento più favorevole deve essere individuato confrontando l'imposta netta determinata con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006 con l'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore al 31/12/2004 ovvero in vigore al 31/12/2002.

L'imposta netta relativa alla normativa in vigore al 31/12/2006 è quella calcolata seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN - Calcolo dell'IRPEF" mentre, per la determinazione dell'imposta netta in base alle normative precedenti (2002 e 2004), può essere utilizzato lo schema seguente osservando le relative istruzioni per la compilazione.

1. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

Questo schema consente di calcolare l'imposta netta con riferimento sia all'anno 2002 che all'anno 2004 al fine di agevolare il confronto con l'imposta netta determinata con la normativa in vigore al 31/12/2006 ed individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.
Lo schema si compone di due colonne:
– la prima colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002;
– la seconda colonna è relativa all'indicazione degli importi da determinare con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2004.
Nei successivi paragrafi 2 e 3 sono riportate le istruzioni relative alla compilazione delle colonne riferite all'anno 2002 ed all'anno 2004. Nello schema sono evidenziate:
– con sfondo grigio le caselle per le quali è sufficiente riportare quanto già indicato nel quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2007; per tali importi, infatti, le modalità di determinazione sono le medesime con riferimento alle diverse normative considerate (2002, 2004 e 2006);
– con sfondo bianco le caselle per le quali è necessario determinare il relativo importo con riferimento alla normativa del 2002 (prima colonna) e del 2004 (seconda colonna).
Nel paragrafo 4 sono presenti le indicazioni per individuare il trattamento fiscale più favorevole per il contribuente.
Si precisa che, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, i dati da riportare nei righi da RN1 a RN17 del quadro RN del modello UNICO Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria, devono essere quelli determinati con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2006.
Per la compilazione dei successivi righi (da RN19 a RN31) si dovrà invece tenere conto dell'importo dell'imposta netta risultata più favorevole dall'applicazione della clausola di salvaguardia, così come indicato nelle istruzioni relative al quadro RN.
Per l'utilizzo del seguente schema è necessario aver già compilato il quadro RN fino alla determinazione dell'imposta netta (Rigo RN17) seguendo le istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".

ATTENZIONE: Lo "Schema per la determinazione dell'IRPEF con riferimento alle precedenti normative" non deve essere in alcun caso allegato alla dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche 2007.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2002

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della prima colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2002.
Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2007.
Per la compilazione dei restanti righi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC1, RNC4, RNC5, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2002. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2003 relativo all'anno 2002.

Rigo RN6: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 – RN2 – RN3 (righi dello schema)

Se il risultato è negativo scrivete "0" (zero). In questo caso scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: scrivete l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile del rigo RN6 dello schema, calcolata utilizzando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2002

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
	fino a euro 10.329,14	18	18% sull'intero importo	
oltre euro 10.329,14	e fino a euro 15.493,71	24	1.859,25 + 24% parte eccedente	10.329,14
oltre euro 15.493,71	e fino a euro 30.987,41	32	3.098,75 + 32% parte eccedente	15.493,71
oltre euro 30.987,41	e fino a euro 69.721,68	39	8.056,73 + 39% parte eccedente	30.987,41
oltre euro 69.721,68		45	23.163,10 + 45% parte eccedente	69.721,68

Chi ha compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato nel rigo RN7 dello schema.

Rigo RNA: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO

Reddito complessivo		Detrazione
fino a euro 15.494,00		euro 546,18
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 496,60
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 51.646,00	euro 459,42
oltre euro 51.646,00		euro 422,23

È bene ricordare che:
– la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
– nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

Rigo RNB: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l'importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.
Se il reddito complessivo è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.
È inoltre prevista un'elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all'ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:
– reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
– reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
– con almeno quattro figli a carico a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.
Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.
L'ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:
– detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
– detrazione prevista per figlio disabile;
– detrazione elevata a euro 516,46.
L'importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).
Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2006 la detrazione spetta per 4 mesi.
Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest'ultimo (vedete le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico contenute nella Parte III, capitolo 5).
Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all'importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l'ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.

Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all'ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

DETRAZIONI PER 1 FIGLIO

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	
	fino a euro 36.152,00	euro 516,46	
oltre euro 36.152,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	

DETRAZIONI PER 2 FIGLI

Reddito complessivo		Detrazione primo figlio	Detrazione figli successivi al primo
	fino a euro 41.317,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 41.317,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08

DETRAZIONI PER 3 FIGLI			
Reddito complessivo		**Detrazione primo figlio**	**Detrazione figli successivi al primo**
	fino a euro 46.481,00	euro 516,46	euro 516,46
oltre euro 46.481,00	fino a euro 51.646,00	euro 303,68	euro 336,73
oltre euro 51.646,00		euro 285,08	euro 285,08
DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI			
Reddito complessivo		**Detrazione primo figlio**	**Detrazione figli successivi al primo**
Indipendentemente dall'importo del reddito complessivo		euro 516,46	euro 516,46

Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

Può essere utile consultare in Appendice la voce "Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia".

La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Reddito complessivo		**Detrazione**
	fino a euro 51.646,00	euro 303,68
oltre euro 51.646,00		euro 285,08

Rigo RNC1: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente (rigo RC6 del quadro RC compilato). Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE - 2002

Reddito di lavoro dipendente		**Detrazione**
	fino a euro 6.197,00	euro 1.146,53
oltre euro 6.197,00	e fino a euro 6.352,00	euro 1.084,56
oltre euro 6.352,00	e fino a euro 6.507,00	euro 1.032,91
oltre euro 6.507,00	e fino a euro 7.747,00	euro 981,27
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 903,80
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.057,00	euro 826,33
oltre euro 8.057,00	e fino a euro 8.212,00	euro 748,86
oltre euro 8.212,00	e fino a euro 8.263,00	euro 686,89
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 650,74
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 614,58
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 578,43
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 542,28
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 20.658,00	euro 490,63
oltre euro 20.658,00	e fino a euro 25.823,00	euro 438,99
oltre euro 25.823,00	e fino a euro 30.987,00	euro 387,34
oltre euro 30.987,00	e fino a euro 31.142,00	euro 335,70
oltre euro 31.142,00	e fino a euro 36.152,00	euro 284,05
oltre euro 36.152,00	e fino a euro 41.317,00	euro 232,41
oltre euro 41.317,00	e fino a euro 46.481,00	euro 180,76
oltre euro 46.481,00	e fino a euro 46.688,00	euro 129,11
oltre euro 46.688,00	e fino a euro 51.646,00	euro 77,47
oltre euro 51.646,00		euro 51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al totale dei giorni di lavoro dipendente e pensione che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC.
Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:
- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- dividere l'importo per 365;
- moltiplicare il risultato per il numero dei giorni (totale dei giorni di lavoro dipendente e di pensione).

Per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente, qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, indicati nella colonna 1 del rigo RC5, vedete in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Rigo RNC4: dovete compilare questo rigo se vi trovate in una delle seguenti due condizioni:

1) avete un reddito complessivo non superiore a euro 4.957,99, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 1;
2) avete un reddito complessivo non superiore a euro 6.197,48, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali spettano le detrazioni, derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, ed eventualmente

dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e/o da redditi relativi agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Per calcolare la detrazione vedete la tabella 2.

TABELLA 2 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Reddito complessivo		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 207,00
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 5.165,00	euro 155,00
oltre euro 5.165,00	e fino a euro 5.681,00	euro 103,00
oltre euro 5.681,00	e fino a euro 6.197,00	euro 52,00

Rigo RNC5: dovete compilare questo rigo se avete un reddito complessivo costituito esclusivamente da redditi di pensione, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) e/o da redditi di terreni (per un importo non superiore a euro 185,92). Questa ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito di pensione. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel rigo RC6 col. 2 del quadro RC.
Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 98,13
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 61,97

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a euro 4.855,00	euro 222,08
oltre euro 4.855,00	e fino a euro 9.296,00	euro 185,92
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.554,00	euro 92,96
oltre euro 9.554,00	e fino a euro 9.813,00	euro 46,48
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE (limitatamente ai redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir), RG e RH (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; dovrete quindi compilare o il rigo RNC1 o il rigo RNC6. Calcolate la detrazione secondo la tabella che segue.

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a euro 4.700,00	euro 573,27
oltre euro 4.700,00	e fino a euro 4.803,00	euro 516,46
oltre euro 4.803,00	e fino a euro 4.958,00	euro 464,81
oltre euro 4.958,00	e fino a euro 5.113,00	euro 413,17
oltre euro 5.113,00	e fino a euro 7.747,00	euro 361,52
oltre euro 7.747,00	e fino a euro 7.902,00	euro 309,87
oltre euro 7.902,00	e fino a euro 8.263,00	euro 247,90
oltre euro 8.263,00	e fino a euro 8.780,00	euro 211,75
oltre euro 8.780,00	e fino a euro 9.296,00	euro 175,60
oltre euro 9.296,00	e fino a euro 9.813,00	euro 139,44
oltre euro 9.813,00	e fino a euro 15.494,00	euro 103,29
oltre euro 15.494,00	e fino a euro 30.987,00	euro 51,65

Rigo RNC7: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNC1, RNC4, RNC5 e RNC6.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11del presente schema.

Rigo RN17: scrivete l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN7 – RN12 – RN16 (righi dello schema)

Indicare zero se il risultato è negativo.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL 2004

Di seguito sono riportate le istruzioni per la compilazione della seconda colonna dello schema relativa alla normativa in vigore nel 2004.

Per la compilazione dei righi:

RN1 col. 2, RN1 col. 1, RN2, RN3, RN4, RN8, RN9, RN10, RN13, RN14, RN15 e RN16

è sufficiente riportare i valori già determinati in base alle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" ed esposti nei corrispondenti righi del quadro RN del mod. Unico PF 2007.
Per la compilazione dei restanti righi (RN6, RN7, RNA, RNB, RNC2, RNC3, RNC6, RNC7, RN11, RN12 e RN17) è invece necessario determinare il relativo importo con riferimento alle disposizioni in vigore al 31/12/2004. A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni che sostanzialmente riproducono quelle contenute nel mod. Unico PF 2005 relativo all'anno 2004.

Rigo RN6: scrivete in questo rigo l'importo del reddito imponibile che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 2 + RN1 col. 1 – RN2 – RN3 – RN4

Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell'IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF 2004

REDDITO (per scaglioni)			Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
	fino a	euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo
oltre euro 15.000,00	e fino a	euro 29.000,00	29	3.450,00 + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 29.000,00	e fino a	euro 32.600,00	31	7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre euro 32.600,00	e fino a	euro 70.000,00	39	8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre euro 70.000,00			45	23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

L'imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) in questo rigo RN7.

Se avete compilato il **rigo RL21**, **colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l'imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
- sommate all'importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN7.

Righi RNA e RNB: in questi righi devono essere riportati rispettivamente gli importi delle detrazioni spettanti per il coniuge a carico e per i familiari a carico. A tal fine è sufficiente riportare quanto già indicato nella colonna 1 dei righi RNA e RNB di questo schema con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002 (le modalita di determinazione delle detrazioni per coniuge e familiari a carico previste per l'anno 2002 sono identiche a quelle previste per il 2004).

Rigo RNC2: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.
L'importo delle detrazioni è commisurato all'ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				Detrazione	
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.500,00	euro	130,00
oltre euro	29.500,00	e fino a euro	36.500,00	euro	235,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro	180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro	130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro	25,00

Rigo RNC3: dovete compilare questo rigo se avete redditi di pensione.
Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				**Detrazione**
oltre euro	24.500,00	e fino a euro	27.000,00	euro 70,00
oltre euro	27.000,00	e fino a euro	29.000,00	euro 170,00
oltre euro	29.000,00	e fino a euro	31.000,00	euro 290,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	36.500,00	euro 230,00
oltre euro	36.500,00	e fino a euro	41.500,00	euro 180,00
oltre euro	41.500,00	e fino a euro	46.700,00	euro 130,00
oltre euro	46.700,00	e fino a euro	52.000,00	euro 25,00

Rigo RNC6: dovete compilare questo rigo se avete avuto redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata e/o redditi di partecipazione (quadro RE sezione I – redditi previsti dall'art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella:

ANNO 2004

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 2 – RN2)				**Detrazione**
oltre euro	25.500,00	e fino a euro	29.400,00	euro 80,00
oltre euro	29.400,00	e fino a euro	31.000,00	euro 126,00
oltre euro	31.000,00	e fino a euro	32.000,00	euro 80,00

Rigo RNC7: in questo rigo riportare l'importo delle detrazioni spettanti per redditi di lavoro dipendente o di pensione ovvero di lavoro autonomo (e/o impresa) indicate nei righi RNC2, RNC3 E RNC6.

Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.
Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole. In questo caso riportare nel rigo RNC7 l'importo della sola detrazione prescelta.

ESEMPIO

Contribuente con la seguente situazione:

Redditi di lavoro dipendente	=	28.000
Redditi di lavoro autonomo	=	4.000
Abitazione principale	=	1.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 2)	=	33.000
Reddito complessivo al netto dell'abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione	=	32.000
Detrazione per lavoro dipendente	=	235
Detrazione per lavoro autonomo	=	80

Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell'esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l'importo di euro 235,00 nel rigo RNC7.

Rigo RN11: se non avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova", riportate l'importo già indicato nel corrispondente rigo del quadro RN determinato sulla base delle istruzioni contenute nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF".
Se invece avete effettuato donazioni a favore dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (rigo RP37 compilato con il codice "2"), verificate che l'ammontare della relativa detrazione non sia superiore al 30% dell'imposta lorda determinata con il presente schema al rigo RN7.

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi RNA, RNB, RNC7, RN8, RN9, RN10 e RN11 del presente schema.

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l'importo dell'imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 – RN12 – RN16

Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
È prevista un'agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall'abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l'art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell'abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l'imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta:

RN1 col. 2 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l'imposta netta:

RN7 – RN12 – RN16
(indicate zero se il risultato è negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:	7.600
Abitazione Principale (RN2):	600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10):	100
Reddito complessivo (RN1 col. 2):	8.300
Imposta Lorda (RN7):	204
Totale detrazioni (RN12):	50

a) calcolate l'ammontare massimo dell'imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l'imposta netta: 204 (RN7) – 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l'importo di euro 100

4. VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine della verifica della clausola di salvaguardia e pertanto dell'individuazione del trattamento fiscale più favorevole per il contribuente si deve fare riferimento all'imposta netta determinata in base alla normativa in vigore nel 2002, 2004 e 2006.

4.1 NORMATIVA DEL 2002 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2006), che di quello riportato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:
– in **colonna 1**, **2002** (anno);
– in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RN6 del presente schema;
– in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2002 ed indicata alla colonna 1 del rigo RN7 del presente schema;
– in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2002 indicate nelle colonne 1 dei righi RNA e RNB del presente schema;
– in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2002 ed indicato nella colonna 1 del rigo RNC7 del presente schema;
– in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2002. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

RN8 + RN9 + RN10 + RN11 + RN16 (colonna 1 dei righi dello schema)

– in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2002 ed indicata nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema.

4.2 NORMATIVA DEL 2004 PIÙ FAVOREVOLE

Se l'importo dell'imposta netta indicato nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2004) è minore sia di quello determinato seguendo le istruzioni presenti nella Parte III, capitolo 7 "Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF" (normativa 2006), che di quello riportato nella colonna 1 del rigo RN17 del presente schema (normativa 2002), riportare nel **rigo RN18** del quadro RN del modello Unico Persone Fisiche 2007 da presentare all'Amministrazione Finanziaria i seguenti dati:
– in **colonna 1**, **2004** (anno);
– in **colonna 2**, l'imponibile IRPEF determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RN6 del presente schema;
– in **colonna 3**, l'imposta lorda determinata con la normativa del 2004 ed indicata alla colonna 2 del rigo RN7 del presente schema;
– in **colonna 4**, la somma delle detrazioni per coniuge e familiari a carico determinata con la normativa del 2004 indicate nelle colonne 2 dei righi RNA e RNB del presente schema;
– in **colonna 5**, l'importo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo e/o impresa, determinato con la normativa del 2004 ed indicato nella colonna 2 del rigo RNC7 del presente schema;
– in **colonna 6**, il totale delle detrazioni per oneri, dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione determinati con la normativa del 2004. A tal fine riportare il risultato della seguente operazione:

RN8 + RN9 + RN10 + RN11 + RN16 (colonna 2 dei righi dello schema)

– in **colonna 7**, l'imposta netta determinata con la normativa del 2004 ed indicata nella colonna 2 del rigo RN17 del presente schema.

4.3 NORMATIVA DEL 2006 PIÙ FAVOREVOLE

Se invece gli importi dell'imposta netta indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema risultano entrambi maggiori o uguali a quello indicato nel rigo RN17 del quadro RN, il rigo RN18 non va compilato (la clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione).

4.4 CASI PARTICOLARI NELLA VERIFICA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui avete compilato il rigo RN14 e/o il rigo RN15 in quanto avete crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa o per l'incremento dell'occupazione, il rigo RN18 dovrà essere comunque compilato qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
– l'importo dell'imposta netta indicata nel rigo RN17 del quadro RN è uguale a zero ed è uguale a zero almeno uno degli importi relativi all'imposta netta determinata con riferimento alle precedenti normative (colonne 1 e 2 del rigo RN17 del presente schema);
– l'importo residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (da riportare nel rigo RN31 colonna 2 e colonna 3), riferito alla normativa precedente per la quale l'imposta netta è pari a zero, risulta maggiore di quello riferito all'imposta determinata con la normativa vigente (2006).

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI NORMATIVE

			Normativa 2002	Normativa 2004
RN1 col.2		REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
RN1 col.1		Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG, RH	,00	,00
RN2		Deduzione per abitazione principale	,00	,00
RN3		Oneri deducibili	,00	,00
RN4		Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR)		,00
RN6		REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
RN7		IMPOSTA LORDA	,00	,00
	RNA	Detrazione per il coniuge a carico	,00	,00
	RNB	Detrazione per familiari a carico	,00	,00
	RNC1	Detrazione lavoro dipendente e/o pensione	,00	
	RNC2	Detrazione lavoro dipendente		,00
	RNC3	Detrazione pensione		,00
	RNC4	Ulteriore detrazione lav. dip. di durata inferiore all'anno	,00	
	RNC5	Ulteriore detrazione pensione	,00	
	RNC6	Detrazione lavoro autonomo e/o impresa	,00	,00
	RNC7	**Totale detrazione righi RNC**	,00	,00
RN8		Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP	,00	,00
RN9		Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN10		Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP	,00	,00
RN11		Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	,00
RN12		TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	,00	,00
RN13		Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	,00	,00
RN14		Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
RN15		Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
RN16		TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00
RN17		IMPOSTA NETTA (indicare zero se il risultato è negativo)	,00	,00

CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE PER L'ANNO 2006

AVVERTENZA A norma dell'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; conseguentemente continuano ad applicarsi le aliquote stabilite per l'anno 2002. Si precisa che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 14 febbraio 2007, non hanno comunicato la deliberazione sull'addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell'apposito sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopoliticheficali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm, prevista dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l'asterisco, occorre verificare alla data di presentazione della dichiarazione l'eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,4
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0*
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,4
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3
A007	ABBASANTA	OR	0*
A008	ABBATEGGIO	PE	0,5
A010	ABBIATEGRASSO	MI	0,1
A012	ABETONE	PT	0,2
A013	ABRIOLA	PZ	0*
A014	ACATE	RG	0*
A015	ACCADIA	FG	0,5
A016	ACCEGLIO	CN	0,1
A017	ACCETTURA	MT	0,4
A018	ACCIANO	AQ	0,2
A019	ACCUMOLI	RI	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0,2
A023	ACERNO	SA	0,2
A024	ACERRA	NA	0*
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,3
A026	ACI CASTELLO	CT	0,2
A027	ACI CATENA	CT	0,1
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0*
A028	ACIREALE	CT	0,5
A031	ACQUACANINA	MC	0*
A032	ACQUAFONDATA	FR	0,1
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,5
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,35
A035	ACQUALAGNA	PU	0,5
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0,2
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,4
A041	ACQUAPPESA	CS	0,5
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,5
A043	ACQUARO	VV	0*
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,5
A045	ACQUASPARTA	TR	0,5
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0*
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,5
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0*
M211	ACQUEDOLCI	ME	0*
A052	ACQUI TERME	AL	0,5
A053	ACRI	CS	0,2
A054	ACUTO	FR	0,2
A055	ADELFIA	BA	0,5
A056	ADRANO	CT	0,2
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0*
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,5
A059	ADRIA	RO	0,5
A060	ADRO	BS	0*
A061	AFFI	VR	0,2
A062	AFFILE	RM	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,5
A065	AFRICO	RC	0,4
A067	AGAZZANO	PC	0,2
A068	AGEROLA	NA	0,4
A069	AGGIUS	SS	0*
A070	AGIRA	EN	0*
A071	AGLIANA	PT	0,2
A072	AGLIANO TERME	AT	0,4
A074	AGLIE'	TO	0,5
H848	AGLIENTU	SS	0*
A075	AGNA	PD	0,5
A076	AGNADELLO	CR	0*
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,4
A080	AGNONE	IS	0,1
A082	AGNOSINE	BS	0*
A083	AGORDO	BL	0,4
A084	AGOSTA	RM	0*
A085	AGRA	VA	0
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0*
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,4
A089	AGRIGENTO	AG	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2
A092	AGUGLIANO	AN	0,45
A093	AGUGLIARO	VI	0,2
A096	AICURZIO	MI	0*
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0*
A098	AIDONE	EN	0*
A100	AIELLI	AQ	0,2
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,5
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0*
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,5
A105	AIETA	CS	0*
A106	AILANO	CE	0,4
A107	AILOCHE	BI	0,2
A109	AIRASCA	TO	0,3
A110	AIROLA	BN	0,5
A111	AIROLE	IM	0*
A112	AIRUNO	LC	0,1
A113	AISONE	CN	0,2
A116	ALA	TN	0,35
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0*
A117	ALA DI STURA	TO	0*
A118	ALAGNA	PV	0,2
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0,1
A120	ALANNO	PE	0,5
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,4
A122	ALASSIO	SV	0,5
A123	ALATRI	FR	0,5
A124	ALBA	CN	0,3
A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,5
A126	ALBAGIARA	OR	0*
A127	ALBAIRATE	MI	0,3
A128	ALBANELLA	SA	0,5
A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,5
A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,5
A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1
A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0*
A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0*
A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,5
A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0*
A138	ALBARETO	PR	0,4
A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,2
A143	ALBAVILLA	CO	0,3
A145	ALBENGA	SV	0,5
A146	ALBERA LIGURE	AL	0*
A149	ALBEROBELLO	BA	0*
A150	ALBERONA	FG	0*
A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0,4
A154	ALBETTONE	VI	0,1
A155	ALBI	CZ	0,3
A158	ALBIANO	TN	0*
A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,5
A159	ALBIATE	MI	0,5
A160	ALBIDONA	CS	0,2
A161	ALBIGNASEGO	PD	0,5
A162	ALBINEA	RE	0,4
A163	ALBINO	BG	0,4
A164	ALBIOLO	CO	0,1
A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,5
A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,5
A167	ALBIZZATE	VA	0,1
A171	ALBONESE	PV	0*
A172	ALBOSAGGIA	SO	0*
A173	ALBUGNANO	AT	0,2
A175	ALBUZZANO	PV	0,4
A176	ALCAMO	TP	0,2
A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,5
A178	ALDENO	TN	0*
A179	ALDINO - ALDEIN.	BZ	0*
A180	ALES	OR	0*
A182	ALESSANDRIA	AL	0,5
A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0*
A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0*
A184	ALESSANO	LE	0,4
A185	ALEZIO	LE	0*
A186	ALFANO	SA	0*
A187	ALFEDENA	AQ	0*
A188	ALFIANELLO	BS	0*
A189	ALFIANO NATTA	AL	0,2
A191	ALFONSINE	RA	0,2
A192	ALGHERO	SS	0,4
A193	ALGUA	BG	0,5
A194	ALI'	ME	0,5
A201	ALI' TERME	ME	0,5
A195	ALIA	PA	0,5
A196	ALIANO	MT	0,2
A197	ALICE BEL COLLE	AL	0*
A198	ALICE CASTELLO	VC	0*
A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,4
A200	ALIFE	CE	0,1
A202	ALIMENA	PA	0*
A203	ALIMINUSA	PA	0*
A204	ALLAI	OR	0*
A206	ALLEGHE	BL	0,5
A205	ALLEIN	AO	0*
A207	ALLERONA	TR	0,5
A208	ALLISTE	LE	0,2
A210	ALLUMIERE	RM	0,4
A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0,2
A214	ALME'	BG	0,2
A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,5
A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0*
A218	ALMESE	TO	0,5
A220	ALONTE	VI	0*
A221	ALPETTE	TO	0,1
A222	ALPIGNANO	TO	0,35
A223	ALSENO	PC	0,2
A224	ALSERIO	CO	0,5
A225	ALTAMURA	BA	0*
A226	ALTARE	SV	0,5
A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0*
A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,5
A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,3
A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0,1
A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0*
A233	ALTIDONA	AP	0,5
A234	ALTILIA	CS	0,5
A235	ALTINO	CH	0,5
A236	ALTISSIMO	VI	0,4
A237	ALTIVOLE	TV	0,2
A238	ALTO	CN	0*
A239	ALTOFONTE	PA	0*
A240	ALTOMONTE	CS	0,5
A241	ALTOPASCIO	LU	0,2
A242	ALVIANO	TR	0,2
A243	ALVIGNANO	CE	0,5
A244	ALVITO	FR	0,5
A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0,2
A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0,2
A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2
A251	AMALFI	SA	0,5
A252	AMANDOLA	AP	0,2
A253	AMANTEA	CS	0,2
A254	AMARO	UD	0*
A255	AMARONI	CZ	0,4
A256	AMASENO	FR	0,5
A257	AMATO	CZ	0,2
A258	AMATRICE	RI	0,4
A259	AMBIVERE	BG	0,4
A260	AMBLAR	TN	0*
A261	AMEGLIA	SP	0,4
A262	AMELIA	TR	0,4
A263	AMENDOLARA	CS	0*
A264	AMENO	NO	0*
A265	AMOROSI	BN	0,1
A267	AMPEZZO	UD	0,2
A268	ANACAPRI	NA	0,4
A269	ANAGNI	FR	0,2
A270	ANCARANO	TE	0,2
A271	ANCONA	AN	0,5
A272	ANDALI	CZ	0*
A274	ANDALO	TN	0*
A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0*
A275	ANDEZENO	TO	0,4
A278	ANDORA	SV	0*
A280	ANDORNO MICCA	BI	0,5
A281	ANDRANO	LE	0,5
A282	ANDRATE	TO	0,5
A283	ANDREIS	PN	0*
A284	ANDRETTA	AV	0,5
A285	ANDRIA	BA	0,2
A286	ANDRIANO - ANDRIAN.	BZ	0*
A287	ANELA	SS	0*
A288	ANFO	BS	0*
A290	ANGERA	VA	0,2
A291	ANGHIARI	AR	0*
A292	ANGIARI	VR	0,3
A293	ANGOLO TERME	BS	0*
A294	ANGRI	SA	0,3
A295	ANGROGNA	TO	0,4
A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,5
A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
A299	ANNICCO	CR	0,2
A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0,2
A302	ANNONE VENETO	VE	0,4
A303	ANOIA	RC	0,3
A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A306	ANTERIVO - ALTREI.	BZ	0*
A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0*
A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0,2
A312	ANTIGNANO	AT	0,2
A313	ANTILLO	ME	0,5
A314	ANTONIMINA	RC	0,4
A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0*
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0,2
A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0*
A321	ANZI	PZ	0,4
A323	ANZIO	RM	0,5
A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0*
A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0*
A326	AOSTA	AO	0*
A327	APECCHIO	PU	0,2
A328	APICE	BN	0*
A329	APIRO	MC	0,5
A330	APOLLOSA	BN	0,4
A333	APPIANO GENTILE	CO	0*
A332	APPIANO SULLA STRADA DEL VINO EPPAN AN DER.	BZ	0,2
A334	APPIGNANO	MC	0,5
A335	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	0,5
A337	APRICA	SO	0,2
A338	APRICALE	IM	0,4
A339	APRICENA	FG	0,5
A340	APRIGLIANO	CS	0,5
A341	APRILIA	LT	0,4
A343	AQUARA	SA	0,4
A344	AQUILA D'ARROSCIA	IM	0,4
A346	AQUILEIA	UD	0*
A347	AQUILONIA	AV	0*
A348	AQUINO	FR	0*
A350	ARADEO	LE	0,5
A351	ARAGONA	AG	0*
A352	ARAMENGO	AT	0,2
A354	ARBA	PN	0*
A357	ARBOREA	OR	0*
A358	ARBORIO	VC	0,1
A359	ARBUS	CA	0,1
A360	ARCADE	TV	0,2
A363	ARCE	FR	0,1
A365	ARCENE	BG	0,5
A366	ARCEVIA	AN	0,4
A367	ARCHI	CH	0,5
A369	ARCIDOSSO	GR	0,5
A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0*
A371	ARCISATE	VA	0*
A372	ARCO	TN	0*
A373	ARCOLA	SP	0,4
A374	ARCOLE	VR	0,2
A375	ARCONATE	MI	0,2
A376	ARCORE	MI	0,1
A377	ARCUGNANO	VI	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A379	ARDARA	SS	0*
A380	ARDAULI	OR	0*
M213	ARDEA	RM	0,2
A382	ARDENNO	SO	0*
A383	ARDESIO	BG	0,4
A385	ARDORE	RC	0,5
A386	ARENA	VV	0*
A387	ARENA PO	PV	0,5
A388	ARENZANO	GE	0,2
A389	ARESE	MI	0,4
A390	AREZZO	AR	0,2
A391	ARGEGNO	CO	0,4
A392	ARGELATO	BO	0,4
A393	ARGENTA	FE	0,4
A394	ARGENTERA	CN	0,2
A396	ARGUELLO	CN	0,2
A397	ARGUSTO	CZ	0*
A398	ARI	CH	0,5
A399	ARIANO IRPINO	AV	0,4
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,5
A401	ARICCIA	RM	0*
A402	ARIELLI	CH	0*
A403	ARIENZO	CE	0,5
A405	ARIGNANO	TO	0,1
A407	ARITZO	NU	0,2
A409	ARIZZANO	VB	0,1
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0,2
A413	ARLUNO	MI	0,2
A414	ARMENO	NO	0,2
A415	ARMENTO	PZ	0*
A418	ARMO	IM	0,5
A419	ARMUNGIA	CA	0*
A424	ARNAD	AO	0*
A421	ARNARA	FR	0,4
A422	ARNASCO	SV	0,5
A425	ARNESANO	LE	0,4
A427	AROLA	VB	0*
A429	ARONA	NO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,4
A431	ARPAIA	BN	0,4
A432	ARPAISE	BN	0,5
A433	ARPINO	FR	0,5
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,4
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,5
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,5
A438	ARRE	PD	0,5
A439	ARRONE	TR	0,4
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,5
A444	ARSIERO	VI	0,3
A445	ARSITA	TE	0,1
A446	ARSOLI	RM	0,1
A447	ARTA TERME	UD	0,4
A448	ARTEGNA	UD	0,2
A449	ARTENA	RM	0,4
A451	ARTOGNE	BS	0
A452	ARVIER	AO	0*
A453	ARZACHENA	SS	0*
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,4
A454	ARZANA	NU	0*
A455	ARZANO	NA	0,3
A456	ARZENE	PN	0*
A458	ARZERGRANDE	PD	0,5
A459	ARZIGNANO	VI	0,5
A460	ASCEA	SA	0,4
A461	ASCIANO	SI	0,2
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,5
A463	ASCOLI SATRIANO	FG	0,5
A464	ASCREA	RI	0,2
A465	ASIAGO	VI	0,5
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0*
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,1
A470	ASOLA	MN	0,2
A471	ASOLO	TV	0,4
A473	ASSAGO	MI	0*
A474	ASSEMINI	CA	0,4
A475	ASSISI	PG	0*
A476	ASSO	CO	0*
A477	ASSOLO	OR	0,5
A478	ASSORO	EN	0*
A479	ASTI	AT	0,4
A480	ASUNI	OR	0*
A481	ATELETA	AQ	0,2
A482	ATELLA	PZ	0,4
A484	ATENA LUCANA	SA	0,4
A485	ATESSA	CH	0*
A486	ATINA	FR	0,5
A487	ATRANI	SA	0,5
A488	ATRI	TE	0,4
A489	ATRIPALDA	AV	0,5
A490	ATTIGLIANO	TR	0,2
A491	ATTIMIS	UD	0,1
A492	ATZARA	NU	0*
A493	AUDITORE	PU	0,4
A494	AUGUSTA	SR	0*
A495	AULETTA	SA	0,5
A496	AULLA	MS	0,5
A497	AURANO	VB	0*
A499	AURIGO	IM	0,5
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0,1
A502	AUSONIA	FR	0,5
A503	AUSTIS	NU	0,5
A506	AVEGNO	GE	0,25
A507	AVELENGO - HAFLING.	BZ	0*
A508	AVELLA	AV	0,4
A509	AVELLINO	AV	0,5
A511	AVERARA	BG	0*
A512	AVERSA	CE	0,5
A514	AVETRANA	TA	0,5
A515	AVEZZANO	AQ	0,2
A516	AVIANO	PN	0*
A517	AVIATICO	BG	0,5
A518	AVIGLIANA	TO	0,4
A519	AVIGLIANO	PZ	0,5
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,4
A520	AVIO	TN	0*
A521	AVISE	AO	0*
A522	AVOLA	SR	0*
A523	AVOLASCA	AL	0,2
A094	AYAS	AO	0*
A108	AYMAVILLES	AO	0*
A525	AZEGLIO	TO	0,5
A526	AZZANELLO	CR	0,1
A527	AZZANO D'ASTI	AT	0,2
A530	AZZANO DECIMO	PN	0*
A529	AZZANO MELLA	BS	0
A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,5
A531	AZZATE	VA	0,5
A532	AZZIO	VA	0,1
A533	AZZONE	BG	0,3
A534	BACENO	VB	0*
A535	BACOLI	NA	0,4
A536	BADALUCCO	IM	0,5
M214	BADESI	SS	0*
A537	BADIA - ABTEI.	BZ	0*
A540	BADIA CALAVENA	VR	0,4
A538	BADIA PAVESE	PV	0,2
A539	BADIA POLESINE	RO	0,5
A541	BADIA TEDALDA	AR	0*
A542	BADOLATO	CZ	0,5
A544	BAGALADI	RC	0,4
A546	BAGHERIA	PA	0,3
A547	BAGNACAVALLO	RA	0,2
A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,3
A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,5
A550	BAGNARIA	PV	0,2
A553	BAGNARIA ARSA	UD	0,2
A555	BAGNASCO	CN	0,3
A557	BAGNATICA	BG	0*
A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0,1
A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,4
A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0,2
A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4
A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2
A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,5
A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0,1
A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0,1
A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,5
A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0,2
A569	BAGNOLO MELLA	BS	0*
A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0*
A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0*
A576	BAGNONE	MS	0,1
A577	BAGNOREGIO	VT	0,4
A578	BAGOLINO	BS	0,4
A579	BAIA E LATINA	CE	0*
A580	BAIANO	AV	0,2
A581	BAIARDO	IM	0,2
A584	BAIRO	TO	0,4
A586	BAISO	RE	0*
A587	BALANGERO	TO	0,5
A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,5
A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0,1
A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,3
A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,4
A592	BALESTRATE	PA	0*
A593	BALESTRINO	SV	0,2
A594	BALLABIO	LC	0,2
A597	BALLAO	CA	0*
A599	BALME	TO	0*
A600	BALMUCCIA	VC	0*
A601	BALOCCO	VC	0*
A603	BALSORANO	AQ	0,2
A604	BALVANO	PZ	0,5
A605	BALZOLA	AL	0,5
A606	BANARI	SS	0*
A607	BANCHETTE	TO	0,4
A610	BANNIO ANZINO	VB	0,4
A612	BANZI	PZ	0*
A613	BAONE	PD	0,5
A614	BARADILI	OR	0*
A615	BARAGIANO	PZ	0,5
A616	BARANELLO	CB	0*
A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0*
A618	BARANZATE	MI	0,2
A619	BARASSO	VA	0,15
A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0*
A625	BARBANIA	TO	0,4
A626	BARBARA	AN	0,4
A628	BARBARANO ROMANO	VT	0*
A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0,2
A629	BARBARESCO	CN	0,4
A630	BARBARIGA	BS	0,2
A631	BARBATA	BG	0,4
A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,5
A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0*
A634	BARBIANELLO	PV	0*
A635	BARBIANO - BARBIAN.	BZ	0*
A637	BARBONA	PD	0,5
A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,5
A639	BARCHI	PU	0,5
A640	BARCIS	PN	0*
A643	BARD	AO	0*
A645	BARDELLO	VA	0,2
A646	BARDI	PR	0,4
A647	BARDINETO	SV	0*
A650	BARDOLINO	VR	0,2
A651	BARDONECCHIA	TO	0*
A652	BAREGGIO	MI	0,5
A653	BARENGO	NO	0,2
A655	BARESSA	OR	0*
A656	BARETE	AQ	0*
A657	BARGA	LU	0,4
A658	BARGAGLI	GE	0,35
A660	BARGE	CN	0,4
A661	BARGHE	BS	0,4
A662	BARI	BA	0,5
A663	BARI SARDO	NU	0,5
A664	BARIANO	BG	0,5
A665	BARICELLA	BO	0,4
A666	BARILE	PZ	0,5
A667	BARISCIANO	AQ	0*
A668	BARLASSINA	MI	0,2
A669	BARLETTA	BA	0*
A670	BARNI	CO	0,2
A671	BAROLO	CN	0,5
A673	BARONE CANAVESE	TO	0,5
A674	BARONISSI	SA	0,5
A676	BARRAFRANCA	EN	0*
A677	BARRALI	CA	0,2
A678	BARREA	AQ	0*
A681	BARUMINI	CA	0*
A683	BARZAGO	LC	0,2
A684	BARZANA	BG	0,4
A686	BARZANO'	LC	0*
A687	BARZIO	LC	0*
A689	BASALUZZO	AL	0,3
A690	BASCAPE'	PV	0,4
A691	BASCHI	TR	0,4
A692	BASCIANO	TE	0,5
A694	BASELGA DI PINE'	TN	0*
A696	BASELICE	BN	0,2
A697	BASIANO	MI	0,5
A698	BASICO'	ME	0,5
A699	BASIGLIO	MI	0*
A700	BASILIANO	UD	0,4
A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0*
A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0,4
A704	BASSANO ROMANO	VT	0,2
A707	BASSIANO	LT	0,5
A708	BASSIGNANA	AL	0,4
A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0*
A710	BASTIA UMBRA	PG	0,4
A711	BASTIDA DE' DOSSI	PV	0,4
A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0*
A713	BASTIGLIA	MO	0,1
A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A716	BATTIFOLLO	CN	0*
A717	BATTIPAGLIA	SA	0*
A718	BATTUDA	PV	0,1
A719	BAUCINA	PA	0,4
A721	BAULADU	OR	0*
A722	BAUNEI	NU	0*
A725	BAVENO	VB	0,3
A726	BAZZANO	BO	0,2
A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0*
A729	BEDIZZOLE	BS	0*
A730	BEDOLLO	TN	0*
A731	BEDONIA	PR	0,4
A732	BEDULITA	BG	0,2
A733	BEE	VB	0,5
A734	BEINASCO	TO	0,333
A735	BEINETTE	CN	0,1
A736	BELCASTRO	CZ	0*
A737	BELFIORE	VR	0,2
A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,5
A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0*
A741	BELGIOIOSO	PV	0,5
A742	BELGIRATE	VB	0,2
A743	BELLA	PZ	0,1
A744	BELLAGIO	CO	0*
A745	BELLANO	LC	0,5
A746	BELLANTE	TE	0,4
A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0*
A749	BELLEGRA	RM	0*
A750	BELLINO	CN	0*
A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0,4
A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,5
M294	BELLIZZI	SA	0,2
A755	BELLONA	CE	0,1
A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A757	BELLUNO	BL	0,2
A759	BELLUSCO	MI	0,2
A762	BELMONTE CALABRO	CS	0*
A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0*
A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0*
A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0*
A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A766	BELPASSO	CT	0*
A768	BELSITO	CS	0,1
A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0*
A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,5
A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0,2
A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A770	BELVEGLIO	AT	0,5
A776	BELVI	NU	0*
A777	BEMA	SO	0*
A778	BENE LARIO	CO	0*
A779	BENE VAGIENNA	CN	0,4
A780	BENESTARE	RC	0,5
A781	BENETUTTI	SS	0*
A782	BENEVELLO	CN	0,2
A783	BENEVENTO	BN	0,5
A784	BENNA	BI	0,5
A785	BENTIVOGLIO	BO	0,4
A786	BERBENNO	BG	0,4
A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0*
A788	BERCETO	PR	0,4
A789	BERCHIDDA	SS	0*
A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0*
A792	BEREGUARDO	PV	0,5
A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A794	BERGAMO	BG	0,5
A795	BERGANTINO	RO	0,1
A796	BERGEGGI	SV	0*
A798	BERGOLO	CN	0,5
A799	BERLINGO	BS	0,2
A801	BERNALDA	MT	0,4
A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A805	BERNEZZO	CN	0*
A806	BERRA	FE	0,4
A808	BERSONE	TN	0*
A809	BERTINORO	FC	0,2
A810	BERTIOLO	UD	0,3
A811	BERTONICO	LO	0,1
A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0*
A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0,1
A816	BERZO DEMO	BS	0,2
A817	BERZO INFERIORE	BS	0*
A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,5
A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0,35
A819	BESANO	VA	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A820	BESATE	MI	0,2
A821	BESENELLO	TN	0*
A823	BESENZONE	PC	0,2
A825	BESNATE	VA	0,2
A826	BESOZZO	VA	0,1
A827	BESSUDE	SS	0*
A831	BETTOLA	PC	0,4
A832	BETTONA	PG	0,4
A834	BEURA-CARDEZZA	VB	0,5
A835	BEVAGNA	PG	0,4
A836	BEVERINO	SP	0,5
A837	BEVILACQUA	VR	0,4
A839	BEZZECCA	TN	0*
A841	BIANCAVILLA	CT	0*
A842	BIANCHI	CS	0,4
A843	BIANCO	RC	0,4
A844	BIANDRATE	NO	0*
A845	BIANDRONNO	VA	0,5
A846	BIANZANO	BG	0,1
A847	BIANZE'	VC	0,4
A848	BIANZONE	SO	0*
A849	BIASSONO	MI	0*
A850	BIBBIANO	RE	0,5
A851	BIBBIENA	AR	0,1
A852	BIBBONA	LI	0*
A853	BIBIANA	TO	0,2
A854	BICCARI	FG	0*
A855	BICINICCO	UD	0,1
A856	BIDONI'	OR	0*
A859	BIELLA	BI	0,5
A861	BIENNO	BS	0*
A863	BIENO	TN	0*
A864	BIENTINA	PI	0*
A866	BIGARELLO	MN	0,2
A870	BINAGO	CO	0,4
A872	BINASCO	MI	0,3
A874	BINETTO	BA	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,5
A877	BIONAZ	AO	0*
A878	BIONE	BS	0,2
A880	BIRORI	NU	0*
A881	BISACCIA	AV	0,4
A882	BISACQUINO	PA	0,5
A883	BISCEGLIE	BA	0,5
A884	BISEGNA	AQ	0*
A885	BISENTI	TE	0,1
A887	BISIGNANO	CS	0,5
A889	BISTAGNO	AL	0,15
A891	BISUSCHIO	VA	0*
A892	BITETTO	BA	0,4
A893	BITONTO	BA	0,4
A894	BITRITTO	BA	0,5
A895	BITTI	NU	0*
A896	BIVONA	AG	0*
A897	BIVONGI	RC	0,5
A898	BIZZARONE	CO	0,4
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0*
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0*
A903	BLELLO	BG	0*
A857	BLERA	VT	0,5
A904	BLESSAGNO	CO	0,4
A905	BLEVIO	CO	0,4
M268	BLUFI	PA	0*
A906	BOARA PISANI	PD	0,2
A909	BOBBIO	PC	0,1
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0,1
A911	BOCA	NO	0*
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0,1
A914	BOCCIOLETO	VC	0,4
A916	BOCENAGO	TN	0*
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,5
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,5
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,38
A922	BOGLIASCO	GE	0,5
A925	BOGNANCO	VB	0*
A929	BOGOGNO	NO	0,4
A930	BOIANO	CB	0,4
A931	BOISSANO	SV	0,2
A932	BOLANO	SP	0,2
A933	BOLBENO	TN	0*
A937	BOLGARE	BG	0*
A940	BOLLATE	MI	0,2
A941	BOLLENGO	TO	0,5
A944	BOLOGNA	BO	0,4
A945	BOLOGNANO	PE	0,4
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2
A947	BOLOGNOLA	MC	0*
A948	BOLOTANA	NU	0*
A949	BOLSENA	VT	0,2
A950	BOLTIERE	BG	0,2
A952	BOLZANO - BOZEN.	BZ	0,2
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0*
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0*
A955	BOMARZO	VT	0,4
A956	BOMBA	CH	0,5
A957	BOMPENSIERE	CL	0,5
A958	BOMPIETRO	PA	0*
A959	BOMPORTO	MO	0,1
A960	BONARCADO	OR	0*
A961	BONASSOLA	SP	0*
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,5
A964	BONAVIGO	VR	0,5
A965	BONDENO	FE	0,4
A967	BONDO	TN	0*
A968	BONDONE	TN	0*
A970	BONEA	BN	0,5
A971	BONEFRO	CB	0*
A972	BONEMERSE	CR	0,3
A973	BONIFATI	CS	0,5
A975	BONITO	AV	0,5
A976	BONNANARO	SS	0*
A977	BONO	SS	0*
A978	BONORVA	SS	0*
A979	BONVICINO	CN	0*
A981	BORBONA	RI	0,4
A982	BORCA DI CADORE	BL	0*
A983	BORDANO	UD	0,2
A984	BORDIGHERA	IM	0,2
A986	BORDOLANO	CR	0*
A987	BORE	PR	0,1
A988	BORETTO	RE	0,2
A989	BORGARELLO	PV	0,1
A990	BORGARO TORINESE	TO	0*
A991	BORGETTO	PA	0,2
A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,4
A998	BORGHETTO DI BORBERA	AL	0,5
A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0*
A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,5
A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,4
B001	BORGHI	FC	0*
B002	BORGIA	CZ	0,2
B003	BORGIALLO	TO	0,2
B005	BORGIO VEREZZI	SV	0,1
B007	BORGO A MOZZANO	LU	0,2
B009	BORGO D'ALE	VC	0,4
B010	BORGO DI TERZO	BG	0*
B026	BORGO PACE	PU	0,5
B028	BORGO PRIOLO	PV	0,4
B033	BORGO SAN DALMAZZO	CN	0,1
B035	BORGO SAN GIACOMO	BS	0,4
B017	BORGO SAN GIOVANNI	LO	0,3
B036	BORGO SAN LORENZO	FI	0,35
B037	BORGO SAN MARTINO	AL	0,5
B038	BORGO SAN SIRO	PV	0,5
B043	BORGO TICINO	NO	0,5
B044	BORGO TOSSIGNANO	BO	0,2
B042	BORGO VAL DI TARO	PR	0,5
B006	BORGO VALSUGANA	TN	0*
A996	BORGO VELINO	RI	0,3
B046	BORGO VERCELLI	VC	0,4
B011	BORGOFORTE	MN	0,5
B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,5
B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0,2
B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,25
B018	BORGOMALE	CN	0,2
B019	BORGOMANERO	NO	0,1
B020	BORGOMARO	IM	0,5
B021	BORGOMASINO	TO	0,4
B024	BORGONE SUSA	TO	0,35
B025	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,2
B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,5
B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0*
B031	BORGORICCO	PD	0,2
B008	BORGOROSE	RI	0,4
B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2
B041	BORGOSESIA	VC	0,15
B048	BORMIDA	SV	0,5
B049	BORMIO	SO	0,5
B051	BORNASCO	PV	0,4
B054	BORNO	BS	0,5
B055	BORONEDDU	OR	0*
B056	BORORE	NU	0*
B057	BORRELLO	CH	0*
B058	BORRIANA	BI	0,5
B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,4
B062	BORTIGALI	NU	0*
B063	BORTIGIADAS	SS	0*
B064	BORUTTA	SS	0*
B067	BORZONASCA	GE	0,1
B068	BOSA	NU	0,5
B069	BOSARO	RO	0,2
B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2
B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4
B071	BOSCO MARENGO	AL	0,3
B075	BOSCONERO	TO	0,2
B076	BOSCOREALE	NA	0,5
B077	BOSCOTRECASE	NA	0,1
B078	BOSENTINO	TN	0*
B079	BOSIA	CN	0,3
B080	BOSIO	AL	0*
B081	BOSISIO PARINI	LC	0,2
B082	BOSNASCO	PV	0,2
B083	BOSSICO	BG	0,4
B084	BOSSOLASCO	CN	0,5
B085	BOTRICELLO	CZ	0,5
B086	BOTRUGNO	LE	0,5
B088	BOTTANUCO	BG	0*
B091	BOTTICINO	BS	0*
B094	BOTTIDDA	SS	0*
B097	BOVA	RC	0*
B099	BOVA MARINA	RC	0,4
B098	BOVALINO	RC	0,5
B100	BOVEGNO	BS	0*
B101	BOVES	CN	0,4
B102	BOVEZZO	BS	0,2
A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2
B104	BOVINO	FG	0,4
B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0,4
B106	BOVOLENTA	PD	0,4
B107	BOVOLONE	VR	0,5
B109	BOZZOLE	AL	0,5
B110	BOZZOLO	MN	0,2
B111	BRA	CN	0,35
B112	BRACCA	BG	0,4
B114	BRACCIANO	RM	0,5
B115	BRACIGLIANO	SA	0,2
B116	BRAIES - PRAGS	BZ	0*
B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2
B118	BRANCALEONE	RC	0,3
B120	BRANDICO	BS	0*
B121	BRANDIZZO	TO	0,5
B123	BRANZI	BG	0*
B124	BRAONE	BS	0*
B126	BREBBIA	VA	0,5
B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,4
B131	BREGANO	VA	0,4
B132	BREGANZE	VI	0,3
B134	BREGNANO	CO	0,4
B135	BREGUZZO	TN	0*
B136	BREIA	VC	0,2
B137	BREMBATE	BG	0,4
B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,5
B140	BREMBILLA	BG	0,4
B141	BREMBIO	LO	0,2
B142	BREME	PV	0,4
B143	BRENDOLA	VI	0,3
B144	BRENNA	CO	0,5
B145	BRENNERO - BRENNER	BZ	0*
B149	BRENO	BS	0*
B150	BRENTA	VA	0,2
B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,5
B153	BRENTONICO	TN	0*
B154	BRENZONE	VR	0*
B156	BRESCELLO	RE	0,3
B157	BRESCIA	BS	0*
B158	BRESIMO	TN	0*
B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
B160	BRESSANONE - BRIXEN	BZ	0,2
B161	BRESSANVIDO	VI	0,2
B162	BRESSO	MI	0,5
B165	BREZ	TN	0*
B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0*
B167	BRIAGLIA	CN	0*
B169	BRIATICO	VV	0,2
B171	BRICHERASIO	TO	0,35
B172	BRIENNO	CO	0,4
B173	BRIENZA	PZ	0,1
B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
B176	BRIGA NOVARESE	NO	0,1
B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,5
B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0*
B180	BRINDISI	BR	0,5
B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0,1
B182	BRINZIO	VA	0,4
B183	BRIONA	NO	0,4
B184	BRIONE	BS	0,4
B185	BRIONE	TN	0*
B187	BRIOSCO	MI	0,1
B188	BRISIGHELLA	RA	0,5
B191	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,5
B192	BRISSOGNE	AO	0*
B193	BRITTOLI	PE	0,5
B194	BRIVIO	LC	0*
B195	BROCCOSTELLA	FR	0,4
B196	BROGLIANO	VI	0,5
B197	BROGNATURO	VV	0,2
B198	BROLO	ME	0*
B200	BRONDELLO	CN	0,4
B201	BRONI	PV	0,3
B202	BRONTE	CT	0*
B203	BRONZOLO - BRANZOLL	BZ	0,2
B204	BROSSASCO	CN	0,5
B205	BROSSO	TO	0*
B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0*
B209	BROZOLO	TO	0,2
B212	BRUGHERIO	MI	0,2
B213	BRUGINE	PD	0,4
B214	BRUGNATO	SP	0*
B215	BRUGNERA	PN	0*
B216	BRUINO	TO	0,2
B217	BRUMANO	BG	0*
B218	BRUNATE	CO	0,1
B219	BRUNELLO	VA	0*
B220	BRUNICO - BRUNECK	BZ	0*
B221	BRUNO	AT	0,4
B223	BRUSAPORTO	BG	0*
B225	BRUSASCO	TO	0,4
B227	BRUSCIANO	NA	0,5
B228	BRUSIMPIANO	VA	0*
B229	BRUSNENGO	BI	0,3
B230	BRUSSON	AO	0*
B232	BRUZOLO	TO	0,25
B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0*
B235	BUBBIANO	MI	0,4
B236	BUBBIO	AT	0,3
B237	BUCCHERI	SR	0*
B238	BUCCHIANICO	CH	0,5
B239	BUCCIANO	BN	0*
B240	BUCCINASCO	MI	0*
B242	BUCCINO	SA	0*
B243	BUCINE	AR	0,1
B246	BUDDUSO'	SS	0*
B247	BUDOIA	PN	0*
B248	BUDONI	NU	0,2
B249	BUDRIO	BO	0,2
B250	BUGGERRU	CA	0,5
B251	BUGGIANO	PT	0,2
B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0*
B256	BUGNARA	AQ	0*
B258	BUGUGGIATE	VA	0,5
B259	BUJA	UD	0*
B261	BULCIAGO	LC	0,4
B262	BULGAROGRASSO	CO	0,18
B264	BULTEI	SS	0*
B265	BULZI	SS	0*
B266	BUONABITACOLO	SA	0,3
B267	BUONALBERGO	BN	0*
B269	BUONCONVENTO	SI	0,2
B270	BUONVICINO	CS	0,5
B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
B274	BURCEI	CA	0,5
B275	BURGIO	AG	0*
B276	BURGOS	SS	0*
B278	BURIASCO	TO	0,2
B279	BUROLO	TO	0,2
B280	BURONZO	VC	0*
B281	BUSACHI	OR	0*
B282	BUSALLA	GE	0,4
B283	BUSANA	RE	0*
B284	BUSANO	TO	0,2
B285	BUSCA	CN	0,4
B286	BUSCATE	MI	0,2
B287	BUSCEMI	SR	0,5
B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,5
B289	BUSNAGO	MI	0*
B292	BUSSERO	MI	0,2
B293	BUSSETO	PR	0,4
B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0,1
B295	BUSSO	CB	0*
B296	BUSSOLENGO	VR	0,5
B297	BUSSOLENO	TO	0,5
B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0*
B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
B302	BUTERA	CL	0,25
B303	BUTI	PI	0,2
B304	BUTTAPIETRA	VR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B305	BUTTIGLIERA ALTA	TO	0,4
B306	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	0*
B309	BUTTRIO	UD	0*
B320	CA' D'ANDREA	CR	0,2
B311	CABELLA LIGURE	AL	0*
B313	CABIATE	CO	0,2
B314	CABRAS	OR	0*
B315	CACCAMO	PA	0,5
B319	CACCURI	KR	0*
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	0*
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	0,4
B332	CADEO	PC	0,4
B335	CADERZONE	TN	0*
B345	CADONEGHE	PD	0,5
B346	CADORAGO	CO	0,3
B347	CADREZZATE	VA	0,4
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV	0,1
B350	CAFASSE	TO	0*
B351	CAGGIANO	SA	0,5
B352	CAGLI	PU	0,4
B354	CAGLIARI	CA	0,5
B355	CAGLIO	CO	0*
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ	0*
B357	CAGNANO VARANO	FG	0*
B359	CAGNO	CO	0,1
B360	CAGNO'	TN	0*
B361	CAIANELLO	CE	0,5
B362	CAIAZZO	CE	0,3
B364	CAINES - KUENS	BZ	0*
B365	CAINO	BS	0*
B366	CAIOLO	SO	0,2
B367	CAIRANO	AV	0*
B368	CAIRATE	VA	0*
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV	0,5
B371	CAIVANO	NA	0,4
B374	CALABRITTO	AV	0,4
B375	CALALZO DI CADORE	BL	0,4
B376	CALAMANDRANA	AT	0,3
B377	CALAMONACI	AG	0,2
B378	CALANGIANUS	SS	0*
B379	CALANNA	RC	0,2
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	0,4
B381	CALASCIBETTA	EN	0*
B382	CALASCIO	AQ	0*
B383	CALASETTA	CA	0,2
B384	CALATABIANO	CT	0,2
B385	CALATAFIMI	TP	0,5
B386	CALAVINO	TN	0*
B388	CALCATA	VT	0,5
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN	0*
B390	CALCI	PI	0,5
B391	CALCIANO	MT	0*
B392	CALCINAIA	PI	0,4
B393	CALCINATE	BG	0*
B394	CALCINATO	BS	0,2
B395	CALCIO	BG	0,5
B396	CALCO	LC	0*
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO KALTERN AN DE	BZ	0*
B398	CALDAROLA	MC	0,2
B399	CALDERARA DI RENO	BO	0,1
B400	CALDES	TN	0*
B402	CALDIERO	VR	0,4
B403	CALDOGNO	VI	0,3
B404	CALDONAZZO	TN	0*
B405	CALENDASCO	PC	0,1
B406	CALENZANO	FI	0*
B408	CALESTANO	PR	0,4
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	0*
B409	CALICE LIGURE	SV	0,4
B413	CALIMERA	LE	0,3
B415	CALITRI	AV	0,2
B416	CALIZZANO	SV	0*
B417	CALLABIANA	BI	0,5
B418	CALLIANO	AT	0,2
B419	CALLIANO	TN	0*
B423	CALOLZIOCORTE	LC	0,2
B424	CALOPEZZATI	CS	0*
B425	CALOSSO	AT	0,5
B426	CALOVETO	CS	0*
B427	CALTABELLOTTA	AG	0*
B428	CALTAGIRONE	CT	0*
B429	CALTANISSETTA	CL	0,1
B430	CALTAVUTURO	PA	0,4
B431	CALTIGNAGA	NO	0,4
B432	CALTO	RO	0,2
B433	CALTRANO	VI	0,2
B434	CALUSCO D'ADDA	BG	0,5
B435	CALUSO	TO	0,5
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	0,2
B437	CALVANICO	SA	0,2
B439	CALVATONE	CR	0,2
B440	CALVELLO	PZ	0*
B441	CALVENE	VI	0,2
B442	CALVENZANO	BG	0,3
B443	CALVERA	PZ	0,2
B444	CALVI	BN	0,2
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR	0,4
B445	CALVI RISORTA	CE	0,2
B447	CALVIGNANO	PV	0*
B448	CALVIGNASCO	MI	0,2
B450	CALVISANO	BS	0,5
B452	CALVIZZANO	NA	0,4
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL	0,5
B455	CAMAIORE	LU	0,2
B456	CAMAIRAGO	LO	0,4
B457	CAMANDONA	BI	0,5
B460	CAMASTRA	AG	0,4
B461	CAMBIAGO	MI	0*
B462	CAMBIANO	TO	0*
B463	CAMBIASCA	VB	0,2
B465	CAMBURZANO	BI	0,5
B467	CAMERANA	CN	0,4
B468	CAMERANO	AN	0,5
B469	CAMERANO CASASCO	AT	0*
B471	CAMERATA CORNELLO	BG	0*
B472	CAMERATA NUOVA	RM	0,5
B470	CAMERATA PICENA	AN	0,4
B473	CAMERI	NO	0,2
B474	CAMERINO	MC	0,4
B476	CAMEROTA	SA	0,5
B477	CAMIGLIANO	CE	0,4
B479	CAMINATA	PC	0*
B481	CAMINI	RC	0*
B482	CAMINO	AL	0,5
B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	0*
B484	CAMISANO	CR	0,1
B485	CAMISANO VICENTINO	VI	0,2
B486	CAMMARATA	AG	0,5
B489	CAMO	CN	0,5
B490	CAMOGLI	GE	0*
B492	CAMPAGNA	SA	0,2
B493	CAMPAGNA LUPIA	VE	0,4
B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,3
B497	CAMPAGNATICO	GR	0
B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	0*
B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	0*
B500	CAMPANA	CS	0*
B501	CAMPARADA	MI	0,5
B502	CAMPEGINE	RE	0,2
B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	0,2
B505	CAMPERTOGNO	VC	0,5
B507	CAMPI BISENZIO	FI	0,4
B506	CAMPI SALENTINA	LE	0,5
B508	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,2
B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	0,1
B509	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	0,4
B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO	0,2
B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO	0*
B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN	0*
B515	CAMPLI	TE	0,4
B516	CAMPO CALABRO	RC	0,4
B526	CAMPO DI GIOVE	AQ	0*
B529	CAMPO DI TRENS - FREIENFELD	BZ	0*
B538	CAMPO LIGURE	GE	0,2
B553	CAMPO NELL'ELBA	LI	0*
B564	CAMPO SAN MARTINO	PD	0,4
B570	CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS	BZ	0*
B519	CAMPOBASSO	CB	0,4
B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	0,4
B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	0,5
B522	CAMPOCHIARO	CB	0*
B524	CAMPODARSEGO	PD	0,4
B525	CAMPODENNO	TN	0*
B527	CAMPODIMELE	LT	0,4
B528	CAMPODIPIETRA	CB	0,2
B530	CAMPODOLCINO	SO	0*
B531	CAMPODORO	PD	0,2
B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	0,2
B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,2
B534	CAMPOFILONE	AP	0,5
B535	CAMPOFIORITO	PA	0*
B536	CAMPOFORMIDO	UD	0*
B537	CAMPOFRANCO	CL	0*
B539	CAMPOGALLIANO	MO	0,2
B541	CAMPOLATTARO	BN	0,2
B543	CAMPOLI APPENNINO	FR	0,3
B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	0,5
B544	CAMPOLIETO	CB	0,2
B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	0*
B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	0,45
B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	0*
B549	CAMPOMAGGIORE	PZ	0,5
B550	CAMPOMARINO	CB	0,4
B551	CAMPOMORONE	GE	0,5
B554	CAMPONOGARA	VE	0,5
B555	CAMPORA	SA	0*
B556	CAMPOREALE	PA	0*
B557	CAMPORGIANO	LU	0,5
B559	CAMPOROSSO	IM	0,2
B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	0,2
B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	0,4
B563	CAMPOSAMPIERO	PD	0,4
B565	CAMPOSANO	NA	0,5
B566	CAMPOSANTO	MO	0,2
B567	CAMPOSPINOSO	PV	0*
B569	CAMPOTOSTO	AQ	0*
B572	CAMUGNANO	BO	0,4
B577	CANAL SAN BOVO	TN	0*
B573	CANALE	CN	0,4
B574	CANALE D'AGORDO	BL	0,5
B576	CANALE MONTERANO	RM	0
B578	CANARO	RO	0,4
B579	CANAZEI	TN	0*
B580	CANCELLARA	PZ	0,1
B581	CANCELLO ED ARNONE	CE	0,1
B582	CANDA	RO	0,2
B584	CANDELA	FG	0,4
B586	CANDELO	BI	0,5
B588	CANDIA CANAVESE	TO	0,5
B587	CANDIA LOMELLINA	PV	0,35
B589	CANDIANA	PD	0,4
B590	CANDIDA	AV	0,5
B591	CANDIDONI	RC	0,5
B592	CANDIOLO	TO	0,3
B593	CANEGRATE	MI	0,1
B594	CANELLI	AT	0,4
B597	CANEPINA	VT	0*
B598	CANEVA	PN	0*
B599	CANEVINO	PV	0,2
B602	CANICATTI'	AG	0,4
B603	CANICATTINI BAGNI	SR	0,4
B604	CANINO	VT	0,4
B605	CANISCHIO	TO	0*
B606	CANISTRO	AQ	0,2
B607	CANNA	CS	0*
B608	CANNALONGA	SA	0*
B609	CANNARA	PG	0,2
B610	CANNERO RIVIERA	VB	0*
B613	CANNETO PAVESE	PV	0,2
B612	CANNETO SULL'OGLIO	MN	0,4
B615	CANNOBIO	VB	0
B616	CANNOLE	LE	0*
B617	CANOLO	RC	0,2
B618	CANONICA D'ADDA	BG	0,4
B619	CANOSA DI PUGLIA	BA	0,4
B620	CANOSA SANNITA	CH	0,5
B621	CANOSIO	CN	0*
C669	CANOSSA	RE	0,2
B624	CANSANO	AQ	0*
B626	CANTAGALLO	PO	0,5
B627	CANTALICE	RI	0,4
B628	CANTALUPA	TO	0,4
B631	CANTALUPO IN SABINA	RI	0,4
B629	CANTALUPO LIGURE	AL	0,45
B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	0,5
B633	CANTARANA	AT	0,5
B634	CANTELLO	VA	0,2
B635	CANTERANO	RM	0*
B636	CANTIANO	PU	0,5
B637	CANTOIRA	TO	0,2
B639	CANTU'	CO	0*
B640	CANZANO	TE	0,4
B641	CANZO	CO	0,2
B642	CAORLE	VE	0,5
B643	CAORSO	PC	0*
B644	CAPACCIO	SA	0*
B645	CAPACI	PA	0,5
B646	CAPALBIO	GR	0*
B647	CAPANNOLI	PI	0,4
B648	CAPANNORI	LU	0,2
B649	CAPENA	RM	0,5
B650	CAPERGNANICA	CR	0*
B651	CAPESTRANO	AQ	0*
B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO	0,2
B655	CAPISTRANO	VV	0,1
B656	CAPISTRELLO	AQ	0*
B658	CAPITIGNANO	AQ	0*
B660	CAPIZZI	ME	0*
B661	CAPIZZONE	BG	0*
B664	CAPO DI PONTE	BS	0,2
B666	CAPO D'ORLANDO	ME	0,5
B663	CAPODIMONTE	VT	0,1
B667	CAPODRISE	CE	0,2
B669	CAPOLIVERI	LI	0,4
B670	CAPOLONA	AR	0,5
B671	CAPONAGO	MI	0*
B672	CAPORCIANO	AQ	0*
B674	CAPOSELE	AV	0,1
B675	CAPOTERRA	CA	0,4
B676	CAPOVALLE	BS	0,2
B677	CAPPADOCIA	AQ	0*
B679	CAPPELLA CANTONE	CR	0*
B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	0,1
B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV	0,2
B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE	0,5
B682	CAPRACOTTA	IS	0*
B684	CAPRAIA E LIMITE	FI	0,2
B685	CAPRAIA ISOLA	LI	0,2
B686	CAPRALBA	CR	0,2
B688	CAPRANICA	VT	0,2
B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM	0*
B690	CAPRARICA DI LECCE	LE	0,4
B691	CAPRAROLA	VT	0,5
B692	CAPRAUNA	CN	0*
B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR	0,1
B694	CAPREZZO	VB	0*
B696	CAPRI	NA	0,3
B695	CAPRI LEONE	ME	0,2
B697	CAPRIANA	TN	0*
B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS	0*
B701	CAPRIATA D'ORBA	AL	0,4
B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	0,4
B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	0,2
B705	CAPRIE	TO	0,1
B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV	0*
B707	CAPRIGLIO	AT	0,4
B708	CAPRILE	BI	0,4
B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG	0,4
B709	CAPRINO VERONESE	VR	0,5
B711	CAPRIOLO	BS	0*
B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO	0,1
B715	CAPUA	CE	0,5
B716	CAPURSO	BA	0*
B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC	0*
B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	0,4
B719	CARAGLIO	CN	0,1
B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	0,2
B722	CARAMANICO TERME	PE	0,2
B723	CARANO	TN	0*
B724	CARAPELLE	FG	0,5
B725	CARAPELLE CALVISIO	AQ	0*
B726	CARASCO	GE	0*
B727	CARASSAI	AP	0,5
B729	CARATE BRIANZA	MI	0,1
B730	CARATE URIO	CO	0*
B731	CARAVAGGIO	BG	0,5
B732	CARAVATE	VA	0,2
B733	CARAVINO	TO	0,4
B734	CARAVONICA	IM	0,5
B735	CARBOGNANO	VT	0,4
B741	CARBONARA AL TICINO	PV	0,2
B740	CARBONARA DI NOLA	NA	0,2
B739	CARBONARA DI PO	MN	0,2
B736	CARBONARA SCRIVIA	AL	0*
B742	CARBONATE	CO	0*
B743	CARBONE	PZ	0,2
B744	CARBONERA	TV	0,4
B745	CARBONIA	CA	0,2
B748	CARCARE	SV	0,5
B749	CARCERI	PD	0,5
B752	CARCOFORO	VC	0*
B754	CARDANO AL CAMPO	VA	0*
B755	CARDE'	CN	0,5
M285	CARDEDU	NU	0*
B756	CARDETO	RC	0*
B758	CARDINALE	CZ	0*
B759	CARDITO	NA	0,4
B760	CAREGGINE	LU	0*
B762	CAREMA	TO	0,2
B763	CARENNO	LC	0,2
B765	CARENTINO	AL	0*
B766	CARERI	RC	0,2
B767	CARESANA	VC	0,4
B768	CARESANABLOT	VC	0*
B769	CAREZZANO	AL	0*
B771	CARFIZZI	KR	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B772	CARGEGHE	SS	0*
B774	CARIATI	CS	0,4
B776	CARIFE	AV	0,2
B777	CARIGNANO	TO	0,5
B778	CARIMATE	CO	0,2
B779	CARINARO	CE	0,4
B780	CARINI	PA	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2
B782	CARISIO	VC	0*
B783	CARISOLO	TN	0*
B784	CARLANTINO	FG	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0*
B787	CARLENTINI	SR	0,5
B788	CARLINO	UD	0,2
B789	CARLOFORTE	CA	0,2
B790	CARLOPOLI	CZ	0,1
B791	CARMAGNOLA	TO	0,4
B792	CARMIANO	LE	0,4
B794	CARMIGNANO	PO	0,2
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0*
B796	CARNAGO	VA	0,4
B798	CARNATE	MI	0,5
B801	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	0,4
B802	CAROLEI	CS	0,2
B803	CARONA	BG	0*
B804	CARONIA	ME	0,2
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2
B807	CARONNO VARESINO	VA	0,1
B808	CAROSINO	TA	0,5
B809	CAROVIGNO	BR	0,5
B810	CAROVILLI	IS	0,2
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0*
B813	CARPANZANO	CS	0,5
B814	CARPASIO	IM	0*
B816	CARPEGNA	PU	0,4
B817	CARPENEDOLO	BS	0*
B818	CARPENETO	AL	0,4
B819	CARPI	MO	0,2
B820	CARPIANO	MI	0*
B822	CARPIGNANO SALENTINO	LE	0*
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0*
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0,2
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,5
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,4
B829	CARPINO	FG	0,5
B830	CARPINONE	IS	0,1
B832	CARRARA	MS	0,1
B835	CARRE'	VI	0,2
B836	CARREGA LIGURE	AL	0*
B838	CARRO	SP	0*
B839	CARRODANO	SP	0*
B840	CARROSIO	AL	0*
B841	CARRU'	CN	0*
B842	CARSOLI	AQ	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0,2
B845	CARTIGNANO	CN	0,3
B846	CARTOCETO	PU	0,5
B847	CARTOSIO	AL	0*
B848	CARTURA	PD	0*
B850	CARUGATE	MI	0,4
B851	CARUGO	CO	0,2
B853	CARUNCHIO	CH	0*
B854	CARVICO	BG	0,2
B856	CARZANO	TN	0*
B857	CASABONA	KR	0,5
B858	CASACALENDA	CB	0,5
B859	CASACANDITELLA	CH	0,5
B860	CASAGIOVE	CE	0,2
B870	CASAL CERMELLI	AL	0*
B872	CASAL DI PRINCIPE	CE	0,5
B895	CASAL VELINO	SA	0,4
B861	CASALANGUIDA	CH	0,1
B862	CASALATTICO	FR	0,2
B864	CASALBELTRAME	NO	0,5
B865	CASALBORDINO	CH	0,5
B866	CASALBORE	AV	0,4
B867	CASALBORGONE	TO	0,4
B868	CASALBUONO	SA	0*
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,5
B871	CASALCIPRANO	CB	0*
B873	CASALDUNI	BN	0,3
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,5
B881	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR	0,3
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2
B875	CASALE LITTA	VA	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,4
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,4
B879	CASALE SUL SILE	TV	0,2
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0,1
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0*
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2
B886	CASALEONE	VR	0,1
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0*
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0*
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0,1
B892	CASALFIUMANESE	BO	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0,1
B894	CASALGRASSO	CN	0,4
B896	CASALINCONTRADA	CH	0,2
B897	CASALINO	NO	0*
B898	CASALMAGGIORE	CR	0
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2
B900	CASALMORANO	CR	0,1
B901	CASALMORO	MN	0,1
B902	CASALNOCETO	AL	0,2
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,5
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0,3
B907	CASALOLDO	MN	0,2
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0,2
B911	CASALROMANO	MN	0,5
B912	CASALSERUGO	PD	0,5
B916	CASALUCE	CE	0*
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,2
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,5
B919	CASALVIERI	FR	0,1
B920	CASALVOLONE	NO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4
B922	CASAMARCIANO	NA	0,2
B923	CASAMASSIMA	BA	0*
B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0*
B925	CASANDRINO	NA	0,4
B928	CASANOVA ELVO	VC	0*
B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,5
B929	CASANOVA LONATI	PV	0*
B932	CASAPE	RM	0*
M260	CASAPESENNA	CE	0,1
B933	CASAPINTA	BI	0,3
B934	CASAPROTA	RI	0,1
B935	CASAPULLA	CE	0,1
B936	CASARANO	LE	0*
B937	CASARGO	LC	0*
B938	CASARILE	MI	0,4
B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0*
B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4
B941	CASASCO	AL	0,4
B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0,2
B943	CASATENOVO	LC	0,35
B945	CASATISMA	PV	0,2
B946	CASAVATORE	NA	0,5
B947	CASAZZA	BG	0,5
B948	CASCIA	PG	0*
B949	CASCIAGO	VA	0,5
A559	CASCIANA TERME	PI	0,4
B950	CASCINA	PI	0,4
B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,5
B954	CASEI GEROLA	PV	0*
B955	CASELETTE	TO	0*
B956	CASELLA	GE	0,3
B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0,2
B961	CASELLE LANDI	LO	0,1
B958	CASELLE LURANI	LO	0,1
B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2
B963	CASERTA	CE	0,4
B965	CASIER	TV	0,1
B966	CASIGNANA	RC	0,5
B967	CASINA	RE	0,3
B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0*
B974	CASLINO D'ERBA	CO	0,2
B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0,2
B978	CASNIGO	BG	0*
B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0,4
B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,5
B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,5
B983	CASOLE BRUZIO	CS	0*
B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,5
B985	CASOLI	CH	0,5
B988	CASORATE PRIMO	PV	0,4
B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4
B989	CASOREZZO	MI	0,2
B990	CASORIA	NA	0,5
B991	CASORZO	AT	0,1
A472	CASPERIA	RI	0,4
B993	CASPOGGIO	SO	0*
B994	CASSACCO	UD	0,2
B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,5
C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0*
C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,3
B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,5
B997	CASSANO IRPINO	AV	0,5
C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0,1
C005	CASSANO SPINOLA	AL	0,2
B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0*
C006	CASSARO	SR	0*
C007	CASSIGLIO	BG	0,4
C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,5
C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2
C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0*
C022	CASSINASCO	AT	0,5
C027	CASSINE	AL	0,4
C030	CASSINELLE	AL	0,3
C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2
C034	CASSINO	FR	0,5
C037	CASSOLA	VI	0*
C038	CASSOLNOVO	PV	0,2
C041	CASTAGNARO	VR	0,4
C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2
C045	CASTAGNETO PO	TO	0,5
C046	CASTAGNITO	CN	0,2
C049	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	0,4
C047	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	0,2
C048	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	0,3
C050	CASTANA	PV	0,1
C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4
C053	CASTEGGIO	PV	0,2
C055	CASTEGNATO	BS	0*
C056	CASTEGNERO	VI	0,2
C058	CASTEL BARONIA	AV	0,1
C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,4
C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0,2
B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2
C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0,4
C071	CASTEL COLONNA	AN	0*
C183	CASTEL CONDINO	TN	0*
C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,4
C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,3
C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2
C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0*
C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0*
C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0,2
C086	CASTEL DEL RIO	BO	0,2
B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,5
C090	CASTEL DI IERI	AQ	0*
C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0*
C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,5
C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0*
C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2
C097	CASTEL DI SASSO	CE	0,1
C098	CASTEL DI TORA	RI	0,4
C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,3
C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4
C115	CASTEL GABBIANO	CR	0*
C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,5
C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,4
C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0,4
C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2
C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0,1
C208	CASTEL MELLA	BS	0*
C211	CASTEL MORRONE	CE	0,4
C252	CASTEL RITALDI	PG	0,5
C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,4
C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0,2
C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0*
C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0,2
C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0,2
C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0*
C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,5
C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0*
C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,4
C110	CASTEL VITTORIO	IM	0*
C291	CASTEL VOLTURNO	CE	0,4
C057	CASTELBALDO	PD	0,4
C059	CASTELBELFORTE	MN	0,4
C060	CASTELBELLINO	AN	0,25
C062	CASTELBELLO CIARDES KASTELBELL TSCHARS	BZ	0*
C063	CASTELBIANCO	SV	0,2
C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0*
C067	CASTELBUONO	PA	0,2
C069	CASTELCIVITA	SA	0,2
C072	CASTELCOVATI	BS	0*
C073	CASTELCUCCO	TV	0,1
C074	CASTELDACCIA	PA	0*
C080	CASTELDELCI	PU	0,4
C081	CASTELDELFINO	CN	0*
C089	CASTELDIDONE	CR	0,4
C100	CASTELFIDARDO	AN	0,47
C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,3
C103	CASTELFONDO	TN	0*
C104	CASTELFORTE	LT	0,2
C105	CASTELFRANCI	AV	0,1
C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,45
C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,4
C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,4
C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0*
C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0*
C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,5
C120	CASTELGRANDE	PZ	0*
C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
C123	CASTELGUIDONE	CH	0*
C125	CASTELLABATE	SA	0,2
C126	CASTELLAFIUME	AQ	0,4
C127	CASTELL'ALFERO	AT	0,1
C128	CASTELLALTO	TE	0,2
C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0,15
C129	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	0,2
C133	CASTELLAMONTE	TO	0,1
C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,4
C135	CASTELLANA SICULA	PA	0*
C136	CASTELLANETA	TA	0,5
C137	CASTELLANIA	AL	0,1
C139	CASTELLANZA	VA	0,3
C140	CASTELLAR	CN	0,2
C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0*
C141	CASTELLARANO	RE	0,1
C143	CASTELLARO	IM	0,2
C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0,2
C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,4
C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,4
C148	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	0,2
C149	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	0,4
C153	CASTELLEONE	CR	0,3
C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,4
C154	CASTELLERO	AT	0,2
C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0*
C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,4
C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0,2
C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,5
C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0*
C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,5
C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0,35
C165	CASTELLETTO STURA	CN	0,2
C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
C169	CASTELLI	TE	0,4
C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0,2
C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,5
C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0,4
C173	CASTELLINALDO	CN	0,5
C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0*
C176	CASTELLINO TANARO	CN	0,1
C177	CASTELLIRI	FR	0,4
B312	CASTELLO CABIAGLIO	VA	0,2
C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,5
C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0,4
C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,5
C186	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	0,4
A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0,2
C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0*
C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,5
C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0,2
C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
C194	CASTELLO TESINO	TN	0*
C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0*
C195	CASTELLUCCHIO	MN	0,4
C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0,2
C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0,1
C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0*
C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0,2
C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,5
C205	CASTELMAGNO	CN	0,2
C206	CASTELMARTE	CO	0*
C207	CASTELMASSA	RO	0,5
C197	CASTELMAURO	CB	0,1
C209	CASTELMEZZANO	PZ	0*
C210	CASTELMOLA	ME	0,5
C213	CASTELNOVETTO	PV	0,4
C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0,1
C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0*
C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C216	CASTELNUOVO	TN	0*
C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,3
C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,5
C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,5
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0,2
C231	CASTELNUOVO CILENTO	SA	0,2
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0*
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,4
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0*
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,5
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,5
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,5
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,4
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,4
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0,2
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,4
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0,2
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0,2
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0*
C245	CASTELPAGANO	BN	0,4
C246	CASTELPETROSO	IS	0,1
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0,3
C250	CASTELPOTO	BN	0,4
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0,1
C254	CASTELROTTO - KASTELRUTH	BZ	0*
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0,2
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,5
C272	CASTELSARDO	SS	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0*
B968	CASTELSILANO	KR	0*
C274	CASTELSPINA	AL	0,1
C275	CASTELTERMINI	AG	0,2
C181	CASTELVECCANA	VA	0,2
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0*
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0*
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0,2
B129	CASTELVERDE	CR	0,4
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,4
C286	CASTELVETRANO	TP	0*
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0*
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,3
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,2
C292	CASTENASO	BO	0,1
C293	CASTENEDOLO	BS	0,2
M288	CASTIADAS	CA	0*
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,5
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,4
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	0,2
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0,2
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0,2
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,5
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0*
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,5
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,5
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0*
C299	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0,1
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,4
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0,1
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0*
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0*
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	0,2
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,5
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,5
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,5
C321	CASTIGNANO	AP	0,5
C322	CASTILENTI	TE	0,5
C323	CASTINO	CN	0*
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0*
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0*
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0,2
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0,5
C330	CASTO	BS	0*
C331	CASTORANO	AP	0,5
C332	CASTREZZATO	BS	0*
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0*
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0*
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0*
C337	CASTRO	BG	0,2
M261	CASTRO	LE	0*
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0*
C340	CASTROCIELO	FR	0,5
C341	CASTROFILIPPO	AG	0*
C108	CASTROLIBERO	CS	0,4
C343	CASTRONNO	VA	0,2
C344	CASTRONOVO DI SICILIA	PA	0,1
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0*
C346	CASTROPIGNANO	CB	0*
C347	CASTROREALE	ME	0,2
C348	CASTROREGIO	CS	0*
C349	CASTROVILLARI	CS	0*
C351	CATANIA	CT	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,5
C353	CATENANUOVA	EN	0,5
C354	CATIGNANO	PE	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0*
C285	CAULONIA	RC	0,3
C359	CAUTANO	BN	0*
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,4
C360	CAVA MANARA	PV	0,2
C362	CAVACURTA	LO	0*
C363	CAVAGLIA'	BI	0,5
C364	CAVAGLIETTO	NO	0,2
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0,2
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0*
C369	CAVAGNOLO	TO	0,5
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,4
C372	CAVALESE	TN	0*
C374	CAVALLASCA	CO	0,2
C375	CAVALLERLEONE	CN	0,4
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,3
C377	CAVALLINO	LE	0,5
M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0*
C378	CAVALLIRIO	NO	0,2
C380	CAVARENO	TN	0*
C381	CAVARGNA	CO	0*
C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,3
C383	CAVARZERE	VE	0,5
C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,4
C385	CAVASSO NUOVO	PN	0*
C387	CAVATORE	AL	0,5
C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0*
C390	CAVE	RM	0,45
C392	CAVEDAGO	TN	0*
C393	CAVEDINE	TN	0*
C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0,2
C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,5
C396	CAVERNAGO	BG	0,2
C398	CAVEZZO	MO	0,5
C400	CAVIZZANA	TN	0*
C404	CAVOUR	TO	0,4
C405	CAVRIAGO	RE	0*
C406	CAVRIANA	MN	0,4
C407	CAVRIGLIA	AR	0,3
C409	CAZZAGO BRABBIA	VA	0,1
C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0*
C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,5
C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0*
C413	CECCANO	FR	0,4
C414	CECIMA	PV	0,2
C415	CECINA	LI	0,4
C417	CEDEGOLO	BS	0,4
C418	CEDRASCO	SO	0*
C420	CEFALA' DIANA	PA	0*
C421	CEFALU'	PA	0,2
C422	CEGGIA	VE	0,5
C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0,2
C426	CELANO	AQ	0,5
C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0,2
C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0*
C430	CELICO	CS	0*
C435	CELLA DATI	CR	0,1
C432	CELLA MONTE	AL	0,5
C436	CELLAMARE	BA	0,2
C437	CELLARA	CS	0*
C438	CELLARENGO	AT	0,2
C439	CELLATICA	BS	0*
C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0*
C441	CELLE DI MACRA	CN	0,5
C440	CELLE ENOMONDO	AT	0,1
C443	CELLE LIGURE	SV	0,5
C442	CELLE SAN VITO	FG	0*
C446	CELLENO	VT	0,2
C447	CELLERE	VT	0,4
C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,5
C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4
C450	CELLIO	VC	0,5
M262	CELLOLE	CE	0*
C452	CEMBRA	TN	0*
C453	CENADI	CZ	0*
C456	CENATE SOPRA	BG	0,4
C457	CENATE SOTTO	BG	0,5
C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4
C459	CENE	BG	0*
C461	CENESELLI	RO	0,4
C463	CENGIO	SV	0,5
C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0*
C466	CENTALLO	CN	0,5
C469	CENTO	FE	0,2
C470	CENTOLA	SA	0,5
C472	CENTRACHE	CZ	0*
C471	CENTURIPE	EN	0,4
C474	CEPAGATTI	PE	0,4
C476	CEPPALONI	BN	0,2
C478	CEPPO MORELLI	VB	0*
C479	CEPRANO	FR	0,2
C480	CERAMI	EN	0*
C481	CERANESI	GE	0,5
C483	CERANO	NO	0,4
C482	CERANO D'INTELVI	CO	0,2
C484	CERANOVA	PV	0,5
C485	CERASO	SA	0,2
C486	CERCEMAGGIORE	CB	0,1
C487	CERCENASCO	TO	0,5
C488	CERCEPICCOLA	CB	0*
C489	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	0,3
C492	CERCHIO	AQ	0,2
C493	CERCINO	SO	0*
C494	CERCIVENTO	UD	0*
C495	CERCOLA	NA	0,4
C496	CERDA	PA	0*
C498	CEREA	VR	0,2
C500	CEREGNANO	RO	0,25
C501	CERENZIA	KR	0*
C497	CERES	TO	0,2
C502	CERESARA	MN	0*
C503	CERESETO	AL	0,5
C504	CERESOLE ALBA	CN	0*
C505	CERESOLE REALE	TO	0*
C506	CERETE	BG	0,4
C508	CERETTO LOMELLINA	PV	0,2
C509	CERGNAGO	PV	0*
C510	CERIALE	SV	0*
C511	CERIANA	IM	0,2
C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0,2
C513	CERIGNALE	PC	0,4
C514	CERIGNOLA	FG	0,5
C515	CERISANO	CS	0*
C516	CERMENATE	CO	0,2
A022	CERMES - TSCHERMS	BZ	0*
C517	CERMIGNANO	TE	0,5
C520	CERNOBBIO	CO	0,3
C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2
C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4
C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,5
C528	CERRETO D'ASTI	AT	0,2
C524	CERRETO D'ESI	AN	0,5
C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0*
C507	CERRETO GRUE	AL	0
C529	CERRETO GUIDI	FI	0,4
C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,5
C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0,1
C531	CERRINA	AL	0,4
C532	CERRIONE	BI	0,2
C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0,2
C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0,1
C537	CERRO MAGGIORE	MI	0*
C533	CERRO TANARO	AT	0*
C538	CERRO VERONESE	VR	0,5
C539	CERSOSIMO	PZ	0*
C540	CERTALDO	FI	0,4
C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0,2
C542	CERVA	CZ	0,4
C543	CERVARA DI ROMA	RM	0,2
C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C545	CERVARO	FR	0,5
C547	CERVASCA	CN	0*
C548	CERVATTO	VC	0*
C549	CERVENO	BS	0*
C550	CERVERE	CN	0,5
C551	CERVESINA	PV	0,4
C552	CERVETERI	RM	0,4
C553	CERVIA	RA	0,2
C554	CERVICATI	CS	0,5
C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0*
C557	CERVINARA	AV	0,2
C558	CERVINO	CE	0,2
C559	CERVO	IM	0,4
C560	CERZETO	CS	0*
C561	CESA	CE	0*
C563	CESANA BRIANZA	LC	0*
C564	CESANA TORINESE	TO	0*
C565	CESANO BOSCONE	MI	0,4
C566	CESANO MADERNO	MI	0,5
C567	CESARA	VB	0,2
C568	CESARO'	ME	0*
C569	CESATE	MI	0,4
C573	CESENA	FC	0,2
C574	CESENATICO	FC	0,2
C576	CESINALI	AV	0,5
C578	CESIO	IM	0,5
C577	CESIOMAGGIORE	BL	0,2
C580	CESSALTO	TV	0,4
C581	CESSANITI	VV	0,1
C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C583	CESSOLE	AT	0,2
C584	CETARA	SA	0,5
C585	CETO	BS	0*
C587	CETONA	SI	0,2
C588	CETRARO	CS	0,2
C589	CEVA	CN	0,4
C591	CEVO	BS	0,4
C593	CHALLAND-SAINT-ANSELME	AO	0*
C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0*
C595	CHAMBAVE	AO	0*
B491	CHAMOIS	AO	0*
C596	CHAMPDEPRAZ	AO	0*
B540	CHAMPORCHER	AO	0*
C598	CHARVENSOD	AO	0*
C294	CHATILLON	AO	0*
C599	CHERASCO	CN	0,2
C600	CHEREMULE	SS	0*
C604	CHIALAMBERTO	TO	0,1
C605	CHIAMPO	VI	0,5
C606	CHIANCHE	AV	0*
C608	CHIANCIANO TERME	SI	0,1
C609	CHIANNI	PI	0,5
C610	CHIANOCCO	TO	0,5
C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0*
C613	CHIARAMONTI	SS	0*
C614	CHIARANO	TV	0,5
C615	CHIARAVALLE	AN	0,4
C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0*
C618	CHIARI	BS	0*
C619	CHIAROMONTE	PZ	0,1
C620	CHIAUCI	IS	0*
C621	CHIAVARI	GE	0*
C623	CHIAVENNA	SO	0,4
C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C625	CHIENES - KIENS	BZ	0*
C627	CHIERI	TO	0,4
C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,5
C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,1
C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0,2
C632	CHIETI	CH	0,4
C633	CHIEUTI	FG	0,4
C634	CHIEVE	CR	0,35
C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C637	CHIGNOLO PO	PV	0,4
C638	CHIOGGIA	VE	0*
C639	CHIOMONTE	TO	0,4
C640	CHIONS	PN	0*
C641	CHIOPRIS VISCONE	UD	0*
C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C649	CHIUDUNO	BG	0*
C650	CHIUPPANO	VI	0,2
C651	CHIURO	SO	0,5
C652	CHIUSA - KLAUSEN	BZ	0*
C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0,2
C654	CHIUSA SCLAFANI	PA	0,3
C656	CHIUSAFORTE	UD	0*
C657	CHIUSANICO	IM	0,5
C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0*
C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,4
C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,5
C661	CHIUSDINO	SI	0,3
C662	CHIUSI	SI	0,3
C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,4
C665	CHIVASSO	TO	0,5
M272	CIAMPINO	RM	0,5
C668	CIANCIANA	AG	0*
C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C673	CICAGNA	GE	0,5
C674	CICALA	CZ	0,4
C675	CICCIANO	NA	0,5
C676	CICERALE	SA	0,2
C677	CICILIANO	RM	0,5
C678	CICOGNOLO	CR	0,2
C679	CICONIO	TO	0,4
C680	CIGLIANO	VC	0,3
C681	CIGLIE'	CN	0*
C684	CIGOGNOLA	PV	0*
C685	CIGOLE	BS	0*
C686	CILAVEGNA	PV	0,2
C689	CIMADOLMO	TV	0,5
C691	CIMBERGO	BS	0*
C694	CIMEGO	TN	0*
C695	CIMINA'	RC	0,2
C696	CIMINNA	PA	0*
C697	CIMITILE	NA	0,4
C699	CIMOLAIS	PN	0*
C700	CIMONE	TN	0*
C701	CINAGLIO	AT	0*
C702	CINETO ROMANO	RM	0*
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2
C704	CINGOLI	MC	0,5
C705	CINIGIANO	GR	0,4
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,5
C708	CINISI	PA	0,4
C709	CINO	SO	0*
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2
C711	CINTANO	TO	0,2
C712	CINTE TESINO	TN	0*
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,5
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,4
C715	CINZANO	TO	0,5
C716	CIORLANO	CE	0,2
C718	CIPRESSA	IM	0,2
C719	CIRCELLO	BN	0,5
C722	CIRIE'	TO	0,5
C723	CIRIGLIANO	MT	0,2
C724	CIRIMIDO	CO	0*
C725	CIRO'	KR	0,4
C726	CIRO' MARINA	KR	0*
C727	CIS	TN	0*
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,5
C730	CISERANO	BG	0,4
C732	CISLAGO	VA	0,1
C733	CISLIANO	MI	0,2
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0*
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,5
C738	CISSONE	CN	0*
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,5
C741	CISTERNINO	BR	0,5
C742	CITERNA	PG	0,2
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,5
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4
C750	CITTA' SANT'ANGELO	PE	0,5
C743	CITTADELLA	PD	0*
C746	CITTADUCALE	RI	0*
C747	CITTANOVA	RC	0,5
C749	CITTAREALE	RI	0*
C751	CITTIGLIO	VA	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2
C754	CIVENNA	CO	0*
C755	CIVEZZA	IM	0,5
C756	CIVEZZANO	TN	0*
C757	CIVIASCO	VC	0,1
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0,2
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0*
C763	CIVITA	CS	0,5
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0,2
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0,2
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0*
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0*
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0,4
C771	CIVITAQUANA	PE	0,4
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3
C778	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	0,4
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0,2
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0,4
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,5
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,4
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0,2
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,4
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0*
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0*
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0,3
C785	CIVO	SO	0,1
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0*
C790	CLAUT	PN	0*
C791	CLAUZETTO	PN	0*
C792	CLAVESANA	CN	0*
C793	CLAVIERE	TO	0*
C794	CLES	TN	0*
C795	CLETO	CS	0*
C796	CLIVIO	VA	0*
C797	CLOZ	TN	0*
C800	CLUSONE	BG	0,1
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0,1
C803	COAZZE	TO	0,2
C804	COAZZOLO	AT	0,4
C806	COCCAGLIO	BS	0,3
C807	COCCONATO	AT	0*
C810	COCQUIO-TREVISAGO	VA	0*
C811	COCULLO	AQ	0*
C812	CODEVIGO	PD	0,13
C813	CODEVILLA	PV	0,1
C814	CODIGORO	FE	0,2
C815	CODOGNE'	TV	0,5
C816	CODOGNO	LO	0,4
C817	CODROIPO	UD	0,1
C818	CODRONGIANOS	SS	0*
C819	COGGIOLA	BI	0,5
C820	COGLIATE	MI	0*
C821	COGNE	AO	0*
C823	COGOLETO	GE	0,5
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0,1
C826	COGORNO	GE	0,4
C829	COLAZZA	NO	0*
C830	COLBORDOLO	PU	0,5
C835	COLERE	BG	0*
C836	COLFELICE	FR	0*
C838	COLI	PC	0,4
C839	COLICO	LC	0,2
C840	COLLAGNA	RE	0*
C841	COLLALTO SABINO	RI	0,4
C844	COLLARMELE	AQ	0,4
C845	COLLAZZONE	PG	0,2
C851	COLLE BRIANZA	LC	0*
C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,2
C857	COLLE DI TORA	RI	0,5
C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,5
C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3
C846	COLLE SANNITA	BN	0,2
C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,5
C848	COLLE UMBERTO	TV	0,4
C850	COLLEBEATO	BS	0,2
C852	COLLECCHIO	PR	0,2
C853	COLLECORVINO	PE	0,5
C311	COLLEDARA	TE	0,4
C855	COLLEDIMACINE	CH	0,2
C856	COLLEDIMEZZO	CH	0*
C858	COLLEFERRO	RM	0,2
C859	COLLEGIOVE	RI	0,5
C860	COLLEGNO	TO	0,4
C862	COLLELONGO	AQ	0,4
C864	COLLEPARDO	FR	0,2
C865	COLLEPASSO	LE	0,4
C866	COLLEPIETRO	AQ	0*
C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2
C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0,2
C869	COLLESALVETTI	LI	0,4
C871	COLLESANO	PA	0,2
C875	COLLETORTO	CB	0*
C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2
C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2
C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,5
C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,4
C879	COLLIANO	SA	0*
C882	COLLINAS	CA	0*
C883	COLLIO	BS	0,1
C884	COLLOBIANO	VC	0*
C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0,2
C886	COLMURANO	MC	0,45
C888	COLOBRARO	MT	0,3
C890	COLOGNA VENETA	VR	0,5
C893	COLOGNE	BS	0,2
C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2
C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,5
C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0,2
C900	COLONNA	RM	0,5
C901	COLONNELLA	TE	0,2
C902	COLONNO	CO	0,4
C903	COLORINA	SO	0,2
C904	COLORNO	PR	0,2
C905	COLOSIMI	CS	0,2
C908	COLTURANO	MI	0,1
C910	COLZATE	BG	0,5
C911	COMABBIO	VA	0,2
C912	COMACCHIO	FE	0,1
C914	COMANO	MS	0,5
C917	COMAZZO	LO	0,2
C918	COMEGLIANS	UD	0*
C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,5
C922	COMERIO	VA	0,2
C925	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	0,4
C926	COMIGNAGO	NO	0*
C927	COMISO	RG	0*
C928	COMITINI	AG	0,5
C929	COMIZIANO	NA	0*
C930	COMMESSAGGIO	MN	0,2
C931	COMMEZZADURA	TN	0*
C933	COMO	CO	0,2
C934	COMPIANO	PR	0,5
C937	COMUN NUOVO	BG	0,5
C935	COMUNANZA	AP	0,2
C938	CONA	VE	0,4
C941	CONCA CASALE	IS	0,5
C940	CONCA DEI MARINI	SA	0,3
C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0*
C943	CONCAMARISE	VR	0,5
C944	CONCEI	TN	0*
C946	CONCERVIANO	RI	0,5
C948	CONCESIO	BS	0*
C949	CONCO	VI	0,5
C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,5
C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0,4
C952	CONCOREZZO	MI	0,2
C953	CONDINO	TN	0*
C954	CONDOFURI	RC	0,4
C955	CONDOVE	TO	0*
C956	CONDRO'	ME	0,5
C957	CONEGLIANO	TV	0,5
C958	CONFIENZA	PV	0*
C959	CONFIGNI	RI	0*
C960	CONFLENTI	CZ	0*
C962	CONIOLO	AL	0,1
C963	CONSELICE	RA	0,2
C964	CONSELVE	PD	0,5
C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0,2
C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4
C969	CONTIGLIANO	RI	0,4
C971	CONTRADA	AV	0,4
C972	CONTROGUERRA	TE	0,1
C973	CONTRONE	SA	0*
C974	CONTURSI TERME	SA	0,2
C975	CONVERSANO	BA	0,4
C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0,1
C977	CONZANO	AL	0,5
C978	COPERTINO	LE	0,3
C979	COPIANO	PV	0,2
C980	COPPARO	FE	0,4
C982	CORANA	PV	0,2
C983	CORATO	BA	0,5
C984	CORBARA	SA	0,2
C986	CORBETTA	MI	0,35
C987	CORBOLA	RO	0,4
C988	CORCHIANO	VT	0,5
C990	CORCIANO	PG	0,2
C991	CORDENONS	PN	0,2
C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C993	CORDOVADO	PN	0*
C994	COREDO	TN	0*
C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0*
C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,5
C998	CORENO AUSONIO	FR	0,4
C999	CORFINIO	AQ	0*
D003	CORI	LT	0,4
D004	CORIANO	RN	0*
D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,5
D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0*
D007	CORINALDO	AN	0,35
D008	CORIO	TO	0,5
D009	CORLEONE	PA	0*
D011	CORLETO MONFORTE	SA	0*
D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0*
D013	CORMANO	MI	0,4
D014	CORMONS	GO	0,1
D015	CORNA IMAGNA	BG	0*
D016	CORNALBA	BG	0,4
D017	CORNALE	PV	0,4
D018	CORNAREDO	MI	0,5
D019	CORNATE D'ADDA	MI	0*
B799	CORNEDO ALL'ISARCO - KARNEID	BZ	0*
D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0,4
D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,4
D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,25
D026	CORNIGLIO	PR	0,5
D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0*
D028	CORNO GIOVINE	LO	0,4
D029	CORNOVECCHIO	LO	0,3
D030	CORNUDA	TV	0,5
D037	CORREGGIO	RE	0*
D038	CORREZZANA	MI	0*
D040	CORREZZOLA	PD	0,4
D041	CORRIDO	CO	0*
D042	CORRIDONIA	MC	0,1
D043	CORROPOLI	TE	0,4
D044	CORSANO	LE	0,2
D045	CORSICO	MI	0*
D046	CORSIONE	AT	0*
D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO KURTATSCH A	BZ	0*
D049	CORTALE	CZ	0*
D050	CORTANDONE	AT	0,2
D051	CORTANZE	AT	0*
D052	CORTAZZONE	AT	0*
D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0,2
D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0*
D057	CORTE DE' FRATI	CR	0,2
D058	CORTE FRANCA	BS	0*
D068	CORTE PALASIO	LO	0*
D061	CORTEMAGGIORE	PC	0
D062	CORTEMILIA	CN	0,3
D064	CORTENO GOLGI	BS	0*
D065	CORTENOVA	LC	0*
D066	CORTENUOVA	BG	0*
D067	CORTEOLONA	PV	0*
D072	CORTIGLIONE	AT	0,5
A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0*
D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO KURTINIG AN D	BZ	0*
D076	CORTINO	TE	0,2
D077	CORTONA	AR	0,4
D078	CORVARA	PE	0,5
D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	0*
D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,4
D082	CORZANO	BS	0*
D085	COSEANO	UD	0*
D086	COSENZA	CS	0,5
D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0,1
D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,5
D089	COSOLETO	RC	0,4
D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
D092	COSSANO CANAVESE	TO	0,2
D094	COSSATO	BI	0,5
D095	COSSERIA	SV	0,5
D096	COSSIGNANO	AP	0,5
D099	COSSOGNO	VB	0*
D100	COSSOINE	SS	0*
D101	COSSOMBRATO	AT	0*
D109	COSTA DE' NOBILI	PV	0*
D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,5
D112	COSTA MASNAGA	LC	0*
D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0*
D102	COSTA VESCOVATO	AL	0*
D117	COSTA VOLPINO	BG	0,35
D107	COSTABISSARA	VI	0,2
D108	COSTACCIARO	PG	0,29
D113	COSTANZANA	VC	0,1
D114	COSTARAINERA	IM	0,5
D111	COSTASERINA	BG	0,4
D118	COSTERMANO	VR	0,4
D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0,4
D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0,1
D121	COTIGNOLA	RA	0,4
D123	COTRONEI	KR	0*
D124	COTTANELLO	RI	0*
D012	COURMAYEUR	AO	0*
D126	COVO	BG	0,4
D127	COZZO	PV	0,4
D128	CRACO	MT	0*
D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0,1
D132	CRAVAGLIANA	VC	0*
D133	CRAVANZANA	CN	0,1
D134	CRAVEGGIA	VB	0*
D136	CREAZZO	VI	0,2
D137	CRECCHIO	CH	0,4
D139	CREDARO	BG	0,2
D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0*
D142	CREMA	CR	0,2
D143	CREMELLA	LC	0,4
D144	CREMENAGA	VA	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D145	CREMENO	LC	0*
D147	CREMIA	CO	0*
D149	CREMOLINO	AL	0,5
D150	CREMONA	CR	0,15
D151	CREMOSANO	CR	0,2
D154	CRESCENTINO	VC	0,25
D156	CRESPADORO	VI	0,5
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	0,1
D158	CRESPELLANO	BO	0*
D159	CRESPIATICA	LO	0,4
D160	CRESPINA	PI	0,4
D161	CRESPINO	RO	0,4
D162	CRESSA	NO	0,5
D165	CREVACUORE	BI	0,4
D166	CREVALCORE	BO	0,4
D168	CREVOLADOSSOLA	VB	0*
D170	CRISPANO	NA	0,2
D171	CRISPIANO	TA	0,5
D172	CRISSOLO	CN	0,2
D175	CROCEFIESCHI	GE	0*
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	0,4
D177	CRODO	VB	0*
D179	CROGNALETO	TE	0,2
D180	CROPALATI	CS	0*
D181	CROPANI	CZ	0,1
D182	CROSA	BI	0,5
D184	CROSIA	CS	0,1
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA	0,1
D122	CROTONE	KR	0,3
D186	CROTTA D'ADDA	CR	0*
D187	CROVA	VC	0*
D188	CROVIANA	TN	0*
D189	CRUCOLI	KR	0*
D192	CUASSO AL MONTE	VA	0,1
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL	0,5
D195	CUCCARO VETERE	SA	0,4
D196	CUCCIAGO	CO	0*
D197	CUCEGLIO	TO	0,4
D198	CUGGIONO	MI	0,5
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA	0*
D200	CUGLIERI	OR	0*
D201	CUGNOLI	PE	0,5
D202	CUMIANA	TO	0,32
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	0*
D204	CUNARDO	VA	0*
D205	CUNEO	CN	0,4
D206	CUNEVO	TN	0*
D207	CUNICO	AT	0,2
D208	CUORGNE'	TO	0,35
D209	CUPELLO	CH	0,5
D210	CUPRA MARITTIMA	AP	0,5
D211	CUPRAMONTANA	AN	0,5
B824	CURA CARPIGNANO	PV	0,5
D214	CURCURIS	OR	0*
D216	CUREGGIO	NO	0,2
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	0,5
D218	CURINGA	CZ	0,4
D219	CURINO	BI	0,4
D221	CURNO	BG	0,2
D222	CURON VENOSTA - GRAUN IN VINSCHGAU	BZ	0*
D223	CURSI	LE	0,2
D225	CURSOLO - ORASSO	VB	0*
D226	CURTAROLO	PD	0,5
D227	CURTATONE	MN	0*
D228	CURTI	CE	0,4
D229	CUSAGO	MI	0,25
D231	CUSANO MILANINO	MI	0,5
D230	CUSANO MUTRI	BN	0,5
D232	CUSINO	CO	0,2
D233	CUSIO	BG	0*
D234	CUSTONACI	TP	0
D235	CUTIGLIANO	PT	0,2
D236	CUTRO	KR	0,5
D237	CUTROFIANO	LE	0*
D238	CUVEGLIO	VA	0,5
D239	CUVIO	VA	0,2
D243	DAIANO	TN	0*
D244	DAIRAGO	MI	0,2
D245	DALMINE	BG	0*
D246	DAMBEL	TN	0*
D247	DANTA DI CADORE	BL	0,2
D248	DAONE	TN	0*
D250	DARE'	TN	0*
D251	DARFO BOARIO TERME	BS	0,5
D253	DASA'	VV	0*
D255	DAVAGNA	GE	0,5
D256	DAVERIO	VA	0,2
D257	DAVOLI	CZ	0,5
D258	DAZIO	SO	0*
D259	DECIMOMANNU	CA	0,2
D260	DECIMOPUTZU	CA	0,4
D261	DECOLLATURA	CZ	0*
D264	DEGO	SV	0,2
D265	DEIVA MARINA	SP	0*
D266	DELEBIO	SO	0*
D267	DELIA	CL	0,5
D268	DELIANUOVA	RC	0,5
D269	DELICETO	FG	0,2
D270	DELLO	BS	0,2
D271	DEMONTE	CN	0,2
D272	DENICE	AL	0,2
D273	DENNO	TN	0*
D277	DERNICE	AL	0*
D278	DEROVERE	CR	0,2
D279	DERUTA	PG	0,5
D280	DERVIO	LC	0,2
D281	DESANA	VC	0,1
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,4
D286	DESIO	MI	0,4
D287	DESULO	NU	0*
D289	DIAMANTE	CS	0,5
D293	DIANO ARENTINO	IM	0*
D296	DIANO CASTELLO	IM	0,2
D291	DIANO D'ALBA	CN	0,3
D297	DIANO MARINA	IM	0,5
D298	DIANO SAN PIETRO	IM	0,5
D299	DICOMANO	FI	0,5
D300	DIGNANO	UD	0,2
D302	DIMARO	TN	0*
D303	DINAMI	VV	0,1
D304	DIPIGNANO	CS	0,5
D305	DISO	LE	0,2
D309	DIVIGNANO	NO	0,5
D310	DIZZASCO	CO	0,2
D311	DOBBIACO - TOBLACH	BZ	0*
D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO	0*
D314	DOGLIANI	CN	0
D315	DOGLIOLA	CH	0,5
D316	DOGNA	UD	0*
D317	DOLCE'	VR	0,2
D318	DOLCEACQUA	IM	0,2
D319	DOLCEDO	IM	0,4
D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	0*
D323	DOLIANOVA	CA	0,4
D325	DOLO	VE	0,5
D327	DOLZAGO	LC	0,2
D328	DOMANICO	CS	0,2
D329	DOMASO	CO	0,2
D330	DOMEGGE DI CADORE	BL	0,5
D331	DOMICELLA	AV	0*
D332	DOMODOSSOLA	VB	0,1
D333	DOMUS DE MARIA	CA	0*
D334	DOMUSNOVAS	CA	0*
D336	DON	TN	0*
D339	DONATO	BI	0,5
D341	DONGO	CO	0,5
D338	DONNAS	AO	0*
D344	DONORI	CA	0,2
D345	DORGALI	NU	0*
D346	DORIO	LC	0,2
D347	DORMELLETTO	NO	0*
D348	DORNO	PV	0,2
D349	DORSINO	TN	0*
D350	DORZANO	BI	0,5
D351	DOSOLO	MN	0,2
D352	DOSSENA	BG	0,4
D355	DOSSO DEL LIRO	CO	0*
D356	DOUES	AO	0*
D357	DOVADOLA	FC	0,2
D358	DOVERA	CR	0*
D360	DOZZA	BO	0,2
D361	DRAGONI	CE	0*
D364	DRAPIA	VV	0,1
D365	DRENA	TN	0*
D366	DRENCHIA	UD	0*
D367	DRESANO	MI	0,2
D369	DREZZO	CO	0*
D370	DRIZZONA	CR	0*
D371	DRO	TN	0*
D372	DRONERO	CN	0,3
D373	DRUENTO	TO	0,3
D374	DRUOGNO	VB	0*
D376	DUALCHI	NU	0*
D377	DUBINO	SO	0,2
M300	DUE CARRARE	PD	0,2
D379	DUEVILLE	VI	0,4
D380	DUGENTA	BN	0,2
D383	DUINO-AURISINA	TS	0*
D384	DUMENZA	VA	0,5
D385	DUNO	VA	0*
D386	DURAZZANO	BN	0,4
C772	DURONIA	CB	0,1
D388	DUSINO SAN MICHELE	AT	0,4
D390	EBOLI	SA	0,1
D391	EDOLO	BS	0*
D392	EGNA - NEUMARKT	BZ	0*
D394	ELICE	PE	0,2
D395	ELINI	NU	0*
D398	ELLO	LC	0,4
D399	ELMAS	CA	0,4
D401	ELVA	CN	0,3
D402	EMARESE	AO	0*
D403	EMPOLI	FI	0,2
D406	ENDINE GAIANO	BG	0,2
D407	ENEGO	VI	0,2
D408	ENEMONZO	UD	0*
C342	ENNA	EN	0,1
D410	ENTRACQUE	CN	0*
D411	ENTRATICO	BG	0,2
D412	ENVIE	CN	0*
D414	EPISCOPIA	PZ	0*
D415	ERACLEA	VE	0,5
D416	ERBA	CO	0,2
D419	ERBE'	VR	0,5
D420	ERBEZZO	VR	0,5
D421	ERBUSCO	BS	0
D422	ERCHIE	BR	0,5
H243	ERCOLANO	NA	0*
D423	ERICE	TP	0,3
D424	ERLI	SV	0,4
D426	ERTO E CASSO	PN	0*
M292	ERULA	SS	0*
D428	ERVE	LC	0,5
D429	ESANATOGLIA	MC	0,5
D430	ESCALAPLANO	NU	0*
D431	ESCOLCA	NU	0*
D434	ESINE	BS	0,2
D436	ESINO LARIO	LC	0,4
D440	ESPERIA	FR	0,2
D441	ESPORLATU	SS	0*
D442	ESTE	PD	0,2
D443	ESTERZILI	NU	0*
D444	ETROUBLES	AO	0*
D445	EUPILIO	CO	0,2
D433	EXILLES	TO	0*
D447	FABBRICA CURONE	AL	0*
D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU	0,4
D450	FABBRICO	RE	0,15
D451	FABRIANO	AN	0,4
D452	FABRICA DI ROMA	VT	0,2
D453	FABRIZIA	VV	0,2
D454	FABRO	TR	0,5
D455	FAEDIS	UD	0,2
D457	FAEDO	TN	0*
D456	FAEDO VALTELLINO	SO	0,5
D458	FAENZA	RA	0,2
D459	FAETO	FG	0*
D461	FAGAGNA	UD	0,2
D462	FAGGETO LARIO	CO	0,2
D463	FAGGIANO	TA	0,2
D465	FAGNANO ALTO	AQ	0*
D464	FAGNANO CASTELLO	CS	0,5
D467	FAGNANO OLONA	VA	0,5
D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN	0*
D469	FAICCHIO	BN	0,5
D470	FALCADE	BL	0,4
D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE	0,3
D473	FALCONARA ALBANESE	CS	0*
D472	FALCONARA MARITTIMA	AN	0,5
D474	FALCONE	ME	0,4
D475	FALERIA	VT	0,5
D476	FALERNA	CZ	0,4
D477	FALERONE	AP	0,5
D480	FALLO	CH	0,2
D481	FALMENTA	VB	0,2
D482	FALOPPIO	CO	0,2
D483	FALVATERRA	FR	0,45
D484	FALZES - PFALZEN	BZ	0*
D486	FANANO	MO	0,2
D487	FANNA	PN	0*
D488	FANO	PU	0,5
D489	FANO ADRIANO	TE	0,5
D494	FARA FILIORUM PETRI	CH	0*
D490	FARA GERA D'ADDA	BG	0,3
D493	FARA IN SABINA	RI	0,2
D492	FARA NOVARESE	NO	0,2
D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	0,2
D495	FARA SAN MARTINO	CH	0,5
D496	FARA VICENTINO	VI	0,5
D497	FARDELLA	PZ	0,1
D499	FARIGLIANO	CN	0,2
D501	FARINDOLA	PE	0,2
D502	FARINI	PC	0,5
D503	FARNESE	VT	0*
D506	FARRA D'ALPAGO	BL	0*
D505	FARRA DI SOLIGO	TV	0,1
D504	FARRA D'ISONZO	GO	0,1
D508	FASANO	BR	0*
D509	FASCIA	GE	0,5
D510	FAUGLIA	PI	0,4
D511	FAULE	CN	0,4
D512	FAVALE DI MALVARO	GE	0,5
D514	FAVARA	AG	0*
D516	FAVER	TN	0*
D518	FAVIGNANA	TP	0*
D520	FAVRIA	TO	0,4
D523	FEISOGLIO	CN	0*
D524	FELETTO	TO	0,4
D526	FELINO	PR	0,4
D527	FELITTO	SA	0*
D528	FELIZZANO	AL	0*
D529	FELONICA	MN	0,4
D530	FELTRE	BL	0,3
D531	FENEGRO'	CO	0,1
D532	FENESTRELLE	TO	0,5
D537	FENIS	AO	0*
D538	FERENTILLO	TR	0,4
D539	FERENTINO	FR	0,4
D540	FERLA	SR	0,5
D541	FERMIGNANO	PU	0,5
D542	FERMO	AP	0,5
D543	FERNO	VA	0,2
D544	FEROLETO ANTICO	CZ	0*
D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	0,5
D547	FERRANDINA	MT	0,2
D548	FERRARA	FE	0,2
D549	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,4
D550	FERRAZZANO	CB	0,1
D551	FERRERA DI VARESE	VA	0*
D552	FERRERA ERBOGNONE	PV	0*
D554	FERRERE	AT	0*
D555	FERRIERE	PC	0*
D557	FERRUZZANO	RC	0,5
D560	FIAMIGNANO	RI	0,4
D562	FIANO	TO	0*
D561	FIANO ROMANO	RM	0,2
D564	FIASTRA	MC	0,4
D565	FIAVE'	TN	0*
D567	FICARAZZI	PA	0,4
D568	FICAROLO	RO	0,5
D569	FICARRA	ME	0,3
D570	FICULLE	TR	0,2
B034	FIDENZA	PR	0,3
D571	FIE' ALLO SCILIAR - VOLS AM SCHLERN	BZ	0*
D572	FIERA DI PRIMIERO	TN	0*
D573	FIEROZZO	TN	0*
D574	FIESCO	CR	0,4
D575	FIESOLE	FI	0,5
D576	FIESSE	BS	0,1
D578	FIESSO D'ARTICO	VE	0,4
D577	FIESSO UMBERTIANO	RO	0,5
D579	FIGINO SERENZA	CO	0,5
D583	FIGLINE VALDARNO	FI	0,5
D582	FIGLINE VEGLIATURO	CS	0,2
D586	FILACCIANO	RM	0*
D587	FILADELFIA	VV	0*
D588	FILAGO	BG	0,15
D589	FILANDARI	VV	0,2
D590	FILATTIERA	MS	0,2
D591	FILETTINO	FR	0,2
D592	FILETTO	CH	0,4
D593	FILIANO	PZ	0*
D594	FILIGHERA	PV	0,2
D595	FILIGNANO	IS	0*
D596	FILOGASO	VV	0*
D597	FILOTTRANO	AN	0,5
D599	FINALE EMILIA	MO	0,1
D600	FINALE LIGURE	SV	0,3
D604	FINO DEL MONTE	BG	0,1
D605	FINO MORNASCO	CO	0,35
D606	FIORANO AL SERIO	BG	0,4
D608	FIORANO CANAVESE	TO	0,5
D607	FIORANO MODENESE	MO	0,1
D609	FIORDIMONTE	MC	0*
D611	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0,3
D612	FIRENZE	FI	0,3
D613	FIRENZUOLA	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D614	FIRMO	CS	0,4
D615	FISCIANO	SA	0,4
A310	FIUGGI	FR	0,2
D617	FIUMALBO	MO	0*
D619	FIUMARA	RC	0,4
D621	FIUME VENETO	PN	0*
D622	FIUMEDINISI	ME	0,5
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0,2
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3
D627	FIUMICELLO	UD	0*
M297	FIUMICINO	RM	0
D628	FIUMINATA	MC	0,2
D629	FIVIZZANO	MS	0,5
D630	FLAIBANO	UD	0,2
D631	FLAVON	TN	0*
D634	FLERO	BS	0*
D635	FLORESTA	ME	0,3
D636	FLORIDIA	SR	0*
D637	FLORINAS	SS	0*
D638	FLUMERI	AV	0,3
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0,2
D640	FLUSSIO	NU	0*
D641	FOBELLO	VC	0,4
D643	FOGGIA	FG	0,5
D644	FOGLIANISE	BN	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	0,1
D646	FOGLIZZO	TO	0,4
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,5
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,5
D651	FOLGARIA	TN	0*
D652	FOLIGNANO	AP	0,4
D653	FOLIGNO	PG	0,3
D654	FOLLINA	TV	0,2
D655	FOLLO	SP	0,1
D656	FOLLONICA	GR	0,2
D660	FOMBIO	LO	0,2
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2
D662	FONDI	LT	0,4
D663	FONDO	TN	0*
D665	FONNI	NU	0,5
D666	FONTAINEMORE	AO	0*
D667	FONTANA LIRI	FR	0,5
D670	FONTANAFREDDA	PN	0,1
D671	FONTANAROSA	AV	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0,2
D672	FONTANELLA	BG	0,5
D673	FONTANELLATO	PR	0,2
D674	FONTANELLE	TV	0,5
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,3
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4
D678	FONTANILE	AT	0,4
D679	FONTANIVA	PD	0*
D680	FONTE	TV	0*
M309	FONTE NUOVA	RM	0*
D681	FONTECCHIO	AQ	0*
D682	FONTECHIARI	FR	0,1
D683	FONTEGRECA	CE	0,5
D684	FONTENO	BG	0,4
D685	FONTEVIVO	PR	0*
D686	FONZASO	BL	0,4
D688	FOPPOLO	BG	0,4
D689	FORANO	RI	0,5
D691	FORCE	AP	0,4
D693	FORCHIA	BN	0,2
D694	FORCOLA	SO	0*
D695	FORDONGIANUS	OR	0,4
D696	FORENZA	PZ	0,5
D697	FORESTO SPARSO	BG	0*
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0,2
D701	FORINO	AV	0,4
D702	FORIO	NA	0,4
D704	FORLI'	FC	0,4
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0
D705	FORLIMPOPOLI	FC	0,2
D706	FORMAZZA	VB	0*
D707	FORMELLO	RM	0,4
D708	FORMIA	LT	0,2
D709	FORMICOLA	CE	0,2
D710	FORMIGARA	CR	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2
D712	FORMIGLIANA	VC	0*
D713	FORMIGNANA	FE	0,2
D714	FORNACE	TN	0*
D715	FORNELLI	IS	0,5
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0*
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0*
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,3
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0*
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0,2
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,4
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2
D731	FORTEZZA - FRANZENSFESTEN	BZ	0*
D732	FORTUNAGO	PV	0*
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0,2
D734	FOSCIANDORA	LU	0,5
D735	FOSDINOVO	MS	0,4
D736	FOSSA	AQ	0*
D738	FOSSACESIA	CH	0,4
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,5
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,5
D737	FOSSALTO	CB	0,1
D742	FOSSANO	CN	0,45
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0*
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,5
D748	FOSSO'	VE	0,5
D749	FOSSOMBRONE	PU	0,2
D750	FOZA	VI	0*
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,5
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0,1
D559	FRACONALTO	AL	0,5
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,5
D757	FRAINE	CH	0*
D758	FRAMURA	SP	0*
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,5
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0*
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0*
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,3
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0,2
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,5
D767	FRANCICA	VV	0,5
D768	FRANCOFONTE	SR	0,5
D769	FRANCOLISE	CE	0,1
D770	FRASCARO	AL	0,5
D771	FRASCAROLO	PV	0*
D773	FRASCATI	RM	0,2
D774	FRASCINETO	CS	0*
D775	FRASSILONGO	TN	0*
D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,5
D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,4
D780	FRASSINETO PO	AL	0,5
D781	FRASSINETTO	TO	0,2
D782	FRASSINO	CN	0*
D783	FRASSINORO	MO	0,4
D785	FRASSO SABINO	RI	0*
D784	FRASSO TELESINO	BN	0,5
D788	FRATTA POLESINE	RO	0,1
D787	FRATTA TODINA	PG	0,4
D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,3
D790	FRATTAMINORE	NA	0,5
D791	FRATTE ROSA	PU	0,5
D793	FRAZZANO'	ME	0,5
D794	FREGONA	TV	0*
D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,5
D797	FRESONARA	AL	0,5
D798	FRIGENTO	AV	0,2
D799	FRIGNANO	CE	0,4
D802	FRINCO	AT	0,2
D803	FRISA	CH	0,4
D804	FRISANCO	PN	0*
D805	FRONT	TO	0,3
D807	FRONTINO	PU	0,5
D808	FRONTONE	PU	0,5
D810	FROSINONE	FR	0,5
D811	FROSOLONE	IS	0*
D812	FROSSASCO	TO	0,1
D813	FRUGAROLO	AL	0,5
D814	FUBINE	AL	0,4
D815	FUCECCHIO	FI	0,3
D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0*
D818	FUMANE	VR	0,4
D819	FUMONE	FR	0*
D821	FUNES - VILLNOSS	BZ	0*
D823	FURCI	CH	0,2
D824	FURCI SICULO	ME	0,5
D825	FURNARI	ME	0,5
D826	FURORE	SA	0,5
D827	FURTEI	CA	0*
D828	FUSCALDO	CS	0,4
D829	FUSIGNANO	RA	0,4
D830	FUSINE	SO	0,5
D832	FUTANI	SA	0,2
D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,4
D835	GABIANO	AL	0,5
D836	GABICCE MARE	PU	0,5
D839	GABY	AO	0*
D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0,2
D842	GADONI	NU	0,2
D843	GAETA	LT	0,4
D844	GAGGI	ME	0,5
D845	GAGGIANO	MI	0,5
D847	GAGGIO MONTANO	BO	0,4
D848	GAGLIANICO	BI	0,5
D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2
D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0*
D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0*
D852	GAGLIATO	CZ	0*
D853	GAGLIOLE	MC	0,1
D854	GAIARINE	TV	0,5
D855	GAIBA	RO	0,5
D856	GAIOLA	CN	0,2
D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,5
D859	GAIRO	NU	0,5
D860	GAIS - GAIS	BZ	0*
D861	GALATI MAMERTINO	ME	0,5
D862	GALATINA	LE	0,375
D863	GALATONE	LE	0,2
D864	GALATRO	RC	0,5
D865	GALBIATE	LC	0,4
D867	GALEATA	FC	0,4
D868	GALGAGNANO	LO	0,4
D869	GALLARATE	VA	0,3
D870	GALLESE	VT	0,2
D872	GALLIATE	NO	0,5
D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,5
D873	GALLIAVOLA	PV	0,2
D874	GALLICANO	LU	0,1
D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,5
D876	GALLICCHIO	PZ	0,2
D878	GALLIERA	BO	0,2
D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2
D881	GALLINARO	FR	0*
D882	GALLIO	VI	0,4
D883	GALLIPOLI	LE	0,4
D884	GALLO MATESE	CE	0,5
D885	GALLODORO	ME	0,5
D886	GALLUCCIO	CE	0,4
D888	GALTELLI	NU	0*
D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2
D890	GAMALERO	AL	0*
D891	GAMBARA	BS	0*
D892	GAMBARANA	PV	0*
D894	GAMBASCA	CN	0,2
D895	GAMBASSI TERME	FI	0,3
D896	GAMBATESA	CB	0,5
D897	GAMBELLARA	VI	0*
D898	GAMBERALE	CH	0*
D899	GAMBETTOLA	FC	0,2
D901	GAMBOLO'	PV	0,5
D902	GAMBUGLIANO	VI	0,5
D903	GANDELLINO	BG	0,5
D905	GANDINO	BG	0,1
D906	GANDOSSO	BG	0,2
D907	GANGI	PA	0*
D909	GARAGUSO	MT	0,5
D910	GARBAGNA	AL	0,4
D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2
D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15
D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0*
D915	GARDA	VR	0,1
D917	GARDONE RIVIERA	BS	0*
D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0*
D920	GARESSIO	CN	0,2
D921	GARGALLO	NO	0,1
D923	GARGAZZONE - GARGAZON	BZ	0*
D924	GARGNANO	BS	0*
D925	GARLASCO	PV	0,4
D926	GARLATE	LC	0,2
D927	GARLENDA	SV	0,2
D928	GARNIGA TERME	TN	0*
D930	GARZENO	CO	0,2
D931	GARZIGLIANA	TO	0,4
D932	GASPERINA	CZ	0,5
D933	GASSINO TORINESE	TO	0,5
D934	GATTATICO	RE	0,2
D935	GATTEO	FC	0*
D937	GATTICO	NO	0,1
D938	GATTINARA	VC	0,4
D940	GAVARDO	BS	0,5
D941	GAVAZZANA	AL	0,2
D942	GAVELLO	RO	0,1
D943	GAVERINA TERME	BG	0*
D944	GAVI	AL	0,5
D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D946	GAVIRATE	VA	0,4
D947	GAVOI	NU	0,2
D948	GAVORRANO	GR	0,4
D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0*
D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,4
D952	GAZZANIGA	BG	0,1
D956	GAZZO PADOVANO	PD	0*
D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D958	GAZZOLA	PC	0,2
D959	GAZZUOLO	MN	0,3
D960	GELA	CL	0,5
D961	GEMMANO	RN	0*
D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0,2
D963	GEMONIO	VA	0,2
D964	GENAZZANO	RM	0,4
D965	GENGA	AN	0,2
D966	GENIVOLTA	CR	0,2
D967	GENOLA	CN	0,2
D968	GENONI	NU	0*
D969	GENOVA	GE	0,47
D970	GENURI	CA	0*
D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0*
D972	GENZANO DI ROMA	RM	0*
D973	GENZONE	PV	0*
D974	GERA LARIO	CO	0*
D975	GERACE	RC	0*
D977	GERACI SICULO	PA	0*
D978	GERANO	RM	0,5
D980	GERENZAGO	PV	0*
D981	GERENZANO	VA	0*
D982	GERGEI	NU	0*
D983	GERMAGNANO	TO	0,5
D984	GERMAGNO	VB	0,1
D986	GERMASINO	CO	0,2
D987	GERMIGNAGA	VA	0,2
D988	GEROCARNE	VV	0,5
D990	GEROLA ALTA	SO	0*
D991	GEROSA	BG	0,2
D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,4
D994	GESICO	CA	0*
D995	GESSATE	MI	0*
D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D997	GESTURI	CA	0*
D998	GESUALDO	AV	0,2
D999	GHEDI	BS	0*
E001	GHEMME	NO	0,375
E003	GHIFFA	VB	0*
E004	GHILARZA	OR	0*
E006	GHISALBA	BG	0,2
E007	GHISLARENGO	VC	0,1
E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0,1
E009	GIAGLIONE	TO	0,5
E010	GIANICO	BS	0,4
E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
E011	GIANO VETUSTO	CE	0*
E013	GIARDINELLO	PA	0,5
E014	GIARDINI-NAXOS	ME	0,5
E015	GIAROLE	AL	0,5
E016	GIARRATANA	RG	0,5
E017	GIARRE	CT	0,45
E019	GIAVE	SS	0*
E020	GIAVENO	TO	0,5
E021	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	0
E022	GIBA	CA	0*
E023	GIBELLINA	TP	0,5
E024	GIFFLENGA	BI	0,3
E025	GIFFONE	RC	0*
E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,5
E028	GIGNESE	VB	0*
E029	GIGNOD	AO	0*
E030	GILDONE	CB	0*
E031	GIMIGLIANO	CZ	0,4
E033	GINESTRA	PZ	0,5
E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	0,2
E036	GINOSA	TA	0*
E037	GIOI	SA	0,4
E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0*
E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0*
E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,5
E041	GIOIA TAURO	RC	0*
E044	GIOIOSA IONICA	RC	0,2
E043	GIOIOSA MAREA	ME	0*
E045	GIOVE	TR	0,4
E047	GIOVINAZZO	BA	0,5
E048	GIOVO	TN	0*
E049	GIRASOLE	NU	0*
E050	GIRIFALCO	CZ	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E051	GIRONICO	CO	0,1
E052	GISSI	CH	0,5
E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
E055	GIULIANA	PA	0,5
E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,5
E056	GIULIANO TEATINO	CH	0,4
E058	GIULIANOVA	TE	0,5
E059	GIUNCUGNANO	LU	0,5
E060	GIUNGANO	SA	0,2
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2
E062	GIUSSAGO	PV	0,2
E063	GIUSSANO	MI	0*
E064	GIUSTENICE	SV	0,15
E065	GIUSTINO	TN	0*
E066	GIUSVALLA	SV	0,1
E067	GIVOLETTO	TO	0,2
E068	GIZZERIA	CZ	0,2
E069	GLORENZA - GLURNS	BZ	0*
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,4
E072	GODIASCO	PV	0,1
E074	GODRANO	PA	0,5
E078	GOITO	MN	0,2
E079	GOLASECCA	VA	0,2
E081	GOLFERENZO	PV	0*
M274	GOLFO ARANCI	SS	0*
E082	GOMBITO	CR	0,5
E083	GONARS	UD	0,5
E084	GONI	CA	0*
E086	GONNESA	CA	0,5
E087	GONNOSCODINA	OR	0*
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,4
D585	GONNOSNO'	OR	0*
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0*
E089	GONZAGA	MN	0,5
E090	GORDONA	SO	0*
E091	GORGA	RM	0,5
E092	GORGO AL MONTICANO	TV	0,5
E093	GORGOGLIONE	MT	0
E094	GORGONZOLA	MI	0,2
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0,2
E098	GORIZIA	GO	0,1
E101	GORLA MAGGIORE	VA	0*
E102	GORLA MINORE	VA	0,2
E100	GORLAGO	BG	0,4
E103	GORLE	BG	0,1
E104	GORNATE-OLONA	VA	0,2
E106	GORNO	BG	0,3
E107	GORO	FE	0,2
E109	GORRETO	GE	0,5
E111	GORZEGNO	CN	0,2
E113	GOSALDO	BL	0,4
E114	GOSSOLENGO	PC	0,1
E115	GOTTASECCA	CN	0,4
E116	GOTTOLENGO	BS	0*
E118	GOVONE	CN	0,3
E120	GOZZANO	NO	0,4
E122	GRADARA	PU	0,5
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0*
E125	GRADO	GO	0*
E126	GRADOLI	VT	0,2
E127	GRAFFIGNANA	LO	0,4
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,5
E130	GRAGLIA	BI	0,5
E131	GRAGNANO	NA	0,2
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2
E133	GRAMMICHELE	CT	0*
E134	GRANA	AT	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,4
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0,3
E138	GRANCONA	VI	0,2
E139	GRANDATE	CO	0*
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0,2
E142	GRANITI	ME	0,2
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,5
E145	GRANTORTO	PD	0*
E146	GRANZE	PD	0,2
E147	GRASSANO	MT	0,2
E148	GRASSOBBIO	BG	0*
E149	GRATTERI	PA	0,5
E150	GRAUNO	TN	0*
E151	GRAVEDONA	CO	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,5
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,4
E154	GRAVERE	TO	0,2
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,5
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0,4
E158	GRAZZANISE	CE	0,4
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0*
E160	GRECCIO	RI	0,2
E161	GRECI	AV	0,2
E163	GREGGIO	VC	0*
E164	GREMIASCO	AL	0*
E165	GRESSAN	AO	0*
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0*
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,5
E170	GREZZAGO	MI	0,5
E171	GREZZANA	VR	0,4
E172	GRIANTE	CO	0,2
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2
E178	GRIGNO	TN	0*
E179	GRIMACCO	UD	0*
E180	GRIMALDI	CS	0,5
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,4
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0,2
E185	GRISOLIA	CS	0*
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,3
E188	GROGNARDO	AL	0,2
E189	GROMO	BG	0
E191	GRONDONA	AL	0,5
E192	GRONE	BG	0*
E193	GRONTARDO	CR	0,2
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0,3
E196	GROPPARELLO	PC	0,1
E199	GROSCAVALLO	TO	0,2
E200	GROSIO	SO	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E201	GROSOTTO	SO	0,2
E202	GROSSETO	GR	0,2
E203	GROSSO	TO	0,2
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,4
E205	GROTTAGLIE	TA	0,5
E206	GROTTAMINARDA	AV	0,1
E207	GROTTAMMARE	AP	0,5
E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,5
E209	GROTTE	AG	0*
E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,5
E212	GROTTERIA	RC	0,5
E213	GROTTOLE	MT	0,3
E214	GROTTOLELLA	AV	0,4
E215	GRUARO	VE	0,5
E216	GRUGLIASCO	TO	0,1
E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0*
E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0,2
E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0,2
E222	GRUMES	TN	0*
E223	GRUMO APPULA	BA	0,2
E224	GRUMO NEVANO	NA	0,5
E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0,2
E227	GUAGNANO	LE	0,5
E228	GUALDO	MC	0,5
E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,5
E230	GUALDO TADINO	PG	0,2
E232	GUALTIERI	RE	0,2
E233	GUALTIERI SICAMINO'	ME	0,4
E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3
E235	GUANZATE	CO	0*
E236	GUARCINO	FR	0,4
E240	GUARDA VENETA	RO	0,5
E237	GUARDABOSONE	VC	0*
E238	GUARDAMIGLIO	LO	0*
E239	GUARDAVALLE	CZ	0,5
E241	GUARDEA	TR	0,4
E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0,2
E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0*
E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,4
E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,5
E243	GUARDIAGRELE	CH	0,5
E244	GUARDIALFIERA	CB	0,2
E248	GUARDIAREGIA	CB	0*
E250	GUARDISTALLO	PI	0,2
E251	GUARENE	CN	0,2
E252	GUASILA	CA	0,2
E253	GUASTALLA	RE	0,1
E255	GUAZZORA	AL	0*
E256	GUBBIO	PG	0,4
E258	GUDO VISCONTI	MI	0*
E259	GUGLIONESI	CB	0,5
E261	GUIDIZZOLO	MN	0,4
E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0*
E264	GUIGLIA	MO	0*
E266	GUILMI	CH	0,2
E269	GURRO	VB	0*
E270	GUSPINI	CA	0,5
E271	GUSSAGO	BS	0,2
E272	GUSSOLA	CR	0,4
E273	HONE	AO	0*
E280	IDRO	BS	0,1
E281	IGLESIAS	CA	0,2
E282	IGLIANO	CN	0*
E283	ILBONO	NU	0*
E284	ILLASI	VR	0,5
E285	ILLORAI	SS	0*
E287	IMBERSAGO	LC	0,3
E288	IMER	TN	0*
E289	IMOLA	BO	0,2
E290	IMPERIA	IM	0,5
E291	IMPRUNETA	FI	0,5
E292	INARZO	VA	0,3
E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,5
E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,3
E297	INCUDINE	BS	0*
E299	INDUNO OLONA	VA	0*
E301	INGRIA	TO	0,5
E304	INTRAGNA	VB	0*
E305	INTROBIO	LC	0,5
E306	INTROD	AO	0*
E307	INTRODACQUA	AQ	0*
E308	INTROZZO	LC	0,4
E309	INVERIGO	CO	0,2
E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,35
E311	INVERSO PINASCA	TO	0,5
E313	INVERUNO	MI	0*
E314	INVORIO	NO	0*
E317	INZAGO	MI	0,2
E321	IONADI	VV	0,5
E323	IRGOLI	NU	0*
E325	IRMA	BS	0*
E326	IRSINA	MT	0,1
E327	ISASCA	CN	0,5
E328	ISCA SULLO IONIO	CZ	0,5
E329	ISCHIA	NA	0,5
E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2
E332	ISCHITELLA	FG	0,5
E333	ISEO	BS	0,4
E334	ISERA	TN	0*
E335	ISERNIA	IS	0,5
E336	ISILI	NU	0,4
E337	ISNELLO	PA	0,2
E338	ISOLA D'ASTI	AT	0,1
E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0*
E348	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0*
E343	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0*
E340	ISOLA DEL LIRI	FR	0,5
E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,5
E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,4
E350	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	0,5
E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0*
E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0*
E356	ISOLA DOVARESE	CR	0*
E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4
E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0*
E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2
E345	ISOLABELLA	TO	0*
E346	ISOLABONA	IM	0*
E363	ISOLE TREMITI	FG	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E364	ISORELLA	BS	0,15
E365	ISPANI	SA	0,2
E366	ISPICA	RG	0,5
E367	ISPRA	VA	0,4
E368	ISSIGLIO	TO	0,5
E369	ISSIME	AO	0*
E370	ISSO	BG	0*
E371	ISSOGNE	AO	0
E373	ISTRANA	TV	0,2
E374	ITALA	ME	0,5
E375	ITRI	LT	0,4
E376	ITTIREDDU	SS	0,3
E377	ITTIRI	SS	0*
E378	IVANO FRACENA	TN	0*
E379	IVREA	TO	0,5
E380	IZANO	CR	0,2
E274	JACURSO	CZ	0,4
E381	JELSI	CB	0*
E382	JENNE	RM	0,2
E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,5
E387	JERZU	NU	0*
E388	JESI	AN	0,3
C388	JESOLO	VE	0,3
E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0,2
E389	JOPPOLO	VV	0,5
E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0*
E391	JOVENCAN	AO	0*
E394	LA CASSA	TO	0*
E423	LA LOGGIA	TO	0,35
E425	LA MADDALENA	SS	0,2
A308	LA MAGDELEINE	AO	0*
E430	LA MORRA	CN	0,5
E458	LA SALLE	AO	0*
E463	LA SPEZIA	SP	0,1
E470	LA THUILE	AO	0*
E491	LA VALLE - WENGEN	BZ	0*
E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E392	LABICO	RM	0,4
E393	LABRO	RI	0,4
E395	LACCHIARELLA	MI	0,5
E396	LACCO AMENO	NA	0*
E397	LACEDONIA	AV	0,4
E398	LACES - LATSCH	BZ	0*
E400	LACONI	NU	0*
M212	LADISPOLI	RM	0,3
E401	LAERRU	SS	0*
E402	LAGANADI	RC	0*
E403	LAGHI	VI	0*
E405	LAGLIO	CO	0,5
E406	LAGNASCO	CN	0,1
E407	LAGO	CS	0,4
E409	LAGONEGRO	PZ	0,5
E410	LAGOSANTO	FE	0,2
E412	LAGUNDO - ALGUND	BZ	0*
E414	LAIGUEGLIA	SV	0*
E415	LAINATE	MI	0,2
E416	LAINO	CO	0,5
E417	LAINO BORGO	CS	0,4
E419	LAINO CASTELLO	CS	0*
E420	LAION - LAJEN	BZ	0*
E421	LAIVES - LEIFERS	BZ	0,2
E413	LAJATICO	PI	0,1
E422	LALLIO	BG	0*
E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,4
E426	LAMA MOCOGNO	MO	0,2
E428	LAMBRUGO	CO	0,4
M208	LAMEZIA TERME	CZ	0,2
E429	LAMON	BL	0,2
E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,5
E432	LAMPORECCHIO	PT	0,4
E433	LAMPORO	VC	0,2
E434	LANA - LANA	BZ	0*
E435	LANCIANO	CH	0,4
E436	LANDIONA	NO	0,4
E437	LANDRIANO	PV	0,4
E438	LANGHIRANO	PR	0,5
E439	LANGOSCO	PV	0,2
E441	LANUSEI	NU	0,2
C767	LANUVIO	RM	0,3
E443	LANZADA	SO	0,1
E444	LANZO D'INTELVI	CO	0,4
E445	LANZO TORINESE	TO	0,5
E447	LAPEDONA	AP	0,5
E448	LAPIO	AV	0*
E450	LAPPANO	CS	0,2
A345	L'AQUILA	AQ	0,4
E451	LARCIANO	PT	0,5
E452	LARDARO	TN	0*
E454	LARDIRAGO	PV	0,4
E455	LARI	PI	0,4
M207	LARIANO	RM	0,3
E456	LARINO	CB	0,2
E464	LAS PLASSAS	CA	0*
E457	LASA - LAAS	BZ	0*
E459	LASCARI	PA	0,5
E461	LASINO	TN	0*
E462	LASNIGO	CO	0,4
E465	LASTEBASSE	VI	0,1
E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,4
E467	LATERA	VT	0,4
E468	LATERINA	AR	0,5
E469	LATERZA	TA	0,2
E471	LATIANO	BR	0,4
E472	LATINA	LT	0,4
E473	LATISANA	UD	0,3
E474	LATRONICO	PZ	0,4
E475	LATTARICO	CS	0,2
E476	LAUCO	UD	0*
E480	LAUREANA CILENTO	SA	0,1
E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,5
E481	LAUREGNO - LAUREIN	BZ	0*
E482	LAURENZANA	PZ	0*
E483	LAURIA	PZ	0,5
E484	LAURIANO	TO	0,5
E485	LAURINO	SA	0,2
E486	LAURITO	SA	0,5
E487	LAURO	AV	0,5
E488	LAVAGNA	GE	0,2
E489	LAVAGNO	VR	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E492	LAVARONE	TN	0*
E493	LAVELLO	PZ	0,2
E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0*
E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0,2
E497	LAVENONE	BS	0,5
E498	LAVIANO	SA	0*
E500	LAVIS	TN	0*
E502	LAZISE	VR	0*
E504	LAZZATE	MI	0*
E506	LECCE	LE	0*
E505	LECCE NEI MARSI	AQ	0*
E507	LECCO	LC	0*
E509	LEFFE	BG	0*
E510	LEGGIUNO	VA	0,2
E512	LEGNAGO	VR	0,3
E514	LEGNANO	MI	0*
E515	LEGNARO	PD	0,2
E517	LEI	NU	0*
E518	LEINI	TO	0,2
E519	LEIVI	GE	0,5
E520	LEMIE	TO	0,3
E522	LENDINARA	RO	0,5
E523	LENI	ME	0,4
E524	LENNA	BG	0*
E525	LENNO	CO	0,3
E526	LENO	BS	0*
E527	LENOLA	LT	0,2
E528	LENTA	VC	0,2
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3
E531	LENTELLA	CH	0,5
C562	LENTIAI	BL	0,4
E532	LENTINI	SR	0,35
E535	LEONESSA	RI	0*
E536	LEONFORTE	EN	0,5
E537	LEPORANO	TA	0,4
E538	LEQUILE	LE	0,2
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2
E539	LEQUIO TANARO	CN	0*
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0*
E542	LERICI	SP	0,1
E543	LERMA	AL	0,2
E544	LESA	NO	0,1
E546	LESEGNO	CN	0,3
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2
E549	LESINA	FG	0,2
E550	LESMO	MI	0*
E551	LESSOLO	TO	0,2
E552	LESSONA	BI	0,4
E553	LESTIZZA	UD	0,5
E554	LETINO	CE	0,1
E555	LETOJANNI	ME	0,5
E557	LETTERE	NA	0,5
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3
E559	LETTOPALENA	CH	0,4
E560	LEVANTO	SP	0,2
E562	LEVATE	BG	0,2
E563	LEVERANO	LE	0*
E564	LEVICE	CN	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0*
E566	LEVONE	TO	0,3
E569	LEZZENO	CO	0*
E570	LIBERI	CE	0,4
E571	LIBRIZZI	ME	0,5
E573	LICATA	AG	0*
E574	LICCIANA NARDI	MS	0,2
E576	LICENZA	RM	0*
E578	LICODIA EUBEA	CT	0*
E581	LIERNA	LC	0,4
E583	LIGNANA	VC	0*
E584	LIGNANO SABBIADORO	UD	0*
E585	LIGONCHIO	RE	0,4
E586	LIGOSULLO	UD	0*
E587	LILLIANES	AO	0*
E588	LIMANA	BL	0,3
E589	LIMATOLA	BN	0,2
E590	LIMBADI	VV	0,4
E591	LIMBIATE	MI	0,3
E592	LIMENA	PD	0,4
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,3
E594	LIMINA	ME	0,5
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0*
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0*
E599	LIMOSANO	CB	0*
E600	LINAROLO	PV	0,4
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0*
E605	LIONI	AV	0,2
E606	LIPARI	ME	0*
E607	LIPOMO	CO	0,2
E608	LIRIO	PV	0,2
E610	LISCATE	MI	0*
E611	LISCIA	CH	0,5
E613	LISCIANO NICCONE	PG	0,4
E614	LISIGNAGO	TN	0*
E615	LISIO	CN	0,4
E617	LISSONE	MI	0,1
E620	LIVERI	NA	0,4
E621	LIVIGNO	SO	0*
E622	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	0*
E623	LIVO	CO	0*
E624	LIVO	TN	0*
E625	LIVORNO	LI	0,4
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2
E627	LIVRAGA	LO	0,3
E629	LIZZANELLO	LE	0,4
E630	LIZZANO	TA	0,5
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,4
E632	LOANO	SV	0,2
E633	LOAZZOLO	AT	0,2
E635	LOCANA	TO	0,4
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,5
E638	LOCATE VARESINO	CO	0,4
E640	LOCATELLO	BG	0,2
E644	LOCERI	NU	0*
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2
D976	LOCRI	RC	0,5
E646	LOCULI	NU	0,2
E647	LODE'	NU	0*
E648	LODI	LO	0,2
E651	LODI VECCHIO	LO	0,4
E649	LODINE	NU	0*
E652	LODRINO	BS	0,2
E654	LOGRATO	BS	0*
E655	LOIANO	BO	0,4
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,5
E656	LOMAGNA	LC	0,4
E658	LOMASO	TN	0*
E659	LOMAZZO	CO	0,2
E660	LOMBARDORE	TO	0,5
E661	LOMBRIASCO	TO	0*
E662	LOMELLO	PV	0,2
E664	LONA LASES	TN	0*
E665	LONATE CEPPINO	VA	0,2
E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2
E667	LONATO	BS	0,2
E668	LONDA	FI	0,4
E669	LONGANO	IS	0,2
E671	LONGARE	VI	0,4
E672	LONGARONE	BL	0*
E673	LONGHENA	BS	0*
E674	LONGI	ME	0*
E675	LONGIANO	FC	0*
E677	LONGOBARDI	CS	0*
E678	LONGOBUCCO	CS	0*
E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2
E681	LONGONE SABINO	RI	0,2
E682	LONIGO	VI	0,5
E683	LORANZE'	TO	0,5
E684	LOREGGIA	PD	0,2
E685	LOREGLIA	VB	0*
E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,4
E688	LORENZANA	PI	0,4
E689	LOREO	RO	0,5
E690	LORETO	AN	0,2
E691	LORETO APRUTINO	PE	0,5
E692	LORIA	TV	0,1
E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,5
E694	LORO PICENO	MC	0,4
E695	LORSICA	GE	0,4
E698	LOSINE	BS	0*
E700	LOTZORAI	NU	0*
E704	LOVERE	BG	0,4
E705	LOVERO	SO	0*
E706	LOZIO	BS	0,2
E707	LOZZA	VA	0,4
E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4
E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,5
E711	LOZZOLO	VC	0,4
E712	LU	AL	0,5
E713	LUBRIANO	VT	0,2
E715	LUCCA	LU	0,5
E714	LUCCA SICULA	AG	0*
E716	LUCERA	FG	0,4
E718	LUCIGNANO	AR	0,5
E719	LUCINASCO	IM	0,5
E722	LUCITO	CB	0*
E723	LUCO DEI MARSI	AQ	0*
E724	LUCOLI	AQ	0*
E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0,3
E727	LUGNACCO	TO	0,5
E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0,2
E730	LUGO	RA	0,4
E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,5
E734	LUINO	VA	0,3
E735	LUISAGO	CO	0,1
E736	LULA	NU	0*
E737	LUMARZO	GE	0,5
E738	LUMEZZANE	BS	0*
E742	LUNAMATRONA	CA	0,5
E743	LUNANO	PU	0,5
B387	LUNGAVILLA	PV	0,4
E745	LUNGRO	CS	0,5
E746	LUOGOSANO	AV	0*
E747	LUOGOSANTO	SS	0*
E748	LUPARA	CB	0,2
E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4
E750	LURAGO MARINONE	CO	0*
E751	LURANO	BG	0,4
E752	LURAS	SS	0*
E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2
E754	LUSCIANO	CE	0,2
E757	LUSERNA	TN	0*
E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0,3
E759	LUSERNETTA	TO	0,2
E760	LUSEVERA	UD	0,2
E761	LUSIA	RO	0,5
E762	LUSIANA	VI	0,2
E763	LUSIGLIE'	TO	0,2
E764	LUSON - LUSEN	BZ	0*
E767	LUSTRA	SA	0*
E769	LUVINATE	VA	0,2
E770	LUZZANA	BG	0,2
E772	LUZZARA	RE	0,3
E773	LUZZI	CS	0,4
E775	MACCAGNO	VA	0
E777	MACCASTORNA	LO	0,2
E778	MACCHIA D'ISERNIA	IS	0,4
E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0,2
E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2
E782	MACELLO	TO	0*
E783	MACERATA	MC	0,4
E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4
E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,5
E786	MACHERIO	MI	0,1
E787	MACLODIO	BS	0*
E788	MACOMER	NU	0,2
E789	MACRA	CN	0,5
E790	MACUGNAGA	VB	0,5
E791	MADDALONI	CE	0,5
E342	MADESIMO	SO	0
E793	MADIGNANO	CR	0,1
E794	MADONE	BG	0,5
E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2
E798	MAENZA	LT	0,5
E799	MAFALDA	CB	0*
E800	MAGASA	BS	0,2
E801	MAGENTA	MI	0,5
E803	MAGGIORA	NO	0*
E804	MAGHERNO	PV	0*
E805	MAGIONE	PG	0,5
E806	MAGISANO	CZ	0,2
E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,5
E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,4
E811	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	0,2
E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,4
E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0*
E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,5
E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,5
E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E815	MAGLIE	LE	0,5
E816	MAGLIOLO	SV	0*
E817	MAGLIONE	TO	0,3
E818	MAGNACAVALLO	MN	0,5
E819	MAGNAGO	MI	0,3
E821	MAGNANO	BI	0,2
E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0*
E825	MAGOMADAS	NU	0*
E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO MARGREID AN DE	BZ	0*
E830	MAGREGLIO	CO	0*
E834	MAIDA	CZ	0,2
E835	MAIERA'	CS	0,5
E836	MAIERATO	VV	0,2
E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E838	MAIOLO	PU	0,5
E839	MAIORI	SA	0,4
E840	MAIRAGO	LO	0,4
E841	MAIRANO	BS	0,2
E842	MAISSANA	SP	0*
E833	MAJANO	UD	0,2
E843	MALAGNINO	CR	0,2
E844	MALALBERGO	BO	0,3
E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0*
E848	MALCESINE	VR	0*
E850	MALE'	TN	0*
E851	MALEGNO	BS	0*
E852	MALEO	LO	0,4
E853	MALESCO	VB	0*
E854	MALETTO	CT	0*
E855	MALFA	ME	0,3
E856	MALGESSO	VA	0,4
E858	MALGRATE	LC	0,1
E859	MALITO	CS	0,5
E860	MALLARE	SV	0,5
E862	MALLES VENOSTA - MALS	BZ	0*
E863	MALNATE	VA	0*
E864	MALO	VI	0,5
E865	MALONNO	BS	0,2
E866	MALOSCO	TN	0*
E868	MALTIGNANO	AP	0,5
E869	MALVAGNA	ME	0,5
E870	MALVICINO	AL	0*
E872	MALVITO	CS	0,2
E873	MAMMOLA	RC	0,5
E874	MAMOIADA	NU	0*
E875	MANCIANO	GR	0,2
E876	MANDANICI	ME	0,3
E877	MANDAS	CA	0,3
E878	MANDATORICCIO	CS	0*
B632	MANDELA	RM	0*
E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0,2
E880	MANDELLO VITTA	NO	0*
E882	MANDURIA	TA	0,5
E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0*
E884	MANERBIO	BS	0,1
E885	MANFREDONIA	FG	0,5
E887	MANGO	CN	0,5
E888	MANGONE	CS	0,2
M283	MANIACE	CT	0,2
E889	MANIAGO	PN	0*
E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E892	MANOPPELLO	PE	0,2
E893	MANSUE'	TV	0,5
E894	MANTA	CN	0,5
E896	MANTELLO	SO	0,1
E897	MANTOVA	MN	0,4
E899	MANZANO	UD	0*
E900	MANZIANA	RM	0,5
E901	MAPELLO	BG	0,5
E902	MARA	SS	0*
E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E904	MARANELLO	MO	0,2
E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0*
E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
E908	MARANO EQUO	RM	0*
E910	MARANO LAGUNARE	UD	0*
E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,5
E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,5
E905	MARANO SUL PANARO	MO	0,4
E907	MARANO TICINO	NO	0,4
E912	MARANO VICENTINO	VI	0,2
E917	MARANZANA	AT	0,4
E919	MARATEA	PZ	0,5
E921	MARCALLO CON CASONE	MI	0,2
E922	MARCARIA	MN	0,5
E923	MARCEDUSA	CZ	0*
E924	MARCELLINA	RM	0,3
E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E927	MARCETELLI	RI	0*
E928	MARCHENO	BS	0,2
E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E930	MARCIANA	LI	0*
E931	MARCIANA MARINA	LI	0,2
E932	MARCIANISE	CE	0,2
E933	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	0,4
E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E936	MARCON	VE	0,5
E938	MAREBBE - ENNEBERG	BZ	0*
E939	MARENE	CN	0,2
E940	MARENO DI PIAVE	TV	0,1
E941	MARENTINO	TO	0,1
E944	MARETTO	AT	0,2
E945	MARGARITA	CN	0*
E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,5
E947	MARGNO	LC	0*
E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0*
E951	MARIANO COMENSE	CO	0,4
E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E953	MARIANOPOLI	CL	0*
E954	MARIGLIANELLA	NA	0,4
E955	MARIGLIANO	NA	0,2
E956	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	0,4
E957	MARINEO	PA	0*
E958	MARINO	RM	0,4
E959	MARLENGO - MARLING	BZ	0*
E960	MARLIANA	PT	0,5
E961	MARMENTINO	BS	0*
E962	MARMIROLO	MN	0,2
E963	MARMORA	CN	0,3
E965	MARNATE	VA	0,4
E967	MARONE	BS	0,5
E968	MAROPATI	RC	0,4
E970	MAROSTICA	VI	0,2
E971	MARRADI	FI	0,5
E972	MARRUBIU	OR	0,2
E973	MARSAGLIA	CN	0*
E974	MARSALA	TP	0,1
E975	MARSCIANO	PG	0,5
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4
E977	MARSICOVETERE	PZ	0,2
E978	MARTA	VT	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4
E980	MARTELLAGO	VE	0,3
E981	MARTELLO - MARTELL	BZ	0*
E982	MARTIGNACCO	UD	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0,2
E984	MARTIGNANO	LE	0,4
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,4
E987	MARTINENGO	BG	0,5
E988	MARTINIANA PO	CN	0*
E989	MARTINSICURO	TE	0,5
E990	MARTIRANO	CZ	0*
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0,4
E992	MARTIS	SS	0*
E993	MARTONE	RC	0*
E994	MARUDO	LO	0,2
E995	MARUGGIO	TA	0,5
B689	MARZABOTTO	BO	0,2
E999	MARZANO	PV	0,5
E998	MARZANO APPIO	CE	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0,2
F001	MARZI	CS	0,2
F002	MARZIO	VA	0,5
M270	MASAINAS	CA	0*
F003	MASATE	MI	0,35
F004	MASCALI	CT	0,3
F005	MASCALUCIA	CT	0,5
F006	MASCHITO	PZ	0,4
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2
F009	MASER	TV	0,3
F010	MASERA	VB	0*
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,4
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,4
F013	MASI	PD	0,4
F016	MASI TORELLO	FE	0,4
F015	MASIO	AL	0,4
F017	MASLIANICO	CO	0*
F019	MASON VICENTINO	VI	0,1
F020	MASONE	GE	0,5
F023	MASSA	MS	0,35
F022	MASSA D'ALBE	AQ	0,2
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0,3
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,5
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0,4
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0*
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,4
F024	MASSA MARTANA	PG	0,2
F027	MASSAFRA	TA	0,4
F028	MASSALENGO	LO	0,5
F033	MASSANZAGO	PD	0,4
F035	MASSAROSA	LU	0,4
F037	MASSAZZA	BI	0,4
F041	MASSELLO	TO	0,1
F042	MASSERANO	BI	0,4
F044	MASSIGNANO	AP	0,5
F045	MASSIMENO	TN	0*
F046	MASSIMINO	SV	0,5
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0*
F048	MASSIOLA	VB	0*
F050	MASULLAS	OR	0,5
F051	MATELICA	MC	0,5
F052	MATERA	MT	0,3
F053	MATHI	TO	0,3
F054	MATINO	LE	0*
F055	MATRICE	CB	0*
F058	MATTIE	TO	0,2
F059	MATTINATA	FG	0,4
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,2
F063	MAZZANO	BS	0,1
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0,2
F065	MAZZARINO	CL	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	0,4
M271	MAZZARRONE	CT	0,5
F067	MAZZE'	TO	0,5
F068	MAZZIN	TN	0*
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0,1
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,4
F073	MEANA SARDO	NU	0*
F078	MEDA	MI	0,1
F080	MEDE	PV	0,4
F081	MEDEA	GO	0*
F082	MEDESANO	PR	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,3
F085	MEDOLAGO	BG	0*
F086	MEDOLE	MN	0*
F087	MEDOLLA	MO	0,4
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,5
F089	MEDUNO	PN	0*
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0*
F093	MEINA	NO	0*
F094	MEL	BL	0,2
F095	MELARA	RO	0,1
F096	MELAZZO	AL	0,3
F097	MELDOLA	FC	0,2
F098	MELE	GE	0,25
F100	MELEGNANO	MI	0,3
F101	MELENDUGNO	LE	0,4
F102	MELETI	LO	0,2
F104	MELFI	PZ	0,2
F105	MELICUCCA'	RC	0*
F106	MELICUCCO	RC	0,4
F107	MELILLI	SR	0*
F108	MELISSA	KR	0,1
F109	MELISSANO	LE	0,4
F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0,1
F112	MELITO DI PORTO SALVO	RC	0,2
F110	MELITO IRPINO	AV	0,4
F113	MELIZZANO	BN	0,5
F114	MELLE	CN	0*
F115	MELLO	SO	0*
F117	MELPIGNANO	LE	0*
F118	MELTINA - MOLTEN	BZ	0*
F119	MELZO	MI	0,2
F120	MENAGGIO	CO	0,5
F121	MENAROLA	SO	0*
F122	MENCONICO	PV	0,2
F123	MENDATICA	IM	0*
F125	MENDICINO	CS	0,4
F126	MENFI	AG	0,1
F127	MENTANA	RM	0*
F130	MEOLO	VE	0,5
F131	MERANA	AL	0,2
F132	MERANO - MERAN	BZ	0,1
F133	MERATE	LC	0,1
F134	MERCALLO	VA	0,2
F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,5
F136	MERCATINO CONCA	PU	0,5
F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,4
F139	MERCATO SARACENO	FC	0,5
F140	MERCENASCO	TO	0,5
F141	MERCOGLIANO	AV	0,1
F144	MERETO DI TOMBA	UD	0,1
F145	MERGO	AN	0,4
F146	MERGOZZO	VB	0,1
F147	MERI'	ME	0,4
F148	MERLARA	PD	0,5
F149	MERLINO	LO	0,3
F151	MERONE	CO	0,2
F152	MESAGNE	BR	0,5
F153	MESE	SO	0,2
F154	MESENZANA	VA	0*
F155	MESERO	MI	0,2
F156	MESOLA	FE	0,2
F157	MESORACA	KR	0,1
F158	MESSINA	ME	0,5
F161	MESTRINO	PD	0,2
F162	META	NA	0,5
F164	MEUGLIANO	TO	0,5
F165	MEZZAGO	MI	0,4
F168	MEZZANA	TN	0*
F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,3
F167	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	0,45
F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2
F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,4
F173	MEZZANEGO	GE	0,2
F174	MEZZANI	PR	0,2
F175	MEZZANINO	PV	0,2
F176	MEZZANO	TN	0*
F181	MEZZEGRA	CO	0,2
F182	MEZZENILE	TO	0,2
F183	MEZZOCORONA	TN	0*
F184	MEZZOJUSO	PA	0,5
F186	MEZZOLDO	BG	0*
F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0*
F188	MEZZOMERICO	NO	0,4
F189	MIAGLIANO	BI	0,5
F190	MIANE	TV	0,4
F191	MIASINO	NO	0,1
F192	MIAZZINA	VB	0*
F193	MICIGLIANO	RI	0,5
F194	MIGGIANO	LE	0,1
F196	MIGLIANICO	CH	0*
F198	MIGLIARINO	FE	0,5
F199	MIGLIARO	FE	0,4
F200	MIGLIERINA	CZ	0,2
F201	MIGLIONICO	MT	0,5
F202	MIGNANEGO	GE	0,5
F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,4
F205	MILANO	MI	0*
F206	MILAZZO	ME	0,4
E618	MILENA	CL	0,2
F207	MILETO	VV	0,5
F208	MILIS	OR	0*
F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2
F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,5
F213	MILLESIMO	SV	0,5
F214	MILO	CT	0*
F216	MILZANO	BS	0*
F217	MINEO	CT	0*
F218	MINERBE	VR	0,4
F219	MINERBIO	BO	0,4
F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0,1
F220	MINERVINO MURGE	BA	0,5
F223	MINORI	SA	0,4
F224	MINTURNO	LT	0,2
F225	MINUCCIANO	LU	0,4
F226	MIOGLIA	SV	0,2
F229	MIRA	VE	0,4
F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,3
F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0*
F235	MIRABELLO	FE	0,3
F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,5
F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0*
F238	MIRADOLO TERME	PV	0,2
F239	MIRANDA	IS	0*
F240	MIRANDOLA	MO	0,3
F241	MIRANO	VE	0,4
F242	MIRTO	ME	0,5
F244	MISANO ADRIATICO	RN	0*
F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,4
F246	MISILMERI	PA	0*
F247	MISINTO	MI	0*
F248	MISSAGLIA	LC	0
F249	MISSANELLO	PZ	0*
F250	MISTERBIANCO	CT	0,4
F251	MISTRETTA	ME	0,1
F254	MOASCA	AT	0,2
F256	MOCONESI	GE	0,5
F257	MODENA	MO	0,2
F258	MODICA	RG	0*
F259	MODIGLIANA	FC	0,1
F261	MODOLO	NU	0*
F262	MODUGNO	BA	0*
F263	MOENA	TN	0*
F265	MOGGIO	LC	0,1
F266	MOGGIO UDINESE	UD	0*
F267	MOGLIA	MN	0*
F268	MOGLIANO	MC	0,5
F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,5
F270	MOGORELLA	OR	0,4
F272	MOGORO	OR	0,2
F274	MOIANO	BN	0,5
F275	MOIMACCO	UD	0*
F277	MOIO ALCANTARA	ME	0,5
F276	MOIO DE' CALVI	BG	0,2
F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
F279	MOIOLA	CN	0,2
F280	MOLA DI BARI	BA	0,4
F281	MOLARE	AL	0,2
F283	MOLAZZANA	LU	0,4
F284	MOLFETTA	BA	0,3
M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0*
F287	MOLINARA	BN	0*
F288	MOLINELLA	BO	0,2
F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0,1
F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0,2
F294	MOLISE	CB	0,2
F295	MOLITERNO	PZ	0,2
F297	MOLLIA	VC	0,1
F301	MOLOCHIO	RC	0,2
F304	MOLTENO	LC	0,2
F305	MOLTRASIO	CO	0,4
F306	MOLVENA	VI	0,2
F307	MOLVENO	TN	0*
F308	MOMBALDONE	AT	0,5
F309	MOMBARCARO	CN	0,2
F310	MOMBAROCCIO	PU	0,5
F311	MOMBARUZZO	AT	0,4
F312	MOMBASIGLIO	CN	0,5
F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0*
F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,5
F316	MOMBERCELLI	AT	0,4
F317	MOMO	NO	0,2
F318	MOMPANTERO	TO	0,5
F319	MOMPEO	RI	0,5
F320	MOMPERONE	AL	0*
F322	MONACILIONI	CB	0,2
F323	MONALE	AT	0*
F324	MONASTERACE	RC	0,2
F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,4
F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,5
F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0*
F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0,4
F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,5
F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,4
F333	MONASTIR	CA	0,2
F335	MONCALIERI	TO	0,46
F336	MONCALVO	AT	0,5
D553	MONCENISIO	TO	0*
F337	MONCESTINO	AL	0,5
F338	MONCHIERO	CN	0*
F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,5
F341	MONCLASSICO	TN	0*
F342	MONCRIVELLO	VC	0*
F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F346	MONDAINO	RN	0,5
F347	MONDAVIO	PU	0,5
F348	MONDOLFO	PU	0,5
F351	MONDOVI'	CN	0,2
F352	MONDRAGONE	CE	0*
F354	MONEGLIA	GE	0,2
F355	MONESIGLIO	CN	0,5
F356	MONFALCONE	GO	0,1
F358	MONFORTE D'ALBA	CN	0,4
F359	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	0,5
F360	MONFUMO	TV	0,2
F361	MONGARDINO	AT	0,3
F363	MONGHIDORO	BO	0,4
F364	MONGIANA	VV	0*
F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0*
F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0*
F369	MONGRANDO	BI	0,5
F370	MONGRASSANO	CS	0*
F371	MONGUELFO - WELSBERG	BZ	0*
F372	MONGUZZO	CO	0,2
F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0*
F374	MONLEALE	AL	0,1
F375	MONNO	BS	0*
F376	MONOPOLI	BA	0,4
F377	MONREALE	PA	0*
F378	MONRUPINO	TS	0*
F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,5
F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,5
F381	MONSANO	AN	0,2
F382	MONSELICE	PD	0,2
F383	MONSERRATO	CA	0,3
F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,5
F385	MONTA'	CN	0,2
F386	MONTABONE	AT	0,4
F387	MONTACUTO	AL	0,4
F390	MONTAFIA	AT	0,2
F391	MONTAGANO	CB	0,4
F392	MONTAGNA - MONTAN	BZ	0,3
F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0,2
F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F395	MONTAGNAREALE	ME	0,2
F396	MONTAGNE	TN	0*
F397	MONTAGUTO	AV	0*
F398	MONTAIONE	FI	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F400	MONTALBANO ELICONA	ME	0,5
F399	MONTALBANO JONICO	MT	0,2
F402	MONTALCINO	SI	0,4
F403	MONTALDEO	AL	0,3
F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,5
F405	MONTALDO DI MONDOVI’	CN	0*
F408	MONTALDO ROERO	CN	0,2
F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,4
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,5
F410	MONTALE	PT	0,3
F411	MONTALENGHE	TO	0,4
F414	MONTALLEGRO	AG	0*
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,5
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0*
F420	MONTALTO DORA	TO	0,5
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,5
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0*
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0,2
F422	MONTANARO	TO	0,5
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0*
F424	MONTANERA	CN	0,2
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0*
F427	MONTANO LUCINO	CO	0*
F428	MONTAPPONE	AP	0,5
F429	MONTAQUILA	IS	0,5
F430	MONTASOLA	RI	0*
F432	MONTAURO	CZ	0,5
F433	MONTAZZOLI	CH	0,4
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,5
F460	MONTE CAVALLO	MC	0,2
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,4
F476	MONTE COLOMBO	RN	0*
F434	MONTE CREMASCO	CR	0,2
F486	MONTE DI MALO	VI	0,4
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0*
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,5
F524	MONTE GRIMANO TERME	PU	0,5
F532	MONTE ISOLA	BS	0,4
F561	MONTE MARENZO	LC	0,5
F589	MONTE PORZIO	PU	0,5
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,3
F599	MONTE RINALDO	AP	0,3
F600	MONTE ROBERTO	AN	0,2
F603	MONTE ROMANO	VT	0,1
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,5
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0*
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0*
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,5
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0,4
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0,2
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,4
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0,2
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,5
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,5
F631	MONTE SANT’ANGELO	FG	0
F653	MONTE URANO	AP	0,4
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,5
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0,1
F440	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0*
F441	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	0,4
D746	MONTEBELLO IONICO	RC	0,2
B268	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	0*
F442	MONTEBELLO VICENTINO	VI	0*
F443	MONTEBELLUNA	TV	0,5
F445	MONTEBRUNO	GE	0,5
F446	MONTEBUONO	RI	0,1
F450	MONTECALVO IN FOGLIA	PU	0,2
F448	MONTECALVO IRPINO	AV	0,2
F449	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	0*
F452	MONTECARLO	LU	0,2
F453	MONTECAROTTO	AN	0,2
F454	MONTECASSIANO	MC	0,4
F455	MONTECASTELLO	AL	0,3
F457	MONTECASTRILLI	TR	0,4
A561	MONTECATINI TERME	PT	0,2
F458	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	0,2
F461	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	0,5
F462	MONTECCHIO	TR	0,5
F463	MONTECCHIO EMILIA	RE	0,1
F464	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	0,5
F465	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	0*
F469	MONTECHIARO D’ACQUI	AL	0,3
F468	MONTECHIARO D’ASTI	AT	0,1
F473	MONTECHIARUGOLO	PR	0,3
F474	MONTECICCARDO	PU	0,5
F475	MONTECILFONE	CB	0,5
F477	MONTECOMPATRI	RM	0,5
F478	MONTECOPIOLO	PU	0,2
F479	MONTECORICE	SA	0,1
F480	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	0,4
F481	MONTECORVINO ROVELLA	SA	0,2
F482	MONTECOSARO	MC	0,4
F483	MONTECRESTESE	VB	0*
F484	MONTECRETO	MO	0,1
F487	MONTEDINOVE	AP	0,5
F489	MONTEDORO	CL	0,4
F491	MONTEFALCIONE	AV	0,2
F492	MONTEFALCO	PG	0,5
F493	MONTEFALCONE APPENNINO	AP	0,1
F494	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0*
F495	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	0,2
F496	MONTEFANO	MC	0,5
F497	MONTEFELCINO	PU	0,4
F498	MONTEFERRANTE	CH	0*
F499	MONTEFIASCONE	VT	0,4
F500	MONTEFINO	TE	0,5
F502	MONTEFIORE CONCA	RN	0,2
F501	MONTEFIORE DELL’ASO	AP	0,4
F503	MONTEFIORINO	MO	0*
F504	MONTEFLAVIO	RM	0,4
F507	MONTEFORTE CILENTO	SA	0*
F508	MONTEFORTE D’ALPONE	VR	0,2
F506	MONTEFORTE IRPINO	AV	0,2
F509	MONTEFORTINO	AP	0,5
F510	MONTEFRANCO	TR	0,5
F511	MONTEFREDANE	AV	0,5
F512	MONTEFUSCO	AV	0*
F513	MONTEGABBIONE	TR	0,3
F514	MONTEGALDA	VI	0*
F515	MONTEGALDELLA	VI	0,2
F516	MONTEGALLO	AP	0,2
F518	MONTEGIOCO	AL	0,1
F519	MONTEGIORDANO	CS	0,2
F520	MONTEGIORGIO	AP	0,5
F522	MONTEGRANARO	AP	0,5
F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,35
F526	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,4
F527	MONTEGROSSO D’ASTI	AT	0,35
F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0*
F529	MONTEGROTTO TERME	PD	0,2
F531	MONTEIASI	TA	0,5
F533	MONTELABBATE	PU	0,2
F534	MONTELANICO	RM	0,2
F535	MONTELAPIANO	CH	0*
F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,5
F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0*
F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0*
F543	MONTELEONE D’ORVIETO	TR	0,4
F542	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0*
F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,3
F544	MONTELEPRE	PA	0,3
F545	MONTELIBRETTI	RM	0,2
F546	MONTELLA	AV	0,4
F547	MONTELLO	BG	0*
F548	MONTELONGO	CB	0*
F549	MONTELPARO	AP	0,4
F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0,1
F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,4
F552	MONTELUPONE	MC	0,4
F555	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PU	0,5
F553	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	0,2
F556	MONTEMAGNO	AT	0,1
F558	MONTEMALE DI CUNEO	CN	0*
F559	MONTEMARANO	AV	0,2
F560	MONTEMARCIANO	AN	0,5
F562	MONTEMARZINO	AL	0,2
F563	MONTEMESOLA	TA	0,1
F564	MONTEMEZZO	CO	0*
F565	MONTEMIGNAIO	AR	0*
F566	MONTEMILETTO	AV	0,4
F568	MONTEMILONE	PZ	0,5
F569	MONTEMITRO	CB	0,2
F570	MONTEMONACO	AP	0,4
F572	MONTEMURLO	PO	0,4
F573	MONTEMURRO	PZ	0*
F574	MONTENARS	UD	0*
F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,5
F579	MONTENERO SABINO	RI	0*
F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0*
F578	MONTENERODOMO	CH	0,2
F582	MONTEODORISIO	CH	0,4
F586	MONTEPAONE	CZ	0,5
F587	MONTEPARANO	TA	0,2
F591	MONTEPRANDONE	AP	0,5
F592	MONTEPULCIANO	SI	0,5
F593	MONTERADO	AN	0*
F594	MONTERCHI	AR	0,2
F595	MONTEREALE	AQ	0*
F596	MONTEREALE VALCELLINA	PN	0*
F597	MONTERENZIO	BO	0,4
F598	MONTERIGGIONI	SI	0,4
F601	MONTERODUNI	IS	0,2
F605	MONTERONI D’ARBIA	SI	0*
F604	MONTERONI DI LECCE	LE	0,5
F606	MONTEROSI	VT	0,1
F609	MONTEROSSO AL MARE	SP	0*
F610	MONTEROSSO ALMO	RG	0,5
F607	MONTEROSSO CALABRO	VV	0,4
F608	MONTEROSSO GRANA	CN	0,4
F611	MONTEROTONDO	RM	0,5
F612	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	0*
F614	MONTERUBBIANO	AP	0,2
F623	MONTESANO SALENTINO	LE	0,1
F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0,2
F636	MONTESARCHIO	BN	0,4
F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,5
F638	MONTESCANO	PV	0*
F639	MONTESCHENO	VB	0*
F640	MONTESCUDAIO	PI	0*
F641	MONTESCUDO	RN	0*
F642	MONTESE	MO	0,2
F644	MONTESEGALE	PV	0,2
F646	MONTESILVANO	PE	0,4
F648	MONTESPERTOLI	FI	0,4
F651	MONTEU DA PO	TO	0,4
F654	MONTEU ROERO	CN	0,5
F655	MONTEVAGO	AG	0,5
F656	MONTEVARCHI	AR	0,5
F657	MONTEVECCHIA	LC	0,1
F659	MONTEVEGLIO	BO	0,2
F660	MONTEVERDE	AV	0,2
F661	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	0*
F662	MONTEVIALE	VI	0,2
F666	MONTEZEMOLO	CN	0,4
F667	MONTI	SS	0,5
F668	MONTIANO	FC	0,2
F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0,1
F671	MONTICELLI D’ONGINA	PC	0,3
F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0,2
F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,4
F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0,2
F669	MONTICELLO D’ALBA	CN	0,4
F471	MONTICHIARI	BS	0*
F676	MONTICIANO	SI	0,4
F677	MONTIERI	GR	0*
M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0*
F679	MONTIGNOSO	MS	0*
F680	MONTIRONE	BS	0,4
F367	MONTJOVET	AO	0*
F681	MONTODINE	CR	0*
F682	MONTOGGIO	GE	0,3
F685	MONTONE	PG	0,4
F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0,1
F686	MONTOPOLI IN VAL D’ARNO	PI	0,2
F688	MONTORFANO	CO	0,2
F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,5
F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4
F692	MONTORIO ROMANO	RM	0,2
F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,5
F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,5
F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2
F697	MONTOTTONE	AP	0,5
F698	MONTRESTA	NU	0*
F701	MONTU’ BECCARIA	PV	0,2
F703	MONVALLE	VA	0,4
F704	MONZA	MI	0,5
F705	MONZAMBANO	MN	0,5
F706	MONZUNO	BO	0,2
F708	MORANO CALABRO	CS	0*
F707	MORANO SUL PO	AL	0,5
F709	MORANSENGO	AT	0*
F710	MORARO	GO	0,1
F711	MORAZZONE	VA	0,4
F712	MORBEGNO	SO	0,5
F713	MORBELLO	AL	0*
F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,4
F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0
F717	MORCONE	BN	0*
F718	MORDANO	BO	0,2
F720	MORENGO	BG	0,5
F721	MORES	SS	0*
F722	MORESCO	AP	0,4
F723	MORETTA	CN	0,4
F724	MORFASSO	PC	0,5
F725	MORGANO	TV	0,2
F726	MORGEX	AO	0*
F727	MORGONGIORI	OR	0*
F728	MORI	TN	0*
F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,3
F730	MORICONE	RM	0,4
F731	MORIGERATI	SA	0,2
D033	MORIMONDO	MI	0*
F732	MORINO	AQ	0,4
F733	MORIONDO TORINESE	TO	0*
F734	MORLUPO	RM	0,4
F735	MORMANNO	CS	0,2
F736	MORNAGO	VA	0,3
F737	MORNESE	AL	0,4
F738	MORNICO AL SERIO	BG	0*
F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F740	MOROLO	FR	0,4
F743	MOROZZO	CN	0,1
F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0*
F745	MORRO D’ALBA	AN	0,5
F747	MORRO D’ORO	TE	0,5
F746	MORRO REATINO	RI	0,5
F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0*
F749	MORROVALLE	MC	0,4
F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
F751	MORSASCO	AL	0*
F754	MORTARA	PV	0*
F756	MORTEGLIANO	UD	0,5
F758	MORTERONE	LC	0*
F760	MORUZZO	UD	0,4
F761	MOSCAZZANO	CR	0,1
F762	MOSCHIANO	AV	0,5
F764	MOSCIANO SANT’ANGELO	TE	0,5
F765	MOSCUFO	PE	0,4
F766	MOSO IN PASSIRIA - MOOS IN PASSEIER	BZ	0*
F767	MOSSA	GO	0,2
F768	MOSSANO	VI	0,4
M304	MOSSO	BI	0,1
F771	MOTTA BALUFFI	CR	0,1
F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,5
F773	MOTTA D’AFFERMO	ME	0*
F774	MOTTA DE’ CONTI	VC	0,4
F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,5
F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,4
F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0,4
F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0*
F781	MOTTA SANT’ANASTASIA	CT	0,2
F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,3
F776	MOTTALCIATA	BI	0,4
B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F784	MOTTOLA	TA	0,5
F785	MOZZAGROGNA	CH	0,5
F786	MOZZANICA	BG	0,5
F788	MOZZATE	CO	0,3
F789	MOZZECANE	VR	0,4
F791	MOZZO	BG	0,2
F793	MUCCIA	MC	0,1
F795	MUGGIA	TS	0*
F797	MUGGIO’	MI	0,2
F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,5
F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F801	MULAZZANO	LO	0,3
F802	MULAZZO	MS	0,2
F806	MURA	BS	0*
F808	MURAVERA	CA	0,1
F809	MURAZZANO	CN	0,5
F811	MURELLO	CN	0,45
F813	MURIALDO	SV	0,5
F814	MURISENGO	AL	0,2
F815	MURLO	SI	0,4
F816	MURO LECCESE	LE	0,5
F817	MURO LUCANO	PZ	0,4
F818	MUROS	SS	0*
F820	MUSCOLINE	BS	0*
F822	MUSEI	CA	0,1
F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,5
F828	MUSSO	CO	0,2
F829	MUSSOLENTE	VI	0*
F830	MUSSOMELI	CL	0*
F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0,2
F833	MUZZANO	BI	0,4
F835	NAGO-TORBOLE	TN	0*
F836	NALLES - NALS	BZ	0*
F837	NANNO	TN	0*
F838	NANTO	VI	0,3
F839	NAPOLI	NA	0,5
F840	NARBOLIA	OR	0*
F841	NARCAO	CA	0,2
F842	NARDO’	LE	0,5
F843	NARDODIPACE	VV	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F844	NARNI	TR	0,4
F845	NARO	AG	0*
F846	NARZOLE	CN	0,3
F847	NASINO	SV	0,5
F848	NASO	ME	0,5
F849	NATURNO - NATURNS	BZ	0*
F851	NAVE	BS	0,1
F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0*
F852	NAVELLI	AQ	0*
F856	NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS	BZ	0*
F857	NAZZANO	RM	0*
F858	NE	GE	0*
F859	NEBBIUNO	NO	0*
F861	NEGRAR	VR	0,5
F862	NEIRONE	GE	0,5
F863	NEIVE	CN	0,4
F864	NEMBRO	BG	0
F865	NEMI	RM	0,5
F866	NEMOLI	PZ	0,4
F867	NEONELI	OR	0*
F868	NEPI	VT	0,2
F870	NERETO	TE	0,2
F871	NEROLA	RM	0,5
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0*
F874	NERVIANO	MI	0,4
F876	NESPOLO	RI	0,5
F877	NESSO	CO	0,2
F878	NETRO	BI	0,5
F880	NETTUNO	RM	0,1
F881	NEVIANO	LE	0,2
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,4
F883	NEVIGLIE	CN	0*
F884	NIARDO	BS	0*
F885	NIBBIANO	PC	0,3
F886	NIBBIOLA	NO	0*
F887	NIBIONNO	LC	0,4
F889	NICHELINO	TO	0,5
F890	NICOLOSI	CT	0,5
F891	NICORVO	PV	0,4
F892	NICOSIA	EN	0*
F893	NICOTERA	VV	0,5
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2
F895	NIELLA TANARO	CN	0,4
F898	NIMIS	UD	0*
F899	NISCEMI	CL	0,1
F900	NISSORIA	EN	0*
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,5
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,5
F904	NOALE	VE	0,3
F906	NOASCA	TO	0*
F907	NOCARA	CS	0*
F908	NOCCIANO	PE	0,3
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0,4
F913	NOCERA SUPERIORE	SA	0,4
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2
F911	NOCERA UMBRA	PG	0,2
F914	NOCETO	PR	0,2
F915	NOCI	BA	0,2
F916	NOCIGLIA	LE	0,4
F917	NOEPOLI	PZ	0*
F918	NOGARA	VR	0,5
F920	NOGAREDO	TN	0*
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,5
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,5
F923	NOICATTARO	BA	0*
F924	NOLA	NA	0,2
F925	NOLE	TO	0,4
F926	NOLI	SV	0,5
F927	NOMAGLIO	TO	0,2
F929	NOMI	TN	0*
F930	NONANTOLA	MO	0,4
F931	NONE	TO	0*
F932	NONIO	VB	0*
F933	NORAGUGUME	NU	0*
F934	NORBELLO	OR	0*
F935	NORCIA	PG	0,2
F937	NORMA	LT	0,5
F939	NOSATE	MI	0*
F942	NOTARESCO	TE	0,5
F943	NOTO	SR	0,4
F949	NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN	BZ	0*
F944	NOVA MILANESE	MI	0,1
F950	NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN	BZ	0*
A942	NOVA SIRI	MT	0,1
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,5
F947	NOVALEDO	TN	0*
F948	NOVALESA	TO	0,1
F952	NOVARA	NO	0,5
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,5
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0*
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4
F957	NOVE	VI	0,4
F958	NOVEDRATE	CO	0*
F960	NOVELLARA	RE	0,2
F961	NOVELLO	CN	0,3
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,4
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4
F966	NOVI DI MODENA	MO	0,1
F965	NOVI LIGURE	AL	0,5
F967	NOVI VELIA	SA	0,5
F968	NOVIGLIO	MI	0,4
F970	NOVOLI	LE	0,2
F972	NUCETTO	CN	0,5
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0*
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0*
F976	NULE	SS	0*
F977	NULVI	SS	0*
F978	NUMANA	AN	0,5
F979	NUORO	NU	0,4
F980	NURACHI	OR	0*
F981	NURAGUS	NU	0*
F982	NURALLAO	NU	0,4
F983	NURAMINIS	CA	0*
F985	NURECI	OR	0*
F986	NURRI	NU	0,3
F987	NUS	AO	0*
F988	NUSCO	AV	0,5
F989	NUVOLENTO	BS	0*
F990	NUVOLERA	BS	0*
F991	NUXIS	CA	0*
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,5
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,5
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,5
F995	OCCIMIANO	AL	0,5
F996	OCRE	AQ	0,2
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4
F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,5
F999	ODERZO	TV	0,2
G001	ODOLO	BS	0*
G002	OFENA	AQ	0*
G003	OFFAGNA	AN	0,2
G004	OFFANENGO	CR	0,4
G005	OFFIDA	AP	0,5
G006	OFFLAGA	BS	0,3
G007	OGGEBBIO	VB	0*
G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0*
G009	OGGIONO	LC	0,3
G010	OGLIANICO	TO	0,2
G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,4
G015	OLBIA	SS	0,4
G016	OLCENENGO	VC	0*
G018	OLDENICO	VC	0,4
G019	OLEGGIO	NO	0,4
G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1
G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0,2
G022	OLEVANO ROMANO	RM	0,1
G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,4
G025	OLGIATE COMASCO	CO	0*
G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,4
G028	OLGIATE OLONA	VA	0,4
G030	OLGINATE	LC	0,2
G031	OLIENA	NU	0*
G032	OLIVA GESSI	PV	0,3
G034	OLIVADI	CZ	0*
G036	OLIVERI	ME	0,5
G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2
G040	OLIVETO LARIO	LC	0*
G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4
G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0*
G042	OLIVOLA	AL	0,2
G043	OLLASTRA	OR	0,2
G044	OLLOLAI	NU	0,2
G045	OLLOMONT	AO	0*
G046	OLMEDO	SS	0*
G047	OLMENETA	CR	0,5
G049	OLMO AL BREMBO	BG	0*
G048	OLMO GENTILE	AT	0*
G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,5
G054	OLTRESSENDA ALTA	BG	0,1
G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0*
G058	OLZAI	NU	0*
G061	OME	BS	0*
G062	OMEGNA	VB	0,2
G063	OMIGNANO	SA	0,4
G064	ONANI	NU	0*
G065	ONANO	VT	0,4
G066	ONCINO	CN	0*
G068	ONETA	BG	0,3
G070	ONIFAI	NU	0*
G071	ONIFERI	NU	0*
G074	ONO SAN PIETRO	BS	0*
G075	ONORE	BG	0*
G076	ONZO	SV	0,5
G078	OPERA	MI	0,4
G079	OPI	AQ	0*
G080	OPPEANO	VR	0,2
G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0*
G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,4
G083	ORA - AUER	BZ	0,2
G084	ORANI	NU	0*
G086	ORATINO	CB	0,2
G087	ORBASSANO	TO	0,3
G088	ORBETELLO	GR	0,2
G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,5
G090	ORCIANO PISANO	PI	0,5
D522	ORCO FEGLINO	SV	0,2
M266	ORDONA	FG	0,5
G093	ORERO	GE	0,5
G095	ORGIANO	VI	0,2
G097	ORGOSOLO	NU	0*
G098	ORIA	BR	0,4
G102	ORICOLA	AQ	0,2
G103	ORIGGIO	VA	0,5
G105	ORINO	VA	0,1
G108	ORIO AL SERIO	BG	0*
G109	ORIO CANAVESE	TO	0,2
G107	ORIO LITTA	LO	0,2
G110	ORIOLO	CS	0*
G111	ORIOLO ROMANO	VT	0,2
G113	ORISTANO	OR	0,4
G114	ORMEA	CN	0,2
G115	ORMELLE	TV	0,5
G116	ORNAGO	MI	0,4
G117	ORNAVASSO	VB	0,2
G118	ORNICA	BG	0*
G119	OROSEI	NU	0,4
G120	OROTELLI	NU	0*
G121	ORRIA	SA	0,2
G122	ORROLI	NU	0,2
G123	ORSAGO	TV	0,5
G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,5
G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0,2
G126	ORSENIGO	CO	0*
G128	ORSOGNA	CH	0,5
G129	ORSOMARSO	CS	0,4
G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,5
G131	ORTA NOVA	FG	0,2
G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0,4
G133	ORTACESUS	CA	0*
G135	ORTE	VT	0,1
G136	ORTELLE	LE	0,5
G137	ORTEZZANO	AP	0,3
G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2
G140	ORTISEI - ST ULRICH	BZ	0*
G141	ORTONA	CH	0,5
G142	ORTONA DEI MARSI	AQ	0,2
G143	ORTONOVO	SP	0,2
G144	ORTOVERO	SV	0,3
G145	ORTUCCHIO	AQ	0,4
G146	ORTUERI	NU	0,4
G147	ORUNE	NU	0*
G148	ORVIETO	TR	0,5
B595	ORVINIO	RI	0,3
G149	ORZINUOVI	BS	0,5
G150	ORZIVECCHI	BS	0,5
G151	OSASCO	TO	0,2
G152	OSASIO	TO	0,5
G153	OSCHIRI	SS	0*
G154	OSIDDA	NU	0*
G155	OSIGLIA	SV	0,5
G156	OSILO	SS	0,4
G157	OSIMO	AN	0,4
G158	OSINI	NU	0*
G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
G160	OSIO SOTTO	BG	0,5
E529	OSMATE	VA	0,2
G161	OSNAGO	LC	0,1
G163	OSOPPO	UD	0*
G164	OSPEDALETTI	IM	0,2
G168	OSPEDALETTO	TN	0*
G165	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	0,5
G167	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	0,3
G166	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	0*
G169	OSPITALE DI CADORE	BL	0,2
G170	OSPITALETTO	BS	0*
G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,5
G173	OSSANA	TN	0*
G178	OSSI	SS	0*
G179	OSSIMO	BS	0,4
G181	OSSONA	MI	0,4
G182	OSSUCCIO	CO	0,4
G183	OSTANA	CN	0,2
G184	OSTELLATO	FE	0,4
G185	OSTIANO	CR	0,2
G186	OSTIGLIA	MN	0,2
F401	OSTRA	AN	0,4
F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
G187	OSTUNI	BR	0,2
G188	OTRANTO	LE	0*
G189	OTRICOLI	TR	0,5
G191	OTTANA	NU	0*
G192	OTTATI	SA	0*
G190	OTTAVIANO	NA	0,3
G193	OTTIGLIO	AL	0,2
G194	OTTOBIANO	PV	0*
G195	OTTONE	PC	0,2
G196	OULX	TO	0*
G197	OVADA	AL	0,5
G198	OVARO	UD	0,1
G199	OVIGLIO	AL	0,4
G200	OVINDOLI	AQ	0*
G201	OVODDA	NU	0*
G012	OYACE	AO	0*
G202	OZEGNA	TO	0,4
G203	OZIERI	SS	0,5
G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0,4
G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,5
G206	OZZERO	MI	0,3
G207	PABILLONIS	CA	0,2
G209	PACE DEL MELA	ME	0,4
G208	PACECO	TP	0,4
G210	PACENTRO	AQ	0*
G211	PACHINO	SR	0,5
G212	PACIANO	PG	0,5
G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0*
G214	PADERGNONE	TN	0*
G215	PADERNA	AL	0*
G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,5
G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0*
G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0,1
G224	PADOVA	PD	0,4
G225	PADRIA	SS	0*
M301	PADRU	SS	0*
G226	PADULA	SA	0,2
G227	PADULI	BN	0,1
G228	PAESANA	CN	0,5
G229	PAESE	TV	0,2
G230	PAGANI	SA	0,4
G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
G233	PAGAZZANO	BG	0,5
G234	PAGLIARA	ME	0,5
G237	PAGLIETA	CH	0,5
G238	PAGNACCO	UD	0,2
G240	PAGNO	CN	0*
G241	PAGNONA	LC	0*
G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,5
G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
G247	PAISCO LOVENO	BS	0,2
G248	PAITONE	BS	0,1
G249	PALADINA	BG	0,3
G250	PALAGANO	MO	0,2
G251	PALAGIANELLO	TA	0,5
G252	PALAGIANO	TA	0*
G253	PALAGONIA	CT	0*
G254	PALAIA	PI	0,3
G255	PALANZANO	PR	0,4
G257	PALATA	CB	0,5
G258	PALAU	SS	0*
G259	PALAZZAGO	BG	0,1
G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0*
G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,5
G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0*
G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0,1
G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,5
G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0*
G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0*
G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,5
G270	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	0,5
G271	PALENA	CH	0,4
G272	PALERMITI	CZ	0*
G273	PALERMO	PA	0,2
G274	PALESTRINA	RM	0,5
G275	PALESTRO	PV	0,2
G276	PALIANO	FR	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G277	PALIZZI	RC	0,2
G278	PALLAGORIO	KR	0*
G280	PALLANZENO	VB	0*
G281	PALLARE	SV	0,5
G283	PALMA CAMPANIA	NA	0,2
G282	PALMA DI MONTECHIARO	AG	0*
G284	PALMANOVA	UD	0*
G285	PALMARIGGI	LE	0*
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0*
G288	PALMI	RC	0,5
G289	PALMIANO	AP	0,2
G290	PALMOLI	CH	0*
G291	PALO DEL COLLE	BA	0*
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0,2
G294	PALOMBARO	CH	0,1
G292	PALOMONTE	SA	0,2
G295	PALOSCO	BG	0,2
G297	PALU'	VR	0*
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0*
G298	PALUDI	CS	0*
G300	PALUZZA	UD	0*
G302	PAMPARATO	CN	0*
G303	PANCALIERI	TO	0,5
G304	PANCARANA	PV	0*
G305	PANCHIA'	TN	0*
G306	PANDINO	CR	0*
G307	PANETTIERI	CS	0*
G308	PANICALE	PG	0,5
G311	PANNARANO	BN	0,4
G312	PANNI	FG	0,4
G315	PANTELLERIA	TP	0,1
G316	PANTIGLIATE	MI	0,2
G317	PAOLA	CS	0,5
G318	PAOLISI	BN	0,5
G320	PAPASIDERO	CS	0,4
G323	PAPOZZE	RO	0,5
G324	PARABIAGO	MI	0,2
G325	PARABITA	LE	0,4
G327	PARATICO	BS	0*
G328	PARCINES - PARTSCHINS	BZ	0*
G329	PARE'	CO	0,1
G330	PARELLA	TO	0,4
G331	PARENTI	CS	0,2
G333	PARETE	CE	0*
G334	PARETO	AL	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2
G336	PARLASCO	LC	0,2
G337	PARMA	PR	0,2
G338	PARODI LIGURE	AL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0*
G340	PAROLISE	AV	0,5
G342	PARONA	PV	0*
G344	PARRANO	TR	0,2
G346	PARRE	BG	0,3
G347	PARTANNA	TP	0,5
G348	PARTINICO	PA	0*
G349	PARUZZARO	NO	0*
G350	PARZANICA	BG	0,2
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0,4
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0,4
G354	PASPARDO	BS	0*
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,4
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,5
G361	PASSIRANO	BS	0,2
G362	PASTENA	FR	0,3
G364	PASTORANO	CE	0,2
G365	PASTRENGO	VR	0,5
G367	PASTURANA	AL	0,2
G368	PASTURO	LC	0,3
M269	PATERNO	PZ	0,2
G371	PATERNO'	CT	0*
G372	PATERNO CALABRO	CS	0,1
G370	PATERNOPOLI	AV	0,5
G374	PATRICA	FR	0,4
G376	PATTADA	SS	0*
G377	PATTI	ME	0,2
G378	PATU'	LE	0,2
G379	PAU	OR	0*
G381	PAULARO	UD	0*
G382	PAULI ARBAREI	CA	0*
G384	PAULILATINO	OR	0*
G385	PAULLO	MI	0,4
G386	PAUPISI	BN	0*
G387	PAVAROLO	TO	0,2
G388	PAVIA	PV	0,4
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0,1
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,5
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0*
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0,2
G394	PAZZANO	RC	0,4
G395	PECCIOLI	PI	0*
G396	PECCO	TO	0,2
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2
G399	PECORARA	PC	0,2
G400	PEDACE	CS	0*
G402	PEDARA	CT	0,3
G403	PEDASO	AP	0,3
G404	PEDAVENA	BL	0,5
G406	PEDEMONTE	VI	0*
G408	PEDEROBBA	TV	0,4
G410	PEDESINA	SO	0*
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4
G412	PEDRENGO	BG	0,3
G415	PEGLIO	CO	0*
G416	PEGLIO	PU	0,5
G417	PEGOGNAGA	MN	0,5
G418	PEIA	BG	0,2
G419	PEIO	TN	0*
G420	PELAGO	FI	0,4
G421	PELLA	NO	0*
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,5
G426	PELLEZZANO	SA	0,4
G427	PELLIO INTELVI	CO	0,1
G428	PELLIZZANO	TN	0*
G429	PELUGO	TN	0*
G430	PENANGO	AT	0,4
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,3
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,5
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4
G433	PENNABILLI	PU	0,5
G434	PENNADOMO	CH	0,5
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0*
G438	PENNE	PE	0,4
G439	PENTONE	CZ	0,1
G441	PERANO	CH	0,1
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0,3
G443	PERCA - PERCHA	BZ	0*
G444	PERCILE	RM	0*
G445	PERDASDEFOGU	NU	0*
G446	PERDAXIUS	CA	0*
G447	PERDIFUMO	SA	0*
G448	PEREGO	LC	0,2
G449	PERETO	AQ	0*
G450	PERFUGAS	SS	0*
G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,4
G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0*
G453	PERGOLA	PU	0,5
G454	PERINALDO	IM	0,2
G455	PERITO	SA	0,4
G456	PERLEDO	LC	0*
G457	PERLETTO	CN	0,2
G458	PERLO	CN	0,5
G459	PERLOZ	AO	0*
G461	PERNUMIA	PD	0,4
C013	PERO	MI	0,5
G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,5
G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,5
G465	PERRERO	TO	0,4
G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2
G471	PERTENGO	VC	0*
G474	PERTICA ALTA	BS	0*
G475	PERTICA BASSA	BS	0,4
G476	PERTOSA	SA	0,2
G477	PERTUSIO	TO	0,5
G478	PERUGIA	PG	0,1
G479	PESARO	PU	0,3
G480	PESCAGLIA	LU	0,5
G481	PESCANTINA	VR	0,4
G482	PESCARA	PE	0,1
G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0,2
G484	PESCASSEROLI	AQ	0,2
G485	PESCATE	LC	0,5
G486	PESCHE	IS	0,2
G487	PESCHICI	FG	0,5
G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0,2
G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0*
G491	PESCIA	PT	0,2
G492	PESCINA	AQ	0,4
G494	PESCO SANNITA	BN	0,2
G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4
G495	PESCOLANCIANO	IS	0,4
G496	PESCOPAGANO	PZ	0,5
G497	PESCOPENNATARO	IS	0,1
G498	PESCOROCCHIANO	RI	0,4
G499	PESCOSANSONESCO	PE	0,2
G500	PESCOSOLIDO	FR	0,3
G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,5
G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2
G505	PESSINETTO	TO	0*
G506	PETACCIATO	CB	0,2
G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0*
G509	PETINA	SA	0*
G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0*
G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0*
G513	PETRELLA SALTO	RI	0,5
G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0*
G514	PETRIANO	PU	0,5
G515	PETRIOLO	MC	0,4
G516	PETRITOLI	AP	0,5
G517	PETRIZZI	CZ	0,4
G518	PETRONA'	CZ	0,2
M281	PETROSINO	TP	0,5
G519	PETRURO IRPINO	AV	0,4
G520	PETTENASCO	NO	0,5
G521	PETTINENGO	BI	0,4
G522	PETTINEO	ME	0*
G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0*
G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2
G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2
G526	PEVERAGNO	CN	0,4
G528	PEZZANA	VC	0,4
G529	PEZZAZE	BS	0,4
G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,5
G535	PIACENZA	PC	0,1
G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,45
G536	PIADENA	CR	0*
G537	PIAGGE	PU	0,5
G538	PIAGGINE	SA	0,2
G546	PIAN CAMUNO	BS	0,5
G552	PIAN DI SCO	AR	0,5
G542	PIANA CRIXIA	SV	0,4
G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0*
G541	PIANA DI MONTE VERNA	CE	0,3
G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,4
G549	PIANCOGNO	BS	0,3
G551	PIANDIMELETO	PU	0,5
G553	PIANE CRATI	CS	0,1
G555	PIANELLA	PE	0,4
G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0*
G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,4
G558	PIANENGO	CR	0,4
G559	PIANEZZA	TO	0,1
G560	PIANEZZE	VI	0,4
G561	PIANFEI	CN	0*
G564	PIANICO	BG	0,3
G565	PIANIGA	VE	0,4
G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3
D546	PIANOPOLI	CZ	0,4
G570	PIANORO	BO	0,3
G571	PIANSANO	VT	0*
G572	PIANTEDO	SO	0*
G574	PIARIO	BG	0*
G575	PIASCO	CN	0,4
G576	PIATEDA	SO	0,2
G577	PIATTO	BI	0,5
G582	PIAZZA AL SERCHIO	LU	0,5
G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0*
G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0*
G583	PIAZZATORRE	BG	0*
G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,5
G588	PIAZZOLO	BG	0,2
G589	PICCIANO	PE	0,4
G590	PICERNO	PZ	0,5
G591	PICINISCO	FR	0,5
G592	PICO	FR	0,1
G593	PIEA	AT	0*
G594	PIEDICAVALLO	BI	0,3
G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,5
G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,5
G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,5
G600	PIEDIMULERA	VB	0*
G601	PIEGARO	PG	0,5
G602	PIENZA	SI	0,2
G603	PIERANICA	CR	0*
G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0,2
G605	PIETRA LIGURE	SV	0,1
G619	PIETRA MARAZZI	AL	0,2
G606	PIETRABBONDANTE	IS	0,5
G607	PIETRABRUNA	IM	0,5
G608	PIETRACAMELA	TE	0*
G609	PIETRACATELLA	CB	0*
G610	PIETRACUPA	CB	0*
G611	PIETRADEFUSI	AV	0,1
G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,4
G615	PIETRAFITTA	CS	0,2
G616	PIETRAGALLA	PZ	0,1
G618	PIETRALUNGA	PG	0,2
G620	PIETRAMELARA	CE	0,1
G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,5
G621	PIETRANICO	PE	0,5
G622	PIETRAPAOLA	CS	0*
G623	PIETRAPERTOSA	PZ	0,5
G624	PIETRAPERZIA	EN	0,2
G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G626	PIETRAROJA	BN	0,5
G627	PIETRARUBBIA	PU	0,4
G628	PIETRASANTA	LU	0,4
G629	PIETRASTORNINA	AV	0,2
G630	PIETRAVAIRANO	CE	0,2
G631	PIETRELCINA	BN	0*
G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,4
G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0,1
G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,2
G641	PIEVE DI BONO	TN	0*
G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0*
G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,5
G632	PIEVE DI TECO	IM	0,5
G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,225
G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0*
G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0,2
G646	PIEVE LIGURE	GE	0,5
G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0,5
G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,25
G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0*
G656	PIEVE TESINO	TN	0*
G657	PIEVE TORINA	MC	0,2
G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0,2
G649	PIEVEPELAGO	MO	0,1
G659	PIGLIO	FR	0,5
G660	PIGNA	IM	0,5
G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,4
G663	PIGNOLA	PZ	0,5
G664	PIGNONE	SP	0,1
G665	PIGRA	CO	0,4
G666	PILA	VC	0*
G669	PIMENTEL	CA	0*
G670	PIMONTE	NA	0,4
G671	PINAROLO PO	PV	0*
G672	PINASCA	TO	0,4
G673	PINCARA	RO	0,5
G674	PINEROLO	TO	0,3
F831	PINETO	TE	0,3
G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0*
G678	PINO TORINESE	TO	0*
G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0,2
G681	PINZOLO	TN	0*
G682	PIOBBICO	PU	0,2
G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,5
G684	PIOBESI TORINESE	TO	0,2
G685	PIODE	VC	0,2
G686	PIOLTELLO	MI	0,2
G687	PIOMBINO	LI	0,5
G688	PIOMBINO DESE	PD	0*
G690	PIORACO	MC	0,2
G691	PIOSSASCO	TO	0,3
G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0,2
G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,4
G694	PIOVENE ROCCHETTE	VI	0,2
G695	PIOVERA	AL	0*
G696	PIOZZANO	PC	0,5
G697	PIOZZO	CN	0,2
G699	PIRAINO	ME	0,5
G702	PISA	PI	0,2
G703	PISANO	NO	0*
G705	PISCINA	TO	0,4
M291	PISCINAS	CA	0*
G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G710	PISOGNE	BS	0,4
G704	PISONIANO	RM	0,5
G712	PISTICCI	MT	0,5
G713	PISTOIA	PT	0,3
G715	PITEGLIO	PT	0,4
G716	PITIGLIANO	GR	0,2
G717	PIUBEGA	MN	0,2
G718	PIURO	SO	0*
G719	PIVERONE	TO	0,5
G720	PIZZALE	PV	0,4
G721	PIZZIGHETTONE	CR	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G722	PIZZO	VV	0,35
G724	PIZZOFERRATO	CH	0,2
G726	PIZZOLI	AQ	0*
G727	PIZZONE	IS	0*
G728	PIZZONI	VV	0,2
G729	PLACANICA	RC	0,5
G733	PLATACI	CS	0,5
G734	PLATANIA	CZ	0*
G735	PLATI’	RC	0*
G299	PLAUS - PLAUS	BZ	0*
G737	PLESIO	CO	0,5
G740	PLOAGHE	SS	0
G741	PLODIO	SV	0,5
G742	POCAPAGLIA	CN	0,2
G743	POCENIA	UD	0*
G746	PODENZANA	MS	0,5
G747	PODENZANO	PC	0,1
G749	POFI	FR	0,45
G751	POGGIARDO	LE	0,5
G752	POGGIBONSI	SI	0,4
G754	POGGIO A CAIANO	PO	0,5
G755	POGGIO BERNI	RN	0*
G756	POGGIO BUSTONE	RI	0,5
G757	POGGIO CATINO	RI	0,5
G761	POGGIO IMPERIALE	FG	0,2
G763	POGGIO MIRTETO	RI	0,2
G764	POGGIO MOIANO	RI	0,4
G765	POGGIO NATIVO	RI	0,5
G766	POGGIO PICENZE	AQ	0*
G768	POGGIO RENATICO	FE	0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN	0,4
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI	0*
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN	0,4
D566	POGGIO SAN VICINO	MC	0,5
B317	POGGIO SANNITA	IS	0,2
G758	POGGIODOMO	PG	0*
G760	POGGIOFIORITO	CH	0,5
G762	POGGIOMARINO	NA	0,1
G767	POGGIOREALE	TP	0,4
G769	POGGIORSINI	BA	0,4
G431	POGGIRIDENTI	SO	0,1
G772	POGLIANO MILANESE	MI	0,4
G773	POGNANA LARIO	CO	0,4
G774	POGNANO	BG	0,4
G775	POGNO	NO	0,3
G776	POIANA MAGGIORE	VI	0*
G777	POIRINO	TO	0,5
G779	POLAVENO	BS	0*
G780	POLCENIGO	PN	0*
G782	POLESELLA	RO	0,2
G783	POLESINE PARMENSE	PR	0,2
G784	POLI	RM	0,4
G785	POLIA	VV	0*
G786	POLICORO	MT	0,5
G787	POLIGNANO A MARE	BA	0,4
G789	POLINAGO	MO	0,4
G790	POLINO	TR	0*
G791	POLISTENA	RC	0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA	0,2
G793	POLLA	SA	0,5
G794	POLLEIN	AO	0*
G795	POLLENA TROCCHIA	NA	0*
F567	POLLENZA	MC	0,5
G796	POLLICA	SA	0,2
G797	POLLINA	PA	0,5
G798	POLLONE	BI	0,5
G799	POLLUTRI	CH	0,5
G800	POLONGHERA	CN	0,5
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	0*
G802	POLVERARA	PD	0,4
G803	POLVERIGI	AN	0,4
G804	POMARANCE	PI	0,2
G805	POMARETTO	TO	0,4
G806	POMARICO	MT	0,4
G807	POMARO MONFERRATO	AL	0,5
G808	POMAROLO	TN	0*
G809	POMBIA	NO	0,5
G811	POMEZIA	RM	0,4
G812	POMIGLIANO D’ARCO	NA	0,5
G813	POMPEI	NA	0,2
G814	POMPEIANA	IM	0,4
G815	POMPIANO	BS	0,2
G816	POMPONESCO	MN	0*
G817	POMPU	OR	0*
G818	PONCARALE	BS	0*
G820	PONDERANO	BI	0,5
G821	PONNA	CO	0,2
G822	PONSACCO	PI	0,3
G823	PONSO	PD	0,2
G826	PONT CANAVESE	TO	0,2
G825	PONTASSIEVE	FI	0,5
G545	PONTBOSET	AO	0*
G827	PONTE	BN	0,2
G833	PONTE BUGGIANESE	PT	0,5
G842	PONTE DELL’OLIO	PC	0,2
G844	PONTE DI LEGNO	BS	0*
G846	PONTE DI PIAVE	TV	0,5
G830	PONTE GARDENA - WAIDBRUCK	BZ	0*
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO	0,4
G847	PONTE LAMBRO	CO	0,3
B662	PONTE NELLE ALPI	BL	0,3
G851	PONTE NIZZA	PV	0,4
F941	PONTE NOSSA	BG	0,2
G855	PONTE SAN NICOLO’	PD	0,4
G856	PONTE SAN PIETRO	BG	0,4
G831	PONTEBBA	UD	0,2
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA	0,5
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO	0,2
G837	PONTECHIANALE	CN	0*
G838	PONTECORVO	FR	0,5
G839	PONTECURONE	AL	0,3
G840	PONTEDASSIO	IM	0,5
G843	PONTEDERA	PI	0,4
G848	PONTELANDOLFO	BN	0,5
G849	PONTELATONE	CE	0*
G850	PONTELONGO	PD	0,5
G852	PONTENURE	PC	0,4
G853	PONTERANICA	BG	0,2
G858	PONTESTURA	AL	0,5
G859	PONTEVICO	BS	0*
G860	PONTEY	AO	0*
G861	PONTI	AL	0,5
G862	PONTI SUL MINCIO	MN	0*
G864	PONTIDA	BG	0,4
G865	PONTINIA	LT	0,2
G866	PONTINVREA	SV	0,5
G867	PONTIROLO NUOVO	BG	0*
G869	PONTOGLIO	BS	0,2
G870	PONTREMOLI	MS	0,5
G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO	0*
G871	PONZA	LT	0,1
G873	PONZANO DI FERMO	AP	0,5
G872	PONZANO MONFERRATO	AL	0,5
G874	PONZANO ROMANO	RM	0,2
G875	PONZANO VENETO	TV	0,1
G877	PONZONE	AL	0*
G878	POPOLI	PE	0,2
G879	POPPI	AR	0,4
G881	PORANO	TR	0,5
G882	PORCARI	LU	0,2
G886	PORCIA	PN	0,1
G888	PORDENONE	PN	0,2
G889	PORLEZZA	CO	0,4
G890	PORNASSIO	IM	0,2
G891	PORPETTO	UD	0,2
A558	PORRETTA TERME	BO	0,5
G894	PORTACOMARO	AT	0,4
G895	PORTALBERA	PV	0,3
G900	PORTE	TO	0,5
G902	PORTICI	NA	0*
G903	PORTICO DI CASERTA	CE	0,4
G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC	0,2
G905	PORTIGLIOLA	RC	0,4
E680	PORTO AZZURRO	LI	0,4
G906	PORTO CERESIO	VA	0,2
M263	PORTO CESAREO	LE	0*
F299	PORTO EMPEDOCLE	AG	0,5
G917	PORTO MANTOVANO	MN	0*
G919	PORTO RECANATI	MC	0,4
G920	PORTO SAN GIORGIO	AP	0,5
G921	PORTO SANT’ELPIDIO	AP	0*
G923	PORTO TOLLE	RO	0,2
G924	PORTO TORRES	SS	0*
G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	0,2
G926	PORTO VIRO	RO	0,5
G909	PORTOBUFFOLE’	TV	0,3
G910	PORTOCANNONE	CB	0,1
G912	PORTOFERRAIO	LI	0,5
G913	PORTOFINO	GE	0*
G914	PORTOGRUARO	VE	0,4
G916	PORTOMAGGIORE	FE	0,5
M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	0,2
G922	PORTOSCUSO	CA	0*
G925	PORTOVENERE	SP	0*
G927	PORTULA	BI	0,3
G929	POSADA	NU	0*
G931	POSINA	VI	0,2
G932	POSITANO	SA	0,2
G933	POSSAGNO	TV	0,2
G934	POSTA	RI	0,2
G935	POSTA FIBRENO	FR	0,5
G936	POSTAL - BURGSTALL	BZ	0*
G937	POSTALESIO	SO	0,2
G939	POSTIGLIONE	SA	0,5
G940	POSTUA	VC	0*
G942	POTENZA	PZ	0,5
F632	POTENZA PICENA	MC	0,1
G943	POVE DEL GRAPPA	VI	0,3
G944	POVEGLIANO	TV	0,4
G945	POVEGLIANO VERONESE	VR	0,4
G947	POVIGLIO	RE	0,2
G949	POVOLETTO	UD	0,1
G950	POZZA DI FASSA	TN	0*
G951	POZZAGLIA SABINA	RI	0,1
B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR	0,3
G953	POZZALLO	RG	0,4
G954	POZZILLI	IS	0*
G955	POZZO D’ADDA	MI	0,5
G960	POZZOL GROPPO	AL	0,4
G959	POZZOLENGO	BS	0*
G957	POZZOLEONE	VI	0,1
G961	POZZOLO FORMIGARO	AL	0,4
G962	POZZOMAGGIORE	SS	0*
G963	POZZONOVO	PD	0,3
G964	POZZUOLI	NA	0,5
G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD	0,4
G965	POZZUOLO MARTESANA	MI	0,2
G968	PRADALUNGA	BG	0,2
G969	PRADAMANO	UD	0*
G970	PRADLEVES	CN	0,5
G973	PRAGELATO	TO	0*
G975	PRAIA A MARE	CS	0,5
G976	PRAIANO	SA	0,4
G977	PRALBOINO	BS	0*
G978	PRALI	TO	0,3
G979	PRALORMO	TO	0*
G980	PRALUNGO	BI	0,5
G981	PRAMAGGIORE	VE	0,5
G982	PRAMOLLO	TO	0,2
G985	PRAROLO	VC	0,4
G986	PRAROSTINO	TO	0,2
G987	PRASCO	AL	0,2
G988	PRASCORSANO	TO	0,1
G989	PRASO	TN	0*
G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO	0*
G992	PRATA D’ANSIDONIA	AQ	0*
G994	PRATA DI PORDENONE	PN	0*
G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	0,2
G991	PRATA SANNITA	CE	0,1
G995	PRATELLA	CE	0*
G997	PRATIGLIONE	TO	0,2
G999	PRATO	PO	0,3
H004	PRATO ALLO STELVIO PRAD AM STILFSERJOCH	BZ	0*
H002	PRATO CARNICO	UD	0*
H001	PRATO SESIA	NO	0,2
H007	PRATOLA PELIGNA	AQ	0,2
H006	PRATOLA SERRA	AV	0*
H008	PRATOVECCHIO	AR	0,2
H010	PRAVISDOMINI	PN	0*
G974	PRAY	BI	0,5
H011	PRAZZO	CN	0*
H014	PRECENICCO	UD	0,2
H015	PRECI	PG	0,1
H017	PREDAPPIO	FC	0,35
H018	PREDAZZO	TN	0*
H019	PREDOI - PRETTAU	BZ	0*
H020	PREDORE	BG	0*
H021	PREDOSA	AL	0*
H022	PREGANZIOL	TV	0,4
H026	PREGNANA MILANESE	MI	0,4
H027	PRELA’	IM	0*
H028	PREMANA	LC	0,1
H029	PREMARIACCO	UD	0*
H030	PREMENO	VB	0,5
H033	PREMIA	VB	0*
H034	PREMILCUORE	FC	0,2
H036	PREMOLO	BG	0,3
H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	0,5
H038	PREONE	UD	0*
H039	PREORE	TN	0*
H040	PREPOTTO	UD	0,2
H042	PRE’-SAINT-DIDIER	AO	0*
H043	PRESEGLIE	BS	0,2
H045	PRESENZANO	CE	0*
H046	PRESEZZO	BG	0,2
H047	PRESICCE	LE	0,1
H048	PRESSANA	VR	0,4
H050	PRESTINE	BS	0,4
H052	PRETORO	CH	0,2
H055	PREVALLE	BS	0*
H056	PREZZA	AQ	0*
H057	PREZZO	TN	0*
H059	PRIERO	CN	0,3
H062	PRIGNANO CILENTO	SA	0,2
H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	0*
H063	PRIMALUNA	LC	0,4
H068	PRIOCCA	CN	0,5
H069	PRIOLA	CN	0,1
M279	PRIOLO GARGALLO	SR	0*
G698	PRIVERNO	LT	0,4
H070	PRIZZI	PA	0*
H071	PROCENO	VT	0,5
H072	PROCIDA	NA	0,5
H073	PROPATA	GE	0*
H074	PROSERPIO	CO	0,2
H076	PROSSEDI	LT	0,5
H078	PROVAGLIO D’ISEO	BS	0,5
H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	0,4
H081	PROVES - PROVEIS	BZ	0*
H083	PROVVIDENTI	CB	0*
H085	PRUNETTO	CN	0,35
H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS	0*
H087	PUGLIANELLO	BN	0,2
H088	PULA	CA	0,4
H089	PULFERO	UD	0,1
H090	PULSANO	TA	0,4
H091	PUMENENGO	BG	0,4
H092	PUOS D’ALPAGO	BL	0,3
H094	PUSIANO	CO	0,3
H095	PUTIFIGARI	SS	0*
H096	PUTIGNANO	BA	0,2
H097	QUADRELLE	AV	0,4
H098	QUADRI	CH	0,2
H100	QUAGLIUZZO	TO	0,5
H101	QUALIANO	NA	0,1
H102	QUARANTI	AT	0,4
H103	QUAREGNA	BI	0,5
H104	QUARGNENTO	AL	0,5
H106	QUARNA SOPRA	VB	0*
H107	QUARNA SOTTO	VB	0*
H108	QUARONA	VC	0,4
H109	QUARRATA	PT	0,5
H110	QUART	AO	0*
H114	QUARTO	NA	0,4
H117	QUARTO D’ALTINO	VE	0,4
H118	QUARTU SANT’ELENA	CA	0,5
H119	QUARTUCCIU	CA	0,2
H120	QUASSOLO	TO	0,2
H121	QUATTORDIO	AL	0,4
H122	QUATTRO CASTELLA	RE	0,4
H124	QUERO	BL	0,4
H126	QUILIANO	SV	0,38
H127	QUINCINETTO	TO	0,5
H128	QUINDICI	AV	0*
H129	QUINGENTOLE	MN	0,5
H130	QUINTANO	CR	0*
H131	QUINTO DI TREVISO	TV	0,3
H132	QUINTO VERCELLESE	VC	0,5
H134	QUINTO VICENTINO	VI	0*
H140	QUINZANO D’OGLIO	BS	0,2
H143	QUISTELLO	MN	0,2
H145	QUITTENGO	BI	0,2
H146	RABBI	TN	0*
H147	RACALE	LE	0,1
H148	RACALMUTO	AG	0*
H150	RACCONIGI	CN	0,5
H151	RACCUJA	ME	0*
H152	RACINES - RATSCHINGS	BZ	0*
H153	RADDA IN CHIANTI	SI	0,5
H154	RADDUSA	CT	0*
H156	RADICOFANI	SI	0,4
H157	RADICONDOLI	SI	0,4
H159	RAFFADALI	AG	0,2
M287	RAGALNA	CT	0*
H161	RAGOGNA	UD	0,2
H162	RAGOLI	TN	0*
H163	RAGUSA	RG	0,1
H166	RAIANO	AQ	0,2
H168	RAMACCA	CT	0*
G654	RAMISETO	RE	0*
H171	RAMPONIO VERNA	CO	0*
H173	RANCIO VALCUVIA	VA	0,4
H174	RANCO	VA	0,1
H175	RANDAZZO	CT	0,1
H176	RANICA	BG	0,3
H177	RANZANICO	BG	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H180	RANZO	IM	0,4
H182	RAPAGNANO	AP	0,2
H183	RAPALLO	GE	0*
H184	RAPINO	CH	0,4
H185	RAPOLANO TERME	SI	0,1
H186	RAPOLLA	PZ	0,2
H187	RAPONE	PZ	0*
H188	RASSA	VC	0,3
H189	RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ	BZ	0*
H192	RASURA	SO	0*
H194	RAVANUSA	AG	0*
H195	RAVARINO	MO	0,1
H196	RAVASCLETTO	UD	0*
H198	RAVELLO	SA	0,3
H199	RAVENNA	RA	0,2
H200	RAVEO	UD	0,3
H202	RAVISCANINA	CE	0,2
H203	RE	VB	0*
H204	REA	PV	0*
H205	REALMONTE	AG	0,2
H206	REANA DEL ROIALE	UD	0,3
H207	REANO	TO	0*
H210	RECALE	CE	0,2
H211	RECANATI	MC	0,4
H212	RECCO	GE	0,3
H213	RECETTO	NO	0,1
H214	RECOARO TERME	VI	0,5
H216	REDAVALLE	PV	0,2
H218	REDONDESCO	MN	0*
H219	REFRANCORE	AT	0,2
H220	REFRONTOLO	TV	0,4
H221	REGALBUTO	EN	0*
H222	REGGELLO	FI	0,5
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC	0,5
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE	0,2
H225	REGGIOLO	RE	0,2
H227	REINO	BN	0*
H228	REITANO	ME	0,5
H229	REMANZACCO	UD	0,2
H230	REMEDELLO	BS	0,1
H233	RENATE	MI	0,2
H235	RENDE	CS	0,5
H236	RENON - RITTEN	BZ	0*
H238	RESANA	TV	0,4
H240	RESCALDINA	MI	0,1
H242	RESIA	UD	0*
H244	RESIUTTA	UD	0*
H245	RESUTTANO	CL	0,5
H246	RETORBIDO	PV	0,4
H247	REVELLO	CN	0*
H248	REVERE	MN	0,4
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	0,2
H253	REVINE LAGO	TV	0,1
H254	REVO'	TN	0*
H255	REZZAGO	CO	0,2
H256	REZZATO	BS	0,1
H257	REZZO	IM	0,5
H258	REZZOAGLIO	GE	0,4
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO	0*
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO	0*
H264	RHO	MI	0,38
H265	RIACE	RC	0*
H266	RIALTO	SV	0,5
H267	RIANO	RM	0,4
H268	RIARDO	CE	0,5
H269	RIBERA	AG	0*
H270	RIBORDONE	TO	0*
H271	RICADI	VV	0,4
H272	RICALDONE	AL	0*
H273	RICCIA	CB	0,1
H274	RICCIONE	RN	0*
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	0,4
H276	RICENGO	CR	0,1
H277	RICIGLIANO	SA	0,2
H280	RIESE PIO X	TV	0*
H281	RIESI	CL	0*
H282	RIETI	RI	0,5
H284	RIFIANO - RIFFIAN	BZ	0*
H285	RIFREDDO	CN	0*
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,2
H287	RIGNANO GARGANICO	FG	0,5
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI	0,5
H289	RIGOLATO	UD	0*
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0*
H292	RIMASCO	VC	0*
H293	RIMELLA	VC	0*
H294	RIMINI	RN	0*
H299	RIO DI PUSTERIA - MUHLBACH	BZ	0*
H305	RIO MARINA	LI	0,5
H297	RIO NELL'ELBA	LI	0*
H298	RIO SALICETO	RE	0,2
H300	RIOFREDDO	RM	0*
H301	RIOLA SARDO	OR	0,2
H302	RIOLO TERME	RA	0,5
H303	RIOLUNATO	MO	0*
H304	RIOMAGGIORE	SP	0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ	0,4
H308	RIONERO SANNITICO	IS	0,2
H320	RIPA TEATINA	CH	0,5
H311	RIPABOTTONI	CB	0*
H312	RIPACANDIDA	PZ	0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB	0,1
H314	RIPALTA ARPINA	CR	0,2
H315	RIPALTA CREMASCA	CR	0*
H316	RIPALTA GUERINA	CR	0*
H319	RIPARBELLA	PI	0*
H321	RIPATRANSONE	AP	0,5
H322	RIPE	AN	0,4
H323	RIPE SAN GINESIO	MC	0,5
H324	RIPI	FR	0,5
H325	RIPOSTO	CT	0,4
H326	RITTANA	CN	0,4
H330	RIVA DEL GARDA	TN	0*
H331	RIVA DI SOLTO	BG	0*
H328	RIVA LIGURE	IM	0,2
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO	0,4
H329	RIVA VALDOBBIA	VC	0,5
H333	RIVALBA	TO	0,2
H334	RIVALTA BORMIDA	AL	0*
H335	RIVALTA DI TORINO	TO	0,35
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL	0,5
H336	RIVANAZZANO	PV	0,2
H338	RIVARA	TO	0,1
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO	0,5
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	0*
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN	0,2
H343	RIVARONE	AL	0,4
H344	RIVAROSSA	TO	0,5
H346	RIVE	VC	0,4
H347	RIVE D'ARCANO	UD	0,2
H348	RIVELLO	PZ	0,3
H350	RIVERGARO	PC	0,2
H352	RIVIGNANO	UD	0,1
H353	RIVISONDOLI	AQ	0*
H354	RIVODUTRI	RI	0,4
H355	RIVOLI	TO	0,2
H356	RIVOLI VERONESE	VR	0,5
H357	RIVOLTA D'ADDA	CR	0*
H359	RIZZICONI	RC	0,5
H360	RO	FE	0,4
H361	ROANA	VI	0,1
H362	ROASCHIA	CN	0*
H363	ROASCIO	CN	0*
H365	ROASIO	VC	0,4
H366	ROATTO	AT	0,4
H367	ROBASSOMERO	TO	0*
G223	ROBBIATE	LC	0,4
H369	ROBBIO	PV	0,4
H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	0,5
H372	ROBECCO D'OGLIO	CR	0,1
H375	ROBECCO PAVESE	PV	0,5
H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	0*
H376	ROBELLA	AT	0,2
H377	ROBILANTE	CN	0,4
H378	ROBURENT	CN	0,1
H386	ROCCA CANAVESE	TO	0,5
H387	ROCCA CANTERANO	RM	0*
H391	ROCCA CIGLIE'	CN	0,1
H392	ROCCA D'ARAZZO	AT	0,3
H395	ROCCA DE' BALDI	CN	0,2
H396	ROCCA DE' GIORGI	PV	0*
H398	ROCCA D'EVANDRO	CE	0,1
H399	ROCCA DI BOTTE	AQ	0*
H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0*
H401	ROCCA DI CAVE	RM	0*
H402	ROCCA DI MEZZO	AQ	0*
H403	ROCCA DI NETO	KR	0,1
H404	ROCCA DI PAPA	RM	0,2
H414	ROCCA GRIMALDA	AL	0,4
H416	ROCCA IMPERIALE	CS	0,5
H421	ROCCA MASSIMA	LT	0,5
H429	ROCCA PIA	AQ	0*
H379	ROCCA PIETORE	BL	0,1
H432	ROCCA PRIORA	RM	0,4
H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC	0,2
H438	ROCCA SAN FELICE	AV	0,5
H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	0,3
H440	ROCCA SANTA MARIA	TE	0,5
H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM	0,1
H446	ROCCA SINIBALDA	RI	0,5
H450	ROCCA SUSELLA	PV	0,2
H382	ROCCABASCERANA	AV	0,4
H383	ROCCABERNARDA	KR	0,2
H384	ROCCABIANCA	PR	0,4
H385	ROCCABRUNA	CN	0,4
H389	ROCCACASALE	AQ	0,1
H393	ROCCADARCE	FR	0*
H394	ROCCADASPIDE	SA	0,2
H405	ROCCAFIORITA	ME	0,5
H390	ROCCAFLUVIONE	AP	0,5
H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	0,1
H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL	0*
H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	0,2
H409	ROCCAFORZATA	TA	0,4
H410	ROCCAFRANCA	BS	0*
H411	ROCCAGIOVINE	RM	0*
H412	ROCCAGLORIOSA	SA	0*
H413	ROCCAGORGA	LT	0,2
H417	ROCCALBEGNA	GR	0,4
H418	ROCCALUMERA	ME	0,5
H420	ROCCAMANDOLFI	IS	0,1
H422	ROCCAMENA	PA	0,5
H423	ROCCAMONFINA	CE	0,2
H424	ROCCAMONTEPIANO	CH	0,1
H425	ROCCAMORICE	PE	0,4
H426	ROCCANOVA	PZ	0*
H427	ROCCANTICA	RI	0,5
H428	ROCCAPALUMBA	PA	0,4
H431	ROCCAPIEMONTE	SA	0,2
H433	ROCCARAINOLA	NA	0*
H434	ROCCARASO	AQ	0*
H436	ROCCAROMANA	CE	0,4
H442	ROCCASCALEGNA	CH	0,5
H443	ROCCASECCA	FR	0,4
H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	0,5
H445	ROCCASICURA	IS	0,3
H447	ROCCASPARVERA	CN	0,2
H448	ROCCASPINALVETI	CH	0*
H449	ROCCASTRADA	GR	0,5
H380	ROCCAVALDINA	ME	0,5
H451	ROCCAVERANO	AT	0,2
H452	ROCCAVIGNALE	SV	0,5
H453	ROCCAVIONE	CN	0*
H454	ROCCAVIVARA	CB	0*
H456	ROCCELLA IONICA	RC	0,4
H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME	0,5
H458	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	0*
H462	ROCCHETTA BELBO	CN	0,2
H461	ROCCHETTA DI VARA	SP	0*
H459	ROCCHETTA E CROCE	CE	0*
H465	ROCCHETTA LIGURE	AL	0,1
H460	ROCCHETTA NERVINA	IM	0*
H466	ROCCHETTA PALAFEA	AT	0,4
H467	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	0,2
H468	ROCCHETTA TANARO	AT	0,2
H470	RODANO	MI	0*
H472	RODDI	CN	0,4
H473	RODDINO	CN	0,3
H474	RODELLO	CN	0,4
H475	RODENGO - RODENECK	BZ	0*
H477	RODENGO-SAIANO	BS	0,2
H478	RODERO	CO	0*
H480	RODI GARGANICO	FG	0,5
H479	RODI' MILICI	ME	0,2
H481	RODIGO	MN	0,5
H484	ROE' VOLCIANO	BS	0,2
H485	ROFRANO	SA	0,5
H486	ROGENO	LC	0,5
H488	ROGGIANO GRAVINA	CS	0*
H489	ROGHUDI	RC	0,2
H490	ROGLIANO	CS	0,2
H491	ROGNANO	PV	0*
H492	ROGNO	BG	0*
H493	ROGOLO	SO	0*
H494	ROIATE	RM	0*
H495	ROIO DEL SANGRO	CH	0*
H497	ROISAN	AO	0*
H498	ROLETTO	TO	0,1
H500	ROLO	RE	0,2
H501	ROMA	RM	0,2
H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA	0,4
H502	ROMAGNANO SESIA	NO	0,3
H505	ROMAGNESE	PV	0,4
H506	ROMALLO	TN	0*
H507	ROMANA	SS	0*
H508	ROMANENGO	CR	0,2
H511	ROMANO CANAVESE	TO	0,5
H512	ROMANO D'EZZELINO	VI	0,4
H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	0,2
H514	ROMANS D'ISONZO	GO	0,1
H516	ROMBIOLO	VV	0,5
H517	ROMENO	TN	0*
H518	ROMENTINO	NO	0,1
H519	ROMETTA	ME	0,5
H521	RONAGO	CO	0,2
H522	RONCA'	VR	0,4
H523	RONCADE	TV	0,5
H525	RONCADELLE	BS	0*
H527	RONCARO	PV	0,1
H528	RONCEGNO	TN	0*
H529	RONCELLO	MI	0,2
H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	0,2
H532	RONCHI VALSUGANA	TN	0*
H533	RONCHIS	UD	0*
H534	RONCIGLIONE	VT	0*
H540	RONCO ALL'ADIGE	VR	0,2
H538	RONCO BIELLESE	BI	0,4
H537	RONCO BRIANTINO	MI	0,3
H539	RONCO CANAVESE	TO	0*
H536	RONCO SCRIVIA	GE	0,1
H535	RONCOBELLO	BG	0*
H541	RONCOFERRARO	MN	0,5
H542	RONCOFREDDO	FC	0,2
H544	RONCOLA	BG	0*
H545	RONCONE	TN	0*
H546	RONDANINA	GE	0,5
H547	RONDISSONE	TO	0,4
H549	RONSECCO	VC	0*
M303	RONZO-CHIENIS	TN	0*
H552	RONZONE	TN	0*
H553	ROPPOLO	BI	0,4
H554	RORA'	TO	0*
H556	ROSA'	VI	0*
H558	ROSARNO	RC	0,1
H559	ROSASCO	PV	0,1
H560	ROSATE	MI	0,4
H561	ROSAZZA	BI	0*
H562	ROSCIANO	PE	0,4
H564	ROSCIGNO	SA	0,4
H565	ROSE	CS	0,1
H566	ROSELLO	CH	0*
H572	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0
F585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	0,5
H568	ROSETO VALFORTORE	FG	0,4
H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0
H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	0,5
H573	ROSOLINA	RO	0,2
H574	ROSOLINI	SR	0*
H575	ROSORA	AN	0,2
H577	ROSSA	VC	0,5
H578	ROSSANA	CN	0,45
H579	ROSSANO	CS	0*
H580	ROSSANO VENETO	VI	0,2
H581	ROSSIGLIONE	GE	0,4
H583	ROSTA	TO	0*
H584	ROTA D'IMAGNA	BG	0*
H585	ROTA GRECA	CS	0,1
H588	ROTELLA	AP	0,4
H589	ROTELLO	CB	0*
H590	ROTONDA	PZ	0,1
H591	ROTONDELLA	MT	0,4
H592	ROTONDI	AV	0*
H593	ROTTOFRENO	PC	0,2
H594	ROTZO	VI	0,4
H555	ROURE	TO	0,3
H596	ROVAGNATE	LC	0,4
H364	ROVASENDA	VC	0,4
H598	ROVATO	BS	0,2
H599	ROVEGNO	GE	0,2
H601	ROVELLASCA	CO	0,2
H602	ROVELLO PORRO	CO	0,1
H604	ROVERBELLA	MN	0,2
H606	ROVERCHIARA	VR	0,4
H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN	0*
H608	ROVERE' VERONESE	VR	0,4
H610	ROVEREDO DI GUA'	VR	0,1
H609	ROVEREDO IN PIANO	PN	0
H612	ROVERETO	TN	0*
H614	ROVESCALA	PV	0,2
H615	ROVETTA	BG	0,2
H618	ROVIANO	RM	0*
H620	ROVIGO	RO	0,475
H621	ROVITO	CS	0,5
H622	ROVOLON	PD	0*
H623	ROZZANO	MI	0,4
H625	RUBANO	PD	0,5
H627	RUBIANA	TO	0,3

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
H628	RUBIERA	RE	0,1
H629	RUDA	UD	0,2
H630	RUDIANO	BS	0,5
H631	RUEGLIO	TO	0,3
H632	RUFFANO	LE	0,2
H633	RUFFIA	CN	0,2
H634	RUFFRE'	TN	0*
H635	RUFINA	FI	0,4
F271	RUINAS	OR	0*
H637	RUINO	PV	0*
H639	RUMO	TN	0*
H641	RUOTI	PZ	0*
H642	RUSSI	RA	0,3
H643	RUTIGLIANO	BA	0,3
H644	RUTINO	SA	0,4
H165	RUVIANO	CE	0*
H646	RUVO DEL MONTE	PZ	0*
H645	RUVO DI PUGLIA	BA	0,5
H647	SABAUDIA	LT	0,4
H648	SABBIA	VC	0*
H650	SABBIO CHIESE	BS	0,5
H652	SABBIONETA	MN	0,2
H654	SACCO	SA	0*
H655	SACCOLONGO	PD	0,4
H657	SACILE	PN	0*
H658	SACROFANO	RM	0,5
H659	SADALI	NU	0,4
H661	SAGAMA	NU	0*
H662	SAGLIANO MICCA	BI	0,5
H665	SAGRADO	GO	0,1
H666	SAGRON MIS	TN	0*
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO	0*
H670	SAINT-DENIS	AO	0*
H671	SAINT-MARCEL	AO	0*
H672	SAINT-NICOLAS	AO	0*
H673	SAINT-OYEN	AO	0*
H674	SAINT-PIERRE	AO	0*
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	AO	0*
H676	SAINT-VINCENT	AO	0*
H682	SALA BAGANZA	PR	0,2
H681	SALA BIELLESE	BI	0,4
H678	SALA BOLOGNESE	BO	0,4
H679	SALA COMACINA	CO	0*
H683	SALA CONSILINA	SA	0,5
H677	SALA MONFERRATO	AL	0,4
H687	SALANDRA	MT	0,4
H688	SALAPARUTA	TP	0,5
H689	SALARA	RO	0,4
H690	SALASCO	VC	0*
H691	SALASSA	TO	0*
H684	SALBERTRAND	TO	0*
F810	SALCEDO	VI	0,5
H693	SALCITO	CB	0,4
H694	SALE	AL	0*
H695	SALE DELLE LANGHE	CN	0,5
H699	SALE MARASINO	BS	0,4
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN	0,3
H700	SALEMI	TP	0*
H686	SALENTO	SA	0,4
H702	SALERANO CANAVESE	TO	0,5
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO	0*
H703	SALERNO	SA	0,4
H705	SALETTO	PD	0,2
H706	SALGAREDA	TV	0,5
H707	SALI VERCELLESE	VC	0*
H708	SALICE SALENTINO	LE	0,4
H710	SALICETO	CN	0,5
H713	SALISANO	RI	0,1
H714	SALIZZOLE	VR	0,4
H715	SALLE	PE	0*
H716	SALMOUR	CN	0,1
H717	SALO'	BS	0*
H719	SALORNO - SALURN	BZ	0*
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR	0,3
H721	SALTARA	PU	0,5
H723	SALTRIO	VA	0*
H724	SALUDECIO	RN	0,5
H725	SALUGGIA	VC	0,2
H726	SALUSSOLA	BI	0*
H727	SALUZZO	CN	0,2
H729	SALVE	LE	0,2
H731	SALVIROLA	CR	0*
H732	SALVITELLE	SA	0*
H734	SALZA DI PINEROLO	TO	0,3
H733	SALZA IRPINA	AV	0,25
H735	SALZANO	VE	0,3
H736	SAMARATE	VA	0,2
H738	SAMASSI	CA	0,5
H739	SAMATZAI	CA	0*
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG	0,5
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT	0,5
H745	SAMBUCI	RM	0,5
H746	SAMBUCO	CN	0,2
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA	0,4
H013	SAMO	RC	0,4
H752	SAMOLACO	SO	0*
H753	SAMONE	TO	0,3
H754	SAMONE	TN	0*
H755	SAMPEYRE	CN	0,1
H756	SAMUGHEO	OR	0*
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0*
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	0,5
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	0,2
H765	SAN BASILE	CS	0,4
H766	SAN BASILIO	CA	0*
H767	SAN BASSANO	CR	0,2
H768	SAN BELLINO	RO	0,5
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN	0,2
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	0,4
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	0,5
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	0,2
H771	SAN BENEDETTO PO	MN	0,4
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	0,2
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	0,3
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	0*
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	0,1
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	0,5
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG	0*
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	0,4
H782	SAN BIASE	CB	0*
H783	SAN BONIFACIO	VR	0,4
H784	SAN BUONO	CH	0,5
H785	SAN CALOGERO	VV	0,5
H786	SAN CANDIDO - INNICHEN	BZ	0*
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	0*
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO	0,3
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	0,5
H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	0,5
M264	SAN CASSIANO	LE	0,5
H792	SAN CATALDO	CL	0,4
M295	SAN CESAREO	RM	0,5
H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE	0,2
H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	0,1
H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	0,4
H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	0*
H797	SAN CIPIRELLO	PA	0*
H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	0,4
H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	0,5
H799	SAN CIPRIANO PO	PV	0,4
H801	SAN CLEMENTE	RN	0*
H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	0,5
H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	0,2
H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	0,2
H805	SAN CONO	CT	0,4
H806	SAN COSMO ALBANESE	CS	0*
H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	0*
H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	0,4
H809	SAN COSTANZO	PU	0,5
H810	SAN CRISTOFORO	AL	0*
H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	0*
H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	0,5
H812	SAN DAMIANO MACRA	CN	0,3
H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	0,2
H815	SAN DANIELE PO	CR	0*
H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS	0*
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0*
H820	SAN DIDERO	TO	0,2
H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE	0,5
H822	SAN DONACI	BR	0,4
H826	SAN DONATO DI LECCE	LE	0,4
H825	SAN DONATO DI NINEA	CS	0,2
H827	SAN DONATO MILANESE	MI	0,25
H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	0,5
D324	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	0,2
H830	SAN FEDELE INTELVI	CO	0*
H831	SAN FELE	PZ	0,2
H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE	0,5
H836	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,5
H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS	0,2
H833	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	0,5
H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO	0*
M277	SAN FERDINANDO	RC	0,4
H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	0,5
H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	0,2
H841	SAN FILI	CS	0,2
H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	0,5
H843	SAN FIOR	TV	0,5
H844	SAN FIORANO	LO	0,1
H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	0*
H846	SAN FLORO	CZ	0,2
H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	0,3
H850	SAN FRATELLO	ME	0,5
H856	SAN GAVINO MONREALE	CA	0,4
H857	SAN GEMINI	TR	0,4
H858	SAN GENESIO ATESINO - JENESIEN	BZ	0*
H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV	0,4
H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	0,2
H862	SAN GERMANO CHISONE	TO	0,2
H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	0,2
H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	0,2
H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	0*
H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	0,4
H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	0,3
H868	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	0*
B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	0,2
H873	SAN GILLIO	TO	0*
H875	SAN GIMIGNANO	SI	0
H876	SAN GINESIO	MC	0,2
H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	0,2
H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR	0,5
H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	0*
H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	0,4
H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	0,5
H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	0*
H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	0*
H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	0,2
H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	0,4
H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	0*
H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU	0,4
H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	0,5
H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	0,4
H882	SAN GIORGIO IONICO	TA	0,4
H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	0,2
H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT	0,5
H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	0,4
H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC	0*
H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	0,4
H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	0*
H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	0,2
H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO	0,5
H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	0*
H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD	0*
H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	0,3
H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	0*
H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	0*
H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	0,2
H914	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	0,2
H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	0,5
H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	0,2
H919	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	0,2
H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	0,2
H921	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	0,12
G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	0,4
H917	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	0,2
H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	0,1
H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	0*
H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	0,4
H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	0*
G287	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	0,2
D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	0,2
H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	0,5
H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	0,2
H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	0*
H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI	0,2
A562	SAN GIULIANO TERME	PI	0,5
H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA	0,5
H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	0*
H935	SAN GIUSTINO	PG	0,4
H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	0,3
H937	SAN GODENZO	FI	0,5
H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	0,4
H940	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	0,3
H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	0,2
H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA	0*
H939	SAN GREGORIO MATESE	CE	0,1
H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	0,4
H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0,1
H949	SAN LEO	PU	0,5
H951	SAN LEONARDO	UD	0,1
H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA ST LEONHARD IN PAS	BZ	0*
H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	0,2
H955	SAN LORENZELLO	BN	0*
H959	SAN LORENZO	RC	0,4
H957	SAN LORENZO AL MARE	IM	0,2
H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	0*
H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	0,5
H956	SAN LORENZO DI SEBATO - ST LORENZEN	BZ	0*
H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN	0*
H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU	0,2
H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO	0,1
H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	0*
H969	SAN LORENZO NUOVO	VT	0,5
H970	SAN LUCA	RC	0,2
H971	SAN LUCIDO	CS	0,5
H973	SAN LUPO	BN	0*
H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	0*
H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA	0,3
H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV	0,5
H978	SAN MARCELLINO	CE	0,2
H979	SAN MARCELLO	AN	0,2
H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	0,4
H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS	0*
H982	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	0,4
H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	0*
F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	0,2
H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG	0,5
H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG	0,2
H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT	0,4
I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	0,5
H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO	0,2
H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	0*
I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	0,2
I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	0,2
H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS	0,5
I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	0*
H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	0*
H988	SAN MARTINO IN BADIA ST MARTIN IN THURN	BZ	0*
H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA ST MARTIN IN PASSEI	BZ	0*
H990	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	0,2
I011	SAN MARTINO IN RIO	RE	0,1
I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,5
I002	SAN MARTINO SANNITA	BN	0,5
I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	0
H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	0,5
I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	0,5
I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	0,5
I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT	0,3
I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	0,5
I023	SAN MASSIMO	CB	0,2
I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	0,25
I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	0*
I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	0,5
I031	SAN MAURO CILENTO	SA	0,5
H712	SAN MAURO DI SALINE	VR	0,3
I029	SAN MAURO FORTE	MT	0*
I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA	0*
I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR	0,1
I027	SAN MAURO PASCOLI	FC	0,2
I030	SAN MAURO TORINESE	TO	0,1
I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0*
I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN	0*
I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	0,2
I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV	0,5
I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	0,1
I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR	0,4
I046	SAN MINIATO	PI	0,4
I047	SAN NAZARIO	VI	0,2
I049	SAN NAZZARO	BN	0*
I052	SAN NAZZARO SESIA	NO	0*
I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	0*
I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0*
I061	SAN NICOLA BARONIA	AV	0,4
I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	0*
I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	0*
I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE	0,4
I062	SAN NICOLA MANFREDI	BN	0,5
A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	0*
I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	0,4
G383	SAN NICOLO' GERREI	CA	0*
I065	SAN PANCRAZIO - ST PANKRAZ	BZ	0*
I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	0,2
G407	SAN PAOLO	BS	0*
B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	0*
I073	SAN PAOLO BEL SITO	NA	0,5
I074	SAN PAOLO CERVO	BI	0*
B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG	0,3
I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	0,5
I071	SAN PAOLO DI JESI	AN	0,5
I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	0,4
I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG	0,2
I082	SAN PIER D'ISONZO	GO	0,1
I084	SAN PIER NICETO	ME	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I085	SAN PIERO A SIEVE	FI	0,5
I086	SAN PIERO PATTI	ME	0,5
I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	0,4
I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	0*
I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	0*
I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	0*
I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS	0,4
I098	SAN PIETRO CLARENZA	CT	0,1
I088	SAN PIETRO DI CADORE	BL	0,5
I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	0,4
I103	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	0,5
I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	0,3
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	0*
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	0,5
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO	0,4
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC	0,1
I107	SAN PIETRO IN GU	PD	0*
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	0,1
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE	0,15
I113	SAN PIETRO INFINE	CE	0,4
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	0*
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	0,4
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	0,1
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	0,5
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	0,2
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	0*
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	0*
I123	SAN POLO D'ENZA	RE	0,1
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV	0,5
I122	SAN POLO MATESE	CB	0*
I126	SAN PONSO	TO	0*
I128	SAN POSSIDONIO	MO	0,4
I130	SAN POTITO SANNITICO	CE	0,4
I129	SAN POTITO ULTRA	AV	0,4
I131	SAN PRISCO	CE	0*
I132	SAN PROCOPIO	RC	0*
I133	SAN PROSPERO	MO	0,4
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	0*
I136	SAN QUIRINO	PN	0*
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	0,2
I138	SAN REMO	IM	0*
I139	SAN ROBERTO	RC	0,2
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO	0*
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	0,5
I143	SAN RUFO	SA	0*
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	0,5
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	0,4
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN	0*
I148	SAN SALVO	CH	0,5
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	0,4
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	0*
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	0,5
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	0,2
I153	SAN SECONDO PARMENSE	PR	0,1
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC	0,2
I158	SAN SEVERO	FG	0,5
I162	SAN SIRO	CO	0*
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV	0,4
I164	SAN SOSTENE	CZ	0,2
I165	SAN SOSTI	CS	0,5
I166	SAN SPERATE	CA	0,5
I261	SAN TAMMARO	CE	0,3
I328	SAN TEODORO	ME	0*
I329	SAN TEODORO	NU	0*
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL	0,1
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	0,3
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA	0,4
I381	SAN VENANZO	TR	0,5
I382	SAN VENDEMIANO	TV	0*
I384	SAN VERO MILIS	OR	0,5
I390	SAN VINCENZO	LI	0,5
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	0,2
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	0,4
I391	SAN VITALIANO	NA	0,5
I402	SAN VITO	CA	0*
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	0*
I404	SAN VITO AL TORRE	UD	0*
I394	SAN VITO CHIETINO	CH	0,5
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	0,5
I392	SAN VITO DI CADORE	BL	0*
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD	0*
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	0,1
I407	SAN VITO LO CAPO	TP	0,2
I400	SAN VITO ROMANO	RM	0,5
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	0,4
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	0*
I409	SAN VITTORE OLONA	MI	0*
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,5
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	0,5
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	0,3
I416	SAN ZENONE AL PO	PV	0,2
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	0,2
H757	SANARICA	LE	0,4
H821	SANDIGLIANO	BI	0,4
H829	SANDRIGO	VI	0,2
H851	SANFRE'	CN	0,2
H852	SANFRONT	CN	0,3
H855	SANGANO	TO	0,2
H872	SANGIANO	VA	0,45
H877	SANGINETO	CS	0*
H944	SANGUINETTO	VR	0,2
H974	SANLURI	CA	0,3
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	0,4
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA	0*
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG	0,4
I059	SANNICOLA	LE	0,1
I155	SANSEPOLCRO	AR	0,25
I168	SANTA BRIGIDA	BG	0,4
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	0*
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	0,2
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSA	CL	0*
I172	SANTA CESAREA TERME	LE	0,1
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	0,4
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	0,2
I174	SANTA CRISTINA GELA	PA	0,4
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA ST CHRISTINA IN G	BZ	0*
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0*
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	0,5
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	0,2
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	0,1
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS	0*
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	0*
I185	SANTA ELISABETTA	AG	0*
I187	SANTA FIORA	GR	0,5
I188	SANTA FLAVIA	PA	0,2
I203	SANTA GIULETTA	PV	0,5
I205	SANTA GIUSTA	OR	0*
I206	SANTA GIUSTINA	BL	0,2
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	0,2
I217	SANTA LUCE	PI	0,5
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	0,4
I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	0,5
I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	0,1
I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	0,2
I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	0,5
I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	0,1
I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0*
I232	SANTA MARIA A MONTE	PI	0,4
I233	SANTA MARIA A VICO	CE	0,4
I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	0*
M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS	0,1
C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0*
I238	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	0,1
I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	0,2
I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	0,1
I242	SANTA MARIA DI SALA	VE	0,4
I243	SANTA MARIA HOE'	LC	0*
I244	SANTA MARIA IMBARO	CH	0,2
M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	0,4
I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	0,4
I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD	0*
I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0*
I251	SANTA MARIA NUOVA	AN	0,2
I253	SANTA MARINA	SA	0*
I254	SANTA MARINA SALINA	ME	0,4
I255	SANTA MARINELLA	RM	0*
I291	SANTA NINFA	TP	0,2
I301	SANTA PAOLINA	AV	0,2
I308	SANTA SEVERINA	KR	0,5
I310	SANTA SOFIA	FC	0,3
I309	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	0,2
I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,5
I312	SANTA TERESA GALLURA	SS	0,5
I314	SANTA VENERINA	CT	0,4
I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	0,2
I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP	0,5
I182	SANTADI	CA	0,1
I189	SANT'AGAPITO	IS	0,2
I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	0,3
I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	0,2
I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	0*
I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS	0,4
I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	0,5
I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	0,4
I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU	0,4
I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL	0*
I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	0,2
I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	0,5
I208	SANT'AGNELLO	NA	0,45
I209	SANT'AGOSTINO	FE	0,4
I210	SANT'ALBANO STURA	CN	0,1
I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	0,2
I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	0*
I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME	0*
I216	SANT'ALFIO	CT	0,5
I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	0,1
I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	0,4
I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	0,1
I262	SANT'ANASTASIA	NA	0,2
I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	0*
I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	0*
I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	0,5
I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	0,2
I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA	0,2
I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	0,2
I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	0,3
I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV	0,4
I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	0,2
I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	0,2
I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	0,2
I282	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	0,4
I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	0,4
I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	0,4
I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	0,5
I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	0,2
I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU	0,5
I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	0,2
I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	0*
I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	0,4
I276	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	0,2
I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG	0*
I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM	0*
M209	SANT'ANNA ARRESI	CA	0,4
I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	0,5
I293	SANT'ANTIMO	NA	0,4
I294	SANT'ANTIOCO	CA	0,5
I296	SANT'ANTONINO DI SUSA	TO	0,4
I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA	0*
M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	0,4
I302	SANT'APOLLINARE	FR	0,4
I305	SANT'ARCANGELO	PZ	0*
I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	0,2
F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	0,2
I306	SANT'ARPINO	CE	0,2
I307	SANT'ARSENIO	SA	0,2
I326	SANTE MARIE	AQ	0,1
I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	0,5
I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	0,35
I319	SANT'ELENA	PD	0,5
B466	SANT'ELENA SANNITA	IS	0*
I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB	0,2
I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	0,5
I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP	0,35
I327	SANTENA	TO	0,2
I330	SANTERAMO IN COLLE	BA	0,2
I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	0*
I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	0,2
I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	0,4
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	0*
I337	SANTHIA'	VC	0,5
I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	0,2
I341	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	0,3
I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	0,2
I344	SANT'IPPOLITO	PU	0,5
I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,5
I367	SANTO STEFANO BELBO	CN	0,5
I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,5
I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	0,2
C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	0,2
I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	0,5
I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	0*
I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	0*
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	0,2
I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	0,4
I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	0,2
I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	0*
I372	SANTO STEFANO ROERO	CN	0,4
I361	SANTO STEFANO TICINO	MI	0*
I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE	0,4
I346	SANT'OLCESE	GE	0,5
I260	SANTOMENNA	SA	0*
I348	SANT'OMERO	TE	0,2
I349	SANT'OMOBONO TERME	BG	0*
I350	SANT'ONOFRIO	VV	0,1
I351	SANTOPADRE	FR	0*
I352	SANT'ORESTE	RM	0,2
I353	SANTORSO	VI	0,1
I354	SANT'ORSOLA TERME	TN	0*
I374	SANTU LUSSURGIU	OR	0*
I375	SANT'URBANO	PD	0*
I410	SANZA	SA	0*
I411	SANZENO	TN	0*
I418	SAONARA	PD	0,2
I420	SAPONARA	ME	0,5
I421	SAPPADA	BL	0,2
I422	SAPRI	SA	0*
I423	SARACENA	CS	0,2
I424	SARACINESCO	RM	0*
I425	SARCEDO	VI	0,1
I426	SARCONI	PZ	0,2
I428	SARDARA	CA	0,2
I429	SARDIGLIANO	AL	0,5
I430	SAREGO	VI	0,3
I431	SARENTINO - SARNTAL	BZ	0,5
I432	SAREZZANO	AL	0,4
I433	SAREZZO	BS	0*
I434	SARMATO	PC	0,3
I435	SARMEDE	TV	0,5
I436	SARNANO	MC	0,5
I437	SARNICO	BG	0,4
I438	SARNO	SA	0,4
I439	SARNONICO	TN	0*
I441	SARONNO	VA	0,16
I442	SARRE	AO	0*
I443	SARROCH	CA	0*
I444	SARSINA	FC	0,39
I445	SARTEANO	SI	0,3
I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV	0,5
I448	SARULE	NU	0,1
I449	SARZANA	SP	0,4
I451	SASSANO	SA	0,2
I452	SASSARI	SS	0*
I453	SASSELLO	SV	0,2
I454	SASSETTA	LI	0,5
I455	SASSINORO	BN	0,1
I457	SASSO DI CASTALDA	PZ	0,2
G972	SASSO MARCONI	BO	0,1
I459	SASSOCORVARO	PU	0,5
I460	SASSOFELTRIO	PU	0,4
I461	SASSOFERRATO	AN	0,5
I462	SASSUOLO	MO	0,1
I463	SATRIANO	CZ	0,1
G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	0,3
I464	SAURIS	UD	0,1
I465	SAUZE DI CESANA	TO	0*
I466	SAUZE D'OULX	TO	0*
I467	SAVA	TA	0,5
I468	SAVELLI	KR	0*
I469	SAVIANO	NA	0,4
I470	SAVIGLIANO	CN	0,5
I471	SAVIGNANO IRPINO	AV	0,2
I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	0,2
I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	0,2
I474	SAVIGNO	BO	0,4
I475	SAVIGNONE	GE	0*
I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	0,4
I477	SAVOCA	ME	0,5
I478	SAVOGNA	UD	0,2
I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO	0*
H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	0,4
I480	SAVONA	SV	0,33
I482	SCAFA	PE	0,5
I483	SCAFATI	SA	0,4
I484	SCAGNELLO	CN	0,1
I486	SCALA	SA	0,3
I485	SCALA COELI	CS	0*
I487	SCALDASOLE	PV	0*
I489	SCALEA	CS	0,4
I490	SCALENGHE	TO	0,2
I492	SCALETTA ZANCLEA	ME	0,5
I493	SCAMPITELLA	AV	0,2
I494	SCANDALE	KR	0*
I496	SCANDIANO	RE	0,2
B962	SCANDICCI	FI	0,4
I497	SCANDOLARA RAVARA	CR	0,2
I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR	0*
I499	SCANDRIGLIA	RI	0,3
I501	SCANNO	AQ	0*
I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR	0*
I504	SCANSANO	GR	0,2
M256	SCANZANO JONICO	MT	0,5
I506	SCANZOROSCIATE	BG	0,1
I507	SCAPOLI	IS	0,1
I510	SCARLINO	GR	0*
I511	SCARMAGNO	TO	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I512	SCARNAFIGI	CN	0*
I514	SCARPERIA	FI	0,5
I519	SCENA - SCHONNA	BZ	0*
I520	SCERNI	CH	0,5
I522	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	0,3
I523	SCHEGGINO	PG	0*
I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	0*
I527	SCHIAVON	VI	0*
I529	SCHIGNANO	CO	0,2
I530	SCHILPARIO	BG	0,4
I531	SCHIO	VI	0,5
I532	SCHIVENOGLIA	MN	0,2
I533	SCIACCA	AG	0,2
I534	SCIARA	PA	0*
I535	SCICLI	RG	0,4
I536	SCIDO	RC	0*
D290	SCIGLIANO	CS	0,5
I537	SCILLA	RC	0,2
I538	SCILLATO	PA	0*
I539	SCIOLZE	TO	0,4
I540	SCISCIANO	NA	0,4
I541	SCLAFANI BAGNI	PA	0*
I543	SCONTRONE	AQ	0,2
I544	SCOPA	VC	0,2
I545	SCOPELLO	VC	0*
I546	SCOPPITO	AQ	0*
I548	SCORDIA	CT	0*
I549	SCORRANO	LE	0,5
I551	SCORZE'	VE	0,3
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ	0,2
I554	SCURELLE	TN	0*
I555	SCURZOLENGO	AT	0,3
I556	SEBORGA	IM	0,2
I558	SECINARO	AQ	0,2
I559	SECLI'	LE	0*
I561	SECUGNAGO	LO	0,4
I562	SEDEGLIANO	UD	0,2
I563	SEDICO	BL	0,4
I564	SEDILO	OR	0*
I565	SEDINI	SS	0*
I566	SEDRIANO	MI	0,4
I567	SEDRINA	BG	0,3
I569	SEFRO	MC	0,4
I570	SEGARIU	CA	0*
I571	SEGGIANO	GR	0,2
I573	SEGNI	RM	0,5
I576	SEGONZANO	TN	0*
I577	SEGRATE	MI	0,2
I578	SEGUSINO	TV	0,5
I580	SELARGIUS	CA	0,3
I581	SELCI	RI	0,1
I582	SELEGAS	CA	0*
I585	SELLANO	PG	0*
I588	SELLERO	BS	0,2
I589	SELLIA	CZ	0,4
I590	SELLIA MARINA	CZ	0*
I593	SELVA DEI MOLINI - MUHLWALD	BZ	0*
I592	SELVA DI CADORE	BL	0*
I594	SELVA DI PROGNO	VR	0,5
I591	SELVA DI VAL GARDENA WOLKENSTEIN IN GROEDEN	BZ	0*
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD	0,4
I596	SELVE MARCONE	BI	0,5
I597	SELVINO	BG	0,5
I598	SEMESTENE	SS	0*
I599	SEMIANA	PV	0,3
I600	SEMINARA	RC	0,2
I601	SEMPRONIANO	GR	0,4
I602	SENAGO	MI	0,4
I604	SENALES - SCHNALS	BZ	0*
I603	SENALE - SAN FELICE UNSERE LIEBE FRAU IM WALD	BZ	0*
I605	SENEGHE	OR	0*
I606	SENERCHIA	AV	0,5
I607	SENIGA	BS	0,2
I608	SENIGALLIA	AN	0,2
I609	SENIS	OR	0*
I610	SENISE	PZ	0,1
I611	SENNA COMASCO	CO	0,2
I612	SENNA LODIGIANA	LO	0,4
I613	SENNARIOLO	OR	0*
I614	SENNORI	SS	0*
I615	SENORBI'	CA	0*
I618	SEPINO	CB	0,3
I619	SEPPIANA	VB	0*
I621	SEQUALS	PN	0*
I622	SERAVEZZA	LU	0,45
I624	SERDIANA	CA	0,2
I625	SEREGNO	MI	0,2
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL	0,1
I627	SERGNANO	CR	0,2
I628	SERIATE	BG	0,3
I629	SERINA	BG	0,4
I630	SERINO	AV	0,5
I631	SERLE	BS	0*
I632	SERMIDE	MN	0,2
I634	SERMONETA	LT	0,5
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	0,5
I636	SERNIO	SO	0*
I637	SEROLE	AT	0,2
I642	SERRA D'AIELLO	CS	0*
I643	SERRA DE' CONTI	AN	0,5
I650	SERRA PEDACE	CS	0,2
I640	SERRA RICCO'	GE	0,5
I639	SERRA SAN BRUNO	VV	0*
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN	0,35
I654	SERRA SANT'ABBONDIO	PU	0,5
I641	SERRACAPRIOLA	FG	0,2
I644	SERRADIFALCO	CL	0,5
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN	0,2
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL	0,2
I647	SERRAMANNA	CA	0,5
F357	SERRAMAZZONI	MO	0,4
I648	SERRAMEZZANA	SA	0,2
I649	SERRAMONACESCA	PE	0,4
I651	SERRAPETRONA	MC	0,5
I652	SERRARA FONTANA	NA	0,5
I655	SERRASTRETTA	CZ	0,2
I656	SERRATA	RC	0,2
I662	SERRAVALLE A PO	MN	0,2
I661	SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	0*
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN	0,2
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	0,2
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	0,5
I663	SERRAVALLE SESIA	VC	0,3
I666	SERRE	SA	0,5
I667	SERRENTI	CA	0,2
I668	SERRI	NU	0,2
I669	SERRONE	FR	0,1
I670	SERRUNGARINA	PU	0,5
I671	SERSALE	CZ	0,4
C070	SERVIGLIANO	AP	0,5
I676	SESSA AURUNCA	CE	0,4
I677	SESSA CILENTO	SA	0*
I678	SESSAME	AT	0,2
I679	SESSANO DEL MOLISE	IS	0*
E070	SESTA GODANO	SP	0*
I681	SESTINO	AR	0,2
I687	SESTO - SEXTEN	BZ	0*
I686	SESTO AL REGHENA	PN	0*
I688	SESTO CALENDE	VA	0,35
I682	SESTO CAMPANO	IS	0,4
I683	SESTO ED UNITI	CR	0,2
I684	SESTO FIORENTINO	FI	0,3
I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI	0,2
I689	SESTOLA	MO	0,2
I693	SESTRI LEVANTE	GE	0,4
I692	SESTRIERE	TO	0*
I695	SESTU	CA	0*
I696	SETTALA	MI	0*
I697	SETTEFRATI	FR	0,3
I698	SETTIME	AT	0,2
I700	SETTIMO MILANESE	MI	0,5
I701	SETTIMO ROTTARO	TO	0,5
I699	SETTIMO SAN PIETRO	CA	0,3
I703	SETTIMO TORINESE	TO	0,5
I702	SETTIMO VITTONE	TO	0,3
I704	SETTINGIANO	CZ	0,2
I705	SETZU	CA	0*
I706	SEUI	NU	0,2
I707	SEULO	NU	0,5
I709	SEVESO	MI	0,5
I711	SEZZADIO	AL	0,5
I712	SEZZE	LT	0,5
I714	SFRUZ	TN	0*
I715	SGONICO	TS	0*
I716	SGURGOLA	FR	0*
I717	SIAMAGGIORE	OR	0*
I718	SIAMANNA	OR	0*
I720	SIANO	SA	0,2
I721	SIAPICCIA	OR	0*
M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	0,4
I723	SICULIANA	AG	0*
I724	SIDDI	CA	0*
I725	SIDERNO	RC	0,4
I726	SIENA	SI	0,2
I727	SIGILLO	PG	0,4
I728	SIGNA	FI	0,5
I729	SILANDRO - SCHLANDERS	BZ	0*
I730	SILANUS	NU	0*
F116	SILEA	TV	0,4
I732	SILIGO	SS	0*
I734	SILIQUA	CA	0*
I735	SILIUS	CA	0*
I737	SILLANO	LU	0,5
I736	SILLAVENGO	NO	0*
I738	SILVANO D'ORBA	AL	0,3
I739	SILVANO PIETRA	PV	0,3
I741	SILVI	TE	0,4
I742	SIMALA	OR	0*
I743	SIMAXIS	OR	0,2
I744	SIMBARIO	VV	0*
I745	SIMERI CRICHI	CZ	0,1
I747	SINAGRA	ME	0,2
A468	SINALUNGA	SI	0,5
I748	SINDIA	NU	0*
I749	SINI	OR	0*
I750	SINIO	CN	0,5
I751	SINISCOLA	NU	0,2
I752	SINNAI	CA	0,4
I753	SINOPOLI	RC	0*
I754	SIRACUSA	SR	0,5
I756	SIRIGNANO	AV	0,25
I757	SIRIS	OR	0*
I633	SIRMIONE	BS	0*
I758	SIROLO	AN	0,5
I759	SIRONE	LC	0*
I760	SIROR	TN	0*
I761	SIRTORI	LC	0,1
I763	SISSA	PR	0,2
I765	SIURGUS DONIGALA	CA	0,2
E265	SIZIANO	PV	0,4
I767	SIZZANO	NO	0*
I771	SLUDERNO - SCHLUDERNS	BZ	0*
I772	SMARANO	TN	0*
I774	SMERILLO	AP	0,4
I775	SOAVE	VR	0,4
I777	SOCCHIEVE	UD	0*
I778	SODDI'	OR	0*
I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC	0*
I780	SOGLIANO CAVOUR	LE	0,5
I781	SOGLIO	AT	0,2
I782	SOIANO DEL LAGO	BS	0,1
I783	SOLAGNA	VI	0,2
I785	SOLARINO	SR	0,2
I786	SOLARO	MI	0,2
I787	SOLAROLO	RA	0,4
I790	SOLAROLO RAINERIO	CR	0,2
I791	SOLARUSSA	OR	0,1
I792	SOLBIATE	CO	0,1
I793	SOLBIATE ARNO	VA	0,4
I794	SOLBIATE OLONA	VA	0*
I796	SOLDANO	IM	0,1
I797	SOLEMINIS	CA	0,3
I798	SOLERO	AL	0,3
I799	SOLESINO	PD	0,2
I800	SOLETO	LE	0,2
I801	SOLFERINO	MN	0,4
I802	SOLIERA	MO	0,1
I803	SOLIGNANO	PR	0,5
I805	SOLOFRA	AV	0,5
I808	SOLONGHELLO	AL	0,5
I809	SOLOPACA	BN	0,5
I812	SOLTO COLLINA	BG	0,2
I813	SOLZA	BG	0,4
I815	SOMAGLIA	LO	0,2
I817	SOMANO	CN	0*
I819	SOMMA LOMBARDO	VA	0,4
I820	SOMMA VESUVIANA	NA	0,1
I821	SOMMACAMPAGNA	VR	0,2
I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	0*
I823	SOMMARIVA PERNO	CN	0*
I824	SOMMATINO	CL	0,4
I825	SOMMO	PV	0,2
I826	SONA	VR	0,4
I827	SONCINO	CR	0,2
I828	SONDALO	SO	0,5
I829	SONDRIO	SO	0,4
I830	SONGAVAZZO	BG	0*
I831	SONICO	BS	0,2
I832	SONNINO	LT	0,5
I835	SOPRANA	BI	0,3
I838	SORA	FR	0,5
I839	SORAGA	TN	0*
I840	SORAGNA	PR	0,5
I841	SORANO	GR	0,5
I844	SORBO SAN BASILE	CZ	0*
I843	SORBO SERPICO	AV	0,2
I845	SORBOLO	PR	0,2
I847	SORDEVOLO	BI	0,5
I848	SORDIO	LO	0,2
I849	SORESINA	CR	0,2
I850	SORGA'	VR	0,5
I851	SORGONO	NU	0,2
I852	SORI	GE	0,4
I853	SORIANELLO	VV	0*
I854	SORIANO CALABRO	VV	0,1
I855	SORIANO NEL CIMINO	VT	0,5
I856	SORICO	CO	0*
I857	SORISO	NO	0*
I858	SORISOLE	BG	0,2
I860	SORMANO	CO	0,2
I861	SORRADILE	OR	0*
I862	SORRENTO	NA	0,15
I863	SORSO	SS	0,1
I864	SORTINO	SR	0,1
I865	SOSPIRO	CR	0,3
I866	SOSPIROLO	BL	0,2
I867	SOSSANO	VI	0,5
I868	SOSTEGNO	BI	0,4
I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	0,4
I871	SOVER	TN	0*
I872	SOVERATO	CZ	0,5
I873	SOVERE	BG	0,4
I874	SOVERIA MANNELLI	CZ	0,2
I875	SOVERIA SIMERI	CZ	0,4
I876	SOVERZENE	BL	0*
I877	SOVICILLE	SI	0,4
I878	SOVICO	MI	0,5
I879	SOVIZZO	VI	0,2
I673	SOVRAMONTE	BL	0,5
I880	SOZZAGO	NO	0,3
I881	SPADAFORA	ME	0,5
I884	SPADOLA	VV	0,5
I885	SPARANISE	CE	0,4
I886	SPARONE	TO	0,1
I887	SPECCHIA	LE	0,2
I888	SPELLO	PG	0,4
I889	SPERA	TN	0*
I891	SPERLINGA	EN	0*
I892	SPERLONGA	LT	0*
I893	SPERONE	AV	0,2
I894	SPESSA	PV	0,2
I895	SPEZZANO ALBANESE	CS	0,5
I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS	0,2
I898	SPEZZANO PICCOLO	CS	0*
I899	SPIAZZO	TN	0*
I901	SPIGNO MONFERRATO	AL	0,2
I902	SPIGNO SATURNIA	LT	0*
I903	SPILAMBERTO	MO	0,2
I904	SPILIMBERGO	PN	0*
I905	SPILINGA	VV	0,5
I906	SPINADESCO	CR	0,3
I907	SPINAZZOLA	BA	0,35
I908	SPINEA	VE	0,4
I909	SPINEDA	CR	0,2
I910	SPINETE	CB	0*
I911	SPINETO SCRIVIA	AL	0*
I912	SPINETOLI	AP	0,5
I914	SPINO D'ADDA	CR	0*
I916	SPINONE AL LAGO	BG	0,5
I917	SPINOSO	PZ	0*
I919	SPIRANO	BG	0,4
I921	SPOLETO	PG	0,5
I922	SPOLTORE	PE	0*
I923	SPONGANO	LE	0,5
I924	SPORMAGGIORE	TN	0*
I925	SPORMINORE	TN	0*
I926	SPOTORNO	SV	0,5
I927	SPRESIANO	TV	0,4
I928	SPRIANA	SO	0*
I929	SQUILLACE	CZ	0,4
I930	SQUINZANO	LE	0,2
I932	STAFFOLO	AN	0,4
I935	STAGNO LOMBARDO	CR	0,3
I936	STAITI	RC	0,4
I937	STALETTI	CZ	0*
I938	STANGHELLA	PD	0,2
I939	STARANZANO	GO	0,2
M298	STATTE	TA	0,4
I941	STAZZANO	AL	0,5
I942	STAZZEMA	LU	0,3
I943	STAZZONA	CO	0,2
I945	STEFANACONI	VV	0,2
I946	STELLA	SV	0,2
G887	STELLA CILENTO	SA	0,2
I947	STELLANELLO	SV	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
I948	STELVIO - STILFS	BZ	0*
I949	STENICO	TN	0*
I950	STERNATIA	LE	0,2
I951	STEZZANO	BG	0,1
I952	STIA	AR	0,4
I953	STIENTA	RO	0,5
I954	STIGLIANO	MT	0,2
I955	STIGNANO	RC	0*
I956	STILO	RC	0,5
I959	STIMIGLIANO	RI	0*
M290	STINTINO	SS	0*
I960	STIO	SA	0*
I962	STORNARA	FG	0,5
I963	STORNARELLA	FG	0,2
I964	STORO	TN	0*
I965	STRA	VE	0,5
I968	STRADELLA	PV	0,4
I969	STRAMBINELLO	TO	0,4
I970	STRAMBINO	TO	0,4
I973	STRANGOLAGALLI	FR	0,4
I974	STREGNA	UD	0*
I975	STREMBO	TN	0*
I976	STRESA	VB	0*
I977	STREVI	AL	0,2
I978	STRIANO	NA	0,5
I979	STRIGNO	TN	0*
I980	STRONA	BI	0,5
I981	STRONCONE	TR	0,4
I982	STRONGOLI	KR	0,2
I984	STROPPIANA	VC	0,2
I985	STROPPO	CN	0*
I986	STROZZA	BG	0,2
I990	STURNO	AV	0,1
B014	SUARDI	PV	0,5
I991	SUBBIANO	AR	0,5
I992	SUBIACO	RM	0,5
I993	SUCCIVO	CE	0,2
I994	SUEGLIO	LC	0,5
I995	SUELLI	CA	0*
I996	SUELLO	LC	0,4
I997	SUISIO	BG	0,2
I998	SULBIATE	MI	0,2
I804	SULMONA	AQ	0,1
L002	SULZANO	BS	0,4
L003	SUMIRAGO	VA	0,2
L004	SUMMONTE	AV	0,5
L006	SUNI	NU	0*
L007	SUNO	NO	0,3
L008	SUPERSANO	LE	0*
L009	SUPINO	FR	0,4
L010	SURANO	LE	0,4
L011	SURBO	LE	0*
L013	SUSA	TO	0,3
L014	SUSEGANA	TV	0*
L015	SUSTINENTE	MN	0*
L016	SUTERA	CL	0,3
L017	SUTRI	VT	0*
L018	SUTRIO	UD	0*
L019	SUVERETO	LI	0,4
L020	SUZZARA	MN	0,35
L022	TACENO	LC	0,2
L023	TADASUNI	OR	0*
L024	TAGGIA	IM	0,4
L025	TAGLIACOZZO	AQ	0,2
L026	TAGLIO DI PO	RO	0,5
L027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	0*
L030	TAIBON AGORDINO	BL	0,5
L032	TAINO	VA	0*
L033	TAIO	TN	0*
G736	TAIPANA	UD	0*
L034	TALAMELLO	PU	0,4
L035	TALAMONA	SO	0,4
L036	TALANA	NU	0,2
L037	TALEGGIO	BG	0*
L038	TALLA	AR	0,5
L039	TALMASSONS	UD	0,1
L040	TAMBRE	BL	0,5
L042	TAORMINA	ME	0,5
L044	TAPOGLIANO	UD	0*
L046	TARANO	RI	0,3
L047	TARANTA PELIGNA	CH	0,2
L048	TARANTASCA	CN	0*
L049	TARANTO	TA	0,4
L050	TARCENTO	UD	0,2
D024	TARQUINIA	VT	0,2
L055	TARSIA	CS	0,5
L056	TARTANO	SO	0,2
L057	TARVISIO	UD	0,1
L058	TARZO	TV	0*
L059	TASSAROLO	AL	0,1
L060	TASSULLO	TN	0*
L061	TAURANO	AV	0,5
L062	TAURASI	AV	0,2
L063	TAURIANOVA	RC	0,4
L064	TAURISANO	LE	0,4
L065	TAVAGNACCO	UD	0,4
L066	TAVAGNASCO	TO	0,4
L067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	0,4
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	0,4
L069	TAVENNA	CB	0,4
L070	TAVERNA	CZ	0*
L071	TAVERNERIO	CO	0,1
L073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	0,5
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	0,1
L074	TAVIANO	LE	0,5
L075	TAVIGLIANO	BI	0,5
L078	TAVOLETO	PU	0,4
L081	TAVULLIA	PU	0,5
L082	TEANA	PZ	0,2
L083	TEANO	CE	0,2
D292	TEGGIANO	SA	0,4
L084	TEGLIO	SO	0,1
L085	TEGLIO VENETO	VE	0,5
L086	TELESE TERME	BN	0,5
L087	TELGATE	BG	0*
L088	TELTI	SS	0,45
L089	TELVE	TN	0*
L090	TELVE DI SOPRA	TN	0*
L093	TEMPIO PAUSANIA	SS	0,2
L094	TEMU'	BS	0*
L096	TENNA	TN	0*
L097	TENNO	TN	0*
L100	TEOLO	PD	0,3
L101	TEOR	UD	0,1
L102	TEORA	AV	0,2
L103	TERAMO	TE	0,5
L104	TERDOBBIATE	NO	0,2
L105	TERELLE	FR	0,4
L106	TERENTO - TERENTEN	BZ	0*
E548	TERENZO	PR	0,5
M282	TERGU	SS	0*
L107	TERLAGO	TN	0*
L108	TERLANO - TERLAN	BZ	0,1
L109	TERLIZZI	BA	0,3
M210	TERME VIGLIATORE	ME	0*
L111	TERMENO SULLA STRADA DEL VINO TRAMIN AN DER	BZ	0,4
L112	TERMINI IMERESE	PA	0,4
L113	TERMOLI	CB	0,5
L115	TERNATE	VA	0*
L116	TERNENGO	BI	0,5
L117	TERNI	TR	0,2
L118	TERNO D'ISOLA	BG	0,5
L120	TERRACINA	LT	0,5
L121	TERRAGNOLO	TN	0*
L122	TERRALBA	OR	0,4
L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS	0*
L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0*
L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	0*
L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	0,5
L123	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	0,4
L131	TERRASINI	PA	0,2
L132	TERRASSA PADOVANA	PD	0,5
L134	TERRAVECCHIA	CS	0,2
L136	TERRAZZO	VR	0,3
L137	TERRES	TN	0*
L138	TERRICCIOLA	PI	0,5
L139	TERRUGGIA	AL	0,5
L140	TERTENIA	NU	0*
L142	TERZIGNO	NA	0,5
L143	TERZO	AL	0,5
L144	TERZO DI AQUILEIA	UD	0*
L145	TERZOLAS	TN	0*
L146	TERZORIO	IM	0,5
L147	TESERO	TN	0*
L149	TESIMO - TISENS	BZ	0*
L150	TESSENNANO	VT	0,4
L152	TESTICO	SV	0,3
L153	TETI	NU	0,1
L154	TEULADA	CA	0,1
L155	TEVEROLA	CE	0,5
L156	TEZZE SUL BRENTA	VI	0,2
L157	THIENE	VI	0,2
L158	THIESI	SS	0,1
L160	TIANA	NU	0*
L162	TIARNO DI SOPRA	TN	0*
L163	TIARNO DI SOTTO	TN	0*
L164	TICENGO	CR	0*
L165	TICINETO	AL	0,5
L166	TIGGIANO	LE	0,4
L167	TIGLIETO	GE	0,2
L168	TIGLIOLE	AT	0,1
L169	TIGNALE	BS	0,5
L172	TINNURA	NU	0*
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
L174	TIONE DI TRENTO	TN	0*
L175	TIRANO	SO	0,5
L176	TIRES - TIERS	BZ	0
L177	TIRIOLO	CZ	0,4
L178	TIROLO - TIROL	BZ	0*
L180	TISSI	SS	0*
L181	TITO	PZ	0,1
L182	TIVOLI	RM	0,35
L183	TIZZANO VAL PARMA	PR	0,5
L184	TOANO	RE	0*
L185	TOCCO CAUDIO	BN	0,1
L186	TOCCO DA CASAURIA	PE	0*
L187	TOCENO	VB	0*
L188	TODI	PG	0,4
L189	TOFFIA	RI	0,1
L190	TOIRANO	SV	0,2
L191	TOLENTINO	MC	0,2
L192	TOLFA	RM	0,2
L193	TOLLEGNO	BI	0,5
L194	TOLLO	CH	0,5
L195	TOLMEZZO	UD	0,4
L197	TOLVE	PZ	0,3
L199	TOMBOLO	PD	0,2
L200	TON	TN	0*
L201	TONADICO	TN	0*
L202	TONARA	NU	0*
L203	TONCO	AT	0,2
L204	TONENGO	AT	0,2
D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0,1
L205	TORA E PICCILLI	CE	0,2
L206	TORANO CASTELLO	CS	0,1
L207	TORANO NUOVO	TE	0,4
L210	TORBOLE CASAGLIA	BS	0*
L211	TORCEGNO	TN	0*
L212	TORCHIARA	SA	0,2
L213	TORCHIAROLO	BR	0,2
L214	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	0,4
L215	TORELLA DEL SANNIO	CB	0,2
L216	TORGIANO	PG	0,4
L217	TORGNON	AO	0*
L219	TORINO	TO	0,3
L218	TORINO DI SANGRO	CH	0,5
L220	TORITTO	BA	0,5
L221	TORLINO VIMERCATI	CR	0*
L223	TORNACO	NO	0,4
L224	TORNARECCIO	CH	0,4
L225	TORNATA	CR	0*
L227	TORNIMPARTE	AQ	0*
L228	TORNO	CO	0,2
L229	TORNOLO	PR	0,4
L230	TORO	CB	0,5
L231	TORPE'	NU	0*
L233	TORRACA	SA	0*
L235	TORRALBA	SS	0*
L237	TORRAZZA COSTE	PV	0,2
L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO	0,5
L239	TORRAZZO	BI	0,5
L245	TORRE ANNUNZIATA	NA	0,2
L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	0*
L251	TORRE BOLDONE	BG	0,2
L252	TORRE BORMIDA	CN	0*
L243	TORRE CAJETANI	FR	0,4
L247	TORRE CANAVESE	TO	0,5
L256	TORRE D'ARESE	PV	0,1
L257	TORRE DE' BUSI	LC	0,5
L262	TORRE DE' NEGRI	PV	0,4
L263	TORRE DE' PASSERI	PE	0,4
L258	TORRE DE' PICENARDI	CR	0,2
L265	TORRE DE' ROVERI	BG	0,1
L259	TORRE DEL GRECO	NA	0,3
L267	TORRE DI MOSTO	VE	0,4
L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ	0*
L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO	0*
L269	TORRE D'ISOLA	PV	0,2
L272	TORRE LE NOCELLE	AV	0*
L241	TORRE MONDOVI'	CN	0,1
L274	TORRE ORSAIA	SA	0,2
L276	TORRE PALLAVICINA	BG	0,3
L277	TORRE PELLICE	TO	0,5
L278	TORRE SAN GIORGIO	CN	0,2
L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP	0,5
L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR	0,4
L246	TORREANO	UD	0*
L248	TORREBELVICINO	VI	0,5
L253	TORREBRUNA	CH	0*
L254	TORRECUSO	BN	0,5
L270	TORREGLIA	PD	0,5
L271	TORREGROTTA	ME	0*
L273	TORREMAGGIORE	FG	0,4
M286	TORRENOVA	ME	0,3
L281	TORRESINA	CN	0,4
L282	TORRETTA	PA	0,5
L285	TORREVECCHIA PIA	PV	0,2
L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH	0,2
L287	TORRI DEL BENACO	VR	0,2
L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI	0,2
L286	TORRI IN SABINA	RI	0,2
I550	TORRIANA	RN	0*
L290	TORRICE	FR	0,5
L294	TORRICELLA	TA	0,2
L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	0*
L293	TORRICELLA IN SABINA	RI	0,4
L291	TORRICELLA PELIGNA	CH	0,4
L295	TORRICELLA SICURA	TE	0,5
L292	TORRICELLA VERZATE	PV	0,3
L298	TORRIGLIA	GE	0*
L299	TORRILE	PR	0*
L301	TORRIONI	AV	0,2
L303	TORRITA DI SIENA	SI	0,1
L302	TORRITA TIBERINA	RM	0
A355	TORTOLI'	NU	0,5
L304	TORTONA	AL	0,4
L305	TORTORA	CS	0,5
L306	TORTORELLA	SA	0*
L307	TORTORETO	TE	0*
L308	TORTORICI	ME	0,2
L309	TORVISCOSA	UD	0*
L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS	0*
L314	TOSSICIA	TE	0,2
L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO	0*
L315	TOVO SAN GIACOMO	SV	0*
L317	TRABIA	PA	0*
L319	TRADATE	VA	0,1
L321	TRAMATZA	OR	0,4
L322	TRAMBILENO	TN	0*
L323	TRAMONTI	SA	0*
L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN	0*
L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN	0*
L326	TRAMUTOLA	PZ	0*
L327	TRANA	TO	0,1
L328	TRANI	BA	0*
L329	TRANSACQUA	TN	0*
L330	TRAONA	SO	0*
L331	TRAPANI	TP	0,5
L332	TRAPPETO	PA	0*
L333	TRAREGO VIGGIONA	VB	0*
L334	TRASACCO	AQ	0*
L335	TRASAGHIS	UD	0*
L336	TRASQUERA	VB	0*
L337	TRATALIAS	CA	0*
L338	TRAUSELLA	TO	0,3
I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	0,45
L339	TRAVAGLIATO	BS	0*
L342	TRAVEDONA-MONATE	VA	0,4
L345	TRAVERSELLA	TO	0,5
L346	TRAVERSETOLO	PR	0,2
L340	TRAVES	TO	0,2
L347	TRAVESIO	PN	0*
L348	TRAVO	PC	0,2
L349	TREBASELEGHE	PD	0*
L353	TREBISACCE	CS	0,5
L354	TRECASALI	PR	0,4
M280	TRECASE	NA	0,4
L355	TRECASTAGNI	CT	0,38
L356	TRECATE	NO	0,2
L357	TRECCHINA	PZ	0,3
L359	TRECENTA	RO	0,5
L361	TREDOZIO	FC	0,2
L363	TREGLIO	CH	0,5
L364	TREGNAGO	VR	0,2
L366	TREIA	MC	0,5
L367	TREISO	CN	0,2
L368	TREMENICO	LC	0,4
L369	TREMESTIERI ETNEO	CT	0,3
L371	TREMEZZO	CO	0,2
L372	TREMOSINE	BS	0*
L375	TRENTA	CS	0,3
L377	TRENTINARA	SA	0*
L378	TRENTO	TN	0*
L379	TRENTOLA DUCENTA	CE	0*
L380	TRENZANO	BS	0*
L381	TREPPO CARNICO	UD	0*

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L382	TREPPO GRANDE	UD	0,2
L383	TREPUZZI	LE	0,5
L384	TREQUANDA	SI	0*
L385	TRES	TN	0*
L386	TRESANA	MS	0,4
L388	TRESCORE BALNEARIO	BG	0,2
L389	TRESCORE CREMASCO	CR	0,4
L390	TRESIGALLO	FE	0,5
L392	TRESIVIO	SO	0*
L393	TRESNURAGHES	OR	0*
L396	TREVENZUOLO	VR	0*
L397	TREVI	PG	0,2
L398	TREVI NEL LAZIO	FR	0*
L399	TREVICO	AV	0*
L400	TREVIGLIO	BG	0,2
L402	TREVIGNANO	TV	0,2
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,4
L403	TREVILLE	AL	0,4
L404	TREVIOLO	BG	0,2
L407	TREVISO	TV	0,5
L406	TREVISO BRESCIANO	BS	0*
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,25
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,5
L413	TREZZONE	CO	0*
L414	TRIBANO	PD	0,4
L415	TRIBIANO	MI	0,2
L416	TRIBOGNA	GE	0*
L418	TRICARICO	MT	0,5
L419	TRICASE	LE	0,5
L420	TRICERRO	VC	0,4
L421	TRICESIMO	UD	0,3
L422	TRICHIANA	BL	0,4
L423	TRIEI	NU	0*
L424	TRIESTE	TS	0,2
L425	TRIGGIANO	BA	0,4
L426	TRIGOLO	CR	0*
L427	TRINITA'	CN	0,4
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0*
B915	TRINITAPOLI	FG	0,2
L429	TRINO	VC	0,2
L430	TRIORA	IM	0,2
L431	TRIPI	ME	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,5
L433	TRISSINO	VI	0,4
L434	TRIUGGIO	MI	0,5
L435	TRIVENTO	CB	0,35
L436	TRIVERO	BI	0,3
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,5
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0*
L439	TRIVIGNO	PZ	0,2
L440	TRIVOLZIO	PV	0,4
L444	TRODENA - TRUDEN	BZ	0*
L445	TROFARELLO	TO	0,5
L447	TROIA	FG	0,2
L448	TROINA	EN	0*
L449	TROMELLO	PV	0*
L450	TRONTANO	VB	0*
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0*
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,2
L452	TROPEA	VV	0,4
L453	TROVO	PV	0*
L454	TRUCCAZZANO	MI	0,2
L455	TUBRE - TAUFERS IN MUNSTERTHAL	BZ	0*
L457	TUENNO	TN	0*
L458	TUFARA	CB	0,2
L459	TUFILLO	CH	0,2
L460	TUFINO	NA	0*
L461	TUFO	AV	0,1
L462	TUGLIE	LE	0,2
L463	TUILI	CA	0*
L464	TULA	SS	0*
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,4
G507	TURANIA	RI	0*
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2
L470	TURATE	CO	0*
L471	TURBIGO	MI	0,5
L472	TURI	BA	0,1
L473	TURRI	CA	0,5
L474	TURRIACO	GO	0*
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4
L477	TURSI	MT	0,5
L478	TUSA	ME	0*
L310	TUSCANIA	VT	0,5
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4
L480	UBOLDO	VA	0*
L482	UCRIA	ME	0,5
L483	UDINE	UD	0,1
L484	UGENTO	LE	0,5
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0*
L488	ULA' TIRSO	OR	0,1
L489	ULASSAI	NU	0*
L490	ULTIMO - ULTEN	BZ	0*
D786	UMBERTIDE	PG	0,2
L492	UMBRIATICO	KR	0,4
L494	URAGO D'OGLIO	BS	0,4
L496	URAS	OR	0,4
L497	URBANA	PD	0,1
L498	URBANIA	PU	0,5
L499	URBE	SV	0,5
L500	URBINO	PU	0,4
L501	URBISAGLIA	MC	0,5
L502	URGNANO	BG	0,2
L503	URI	SS	0,1
L505	URURI	CB	0,2
L506	URZULEI	NU	0*
L507	USCIO	GE	0,4
L508	USELLUS	OR	0,5
L509	USINI	SS	0,2
L511	USMATE VELATE	MI	0*
L512	USSANA	CA	0,4
L513	USSARAMANNA	CA	0,2
L514	USSASSAI	NU	0*
L515	USSEAUX	TO	0,1
L516	USSEGLIO	TO	0*
L517	USSITA	MC	0*
L519	USTICA	PA	0*
L521	UTA	CA	0,2
L522	UZZANO	PT	0,4
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0*
L525	VACONE	RI	0,2
L526	VACRI	CH	0,4
L527	VADENA - PFATTEN	BZ	0*
L528	VADO LIGURE	SV	0,2
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,5
L529	VAGLIA	FI	0,4
L532	VAGLIO BASILICATA	PZ	0,1
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,4
L537	VAIANO	PO	0,5
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,25
L538	VAIE	TO	0,2
L539	VAILATE	CR	0,2
L540	VAIRANO PATENORA	CE	0,2
M265	VAJONT	PN	0*
L555	VAL DELLA TORRE	TO	0*
L562	VAL DI NIZZA	PV	0,4
L564	VAL DI VIZZE - PFITSCH	BZ	0*
L638	VAL MASINO	SO	0*
H259	VAL REZZO	CO	0*
L544	VALBONDIONE	BG	0,2
L545	VALBREMBO	BG	0,5
L546	VALBREVENNA	GE	0,5
L547	VALBRONA	CO	0,1
L550	VALDA	TN	0*
L551	VALDAGNO	VI	0,5
L552	VALDAORA - OLANG	BZ	0*
L554	VALDASTICO	VI	0,2
L556	VALDENGO	BI	0,5
G319	VALDERICE	TP	0,2
L557	VALDIDENTRO	SO	0,2
L558	VALDIERI	CN	0,5
L561	VALDINA	ME	0*
L563	VALDISOTTO	SO	0,5
L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2
L566	VALDUGGIA	VC	0,4
L568	VALEGGIO	PV	0*
L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0*
L569	VALENTANO	VT	0,1
L570	VALENZA	AL	0,5
L571	VALENZANO	BA	0,2
L572	VALERA FRATTA	LO	0,2
L573	VALFABBRICA	PG	0,5
L574	VALFENERA	AT	0*
L575	VALFLORIANA	TN	0*
L576	VALFURVA	SO	0,5
L577	VALGANNA	VA	0,2
L578	VALGIOIE	TO	0,2
L579	VALGOGLIO	BG	0,5
L580	VALGRANA	CN	0,2
L581	VALGREGHENTINO	LC	0,4
L582	VALGRISENCHE	AO	0*
L583	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	0,1
L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,5
L586	VALLANZENGO	BI	0,5
L588	VALLARSA	TN	0*
L589	VALLATA	AV	0,4
L594	VALLE AGRICOLA	CE	0,1
L595	VALLE AURINA - AHRNTAL	BZ	0*
L597	VALLE CASTELLANA	TE	0,2
G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2
L590	VALLE DI CADORE	BL	0,4
L601	VALLE DI CASIES - GSIES	BZ	0,1
L591	VALLE DI MADDALONI	CE	0,5
L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,4
L606	VALLE MOSSO	BI	0,2
L617	VALLE SALIMBENE	PV	0,4
L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,5
L596	VALLEBONA	IM	0*
L598	VALLECORSA	FR	0,2
L599	VALLECROSIA	IM	0,4
L603	VALLEDOLMO	PA	0*
L604	VALLEDORIA	SS	0,2
I322	VALLEFIORITA	CZ	0,5
L607	VALLELONGA	VV	0*
L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,5
L605	VALLEMAIO	FR	0,5
L611	VALLEPIETRA	RM	0,5
L612	VALLERANO	VT	0*
L613	VALLERMOSA	CA	0,2
L614	VALLEROTONDA	FR	0,2
L616	VALLESACCARDA	AV	0,1
L623	VALLEVE	BG	0*
L624	VALLI DEL PASUBIO	VI	0,4
L625	VALLINFREDA	RM	0,4
L626	VALLIO TERME	BS	0,2
L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,5
L627	VALLO DI NERA	PG	0*
L629	VALLO TORINESE	TO	0,2
L631	VALLORIATE	CN	0,2
L633	VALMACCA	AL	0,5
L634	VALMADRERA	LC	0,2
L636	VALMALA	CN	0,2
L639	VALMONTONE	RM	0,3
L640	VALMOREA	CO	0*
L641	VALMOZZOLA	PR	0,5
L642	VALNEGRA	BG	0,2
L643	VALPELLINE	AO	0*
L644	VALPERGA	TO	0,4
B510	VALPRATO SOANA	TO	0*
L647	VALSAVARENCHE	AO	0*
L649	VALSECCA	BG	0*
D513	VALSINNI	MT	0,5
C936	VALSOLDA	CO	0*
L650	VALSTAGNA	VI	0,2
L651	VALSTRONA	VB	0*
L653	VALTOPINA	PG	0,1
L655	VALTORTA	BG	0*
L654	VALTOURNENCHE	AO	0*
L656	VALVA	SA	0*
L657	VALVASONE	PN	0,1
L658	VALVERDE	CT	0,5
L659	VALVERDE	PV	0,3
L468	VALVESTINO	BS	0,2
L660	VANDOIES - VINTL	BZ	0,4
L664	VANZAGHELLO	MI	0,5
L665	VANZAGO	MI	0,16
L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,5
L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,3
L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0,2
L669	VARALLO	VC	0,5
L670	VARALLO POMBIA	NO	0,5
L671	VARANO BORGHI	VA	0,35
L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,5
L673	VARAPODIO	RC	0,2
L675	VARAZZE	SV	0*
L676	VARCO SABINO	RI	0,1
L677	VAREDO	MI	0,5
L678	VARENA	TN	0*
L680	VARENNA	LC	0,1
L682	VARESE	VA	0,4
L681	VARESE LIGURE	SP	0*
L685	VARISELLA	TO	0,3
L686	VARMO	UD	0*
L687	VARNA - VAHRN	BZ	0*
L689	VARSI	PR	0,5
L690	VARZI	PV	0,2
L691	VARZO	VB	0*
L692	VAS	BL	0,4
A701	VASANELLO	VT	0,2
L693	VASIA	IM	0,5
E372	VASTO	CH	0,5
L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L697	VATTARO	TN	0*
L698	VAUDA CANAVESE	TO	0,1
L699	VAZZANO	VV	0*
L700	VAZZOLA	TV	0,5
L702	VECCHIANO	PI	0,5
L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L703	VEDANO OLONA	VA	0,4
L705	VEDDASCA	VA	0,4
L706	VEDELAGO	TV	0,2
L707	VEDESETA	BG	0*
L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0,2
L710	VEGGIANO	PD	0,4
L711	VEGLIE	LE	0*
L712	VEGLIO	BI	0,2
L713	VEJANO	VT	0,5
L715	VELESO	CO	0,4
L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0*
L719	VELLETRI	RM	0,4
L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0,2
L723	VELO D'ASTICO	VI	0,5
L722	VELO VERONESE	VR	0,4
L724	VELTURNO - FELDTHURNS	BZ	0*
L725	VENAFRO	IS	0,5
L727	VENARIA REALE	TO	0,2
L728	VENAROTTA	AP	0,4
L729	VENASCA	CN	0*
L726	VENAUS	TO	0,5
L730	VENDONE	SV	0,5
L731	VENDROGNO	LC	0*
L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,15
L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0,4
L735	VENETICO	ME	0*
L736	VENEZIA	VE	0
L737	VENIANO	CO	0*
L738	VENOSA	PZ	0,4
L739	VENTICANO	AV	0,5
L741	VENTIMIGLIA	IM	0,5
L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L742	VENTOTENE	LT	0,5
L743	VENZONE	UD	0*
L745	VERANO - VORAN	BZ	0*
L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L746	VERBANIA	VB	0,1
L747	VERBICARO	CS	0*
L748	VERCANA	CO	0,4
L749	VERCEIA	SO	0*
L750	VERCELLI	VC	0,1
L751	VERCURAGO	LC	0,2
L752	VERDELLINO	BG	0,5
L753	VERDELLO	BG	0,4
L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0*
L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0,1
L758	VERDUNO	CN	0*
L762	VERGATO	BO	0,2
L763	VERGEMOLI	LU	0,5
L764	VERGHERETO	FC	0,4
L765	VERGIATE	VA	0,5
L768	VERMEZZO	MI	0*
L769	VERMIGLIO	TN	0*
L771	VERNANTE	CN	0,37
L772	VERNASCA	PC	0,3
L773	VERNATE	MI	0,1
L774	VERNAZZA	SP	0,16
L775	VERNIO	PO	0,5
L776	VERNOLE	LE	0,4
L777	VEROLANUOVA	BS	0*
L778	VEROLAVECCHIA	BS	0*
L779	VEROLENGO	TO	0,5
L780	VEROLI	FR	0,2
L781	VERONA	VR	0,3
D193	VERONELLA	VR	0,5
L783	VERRAYES	AO	0*
C282	VERRES	AO	0*
L784	VERRETTO	PV	0,2
L785	VERRONE	BI	0
L788	VERRUA PO	PV	0,2
L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,5
L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L795	VERTOVA	BG	0,1
L797	VERUCCHIO	RN	0*
L798	VERUNO	NO	0,5
L799	VERVIO	SO	0*
L800	VERVO'	TN	0*
L801	VERZEGNIS	UD	0*
L802	VERZINO	KR	0*
L804	VERZUOLO	CN	0,2
L805	VESCOVANA	PD	0,4
L806	VESCOVATO	CR	0,2
L807	VESIME	AT	0,2
L808	VESPOLATE	NO	0,4
L809	VESSALICO	IM	0*
L810	VESTENANOVA	VR	0,3
L811	VESTIGNE'	TO	0,5

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L812	VESTONE	BS	0,2
L813	VESTRENO	LC	0,5
L814	VETRALLA	VT	0,2
L815	VETTO	RE	0*
L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,3
L816	VEZZA D'OGLIO	BS	0*
L821	VEZZANO	TN	0*
L819	VEZZANO LIGURE	SP	0,2
L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,1
L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L826	VIADANA	MN	0,2
L827	VIADANICA	BG	0*
L828	VIAGRANDE	CT	0,5
L829	VIALE D'ASTI	AT	0,2
L830	VIALFRE'	TO	0,5
L831	VIANO	RE	0,1
L833	VIAREGGIO	LU	0,1
L834	VIARIGI	AT	0,2
F537	VIBO VALENTIA	VV	0,4
L835	VIBONATI	SA	0,2
L836	VICALVI	FR	0,2
L837	VICARI	PA	0*
L838	VICCHIO	FI	0,35
L840	VICENZA	VI	0,15
L548	VICO CANAVESE	TO	0,4
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4
L845	VICO EQUENSE	NA	0,275
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0*
L841	VICOFORTE	CN	0,2
L846	VICOLI	PE	0,4
L847	VICOLUNGO	NO	0*
L850	VICOPISANO	PI	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,5
M259	VIDDALBA	SS	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,5
L856	VIDOR	TV	0,2
L857	VIDRACCO	TO	0,5
L858	VIESTE	FG	0,5
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,4
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,4
L864	VIGANELLA	VB	0*
L866	VIGANO'	LC	0,1
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0*
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0,2
L869	VIGASIO	VR	0,5
L872	VIGEVANO	PV	0,3
L873	VIGGIANELLO	PZ	0*
L874	VIGGIANO	PZ	0,2
L876	VIGGIU'	VA	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,5
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,5
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,3
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,5
L882	VIGNANELLO	VT	0,4
L883	VIGNATE	MI	0*
L885	VIGNOLA	MO	0,2
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0*
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,5
L888	VIGNOLO	CN	0,1
L889	VIGNONE	VB	0,2
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,5
L893	VIGO DI FASSA	TN	0*
L903	VIGO RENDENA	TN	0*
L892	VIGODARZERE	PD	0,4
L894	VIGOLO	BG	0,5
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0*
L897	VIGOLZONE	PC	0,4
L898	VIGONE	TO	0,2
L899	VIGONOVO	VE	0,5
L900	VIGONZA	PD	0,5
L904	VIGUZZOLO	AL	0,4
L910	VILLA AGNEDO	TN	0*
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,5
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0*
L919	VILLA CARCINA	BS	0*
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,5
L922	VILLA CELIERA	PE	0,4
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,5
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,5
A215	VILLA D'ALME'	BG	0,2
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,5
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0*
D801	VILLA DI BRIANO	CE	0,2
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0*
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0*
L938	VILLA D'OGNA	BG	0*
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2
L943	VILLA FARALDI	IM	0*
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1
L957	VILLA LAGARINA	TN	0*
A081	VILLA LATINA	FR	0,5
L844	VILLA LITERNO	CE	0,4
L969	VILLA MINOZZO	RE	0,2
F804	VILLA POMA	MN	0,2
M006	VILLA RENDENA	TN	0*
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0,1
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,5
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0*
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0,1
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0,4
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0*
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0*
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0*
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,5
L909	VILLA SANTINA	UD	0,2
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4
A609	VILLA VERDE	OR	0*
M034	VILLA VICENTINA	UD	0*
L915	VILLABASSA - NIEDERDORF	BZ	0*
L916	VILLABATE	PA	0,5
L923	VILLACHIARA	BS	0,4
L924	VILLACIDRO	CA	0,2
L931	VILLADEATI	AL	0,4
L939	VILLADOSE	RO	0,4
L906	VILLADOSSOLA	VB	0,4
L942	VILLAFALLETTO	CN	0,4
L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,5
L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0*
L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,5
L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0*
L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0,2
L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0*
L950	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	0,2
L951	VILLAFRATI	PA	0,1
L952	VILLAGA	VI	0,4
L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0*
L958	VILLALAGO	AQ	0*
L959	VILLALBA	CL	0,5
L961	VILLALFONSINA	CH	0,2
L963	VILLALVERNIA	AL	0*
L964	VILLAMAGNA	CH	0,5
L965	VILLAMAINA	AV	0,5
L966	VILLAMAR	CA	0,2
L967	VILLAMARZANA	RO	0,4
L968	VILLAMASSARGIA	CA	0,2
L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4
L971	VILLANDRO - VILLANDERS	BZ	0,2
L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0*
L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0*
L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,4
L983	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	0*
L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0*
L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4
L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,5
L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0*
L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0,3
L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,4
L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0,1
L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0,1
L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0*
L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,5
L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0*
L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0*
L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,5
L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0*
L992	VILLANOVATULO	NU	0*
L994	VILLANTERIO	PV	0,4
L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0,1
M278	VILLAPERUCCIO	CA	0*
B903	VILLAPIANA	CS	0,4
L998	VILLAPUTZU	CA	0*
L999	VILLAR DORA	TO	0,3
M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0,4
M013	VILLAR PELLICE	TO	0,1
M014	VILLAR PEROSA	TO	0,4
M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,5
M002	VILLARBASSE	TO	0,1
M003	VILLARBOIT	VC	0,5
M004	VILLAREGGIA	TO	0,5
G309	VILLARICCA	NA	0*
M009	VILLAROMAGNANO	AL	0*
M011	VILLAROSA	EN	0*
M016	VILLASALTO	CA	0*
M017	VILLASANTA	MI	0,5
B738	VILLASIMIUS	CA	0,2
M025	VILLASOR	CA	0,4
M026	VILLASPECIOSA	CA	0*
M027	VILLASTELLONE	TO	0,5
M028	VILLATA	VC	0*
M030	VILLAURBANA	OR	0*
M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0*
M032	VILLAVERLA	VI	0,5
L981	VILLENEUVE	AO	0
M043	VILLESSE	GO	0*
M041	VILLETTA BARREA	AQ	0,5
M042	VILLETTE	VB	0*
M044	VILLIMPENTA	MN	0,2
M045	VILLONGO	BG	0*
M048	VILLORBA	TV	0*
M050	VILMINORE DI SCALVE	BG	0,5
M052	VIMERCATE	MI	0,2
M053	VIMODRONE	MI	0,4
M055	VINADIO	CN	0*
M057	VINCHIATURO	CB	0*
M058	VINCHIO	AT	0,4
M059	VINCI	FI	0,5
M060	VINOVO	TO	0,2
M062	VINZAGLIO	NO	0,5
M063	VIOLA	CN	0,3
M065	VIONE	BS	0*
M067	VIPITENO - STERZING	BZ	0,2
H123	VIRGILIO	MN	0,2
M069	VIRLE PIEMONTE	TO	0,2
M070	VISANO	BS	0,4
M071	VISCHE	TO	0,2
M072	VISCIANO	NA	0,2
M073	VISCO	UD	0*
M077	VISONE	AL	0,2
M078	VISSO	MC	0,1
M079	VISTARINO	PV	0*
M080	VISTRORIO	TO	0,5
M081	VITA	TP	0,5
M082	VITERBO	VT	0,4
M083	VITICUSO	FR	0*
M085	VITO D'ASIO	PN	0*
M086	VITORCHIANO	VT	0,5
M088	VITTORIA	RG	0,5
M089	VITTORIO VENETO	TV	0,25
M090	VITTORITO	AQ	0,1
M091	VITTUONE	MI	0*
M093	VITULANO	BN	0*
M092	VITULAZIO	CE	0,4
M094	VIU'	TO	0,2
M096	VIVARO	PN	0*
M095	VIVARO ROMANO	RM	0*
M098	VIVERONE	BI	0,2
M100	VIZZINI	CT	0*
M101	VIZZOLA TICINO	VA	0*
M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,13
M103	VO	PD	0,2
M104	VOBARNO	BS	0,5
M105	VOBBIA	GE	0*
M106	VOCCA	VC	0*
M108	VODO CADORE	BL	0,4
M109	VOGHERA	PV	0,1
M110	VOGHIERA	FE	0,4
M111	VOGOGNA	VB	0,5
M113	VOLANO	TN	0*
M115	VOLLA	NA	0,3
M116	VOLONGO	CR	0*
M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0*
M119	VOLPARA	PV	0*
M120	VOLPEDO	AL	0,4
M121	VOLPEGLINO	AL	0*
M122	VOLPIANO	TO	0,4
M125	VOLTA MANTOVANA	MN	0,4
M123	VOLTAGGIO	AL	0*
M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
M126	VOLTERRA	PI	0,2
M127	VOLTIDO	CR	0*
M131	VOLTURARA APPULA	FG	0*
M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0*
M132	VOLTURINO	FG	0,5
M133	VOLVERA	TO	0,5
M136	VOTTIGNASCO	CN	0*
M138	ZACCANOPOLI	VV	0*
M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,5
M140	ZAGARISE	CZ	0*
M141	ZAGAROLO	RM	0,4
M142	ZAMBANA	TN	0
M143	ZAMBRONE	VV	0,2
M144	ZANDOBBIO	BG	0,2
M145	ZANE'	VI	0*
M147	ZANICA	BG	0,2
M267	ZAPPONETA	FG	0,5
M150	ZAVATTARELLO	PV	0,2
M152	ZECCONE	PV	0*
M153	ZEDDIANI	OR	0*
M156	ZELBIO	CO	0*
M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
M160	ZELO SURRIGONE	MI	0*
M161	ZEME	PV	0*
M162	ZENEVREDO	PV	0,2
M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,5
M165	ZERBA	PC	0*
M166	ZERBO	PV	0,4
M167	ZERBOLO'	PV	0*
M168	ZERFALIU	OR	0*
M169	ZERI	MS	0,5
M170	ZERMEGHEDO	VI	0*
M171	ZERO BRANCO	TV	0*
M172	ZEVIO	VR	0*
M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0*
L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
M174	ZIBELLO	PR	0,4
M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
M177	ZIGNAGO	SP	0*
M178	ZIMELLA	VR	0,5
M179	ZIMONE	BI	0*
M180	ZINASCO	PV	0,1
M182	ZOAGLI	GE	0*
M183	ZOCCA	MO	0,2
M184	ZOGNO	BG	0,5
M185	ZOLA PREDOSA	BO	0,1
I345	ZOLDO ALTO	BL	0,2
M187	ZOLLINO	LE	0,2
M188	ZONE	BS	0,5
M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0*
M190	ZOPPOLA	PN	0*
M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M196	ZUBIENA	BI	0,5
M197	ZUCCARELLO	SV	0*
M198	ZUCLO	TN	0*
M199	ZUGLIANO	VI	0,4
M200	ZUGLIO	UD	0,2
M201	ZUMAGLIA	BI	0,4
M202	ZUMPANO	CS	0,2
M203	ZUNGOLI	AV	0,5
M204	ZUNGRI	VV	0,4

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

CONTRIBUENTE — CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
....	....	....	....
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	**Chiesa Evangelica Luterana in Italia**	**Unione Comunità Ebraiche Italiane**	
....	....	....	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 1 della parte III delle istruzioni.

FIRMA

DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2006

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

EURO

MODELLO GRATUITO

	Prima di compilare il modello, è utile leggere queste informazioni:
TUTELA DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SULLA *PRIVACY*)	La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF è facoltativa. **Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali)**, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere nel capitolo 4 delle istruzioni di questo modello.
ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Non tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Per sapere se rientrate nella categoria dei **contribuenti esonerati dall'obbligo** di dichiarazione dei redditi, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II**, **capitolo 2**.
OBBLIGO DI ALTRE DICHIARAZIONI	A seconda della vostra situazione personale, potreste essere obbligati a presentare altre dichiarazioni oltre al **Fascicolo 1**. A questo scopo dovete utilizzare i **Fascicoli 2** e **3** (per gli altri redditi), la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA. Per sapere quali dichiarazioni dovete presentare, leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**.
A CHI SI PRESENTA	Il modello **UNICO 2007**, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnato: • a un qualunque ufficio postale o a una banca convenzionata; • a un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, CAF e altri soggetti abilitati); • direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite Entratel o Internet.
QUANDO SI PRESENTA	1. Il modello **UNICO 2007** si presenta dal **2 maggio** al **2 luglio 2007** agli uffici postali e agli sportelli bancari che lo trasmettono alla Amministrazione finanziaria. 2. Se la presentazione è effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato, il termine è del **31 luglio 2007**.
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RELATIVE SANZIONI	È obbligatorio conservare fino al **31 dicembre 2011** tutta la documentazione relativa a redditi, ritenute, oneri, spese, ecc., a cui si è fatto riferimento in questa dichiarazione. Entro tale data l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di richiederla, e applicherà una sanzione a chi non è in grado di esibire la documentazione richiesta.
VERSAMENTI	Per sapere come si eseguono i **versamenti,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**, **capitolo 6**.
COMPENSAZIONE	Per sapere come si esegue la **compensazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**, **capitolo 7**.
RATEIZZAZIONE	Per sapere come si effettua la **rateizzazione,** leggete le ISTRUZIONI, **Parte I**, **capitolo 8**.
LE NOVITÀ DI QUESTO ANNO	Per le novità della dichiarazione dei redditi di quest'anno, leggete le ISTRUZIONI, **Parte II**, **capitolo 1**.
CONTENUTO DEL MODELLO BASE	Il modello base per la dichiarazione **deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati**, ed è composto come segue: • il FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il **dichiarante**, la seconda e la terza che contengono informazioni **personali** e quelle relative alla propria **dichiarazione** (tipo di dichiarazione; altro soggetto che firma la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille dell'IRPEF; firma della dichiarazione); • i QUADRI **contrassegnati dalla lettera R** (RA, RB, RC, RP, RN, RV e RX), il PROSPETTO **dei familiari a carico** ed il QUADRO **CR**.
COME SI COMPILA IL MODELLO UNICO 2007	1. Il modello va compilato in **due esemplari**: l'originale e la copia per il contribuente. 2. Il modello va compilato con la **massima attenzione,** scrivendo **in maniera leggibile**. Si consiglia di **compilare prima la copia ad uso del contribuente** e poi l'originale, per poter correggere eventuali errori.
COME SI INSERISCE LA DICHIARAZIONE NELLA BUSTA	1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio si sovrapponga al triangolo sulla busta e che, attraverso la finestra della busta, si possano vedere soltanto il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il **MODELLO UNICO 2007** vanno inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE
Redditi | Irap | Iva | Modulo RW | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Indicatori | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE
Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

STATO CIVILE
celibe/nubile 1 | coniugato/a 2 | vedovo/a 3 | separato/a 4 | divorziato/a 5 | deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8

EVENTUALE PARTITA IVA

MODELLO GRATUITO

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare solo se variata dal 1/1/2006 alla data di presentazione della dichiarazione

Residenza anagrafica
Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune
Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico
Frazione | Data della variazione (giorno, mese, anno) | Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 1 | Vedere istruzioni 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Telefono prefisso numero | Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2006
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2007
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
Codice fiscale
Cognome (o ufficio) | Nome
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | C.a.p.
Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico | Frazione
Stato estero (riservato ai residenti all'estero) | Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea
Località di residenza | Indirizzo estero

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica (giorno, mese, anno)
Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)
Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale
Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.
Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero
Data di inizio procedura (giorno, mese, anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno, mese, anno) | Accettazione dell'eredità giacente | Codice

RESIDENTE ALL'ESTERO
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2006

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato estero (vedere istruzioni)
Stato federato, provincia, contea | Località di residenza
Indirizzo

NAZIONALITÀ (vedere istruzioni)
1 Estera
2 Italiana

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

MODELLO GRATUITO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LE QUOTE NON ATTRIBUITE SPETTANTI ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA VALDESE UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI, SONO DEVOLUTE ALLA GESTIONE STATALE.

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. È possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett *a*), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

FIRMA ....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

RA RB RC Familiari a carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE EC RU

FC N. moduli IVA

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

REDDITI

QUADRO RA/RB/RC

Reddito dei terreni, dei fabbricati e di lavoro dipendente

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RA
REDDITO DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i terreni anche se non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00			,00	,00
RA2	,00		,00			,00			,00	,00
RA3	,00		,00			,00			,00	,00
RA4	,00		,00			,00			,00	,00
RA5	,00		,00			,00			,00	,00
RA6	,00		,00			,00			,00	,00
RA7	,00		,00			,00			,00	,00
RA8	,00		,00			,00			,00	,00
RA9	,00		,00			,00			,00	,00
RA10	,00		,00			,00			,00	,00

RA11 Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei righi da RA1 a RA10;sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALI** ,00 ,00

QUADRO RB
REDDITO DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Indicare i dati di tutti i fabbricati anche se non hanno subito variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso %	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune	ICI dovuta per il 2006
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB1	,00				,00			,00		,00
RB2	,00				,00			,00		,00
RB3	,00				,00			,00		,00
RB4	,00				,00			,00		,00
RB5	,00				,00			,00		,00
RB6	,00				,00			,00		,00
RB7	,00				,00			,00		,00
RB8	,00				,00			,00		,00
RB9	,00				,00			,00		,00
RB10	,00				,00			,00		,00

RB11 Sommare gli importi di col. 8 dei righi da RB1 a RB10;sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALE** ,00

DATI NECESSARI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione - Data	Numero	Codice ufficio	Anno di presentazione dich. ICI	Comune dove si trova l'immobile	Codice Comune	Prov. (sigla)
RB12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB13									
RB14									

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Lavoro dipendente e assimilati

	1 (Vedere istruzioni)	2 Barrare se TFR assente	3 Redditi
RC1			,00
RC2			,00
RC3			,00
RC4			,00

RC5 Sommare gli importi di col. 3 dei righi da RC1 a RC4; (di cui 1 ,00) sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 **TOTALE** 2 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le ulteriori deduzioni) — Lavoro dipendente 1 — Pensione 2

Sezione II
Redditi assimilati per i quali non spettano le ulteriori deduzioni per lavoro dipendente

	1 (Vedere istruzioni)	2 Redditi
RC7		,00
RC8		,00

RC9 Sommare gli importi di col. 2 dei righi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 ,00

Sezione III
Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale all'IRPEF e addizionale comunale all'IRPEF

RC10 Ritenute subite (punto 5 del CUD 2007). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2 ,00

RC11 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 6 del CUD 2007) ,00

RC12 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 7 del CUD 2007) ,00

RC13 Acconto Addizionale comunale all'IRPEF 2007 trattenuto dal datore di lavoro (punto 7bis del CUD 2007) ,00

Sezione IV
Ritenute su redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

RC14 Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00

RC15 Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni. ,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

PERIODO D'IMPOSTA 2006

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI

FAMILIARI A CARICO

QUADRO RP

Oneri e spese

Mod. N.

EURO

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE; F1 = PRIMO FIGLIO; F = FIGLIO; A = ALTRO FAMILIARE; D = FIGLIO DISABILE

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di deduzione spettante
1	C [1]	Coniuge		[4]	[5]		
2	F1	Primo figlio	D [3]			[6]	[7]
3	F	A [2]	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				

QUADRO RP ONERI E SPESE

Sezione I
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie (Vedere istruzioni [1] ,00)	[2]	,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)		,00
RP3	Spese sanitarie per portatori di handicap		,00
RP4	Spese per veicoli per i portatori di handicap (vedere istruzioni [1])	[2]	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida (vedere istruzioni [1])	[2]	,00
RP6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione (vedere istruzioni [1])	[2]	,00
RP7	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale		,00
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00
RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00
RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00
RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari		,00
RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		,00
RP13	Spese di istruzione		,00
RP14	Spese funebri		,00
RP15	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere [1]	[2]	,00
RP16	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere [1]	[2]	,00
RP17	Altri oneri (vedere istruzioni) Codice onere [1]	[2]	,00

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3	Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP17	Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3
RP18	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	[1]	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00

Sezione II
Oneri deducibili dal reddito complessivo

RP19	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00
RP20	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,00
RP21	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,00
RP22	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	,00
RP23	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli — Codice fiscale del coniuge [1]	[2] ,00
RP24	Previdenza complementare (Vedere istruzioni) [1] (Di cui [2] ,00) — Esclusi dal sostituto [4] ,00 — Quota TFR [5] ,00	[3] ,00
RP25	Altri oneri deducibili — Codice onere [1]	[2] ,00
RP26	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP19 a RP25)	,00

Sezione III-A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 41%**

	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Situazioni particolari: Codice	Anno	Ridetermi-nazione rate	Numero rate 3	5	10	Importo rata
RP27	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[7]	[8] ,00
RP28										,00
RP29										,00

RP30 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL **41%** (Sommare gli importi da rigo RP27 a RP29) ,00

Sezione III-B
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 36%**

	Anno	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Situazioni particolari: Codice	Anno	Ridetermi-nazione rate	Numero rate 3	5	10	Importo rata
RP31	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]	[7]	[8] ,00
RP32										,00
RP33										,00

RP34 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL **36%** (Sommare gli importi da rigo RP31 a RP33) ,00

Sezione IV
Altre detrazioni e deduzioni

RP35	Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (Vedere istruzioni)	N. di giorni [1] Percentuale [2]
RP36	Dati relativi alla detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (Vedere istruzioni)	N. di giorni [1] Percentuale [2]
RP37	Altre detrazioni Codice detrazione [1] [2] ,00	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) [3]
RP38	Spese per addetti all'assistenza personale	,00

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2006

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RN IRPEF

Rigo	Descrizione		
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 ,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 1 +RN 1 col. 2 –RN2 –RN3 –RN4 –RN5;indicare zero se il risultato è negativo)		,00
RN7	IMPOSTA LORDA		,00
RN8	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 –RN12 –RN16;indicare zero se il risultato è negativo)		,00

RN18 IMPOSTA NETTA DETERMINATA IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTE (clausola di salvaguardia)

Anno normativa di riferimento	Imponibile	Imposta lorda	
1	2 ,00	3 ,00	IMPOSTA NETTA
Detrazione per coniuge e familiari a carico 4 ,00	Detrazione per lav. dip. o pensione o lav. autonomo/impresa 5 ,00	Detrazione per oneri e crediti d'imposta per prima casa e occupazione 6 ,00	7 ,00

Rigo	Descrizione			
RN19	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00)	2 ,00	
RN20	Crediti di imposta	Fondi comuni 1 ,00	Altri crediti d'imposta 2 ,00	
RN21	RITENUTE TOTALI (riportare la somma delle ritenute indicate nei singoli quadri) (di cui sospese	1 ,00)		2 ,00
RN22	ALTRE RITENUTE SUBITE			,00
RN23	DIFFERENZA (RN17 o RN18 col. 7 –RN19 col. 2 –RN20 col.1 –RN20 col.2 –RN21 col. 2 –RN22) se tale importo è negativo vedere istruzioni			,00
RN24	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi		,00	
RN25	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			,00
RN26	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
RN27	ACCONTI (di cui ceduti 1 ,00)	(di cui sospesi 2 ,00)	VERSATI	3 ,00
RN28	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007 — Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti ICI 2 ,00	Rimborsato dal sostituto 3 ,00	

Determinazione dell'imposta

Rigo	Descrizione	
RN29	IMPOSTA A DEBITO	,00
RN30	IMPOSTA A CREDITO	,00

RN31 RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA RELATIVO AI RIGHI RN13, RN14 E RN15

Residuo RN13	Residuo RN14	Residuo RN15
1 ,00	2 ,00	3 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RV/CR
Determinazione dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF - Crediti d'imposta

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

QUADRO RV IMPOSTE DESTINATE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE	,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA — Casi particolari addizionale regionale 1	2 ,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)	3 ,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2006) — Codice Regione 1	2 ,00
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007 — Trattenuto dal sostituto 1 ,00 — Credito compensato con Mod F24 per i versamenti ICI 2 ,00 — Rimborsato dal sostituto 3 ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)	3 ,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2006) — Codice Regione 1	2 ,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007 — Trattenuto dal sostituto 1 ,00 — Credito compensato con Mod F24 per i versamenti ICI 2 ,00 — Rimborsato dal sostituto 3 ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2007

	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2007 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
RV17	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
CR1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
CR2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
CR3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
CR4	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	Anno	Totale col. 11 sez. IA riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CR5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CR6	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Sezione II Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2006	di cui compensato nel Mod. F24
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1 ,00	2 ,00	3 ,00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione

	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2006	di cui compensato nel Mod. F24
CR9	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Sezione IV Altri crediti d'imposta

	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo
CR10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	IVA	,00	,00	,00	,00
RX5	IRAP	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposte sostitutive di cui al quadro RM - sez. V, IX e X		,00	,00	,00
RX8	Imposta di cui al quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 13 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 L. 388/2000		,00	,00	,00

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
		1	2	3	4	5
RX12	IVA		,00	,00	,00	,00
RX13	IRAP		,00	,00	,00	,00
RX14	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX16	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX17	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX18	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX19	Altre imposte		,00	,00	,00	,00

SEZIONE III
Saldo annuale IVA

RX20	Versamento annuale dell'IVA	,00

Persone Fisiche 2007 - **Fascicolo 2**

Periodo d'imposta 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

MODELLO GRATUITO

Fascicolo 1 (*)

Dati personali	Compilazione del frontespizio
Quadro RA	Redditi dei terreni
Quadro RB	Redditi dei fabbricati
Quadro RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
Quadro RP	Oneri e spese
Quadro RN	Calcolo dell'IRPEF
Quadro RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Quadro CR	Crediti d'imposta
Quadro RX	Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
Quadro RL	Altri redditi
Quadro RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Quadro RT	Plusvalenze di natura finanziaria
Quadro RR	Contributi previdenziali
Modulo RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2007

Fascicolo 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa

QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC	Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
QUADRO RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
QUADRO RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
QUADRO CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

INDICE **UNICO 2007 Persone fisiche – FASCICOLO 2**

PARTE I: ISTRUZIONI
PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Unico 2007, Persone Fisiche, FASCICOLO 2.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito derivanti da partecipazioni in società ed associazioni o imprese familiari o coniugali:
- dai soci delle società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del TUIR.
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano redditi soggetti a tassazione separata, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM.
Nel caso in cui dal prospetto rilasciato dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR risultino imposte pagate all'estero in via definitiva, per poter usufruire del relativo credito d'imposta occorre compilare il quadro CR, del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3.
Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del rispettivo modello Unico SP o dai soggetti di cui all'art. 116 del TUIR attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Si precisa che uno speciale regime di tassazione separata, da dichiarare nel quadro RM, è previsto per i redditi di partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (art. 167 e 168 del TUIR). Si ricorda a tal proposito che il socio al quale sia imputato il reddito riferibile a partecipazioni in un soggetto estero localizzato in Stato o territorio a fiscalità privilegiata deve utilizzare il quadro RS (FASCICOLO 3) per evidenziare i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Si ricorda che:
1. i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili;
2. qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3;
3. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito, in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;
4. nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare od alla diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 del codice civile;
5. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Nel presente quadro va compilata la sezione II per dichiarare il reddito (o la perdita) imputato al socio dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR. Il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata. Si precisa che le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto di conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa e sia indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG del FASCICOLO 3.

Il quadro si compone delle seguenti sezioni:

Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE;
Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza;
Sezione III – Determinazione del reddito;
Sezione IV – Riepilogo.

SEZIONE I
DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Questa sezione è composta dai **righi da RH1 a RH4**: qualora il dichiarante partecipi a più di quattro società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- **colonna 1**, il codice fiscale della società o dell'associazione partecipata;
- **colonna 2**, uno dei seguenti codici:
  - **1** – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE;
  - **2** – se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti;
  - **3** – se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata;
  - **4** – se trattasi di società semplici.

  Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società o associazione di diversa natura (ad esempio a seguito di partecipazione in società in nome collettivo), occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 3, 4);
- **colonna 3**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 6**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA;
- **colonna 7**, va barrata se spetta la deduzione di cui all'art. 11, comma 4 del TUIR (ovvero le detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia);
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettante al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante.

La casella di **colonna 11** va barrata qualora sia stato imputato reddito derivante dall'attività di ricerca imponibile nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

SEZIONE II
DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

Questa sezione è composta dai **righi da RH5 a RH6**: qualora il dichiarante partecipi a più di due società deve compilare più moduli.
Nei righi della presente Sezione devono essere rispettivamente indicati in:
- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata trasparente;
- **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al dichiarante;
- **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti;
- **colonna 9**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società trasparente, imputata al dichiarante;
- **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta spettanti al dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU;
- **colonna 11**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- **colonna 12**, la quota degli oneri detraibili imputati al dichiarante;
- **colonna 13**, la quota di eccedenza dell'IRES (quadro RX, rigo RX1, colonna 4, del Modello UNICO 2006 - SC) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio;
- **colonna 14**, la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
- **colonna 15**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

SEZIONE III
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DATI COMUNI ALLA SEZIONE I ED ALLA SEZIONE II

Questa sezione è composta dai **righi** da **RH7** a **RH18**.
Nel compilare i righi da RH7 ad RH18, comuni alle sezioni I e II, il dichiarante qualora abbia compilato entrambe le sezioni, procede a sommare gli importi esposti nei campi comuni.
Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.
Nel **rigo RH7**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di reddito (importi positivi) indicate nelle colonne 4, dei righi

4

RH5 ed RH6, derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Vedere in APPENDICE la voce "Perdite di impresa e di lavoro autonomo"

Nel **rigo RH8**, va indicato l'importo complessivo (non preceduto dal segno meno) delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) e la somma delle quote di perdite indicati nelle colonne 4, dei righi RH5 ed RH6 derivanti dalla partecipazione in società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR.
Nel **rigo RH9** va indicata la differenza tra il rigo RH7 e il rigo RH8.
Se il risultato è negativo, indicare zero. Tale perdita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei quadri RD o RF o RG. In quest'ultimo caso non vanno compilati i righi successivi. L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS11 del prospetto delle "Perdite di impresa non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS12 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo.
Se l'importo di rigo RH9 è di segno positivo, nel **rigo RH10** va indicato l'importo delle perdite d'impresa del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (determinate nel quadro RF o RG), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH9.
Nel **rigo RH11** deve essere distintamente indicato:
- in **colonna 1**, la differenza tra i redditi positivi indicati nei righi RH5 e RH6 nel caso in cui risulti barrata la casella 15 e la somma degli importi indicati nei righi RH8 e RH10; se tale differenza è negativa indicare zero;
- in **colonna 2**, la differenza fra rigo RH9 e rigo RH10 .

Nel **rigo RH12**, va indicata, fino a concorrenza della differenza tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RH11, se detta differenza è positiva, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa prodotti nel periodo d'imposta.

ATTENZIONE Qualora siano state compilate le colonne 8 delle due Sezioni, nel rigo RH12 vanno indicate le perdite d'impresa degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra gli importi di colonna 2 e colonna 1 del rigo RH11, e il totale degli importi indicati nelle colonne 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nelle corrispondenti colonne del prospetto RS.

Nel **rigo RH13**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11, colonna 2, e l'importo del rigo RH12.
Nel **rigo RH14**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2) dei righi da RH1 a RH4.
Se il risultato è negativo la perdita può essere computata in diminuzione dal reddito determinato nel quadro RE. In quest'ultimo caso non vanno compilati i righi successivi. L'eccedenza non utilizzata va riportata nel quadro RS, rigo RS10 colonna 1 del prospetto delle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS10 colonna 2 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo.Se il risultato è positivo nel **rigo RH15**, va indicata l'eventuale perdita di lavoro autonomo derivante dal quadro RE fino a concorrenza del rigo RH14.
Nel **rigo RH16**, va indicata la differenza tra il rigo RH14 e il rigo RH15 .
Nel **rigo RH17**, va indicato il reddito derivante dalla partecipazione in società semplici (codice 4) dei righi da RH1 a RH4.
Nel **rigo RH18**, va indicata la somma dei righi RH13, RH16, RH17, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.

SEZIONE IV
RIEPILOGO

Questa sezione è composta dai righi da RH19 a RH25.
In tale sezione va indicato il totale degli importi delle colonne da 9 a 14 dei righi da RH1 a RH6.

Nel **rigo RH19**, va riportata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6.
Nel **rigo RH20**, **colonna 3**, va riportata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6. Si precisa che nella **colonna 2** di tale rigo va indicata l'importo del credito d'imposta sui fondi comuni di investimento. L'ammontare spettante va desunto direttamente dal prospetto rilasciato dalla società partecipata.
Nel **rigo RH21**, va indicato l'ammontare del reddito di cui a colonna 4 dei righi da RH1 a RH4 per i quali è stato indicato, in colonna 2, il codice 2 o 3 ed è stata barrata la casella 7.
Nel **rigo RH22**, va indicato il totale degli importi delle colonne 11 dei righi RH5 ed RH6.
Nel **rigo RH23**, va indicato il totale degli importi delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.
Nel **rigo RH24**, va indicato il totale degli importi delle colonne 13 dei righi RH5 ed RH6.
Nel **rigo RH25**, va indicato il totale degli importi delle colonne 14 dei righi RH5 ed RH6.

2. QUADRO RL – ALTRI REDDITI

Generalità

Questo quadro è composto da tre sezioni:
Sezione I – riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;
Sezione II – riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;
Sezione III – riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

SEZIONE I
REDDITI DI CAPITALE

La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (ex art. 167 o 168 del TUIR), che eccede il reddito indicato nella sezione VIII del quadro RM del presente modello ovvero nella corrispondente sezione presente nel quadro RM dei modelli degli anni precedenti.

Vedere in APPENDICE la voce "Utili prodotti all'estero"

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:
– la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
– tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Da quest'anno devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta del 12,50 per cento applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Nel **rigo RL1**, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
In particolare indicare:
• nella **colonna 1**:
  – il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
  – il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
  – il **codice 3**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;

– il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;

• nella **colonna 2**:

– il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;

– il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.

ATTENZIONE l'elenco degli paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta black list) è desumibile in *appendice* alla voce "paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".

• nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare indicare:

• nella **colonna 1**:

– il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

– il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

– il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

– il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;

– il **codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

– il **codice 6** in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;

– il **codice 7** in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

• nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

• nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL3**, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 2**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, **colonna 3**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II-A
REDDITI DIVERSI

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2006; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per

dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Vedere in APPENDICE la voce "Lottizzazione"

Nel **rigo RL4**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Nel **rigo RL5**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione previsti dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l'esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto, la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM .

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, **colonna 2** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL5, **colonna 2**, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 68, comma 1, del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Nel **rigo RL6**, **colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL6, **colonna 2**, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL7**, **colonna 1**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 58 del TUIR.

Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nella **colonna 2** indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna1. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL10**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL11**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2006 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL12**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inven-

tore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.
Nel **rigo RL13**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel **rigo RL14**, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO I.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.
Nel **rigo RL15**, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
Le spese di cui ai **righi RL8** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL9** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL13** (attività commerciali occasionali), **RL14** (attività occasionali di lavoro autonomo) **RL15** (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Nel **rigo RL16**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.
Nel rigo RL16, **colonna 1**, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2**, indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.
In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel **rigo RL17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL16.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righi da RL4 a RL16 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL15, **colonna 2**.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL4, RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL13, RL14, RL15 e RL16, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.
Nel **rigo RL18**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL17 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL17, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.
Nel **rigo RL19**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II-B
ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI CORI, BANDE MUSICALI E FILODRAMMATICHE

In questa sezione dovete dichiarare:
– le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
– le indennità di trasferta;
– i rimborsi forfetari di spesa;
– i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
– le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).
Per tali compensi, percepiti nel 2006, è prevista la seguente modalità di tassazione:
– i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
– sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
– sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).
Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Per facilitare la compilazione dei righi RL20, RL21, RL22 e RL23 è necessario utilizzare il seguente prospetto.

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici			
	Compensi percepiti nel 2006	5 **Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2006**	8 **Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2006**
Totale compensi	1		
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00)	2	6 **Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)**	9 **Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)**
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3		
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4	7 **Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)**	10 **Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)**

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Indicare in:
- **casella 1**, il totale dei compensi percepiti;
- **casella 2**, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
- **casella 3**, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;
- **casella 4**, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad esempio se nel corso del 2006 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l'importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
- **casella 5**, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 6**, il 23% dell'importo indicato nella casella 3;
- **casella 7**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
- **casella 8**, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
- **casella 9**, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. L'elenco di tali aliquote può essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
- **casella 10**, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel **rigo RL20** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo di casella 1 del prospetto;

Nel **rigo RL21** riportare:
- a **colonna 1**, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 del quadro RN);
- a **colonna 2**, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 2.

Nel **rigo RL22** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 5 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RL23** indicare:
- a **colonna 1**, l'importo della casella 8 del prospetto;
- a **colonna 2**, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

SEZIONE III
ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

Nel **rigo RL24**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.

Nel **rigo RL25**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RL26**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel **rigo RL27**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RL24 a rigo RL26.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL24 e RL25
Nel **rigo RL28**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
• 25 per cento dei proventi di rigo RL24;
• 15 per cento dei compensi di rigo RL25.

Totale netto compensi, proventi e redditi
Nel **rigo RL29**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RL27** e quello di **rigo RL28**.
Sommare l'importo di **rigo RL29** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**.

Ritenute d'acconto
Nel **rigo RL30**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN21, colonna 2**, del **quadro RN**.

3. QUADRO RM – REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:
• se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
• se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.
Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.
Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

SEZIONE I
INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 17, DEL TUIR

Nella **Sezione I** vanno indicate:
a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei **righi RM1** e **RM2**, indicare:
• nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
• nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2006;
• nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
• nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 2006 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
• nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2006 (comprese quelle eventualmente sospese);
• nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II

INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), G-TER), H), I), L) E N) DELL'ART. 17, COMMA 1, DEL TUIR

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");

c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Indennità di esproprio");

d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

h) i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.

Ciò premesso, **nei righi** da **RM3** a **RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 2006 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

SEZIONE III

IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella **Sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2006 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel **rigo RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;

Vedere in APPENDICE, voce "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari"

b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;

c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati

dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2006.

SEZIONE IV
REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2006 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione X del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM24, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 5 il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righi RM10** e **RM11**, indicando:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo RL1. Ad esempio nel caso di utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia indicare nella colonna 3, il 40% della somma degli utili corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione.
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

SEZIONE V
REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere indicati nel quadro RL, Sezione I.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL.
In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Ciò premesso, nel **rigo RM12**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";

- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM13**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

SEZIONE VI
RIEPILOGO DELLE SEZIONI DA I A V

La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte, l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il **codice tributo 4200**, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi percepiti dal professionista, a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 223 del 2006) a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi in un'unica soluzione.
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

È importante sapere che l'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.
Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:
- a **colonna 1**, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
- a **colonna 2**, l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nella colonna 1.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM15**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:
- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo RN1**, **colonna 2**, del **quadro RN**; le relative ritenute devono essere, sommate alle altre ritenute e riportati nel **rigo RN21**, **colonna 2**.

SEZIONE VII
PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Per ulteriori informazioni vedi in APPENDICE "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", e il paragrafo sulle rateizzazioni nelle istruzioni generali del FASCICOLO 1

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2007 Persone Fisiche.

Ciò premesso, nel **rigo RM16**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

SEZIONE VIII

REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ESTERE (ART. 167 E 168 DEL TUIR)

La presente sezione deve essere compilata:

a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *controlled foreign companies o cfc*) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2007;

b) nel caso di cui all'art. 168 del TUIR in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato come determinati nella sezione III del quadro FC, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;

c) dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

c) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod.N." posta in alto a destra di ogni quadro.

Pertanto, nel **rigo RM17**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**:
  - nelle ipotesi a) e b), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato;
  - nell'ipotesi c), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
  - nell'ipotesi d), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all'art. 116 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'importo indicato nel rigo RN7 e quello di cui al rigo RN6 e comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in **colonna 5**, l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM18**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il valore di colonna 6 del rigo RM17. nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l'utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX8);
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
- in **colonna 4,** l'importo degli acconti versati con mod. F24. (per il calcolo degli acconti vedi *appendice* alla voce "acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate");
- in **colonna 5,** l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "–") e riportare lo stesso nel rigo **RX8**, del quadro RX, della presente dichiarazione.

I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. per il versamento dell'imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il **codice tributo 4722** e per quello relativo al primo acconto, il **codice tributo 4723**.

SEZIONE IX

RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Nella **Sezione IX** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei **righi** da **RM19** a **RM22** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2006, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata sino al 30 giugno 2006.

Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**,deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE X

REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Nella **Sezione X** devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).
Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare distinte sezioni X (utilizzando più moduli del quadro RM).

Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l'ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 20). L'importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).

Quota di TFR maturato dal 1° gennaio 2001: l'importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11 per cento (colonne da 21 a 38).
È prevista una detrazione d'imposta pari a euro 61,97 per ciascuno degli anni compresi tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2005 per tutti i rapporti cessati nel suddetto periodo (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 47 del 2000).
È riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).
Per i periodi inferiori all'anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall'1/1/2001.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

Nel **rigo RM23**, indicare le somme percepite nel corso del 2006 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro.
In particolare:

- nella **colonna 1**, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
- nella **colonna 2**, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
  In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2005;
- nella **colonna 3**, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
- nella **colonna 4,** indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 20 e 36) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
- nella **colonna 5,** indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;

TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 (colonne da 6 a 20)

- nella **colonna 6**, indicare l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
- nella **colonna 7**, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2006 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 8**, indicare:
  A – se si tratta di anticipazione;
  B – se si tratta di saldo;
  C – se si tratta di acconto.

Nelle seguenti colonne 9, 10 e 11 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:

- nella **colonna 9**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 10**, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
- nella **colonna 11**, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva **colonna 12** la relativa percentuale (da calcolare con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
- nella **colonna 13**, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 14**, indicare:
  A – se si tratta di anticipazione;
  B – se si tratta di saldo;
  C – se si tratta di acconto;
- nella **colonna 15**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
- nella **colonna 16**, indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).
  La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
  Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella colonna 12 la percentuale del 50%, l'importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da (309,87 x 2) + (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) e sarà quindi pari a euro 852,00.
  Si precisa che l'importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
- nella **colonna 17**, indicare il risultato della seguente operazione:

  (colonna 7 + colonna 9 – colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)

- nella **colonna 18**, indicare l'importo pari al 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 17.
- nella **colonna 19**, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15.
- nella **colonna 20**, indicare l'acconto da versare derivante dalla seguente operazione:

  colonna 18 – colonna 19

  Se il risultato è minore di zero indicare zero.
  Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
  Si ricorda che l'importo dell'acconto risultante dalla colonna 20 deve essere versato utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;

TFR ed altre indennità maturate al 1°/1/2001 (colonne da 21 a 38)

- nella **colonna 21**, indicare l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 disponibile presso il datore di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 22**, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2006 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella **colonna 23**, indicare:
  A – se si tratta di anticipazione;
  B – se si tratta di saldo;
  C – se si tratta di acconto;
- nella **colonna 24**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
- nella **colonna 25**, barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s'intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.

Nelle seguenti colonne 26, 27 e 28 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:

- nella **colonna 26**, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
- nella **colonna 27**, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella

successiva **colonna 28** la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);Ai fini della compilazione si precisa che:
– non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
– le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul TFR (punto 22 compilato con il codice A).

• nella **colonna 29**, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato dal 1° gennaio 2001;
• nella **colonna 30**, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
• nella **colonna 31**, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1° gennaio 2001;
• nella **colonna 32**, indicare il risultato della seguente operazione:

colonna 22 + colonna 24 + colonna 29 + colonna 31

• nella **colonna 33**, indicare il 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 32;
• nella **colonna 34**, indicare l'importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001.

Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1° gennaio 2001 (colonne 26, 27 e 28). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.Ad esempio, se nella colonna 26 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 27 un anno e sei mesi e nella colonna 28 la percentuale del 50%, l'importo da indicare nella colonna 34 è dato da (61,97 x 2) + (61,97 x 3/12) + (61,97 x 50%) + (61,97 x 6/12 x 50%) e sarà quindi pari a euro 186,00.
Si precisa che:
– l'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dall'1/1/2001 (pari al 20 per cento dell'importo di colonna 22 + 24);
– le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

• nella **colonna 35,** indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 24 e 31.
• nella **colonna 36,** indicare il risultato della seguente operazione:

colonna 33 – colonna 34 – colonna 35

Se il risultato è minore di zero indicare zero.
Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 36 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

• nella **colonna 37**, con riferimento alle somme erogate nell'anno, indicare l'importo della rivalutazione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ai sensi dell'art. 2120 c.c. assoggettata all'imposta sostitutiva del 11 per cento;
• nella **colonna 38**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento calcolata sull'importo di colonna 37. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva risultante a colonna 38 va versata con modello F24 con il codice tributo 1714.
Nel **rigo RM24**, indicare:
• nella **colonna 1** l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
• nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dell'importo di colonna 1.
Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.
Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 2 del rigo RM24 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

Nel **rigo RM25**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:
• nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2006;
• nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
• nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dell'importo maturato;
• nella **colonna 4**, il 20 per cento dell'importo di colonna 2.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM25 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

4. QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

SEZIONE I
PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti".
Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente sezione sono quelli derivanti da:
- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Non rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "Black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) sempreché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vi rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili, e quote di partecipazione in enti non commerciali residenti (indipendentemente, per queste ultime due ipotesi, dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio che le stesse rappresentano). Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni in soggetti esteri nonché titoli e strumenti finanziari di natura non qualificata di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Vale a dire, i titoli nonché gli strumenti finanziari in ordine ai quali la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi). Inoltre, nel caso di titoli strumenti emessi da soggetti esteri tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore (art. 67, comma 1, lett. c-bis);
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter);
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 67, comma 1, lett. c-quater);
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 67, comma 1, lett. c-quinquies).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) delle stesso articolo.
Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di APPENDICE "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.
Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*.
Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.
Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.
Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.
Il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.
Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.
In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente utilizza il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.
Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.
I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.
Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni – già esaminate – concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.
Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 67, lett. c-quater), del TUIR, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 8 dell'art. 68 del TUIR, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.
L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, il comma 9 dell'art. 68 del TUIR stabilisce che i redditi in questione

sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione I

I **righi** da **RT1** a **RT10** devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2006.
Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT2** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo RT2**, **colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT3**, **colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT2, colonna 2, e quello del rigo RT1.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT10. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni II e III del presente quadro.
Nel **rigo RT4**, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT10 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione.
Nel **rigo RT5**, **colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).
La somma degli importi di cui ai righi RT4, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT3, colonna 2.
Nel **rigo RT6**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT3, colonna 2, e gli importi dei righi RT4 e RT5, colonna 2.
Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT6.
Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX6, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2006, Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT7 e l'importo del rigo RT8.
Nel **rigo RT10**, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE II
PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Ai fini dell'individuazione delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria prodotti in Italia dai soggetti non residenti si veda la voce di Appendice "Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti". Si tratta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto eser-

citabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni) costituite dalla cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali). Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I). Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR (vedi istruzioni alla sezione I) quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.
Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, si veda la voce di Appendice "Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni".

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, illustrati nel paragrafo "Determinazione della base imponibile" relativo alla sezione I, a cui si rinvia.
Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 al comma 3 dell'articolo 68 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo il 40 per cento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, e quelle ad esse assimilate, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR. In relazione a quest'ultime plusvalenze dovrà essere compilata la Sezione III del presente quadro.
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, il 40 per cento dell'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dal 40 per cento delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della Sezione II

I **righi** da **RT11** a **RT17** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo RT12, colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal D.Lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT13, colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12, colonna 2.Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT24. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I e III del presente quadro.
Nel **rigo RT14**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13, colonna 2 e quello del rigo RT14.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT24, suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo RT16**, indicare l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 2, costituito dal 40 per cento dell'importo del rigo RT15.
Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva versata nella misura del 12,50 per cento anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

SEZIONE III

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list" ed individuati nel D.M. 21 novembre 2001, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell'articolo 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.
A partire da quest'anno in questa sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta "black list" (individuati dal D.M. 21 novembre 2001) semprеché non sia dimostrato tramite l'esercizio del diritto di interpello, che dal possesso delle suddette partecipazioni non qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.
Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella sezione II.

Modalità di compilazione della Sezione III

Vedere in APPENDICE la voce "Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato"

I **righi** da **RT18** a **RT23** devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta "black list", i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2006.
Nel **rigo RT18**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.
La casella di **colonna 1** del **rigo RT19** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.
Nel **rigo RT19**, **colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT20**, **colonna 2**, indicare l'importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo **RT18** e quello del rigo **RT19**, colonna 2.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT25. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I e II del presente quadro.
Nel **rigo RT21**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT24 (eccedenze fino all'anno 2003) e nel rigo RT25 del quadro RT del Modello UNICO 2006 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente sezione.
Nel **rigo RT22**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT20, colonna 2 e quello del rigo RT21. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 2.
Nel **rigo RT23**, indicare l'imposta sostitutiva pagata nella misura del 12,50 per cento, anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel **rigo RT24**, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2002, 2003, che non si sono potute compensare nella Sezione II e III, quelle relative ai periodi d'imposta 2004 e 2005 che non si sono potute compensare nella sezione II e nella colonna 5 le minusvalenze della sez. II derivanti dalla presente dichiarazione.
Nel **rigo RT25**, nella colonna 4, indicare, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2004 e 2005, e nella colonna 5 le minusvalenze della sezione III derivanti dalla presente dichiarazione.

Riepilogo importi a credito

Nel **rigo RT26**, indicare:
- a **colonna 1**, l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX6, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2006;
- a **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- a **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX6 del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione:

RT26 col. 1 – RT26 col. 2 – RT8

Nel **rigo RT27**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righi RT17 e RT23. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 1, LETT. C E C-BIS DEL TUIR AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.L. N. 282 DEL 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Nei **righi** da **RT28** a **RT32** devono essere distintamente indicate le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2005 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato sino al 30 giugno 2006 il relativo versamento dell'imposta sostitutiva (ovvero della prima rata).
Si fa presente, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni I, II o III del quadro RT qualora il relativo corrispettivo sia stato percepito nel corso del 2006.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più modelli RT.
Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2** l'aliquota:
  – del 4% per le partecipazioni qualificate;
  – del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- nella **colonna 3** l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 3 è parte di un versamento cumulativo.

PARTE II: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI VARI

1. QUADRO RR – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps.

SEZIONE I
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa posseduti per l'anno 2006. Per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci.
Per l'anno 2006:
– il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 13.345,00 (reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 65.495,00 (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.

Per coloro che svolgono l'attività di affittacamere nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale, stabilito in euro 85.478,00, non può essere rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
– per la Gestione Artigiani:
– 17,40 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.345,00 ed euro 39.297,00;
– 18,40 per cento per i redditi superiori ad euro 39.297,00 fino al massimale di euro 65.495,00 o fino al massimale di euro 85.478,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
– per la Gestione Commercianti:
– 17,79 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 13.345,00 ed euro 39.297,00;
– 18,79 per cento per i redditi superiori ad euro 39.297,00 fino al massimale di euro 65.495,00 o fino al massimale di euro 85.478,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Si ricorda che coloro che svolgono l'attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono iscritti alla gestione commercianti.

Come si compila la Sezione I

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'imponibile e ai contributi, anche le eccedenze, i debiti e i crediti.
Nel caso emerga un credito, deve altresì indicare la parte che intende chiedere a rimborso e quella che vuole utilizzare in compensazione.
Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'Inps (otto caratteri numerici e due alfabetici).
La casella "Attività particolari" deve essere compilata con le seguenti modalità:
– indicare il codice **1** nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
– indicare il codice **2** qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
I **righi RR2** e **RR3** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori.
Il titolare dell'impresa deve esporre prima i dati relativi alla propria posizione e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori.
Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:
1. le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le **colonne da 10 a 21** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le **colonne da 22 a 34** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 21 in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 22 a 34.
Per la compilazione delle singole colonne del rigo procedere nel seguente modo:
- a **colonna 1**, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- a **colonna 2** indicare il codice Inps di 17 caratteri relativo all'anno 2006 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
- a **colonna 3**, il totale dei redditi d'impresa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2006, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. Qualora l'importo da indicare è negativo (perdita di impresa), la colonna non va compilata;
- nelle **colonne 4** e **5**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2006 (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 6**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- a **colonna 7**, indicare uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - **A** art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
  - **B** art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 17,40 si riduce al 14,40 per gli artigiani e dal 17,79 al 14,79 per i commercianti); si precisa che la riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
- nelle **colonne 8** e **9**, indicare rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12);
- a **colonna 10**, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo che deve essere indicato nella colonna 23), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.
  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
- a **colonna 11**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di

eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 12**, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;
- a **colonna 13**, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- a **colonna 14**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), sommando anche i contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2007 PF;
- a **colonna 15**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- a **colonna 16**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2006 PF;
- a **colonna 17**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 16 e compensato nel modello F24.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15 – col. 16 + col. 17

– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 18**;
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 19**;

- alle **colonne 20** e **21**, indicare, rispettivamente, la quota di credito di colonna 19 che si intende chiedere a rimborso e quella da utilizzare in compensazione. Si precisa che il credito di colonna 21 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24;
- a **colonna 22**, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro 65.495,00.
  Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di euro 85.478,00 e non deve essere rapportato ai mesi di attività.
  Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo (casella del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- a **colonna 23**, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 22, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7.
  Nel caso siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- a **colonna 24**, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità;
- a **colonna 25**, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale.
  Coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità;
- a **colonna 26** indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del modello UNICO 2007 PF;
- a **colonna 27**, indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- a **colonna 28**, riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2006 PF
- a **colonna 29**, indicare la parte del credito già esposto a colonna 28 e compensato nel modello F24;

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 23 + col. 24 – col. 25 – col. 26 – col. 27 – col. 28 + col. 29

– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nella **colonna 30**;
– se, invece, è inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 31**;

- a **colonna 32** indicare l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.

La somma degli importi delle colonne 31 e 32 deve essere ripartita tra le colonne 33 e/o 34 e pertanto riportare:
- a **colonna 33** il credito di cui si chiede a rimborso;
- a **colonna 34** il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24. Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS. Si precisa che il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel mod. F24.

Qualora i **righi RR2 e RR3** non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Il **rigo RR4** è riservato alla indicazione del totale dei crediti. In particolare:
- a **colonna 1** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **19 e 31** di tutti i righi compilati;

- a **colonna 2** riportare la somma degli importi indicati alla colonna **32** di tutti i righi compilati;
- a **colonna 3** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **20 e 33** di tutti i righi compilati;
- a **colonna 4** riportare la somma degli importi indicati alle colonne **21 e 34** di tutti i righi compilati.

Qualora il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR, deve compilare il rigo RR4 solo nel primo di essi.

Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e comprendere i dati delle due gestioni.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

SEZIONE II
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, ecc.).
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l'anno 2006 il contributo, entro il massimale di euro 85.478,00, deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:
- 10 per i professionisti già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità);
- 15 per i professionisti titolari di pensione diretta;
- 18,20 per i professionisti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria per i redditi fino a euro 39.297,00 e 19,20 per la quota di reddito eccedente euro 39.297,00.

ESEMPIO
Per un reddito di 50.000,00, sull'importo di euro 39.297,00 deve essere applicata l'aliquota del 18,20 e sui restanti euro 10.703,00 l'aliquota del 19,20.

Ne **righi RR5** e **RR6** devono essere riportati i seguenti dati:
- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale. Gli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 devono indicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 13.345,00, per il quale l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota forfetaria. Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 13.345,00, deve essere rapportata a mese;
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, indicare il codice corrispondente all'aliquota applicata; in particolare:
  A aliquota del 10%;
  B aliquota del 15%;
  C aliquota del 18,20% per i redditi fino a euro 39.297,00 e del 19,20% per la quota eccedente tale importo;
- la compilazione della **colonna 5**, è riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
- a **colonna 6**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 7**, l'acconto versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 18,20% al 10%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo RR5 sia il rigo RR6.
Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR5 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, e il codice C.
Nel rigo RR6 saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12, e il codice A. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a 85.478,00 euro, ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei righi RR5 e RR6 sarà pari, rispettivamente, a euro 28.016,00 e ad euro 56.033,00.
Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 85.478,00.

Nel **rigo RR7** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 6 e 7.
Nel **rigo RR8** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione. Tale dato è desumibile dal rigo RR11, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2006 PF.
Nel **rigo RR9** riportare la parte del credito già indicato al rigo RR8 compensata con il Mod. F24.
Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR7 col. 6 – RR7 col. 7 – RR8 + RR9

– se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR10**;
– se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 1** del **rigo RR11**.

Nella **colonna 2**, indicare l'eccedenza di versamento a saldo ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi delle colonne 1 e 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4 e pertanto riportare:

- a **colonna 3** il credito di cui si chiede a rimborso;
- a **colonna 4** il credito da utilizzare in compensazione con il mod. F24.
  Si ricorda che per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'INPS.

Qualora i righi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i righi da RR7 a RR11 solo nel primo quadro.
Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, la voce "INPS - Modalità di calcolo degli acconti".

2. MODULO RW – INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 18 del TUIR;

Tipo di attività detenuta all'estero	Obbligo di compilazione del quadro RW
Attività finanziarie estere (emesse da non residenti, compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero)	– in ogni caso
Immobili all'estero	– se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto – in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
Preziosi ed opere d'arte	– solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia
Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di stato)	– in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR
Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti	– qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2007 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2007, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2007 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:
- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

SEZIONE I

TRASFERIMENTI DA O VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:
- nelle **colonne 1** e **2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  – 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  – 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  1 se denaro;
  2 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2006, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di approvazione.

SEZIONE II
INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA AL 31/12/2006

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I; inoltre la valorizzazione degli investimenti e delle attività detenute all'estero dovrà essere effettuata secondo il cambio del paese dove tali investimenti sono detenuti, prescindendo dalla valuta dello Stato di emissione delle attività;
- nella **colonna 4**, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa o titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

SEZIONE III
TRASFERIMENTI DA, VERSO E SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2006

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" posta in APPENDICE al FASCICOLO 1;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in APPENDICE;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il codice identificativo internazionale BIC/SWIFT
- nella **colonna 6**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 7**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Per le operazioni da e verso l'Italia, indicare gli estremi dell'intermediario italiano; nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso di operazioni estero su estero indicare gli estremi del conto di destinazione.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella colonna 8 e il codice operazione nella colonna 3.
Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

3. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2006, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2006.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.
Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/2007, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **punto 1**, il codice fiscale;
- nel **punto 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **punti** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.
La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.
In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato lo Stato estero di residenza (vedere nel FASCICOLO 1 in APPENDICE la tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri");
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

PARTE III: PERSONE FISICHE NON RESIDENTI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2007

Queste istruzioni sono dedicate alle persone fisiche non residenti che sono comunque tenute a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 in Italia.
Le notizie e le indicazioni fornite che interessano questi soggetti si riferiscono alle tipologie di reddito più frequenti esposte nel FASCICOLO 1.
Per quanto non trattato in questa parte invece valgono in generale, le istruzioni fornite per i contribuenti residenti e contenute nel FASCICOLO 1.
Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:
- i siti *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) e dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo ma anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in formato pdf.

La dichiarazione dei non residenti

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2007 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2007, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2006 erano residenti all'estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.

1. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che dovete fare è controllare se siete tenuti o meno a fare la dichiarazione.
Nel capitolo 3 sono indicati alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest'obbligo. Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2007".

Anche nel caso in cui non siete tenuti, potete presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2006 o da acconti versati nello stesso anno.

2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2006 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2006 nelle seguenti condizioni:
- non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella posta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero.
Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell'Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione "Fiscalità internazionale").

3. REDDITI DA NON DICHIARARE

Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 2, della PARTE II "Istruzioni per la dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2007", non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

4. RIMBORSI DI IMPOSTA IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Se avete diritto a un rimborso di imposta in base alle norme di una convenzione internazionale, non dovete chiederlo compilando questa dichiarazione ma presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

Domanda di rimborso

Nel caso in cui avete subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente tra l'Italia ed il Paese di residenza, potete chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta, direttamente da amministrazioni dello Stato o da altro sostituto.
L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le istanze dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione stessa.

5. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove presentare la dichiarazione

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 4, della PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione".

Dichiarazione spedita dall'estero

I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all'estero, potranno avvalersi:
- dell'invio della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione";
- della trasmissione telematica della dichiarazione.

Infatti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi".
I soggetti iscritti presso l'Anagrafe Consolare, devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all'estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

Pagamento dall'estero

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I "Istruzioni generali per la dichiarazione", sono previste particolari modalità di pagamento riservate ai soli contribuenti non residenti:
- effettuazione dei versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico si devono indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce;
- effettuazione del versamento tramite il servizio telematico Internet. Per poter beneficiare di questa modalità di pagamento è necessario essere titolari di un codice Pin e di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER I NON RESIDENTI

1. DATI PERSONALI

Residente all'estero

Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata "**Residente all'estero**".
Scrivere nel settore, per esteso, in quest'ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l'elenco nell'APPENDICE al FASCICOLO 1;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggio-

re (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il vostro indirizzo completo.

Nazionalità

Barrare le caselle nell'ultimo settore "**Nazionalità**" secondo i seguenti criteri:
- la **casella 1** se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la **casella 2** se possedete la nazionalità italiana.

Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.
Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

Domicilio fiscale in Italia

Nella sezione "**Residenza anagrafica**" del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all'estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata dall'erede

Utilizzare la sezione "**Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri**" facendo riferimento alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE III, capitolo 1.
Se l'erede che presenta la dichiarazione è residente all'estero:
- nella casella "Comune di residenza anagrafica" indicherà lo Stato estero di residenza;
- nella casella "Frazione, via o numero civico" il luogo ove risiede (città, comune, ecc.) e di seguito l'indirizzo.

2. QUADRI RA E RB – REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI SITUATI IN ITALIA

Quadro RB
Precisazioni sull'abitazione principale

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l'abitazione principale. Conseguentemente nella **colonna 2** (Utilizzo) del **quadro RB**, non devono essere indicati i **codici 1, 5 e 6.**
Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata.

3. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Quali redditi i soggetti non residenti devono dichiarare in questo quadro

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

In APPENDICE è riportato l'elenco delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ed attualmente in vigore.
Qui di seguito si indicano le modalità di tassazione che riguardano i redditi percepiti da contribuenti residenti in alcuni Stati esteri.
Per il trattamento di redditi percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni (i testi delle convenzioni sono reperibili nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione "Fiscalità internazionale").

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
– siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
– provengano da fonti estere.

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

• il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
• l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.
Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.
Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Germania
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.
Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.
Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Canada
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Svizzera
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI SPETTANO LE DEDUZIONI

Chi deve compilare la Sezione I del quadro RC
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:
• i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.
  Questi ultimi devono indicare in questa sezione:
  – i redditi di lavoro dipendente;
  – le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;

– i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;

• i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività.
Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
– redditi di pensione;
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
– i trattamenti periodici integrativi corrisposti da Fondi Pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario).

SEZIONE II
REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA PER I QUALI NON SPETTANO LE ULTERIORI DEDUZIONI

Chi deve compilare la Sezione II del quadro RC
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:
• assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
• assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
• indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

4. FAMILIARI A CARICO

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le deduzioni per oneri di famiglia (ovvero, le detrazioni per i familiari a carico in caso di applicazione della clausola di salvaguardia). Pertanto, non deve essere compilato, nel quadro RN, il rigo RN5 e in caso di compilazione del prospetto dei familiari a carico, non deve essere compilata la colonna 7, relativa alla percentuale.

5. QUADRO RP – ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III "Guida alla compilazione del Modello UNICO 2007".
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Gli eredi residenti all'estero non hanno diritto né alla detrazione d'imposta né alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.
Si elencano qui di seguito le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti.

Oneri detraibili

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (da **rigo RP7** a **rigo RP11**).
Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.
Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da **rigo RP15** a **rigo RP17** con **codice 23**);
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da **rigo RP15** a **rigo RP17** con **codice 22**);
– le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (da **rigo RP15** a **rigo RP17** con **codice 20**);
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da **rigo RP15** a **rigo RP17** con **codice 21**);

36

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da **rigo RP27** a **rigo RP34**).

Oneri deducibili

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo (**righi RP21** e **RP25** con **codice 2**);
– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (**rigo RP25** con **codice 5**);
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (**rigo RP25** con **codice 5**);
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (**rigo RP25** con **codice 5**);
– le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate (**rigo RP25** con **codice 5**);
– il 50% delle imposte arretrate (**rigo RP25** con **codice 5**).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

6. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

I soggetti non residenti non possono compilare il rigo RN2 che si riferisce alla deduzione per l'abitazione principale e il rigo RN5 che si riferisce alla deduzioni per oneri di famiglia cui non hanno diritto.

7. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2006, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Come si determina

Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Domicilio fiscale

Le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

Si ricorda che per il periodo d'imposta 2007 è dovuto altresì un acconto di addizionale comunale all'IRPEF da determinare con le modalità indicate nel paragrafo 6 "Come si eseguono i versamenti" della PARTE I - Istruzioni generali del FASCICOLO I.

APPENDICE – Fascicolo 2

Abbreviazioni

Art. Articolo
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ASL Azienda Sanitaria Locale
BOT Buoni ordinari del Tesoro
CAF Centro di Assistenza Fiscale
c.c. Codice civile
c.d. cosiddetto
CEE Comunità Economica Europea
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT Dual Income Tax
D.L. Decreto Legge
D.Lgs. Decreto Legislativo
D.M. Decreto Ministeriale
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U. Gazzetta Ufficiale
IACP Istituto Autonomo Case Popolari
ICI Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR Imposta Locale sui Redditi
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRES Imposta sul reddito delle società
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT Istituto Centrale di Statistica
IVA Imposta sul Valore Aggiunto
L. Legge
Lett. Lettera
Mod. Modello
N. Numero
ONG Organizzazione Non Governativa
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
PRA Pubblico registro automobilistico
S.O. Supplemento Ordinario
TOSAP Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE Unione Europea
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine

❑ Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (ai sensi dell'art. 167 e 168 del Tuir), assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell'acconto IRPEF nelle istruzioni alla presente dichiarazione contenuta nella Parte I, capitolo 6 del FASCICOLO I.
Si ricorda che l'acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.
Per il versamento dell'acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo: primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.

❑ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 53 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta di:
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;
- redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;
- redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

❑ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

❑ Cessione di diritti reali di godimento relativi a partecipazioni

Nel caso di cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni non qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Viceversa costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati.

❑ **Esercizio di arti e professioni**

L'art. 53, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE** del FASCICOLO 3 ovvero per i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2 del TUIR, nel **quadro RL**, **Sezione III**, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**, **Sezione II-A**.

❑ **Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari**

Se l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP del FASCICOLO I, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.
Se l'onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

❑ **Indennità di esproprio**

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR. Vedere in questa APPENDICE la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.
Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D.L.gs. 27 dicembre 2002, n. 302.

❑ **INPS - Modalità di calcolo degli acconti**

1- Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2007, il contribuente è tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2006, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2007.
Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno2007, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

2- Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2007, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
L'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2007 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2006, tenendo conto del massimale stabilito per il 2007.

❑ **Lottizzazione**

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. *a)*, del TUIR.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizza-

zione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

❑ Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti da società residenti in Paesi e territori a regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, contrariamente alla generalità dei casi in cui gli utili concorrono solo per il 40 per cento.
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento se, tramite l'esercizio dell'interpello, sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 87 del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Attenzione: *Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).*

Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cd. "black list") individua i seguenti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sono infine considerati appartenenti alla predetta "black list" anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

❑ Perdite d'impresa e di lavoro autonomo

Il comma 27, dell'art. 36 del D.L. 223/06, ha modificato l'art. 8 del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali e quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa e di lavoro autonomo con i redditi d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel quadro RE, RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito.

Si fa presente che la compensazione con il reddito conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS; le perdite di lavoro autonomo non compensate nei quadri RE e/o RH dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS; secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

❑ Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - art. 23 del TUIR).
Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in societa' residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis), comma 1, dell'art. 67 del TUIR, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. Detta non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati.Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.
L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
L'irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni (decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000). In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

❑ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposizione sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in linea generale, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi vengono assoggettati ad un'imposizione sostituiva nella misura della ritenuta o intaluni casi specificatamente individuati dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Solitamente per tali categorie di redditi è prevista la facoltà per il contribuente di optare per la tassazione ordinaria.
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere le seguenti tipologie:

A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;

B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dependenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del TUIR;

F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 del Tuir assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;
I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

❑ **Utili prodotti all'estero**

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.
L'importo da inserire è quello del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto.

Compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; a tal fine è utile precisare che:
- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta in proporzione alla parte imponibile del dividendo;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che la determinazione del credito d'imposta per gli utili pagati all'estero deve essere effettuata sulla base dei dati indicati nella sezione I del quadro CR, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.
In presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta determinabile compilando il quadro CR sezione I, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
In tali casi il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella "Tabella aliquota convenzionale massima applicabile sui dividendi esteri".

La documentazione relativa alle imposte pagate all'estero in via definitiva va conservata a cura del contribuente ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.
La certificazione degli utili può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

❑ **Versamenti**

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 18 del TUIR dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

4. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

L'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 47 del 2000 ha introdotto un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Tale imposta deve essere versata utilizzando il codice tributo "1714 - Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione - art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 47 del 2000".

5. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

6. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nella sezione I del quadro RT deve essere utilizzato il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

Paesi	Aliquota massima
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia	15%
Costa d'Avorio	15-18% (1)
Emirati Arabi	5-15% (2)
Grecia	15-35% (3)
Malta	0-15% (4)
Mauritius	15-40% (5)
Georgia	5-10% (6)
India, Pakistan	25%
Trinidad e Tobago	20%

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.gov.it.

(1) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(2) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(4) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(5) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(6) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede almeno il 25 per cento del capitale della società.

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A - **ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA** ... A001

B - **VENDITE**
- vendita di merce "allo stato estero" ... B001
- vendita di merce che non viene esportata ... B002
- vendita diretta a turisti non residenti ... B003

C - **IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO** ... C001

D - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA**
- "a fermo" ... D001
- "in conto commissione" ... D002
- "in conto deposito" ... D003
- annullamento di contratto ... D004
- counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005
- donazione, eredità, legati ... D006
- investimento con apporto di merce ... D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) ... D008
- prestiti d'uso ... D009
- restituzione o sostituzione ... D010

E - **LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI** ... E001

F - **LEASING** ... F001

G - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- esecuzione lavori in Italia o all'estero ... G001
- manifestazione pubblicitaria/propaganda ... G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere ... G003

H - **IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)**
- "traffico internazionale" in genere ... H001
- noleggio ... H002
- per tentare la vendita ... H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - **ASSICURAZIONI**
- premi lordi su assicurazioni vita ... 6671
- premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ... 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita ... 6673
- indennizzi SACE ... 6675

J - **COMUNICAZIONI**
- servizi di telecomunicazioni ... 6676
- servizi postali ... 6677
- servizi vari di comunicazioni ... 6678

K - **INTERESSI ED UTILI**
- interessi su operazioni correnti mercantili ... 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili ... 0514
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517
- interessi su prestiti ... 0512

L - **LAVORI**
- grandi lavori ed impianti ... 0108
- lavori di costruzione e riparazione ... 0107
- altri lavori ... 0109

M - **REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI**
- margini su futures di merci ... 6800
- margini su futures di titoli ... 6801
- margini su futures di indici azionari ... 6802
- margini su altri futures ... 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano ... 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri ... 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) ... 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) ... 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) ... 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) ... 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ... 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ... 6822
- premi su altre operazioni finanziarie ... 6808
- liquidazione differenza su opzioni ... 6809
- liquidazione differenza su futures ... 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine ... 6811
- altre liquidazioni per differenza ... 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine ... 6804

N - **SERVIZI AZIENDALI**
- ricerche di mercato ... 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili ... 6680
- servizi legali ... 6681
- servizi pubblicitari ... 6682
- servizi ricerca e sviluppo ... 6683
- spese per rappresentanza ... 6684
- altri servizi aziendali ... 6685

O - **SERVIZI CULTURALI**
- opere letterarie (diritti d'autore) ... 1202
- opere musicali (diritti d'autore) ... 1201
- altri diritti d'autore ... 1203
- sfruttamento cinematografico ... 1300
- sfruttamento televisivo ... 1301
- spese di produzione cinematografica ... 1303
- spese di produzione televisiva ... 1304
- diritti d'immagine ... 1305
- altri servizi culturali ... 1306

P - **SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE**
- compensi di mediazione ... 6632
- compensi per contratti agenzia ... 6633
- compensi per contratti di commissione ... 6634
- compensi vari ... 6631

Q - **SERVIZI INFORMATICI**
- manutenzione e riparazione computers ... 1113
- servizi di data processing e data base ... 1114
- servizi vari informatici ... 1115

R - **SERVIZI VARI**
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati ... 6686
- canoni o fitti ... 6630
- contributi previdenziali ... 6605
- depositi cauzionali ... 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ... 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ... 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ... 6668
- espatrio o rimpatrio definitivo ... 6624
- imposte o tasse ... 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni ... 6638
- ingaggio e premi a sportivi ... 6661
- operazioni di transito ... 6612
- parcelle professionali ... 6687
- pensioni ... 6601
- perdite di esercizio ... 6690
- recupero crediti ... 6688
- ricerche petrolifere ... 6629
- rimborso spese ... 6606
- rimesse emigrati/immigrati ... 6689
- salari e stipendi ... 6602
- saldi operazioni di compensazione ... 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ... 6691
- storni - operazioni correnti mercantili ... 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili ... 0802
- storni - operazioni finanziarie ... 0803
- successioni e donazioni ... 6693
- sussidi e regalie ... 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ... 6692
- servizi non classificati ... 6650

S - **TECNOLOGIA**
- brevetti ... 1100
- disegni ... 1105
- invenzioni ... 1106
- know-how ... 1102
- licenze su brevetti ... 1101
- licenze su know-how ... 1103
- marchi di fabbrica ... 1104
- software ... 1107
- assistenza tecnica connessa ... 1108
- formazione del personale ... 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti ... 1109
- studi tecnici ed engineering ... 1111
- altri regolamenti tecnologia ... 1112

T - **TRANSAZIONI GOVERNATIVE**
- contributi ad organismi internazionali ... 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. ... 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc ... 6618
- altre transazioni governative ... 6619

U - **TRASPORTI**
- biglietti aerei ... 0204
- biglietti marittimi ... 0202
- biglietti terrestri ... 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo ... 0218
- noli e noleggi aerei ... 0203
- noli e noleggi marittimi ... 0201
- noli e noleggi terrestri ... 0205
- noli e noleggi vari ... 0207
- servizi di assistenza e spese varie ... 0219
- trasporti aerei ... 0213
- trasporti altri ... 0214
- trasporti ferroviari ... 0215
- trasporti marittimi ... 0216
- trasporti stradali ... 0217

V - **VIAGGI ALL'ESTERO**
- buoni benzina turistici ... 0318
- trasferimenti di banconote italiane ... 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito ... 0319
- viaggi per affari ... 0304
- viaggi per cura ... 0305
- viaggi per studio ... 0306
- viaggi per turismo ... 0303
- storno viaggi affari ... 0314
- storno viaggi per cura ... 0315
- storno viaggi per studio ... 0316
- storno viaggi per turismo ... 0313
- altri servizi turistici ... 0312
- storno di altri servizi turistici ... 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - **INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI**
- investimenti in azioni ... 0721
- investimenti in altri valori mobiliari ... 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0723
- beni e diritti immobiliari ... 0724
- altri investimenti ... 0725
- disinvestimenti di azioni ... 0727
- disinvestimenti di altri valori mobiliari ... 0728
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ... 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ... 0730
- altri disinvestimenti ... 0731
- redditi su valori mobiliari ... 0515
- redditi su partecipazioni ... 0516
- altri redditi ... 0517

X - **PRESTITI**
- erogazione di prestiti ... 0726
- ammortamento di prestiti ... 0732
- interessi su prestiti ... 0512

Y - **CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI** ... 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - **ALTRE OPERAZIONI**
- Altre operazioni correnti mercantili ... Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili ... Z002
- Altre operazioni finanziarie ... Z003

44

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATE DALL'ITALIA ED ATTUALMENTE IN VIGORE

PAESE	FIRMA	RATIFICA	IN VIGORE DAL
Albania	Tirana - 12.12.94	L. 21.5.98, n. 175 (G.U. so n. 107/L, 6.6.98)	21.12.99 (G.U. n. 151, 30.6.2000)
Algeria	Algeri - 30.02.91	L. 14.12.94, n. 711 (G.U. n. 170, 27.12.94)	30.06.95 (G.U. n. 166, 18.7.95)
Argentina	Roma - 15.11.79	L. 27.4.82, n. 282 (G.U.so n. 144, 27.5.82)	15.12.83 (G.U. n. 49, 18.2.84)
Australia	Camberra - 14.12.82	L. 27.5.85, n. 292 (G.U.so n.145, 21.6.85)	5.11.85 (G.U. n. 275, 22.11.85)
Austria + Prot. Aggiuntivo	Vienna - 29.6.81 Roma - 17.4.87	L. 18.10.84, n. 762 (G.U.so n. 311, 12.11.84) L. 16.10.89, n. 365 (G.U.so n. 261, 8.11.89)	6.4.85 (G.U. n. 50, 27.2.85) 1.5.90 (G.U. n. 50, 1.3.90)
Bangladesh	Roma - 20.3.1990	L. 5.7.1995, n. 301 (G.U. so n. 91, 25.7.95)	7.7.96 (G.U. n. 177, 30.7.96)
Belgio	Roma - 29.4.83	L. 3.4.89, n. 148 (G.U.so n. 97, 27.4.89)	29.7.89 (G.U. n. 183 7.8.89)
Brasile	Roma - 3.10.78	L. 29.11.80, n.844 (G.U.so n. 342., 15.12.80)	24.4.81 (G.U. n. 127, 11.5.81)
Bulgaria	Sofia - 21.9.88	L. 29.11.90, n. 389 (G.U.so n. 297, 21.12.90)	10.6.91 (G.U. n. 205, 2.9.91)
Canada + Prot. di modifica	Toronto - 17.11.77 Ottawa - 20.3.89	L. 21.12.78, n. 912 (G.U.so n. 23, 24.1.79) L. 7.6.93, n. 194 (G.U. so 18.6.93, n. 141)	24.12.80 (G.U. n. 18, 20.1.81) 22..2.1994 (G.U. n. 64, 18.3.1994)
Cecoslovacchia	Praga - 5.5.81	L. 2.5.83, n. 303 (G.U.so n. 174, 27.6.83)	26.6.84 (G.U. n. 194, 16.7.84)
Cina	Pechino - 31.10.86	L.31.10.89, n. 376 (G.U.so n. 274,23.11.89)	13.12.90 (G.U. n. 277, 27.11.90)
Cipro	Nicosia - 24.4.74	L.10.7.82, n. 564 (G.U. n. 224, 16.8.82)	9.6.83 (G.U. n. 248, 9.9.83)
Corea del Sud	Seul - 10.1.89	L. 10.2.92, n. 199 (G.U.so n. 53, 4.3.92)	14.7.92 (G.U. n. 183, 5.8.92)
Costa d'Avorio	Abidjan - 30.7.82	L.27.5.85, n. 293 (G.U.so n.145, 21.6.85)	15.5.87 (G.U. n. 96, 27.4.87)
Danimarca + Prot. di modifica	Copenaghen - 26.2.80 Copenaghen - 25.11.88 Copenaghen - 5.5.99	L. 7.8.82, n. 745 (G.U.so n. 284,14.10.82) L. 7.1.92, n. 29 (G.U.so n. 21, 27.1.92) L. 11.7.2002, n. 170 (G.U.so n. 184/L, 7.8.2002)	25.3.83 (G.U. n. 137, 20.5.83) 28.7.92 (G.U. n. 236, 7.10.92) 27.01.2003 (G.U. n. 49, 28.02.2003)
Ecuador	Quito - 23.5.84	L. 31.10.89, n. 377 (G.U.so n. 274,23.11.89)	1.2.90 (G.U. n. 31, 7.2.90)
Egitto	Roma - 7.5.79	L. 25.5.81, n. 387 (G.U.so n. 202, 24.7.81)	28.04.82 (G.U. n. 177, 30.6.82)
Emirati Arabi Uniti	Abudabi 22.1.1995	L. 28.81997, n. 309 (G.U.so n. 218, 18.9.97)	5.11.97 (G.U. n. 269, 18.11.97)
Estonia	Tallin - 20.3.97	L. 19.10.99, n. 427 (G.U.so n. 201/L, 18.11.99)	22.2.2000 (G.U. n. 102, 4.5.2000)
Etiopia	Roma - 8.4.97	L. 19.08.2003, n. 242	09.08.2005
Federazione Russa	Roma - 9.4.96	L. 9.10.97, n. 370 (G.U.so n. 254, 30.10.97)	30.11.98 (G.U. n. 24, 30.1.99)
Filippine	Roma - 5.12.80	L. 28.8.89, n. 312 (G.U.so n. 207, 5.9.89)	15.6.90 (G.U. n. 233, 5.10.90)
Finlandia	Helsinki - 12.6.81	L. 25.1.83, n. 38 (G.U.so n. 48, 18.2.83)	23.10.83 (G.U. n. 290, 21.10.83)
Francia	Venezia - 5.10.89	L. 7.1.92, n. 20 (G.U.so n. 18, 23.1.92)	1.5.92 (G.U. n. 110, 13.5.92)
Georgia	Roma - 31.10.00	L. 11.7.2003, n. 205 (G.U. n. 181, 6.8.03, so n. 127)	19.2.04 (G.U. n. 108, 19.2.04)
Germania	Bonn - 18.10.89	L. 24.11.92, n. 459 (G.U.so n. 280, 27.11.92)	26.12.92 (G.U. n. 293, 14.12.92)
Ghana	Accra - 19.02.2004	L. 06.02.2006, n. 48	05.07.2006

Giappone + Prot. di modifica	Tokio - 20.3.69 Roma - 14.2.80	L. 18.12.72, n. 855 (G.U. n. 76, 8.1.73) L. 25.5.81, n. 413 (G.U. n. 211, 3.8.81)	17.3.73 (G.U. n. 97, 13.4.73) 28.1.82 (G.U. n. 66, 9.3.82)
Grecia	Atene - 3.9.87	L. 30.12.89, n. 445 (G.U.so n. 17, 22.1.90)	20.9.91 (G.U. n. 244, 17.10.91)
India	New Delhi - 19.02.93	L. 14.7.95, n. 319 (G.U.so n. 95, 1.8.95)	23.11.95 (G.U. n. 282, 2.12.95)
Indonesia	Giacarta - 18.02.90	L. 14.12.94 (G.U.so n. 170, 27.12.94)	2.09.95 (G.U. n. 234, 6.10.95)
Irlanda	Dublino - 11.6.71	L. 9.10.74, n. 583 (G.U. n. 310, 28.11.74)	14.2.75 (G.U. n. 56, 27.2.75)
Israele	Roma - 8.9.95	L. 9.10.97, n. 371 (G.U.so n. 224, 30.10.97)	6.8.98 (G.U. n. 205, 3.9.98)
Jugoslavia	Belgrado - 24.2.82	L. 18.12.84, n. 974 (G.U.so n. 24, 29.1.85)	3.7.85 (G.U. n. 144, 20.6.85)
Kazakhstan	Roma - 22.9.94	L. 12.3.96, n. 174 (G.U.so 30.3.96, n. 57	26.2.97 (G.U. 26.3.97, n. 71)
Kuwait + Prot. di modifica	Roma - 17.12.87 Kuwait City - 17.3.98	L. 7.1.92, n. 53 (G.U.so 4.2.92, n. 28) L. 28.10.99, n. 413 (G.U. 12.11.99)	11.1.93 (G.U. 3.2.93, n. 27) 13.11.99
Lituania	Vilnius - 4.4.96	L.9.2.99, n. 31 (G.U.so 23.2.99, n. 44)	3.6.99 (G.U. 23.6.99, n. 145)
Lussemburgo	Lussemburgo - 3.6.81	L. 14.8.82, n. 747 (G.U.so14.10.82, n. 284)	4.2.83 (G.U. 19.3.83, n. 77)
Macedonia	Roma - 20.12.1996	L. 19.10.99, n. 428 (G.U.so 18.12.99, n. 271)	8.6.2000
Malaysia	Kuala Lumpur - 28.1.84	L. 14.10.85, n. 607 (G.U.so 7.11.85, n. 262)	18.4.86 (G.U. 13.5.86, n. 109)
Malta	La Valletta - 16.7.81	L. 2.5.83, n. 304 (G.U.so 27.6.83, n. 174)	8.5.85 (G.U. 24.5.85, n. 121)
Marocco	Rabat - 7.6.72	L. 5.8.81, n. 504 (G.U.so 11.9.81, n. 250)	10.3.83 (G.U. 21.4.83, n. 109)
Mauritius	Port Louis - 9.3.90	L. 14.12.94, n.712 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	28.4.95 (G.U. 17.5.95, n. 113)
Messico	Roma - 8.7.91	L. 14.12.94, n. 710 (G.U.so 27.12.94, n. 170)	12.3.95 (G.U.28.2.95, n. 49)
Mozambico	Maputo - 14.12.98	L. 23.4.03 n. 110 (G.U. n. 116, 21.5.03, so n. 80/L)	6.8.04 (G.U. 2.9.04 n. 206)
Norvegia	Roma - 17.6.85	L. 2.3.87, n. 108 (G.U.so 25.3.87, n. 70)	25.5.87 (G.U. 1.7.87, n. 151)
Nuova Zelanda	Roma - 6.12.79	L. 10.7.82, n. 566 (G.U. 16.8.82, n. 224)	23.3.83 (G.U. 28.5.83, n. 145)
Oman	Mascate - 6.5.98	L. 11.3.02, n. 50 (G.U. 8.4.02, n. 82)	22.10.02 (G.U. 5.6.03, n. 128)
Paesi Bassi	L'Aja - 8.5.90	L. 26.7.93, n. 305 (G.U.so 19.8.93, n. 194)	3.10.93 (G.U. 25.9.93, n. 226)
Pakistan	Roma - 22.6.84	L.28.8.89, n. 313 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	27.2.92 (G.U. 16.5.92, n. 113)
Polonia	Roma - 21.6.85	L. 21.2.89, n. 97 (G.U.so 20.3.89, n. 66)	26.9.89 (G.U. 6.10.89, n. 234)
Portogallo	Roma - 14.5.80	L. 10.7.82, n. 562 (G.U.so 16.8.82, n. 224)	15.1.83 (G.U. 7.2.83, n. 36)
Regno Unito	Pallanza - 21.10.88	L. 5.11.90, n. 329 (G.U.so 15.11.90, n. 267)	31.12.90 (G.U. 24.1.91, n. 20)
Romania	Bucarest - 14.1.77	L. 18.10.78, n. 680 (G.U.so 8.11.78, n. 312)	6.2.79 (G.U. 5.3.79, n. 63)
Senegal	Roma - 20.7.98	L. 20.12.00, n. 417 (G.U.so 19.1.01, n. 11/L)	24.10.01 (G.U. 14.12.01, n. 290)
Singapore	Singapore - 29.1.77	L. 26.7.78, n. 575 (G.U.so 27.9.78, n. 270)	12.1.79 (G.U. 17.2.79, n. 48)
Spagna	Roma - 8.9.77	L. 29.9.80, n. 663 (G.U.so 23.10.80, n. 292)	24.11.80 (G.U. 17.1.81, n. 16)
Sri Lanka	Colombo - 28.3.84	L. 28.8.89, n. 314 (G.U.so 5.9.89, n. 207)	9.5.91 (G.U.23.5.91, n. 119)

46

Stati Uniti	Roma - 17.4.84	L. 11.12.85, n. 763 (G.U.so 27.12.85, n. 303)	30.12.85 (G.U. 8.2.86, n. 32)
Sud Africa	Roma - 16.11.95	L. 15.12.98, n. 473 (G.U. 12.1.99, n. 8)	2.3.99 (G.U. 8.4.99, n. 81)
Svezia	Roma - 6.3.80	L. 4.6.82, n. 439 (G.U.so 15.7.82, n. 193)	5.7.83 (G.U. 2.9.83, n. 241)
Svizzera	Roma - 9.3.76	L. 23.12.78, n. 943 (G.U. 12.2.79, n. 42)	27.3.79 (G.U. 24.4.79, n. 113)
Tanzania	Dar Es Salam - 7.3.73	L. 7.10.81, n. 667 (G.U. 25.11.81, n. 324)	6.5.83 (G.U. 14.4.84, n. 105)
Thailandia	Bangkok - 22.12.77	L. 2.4.80, n. 202 (G.U. 31.5.80, n. 148)	31.5.80 (G.U. 8.7.80, n. 185)
Trinidad e Tobago	Port of Spain - 26.3.71	L. 20.3.73, n. 167 (G.U. 7.5.73, n. 116)	19.4.74 (G.U. 4.6.74, n. 144)
Tunisia	Tunisi - 16.5.79	L. 25.5.81, n. 388 (G.U.so 24.7.81, n. 202)	17.9.81 (G.U. 22.10.81, n. 291)
Turchia	Ankara - 27.7.90	L. 7.6.93, n. 195 (G.U.so 18.6.93, n. 141)	1.12.93 (G.U. 2.11.93, n. 257)
Ucraina	Kiev - 26.2.97	L. 11.7.02, n. 169 (G.U. 7.8.02, n. 184 so. n.164/L)	25.02.03 (G.U. 25.3.03, n. 70)
Uganda	Kampala - 06.10.2000	L. 10.02.2005, n. 18	18.11.2005
Ungheria	Budapest - 16.5.77	L. 23.7.80, n. 509 (G.U.so 3.9.80, n. 241)	1.12.80 (G.U. 19.1.81, n. 17)
Unione Sovietica	Roma - 26.2.85	L. 19.7.88, n. 311 (G.U.so 4.8.88, n. 182)	30.7.89 (G.U. 21.9.89, n. 221)
Uzbekistan	Roma 21.11.00	L. 10.1.04, n. 22 (G.U. n. 26, 2.2.04, so n. 19/L	26.5.04 (G.U. 22.7.04, n. 170)
Venezuela	Roma - 5.6.90	L. 10.2.92, n. 200 (G.U.so 4.3.92, n. 53)	14.9.93 (G.U. 15.10.93, n. 243)
Vietnam	Hanoi - 26.11.96	L. 15.12.98, n. 474 (G.U.so 12.1.98, n. 8)	22.2.99 (G.U. 17.3.99, n. 63)
Zambia	Lusaka - 27.10.72	L. 27.4.82, n. 286 (G.U. 27.5.82, n. 144)	30.3.90 (G.U. 19.4.90, n. 91)

ELENCO DEI PAESI INDICATI NEL D.M. DEL 4 MAGGIO 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2, 2BIS DEL TUIR

Alderney
Andorra
Anguilla
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Aruba
Bahama
Bahrein
Barbados
Belize
Bermuda
Brunei
Cipro
Costa Rica
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Ecuador
Filippine
Gibilterra
Gibuti
Grenada
Guernsey
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Vergini Britanniche
Jersey
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Malaysia
Maldive
Malta
Maurizio
Monserrat
Nauru
Niue
Oman
Panama
Polinesia Francese
Monaco
San Marino
Sark
Seicelle
Singapore
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Svizzera
Taiwan
Tonga
Turks e Caicos
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Samoa

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

Rigo	Codice fiscale società o associazione partecipata (1)	Tipo (2)	Quota di partecipazione (3)	Quota reddito (o perdita) (4)	Perdite illimitate (5)	Reddito dei terreni (6)	Deduzioni (7)
RH1			%	,00			
RH2			%	,00			
RH3			%	,00			
RH4			%	,00			

Rigo	Quota redd. società non operative (8)	Quota ritenute d'acconto (9)	Quota crediti d'imposta (10)	Ricercatori (11)	Quota oneri detraibili (12)
RH1	,00	,00	,00		,00
RH2	,00	,00	,00		,00
RH3	,00	,00	,00		,00
RH4	,00	,00	,00		,00

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Rigo	Codice fiscale società partecipata (1)	Quota di partecipazione (3)	Quota reddito (o perdita) (4)	Perdite illimitate (5)
RH5		%	,00	
RH6		%	,00	

Rigo	Quota redd. società non operative (8)	Quota ritenute d'acconto (9)	Quota crediti d'imposta (10)	Quota credito imposte estere ante opzione (11)	Quota oneri detraibili (12)
RH5	,00	,00	,00	,00	,00
RH6	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	Quota eccedenza (13)	Quota acconti (14)	Vedere istruzioni (15)
RH5	,00	,00	
RH6	,00	,00	

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Rigo	Descrizione		Importo
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8		,00
RH10	Perdite d'impresa (quadro RF/RG)		,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10	(Reddito da società trasparente con esercizio successivo al 4 luglio 2006 1 ,00)	2 ,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,00
RH13	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		,00
RH14	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti		,00
RH15	Perdita di lavoro autonomo (quadro RE)		,00
RH16	Totale reddito di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti		,00
RH17	Redditi di partecipazione in società semplici		,00
RH18	Totale reddito di partecipazione (riportare tale importo nel rigo RN1)		,00

Sezione IV
Riepilogo

Rigo	Descrizione		Importo
RH19	Totale ritenute d'acconto		,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 2 ,00	3 ,00
RH21	Reddito sul quale spetta la detrazione ai fini della clausola di salvaguardia		,00
RH22	Totale credito per imposte estere ante opzione		,00
RH23	Totale oneri detraibili		,00
RH24	Totale eccedenza		,00
RH25	Totale acconti		,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

PERSONE FISICHE 2007
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL
Altri redditi

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I – Redditi di capitale

Rigo	Descrizione	Tipo reddito (1)	Redditi (2)	Ritenute (3)
RL1	Utili ed altri proventi equiparati		,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2)		,00	,00

SEZIONE II-A – Redditi diversi

Rigo	Descrizione	Redditi (1)	Spese (2)
RL4	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	,00	,00
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL7	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
RL8	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00	,00
RL10	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00	
RL11	Redditi di beni immobili situati all'estero	,00	
RL12	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00	
RL13	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	,00	,00
RL14	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	,00	,00
RL15	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00
RL16	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00
RL17	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL4 a RL16)	,00	,00
RL18	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL17 – col. 2 rigo RL17; sommare l'importo di rigo RL18 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00	
RL19	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2)	,00	

SEZIONE II-B – Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche

Rigo	Descrizione	1	Descrizione	2
RL20	Compensi percepiti			,00
RL21	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
RL22	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2006	,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2)	,00
RL23	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2006	,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	,00

SEZIONE III – Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Descrizione	Importo
RL24	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	,00
RL25	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
RL26	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
RL27	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RL24 a RL26)	,00
RL28	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL24 e RL25**	,00
RL29	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RL27 – RL28; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 2)	,00
RL30	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2)	,00

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM2			,00	,00	,00	,00	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3 ,00	4 ,00	5
RM4			,00	,00	
RM5			,00	,00	
RM6			,00	,00	
RM7			,00	,00	

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 ,00	3
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		,00	

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
RM11		,00	,00	,00	

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione per la tassazione ordinaria
RM12	1	2	3 ,00	4	5 ,00	6

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V

		Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Acconto dovuto
RM14	Tassazione separata	1 ,00	2 ,00

		Reddito	Ritenute
RM15	**Tassazione ordinaria** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 2 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN21 col. 2)	1 ,00	2 ,00

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare	Somma dovuta
RM16	Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 ,00	2 ,00

Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta
RM17	1	2 ,00	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Imposta da versare

	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
RM18	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sez. IX - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM19	1 ,00	2 ,00	3	4
RM20	,00	,00		
RM21	,00	,00		
RM22	,00	,00		

Sez. X - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

RM23

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro	Periodo di commisuraz.
1 giorno / mese / anno	2 giorno / mese / anno	3 anni / mesi

EREDE

Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto
4	5

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2006	Titolo	TFR erogato in anni precedenti
6 ,00	7 ,00	8	9 ,00

Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
10 anni / mesi	11 anni / mesi	12

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2006	Titolo	Erogato in anni precedenti
13 ,00	14	15

Riduzioni	Totale imponibile	Acconto del 20%	Acconti versati in anni precedenti	Acconto da versare
16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00	20 ,00

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2006	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato
21 ,00	22 ,00	23	24 ,00	25

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
26 anni / mesi	27 anni / mesi	28

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2006	Titolo	Erogato in anni precedenti
29 ,00	30	31

Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta	Acconti versati in anni precedenti	Acconto da versare
32 ,00	33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 11%
37 ,00	38 ,00

RM24 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

Reddito	Acconto dovuto
1 ,00	2 ,00

RM25 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Acconto dovuto
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT

Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva

Rigo	Descrizione		Importo
RT1	Totale dei corrispettivi		,00
RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT3	Plusvalenze imponibili (RT1 – RT2 col. 2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT4	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti 1 ,00)	2 ,00
RT6	Differenza (RT3 col. 2 – RT4 – RT5 col. 2)		,00
RT7	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT6)		,00
RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT9	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00

	Minusvalenze non compensate nell'anno	Eccedenza relativa al 2002	Eccedenza relativa al 2003	Eccedenza relativa al 2004	Eccedenza relativa al 2005	Eccedenza relativa al 2006
RT10		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

SEZIONE II Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate

Rigo	Descrizione		Importo
RT11	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT12	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT13	Plusvalenze (RT11 – RT12)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT14	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT15	Differenza (RT13 col. 2 – RT14)		,00
RT16	Imponibile (40% dell'importo di rigo RT15)		,00
RT17	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)		,00

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

Rigo	Descrizione		Importo
RT18	Totale dei corrispettivi delle cessioni		,00
RT19	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato 1)	2 ,00
RT20	Plusvalenze (RT18 – RT19 col. 2)	(ovvero Minusvalenze 1 ,00)	2 ,00
RT21	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
RT22	Imponibile (RT20 col. 2 – RT21)		,00
RT23	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)		,00

Minusvalenze non compensate nell'anno

		Eccedenza relativa al 2002	Eccedenza relativa al 2003	Eccedenza relativa al 2004	Eccedenza relativa al 2005	Eccedenza relativa al 2006
RT24	SEZ. II	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RT25	SEZ. III			Eccedenza relativa al 2004 ,00	Eccedenza relativa al 2005 ,00	Eccedenza relativa al 2006 ,00

Riepilogo importi a credito

		Eccedenza d'imposta sostitutiva precedente dichiarazione	di cui già compensata nel Mod. F24	Credito residuo
RT26	Imposta a credito	1 ,00	2 ,00	3 ,00

RT27 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT17 + RT23; da riportare nel rigo RN21, col. 2) ,00

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT28	1 ,00	2	3 ,00	4 ☐	5 ☐
RT29	,00		,00	☐	☐
RT30	,00		,00	☐	☐
RT31	,00		,00	☐	☐
RT32	,00		,00	☐	☐

PERIODO D'IMPOSTA 2006

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

EURO

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

MODELLO GRATUITO

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. (1) — Attività particolari (2)

RR2

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa
1	2	3 ,00

Periodo imposizione contributiva dal	al	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione dal	al
4	5	6	7	8	9

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	**Contributo a debito sul reddito minimale**	**Contributo a credito sul reddito minimale**
15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00

Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
20 ,00	21 ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
22 ,00	23 ,00	24 ,00	25 ,00	26 ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	**Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale**	**Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale**
27 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00

Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
32 ,00	33 ,00	34 ,00

RR3

1	2	3 ,00

4	5	6	7	8	9

10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00
15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00
20 ,00	21 ,00			
22 ,00	23 ,00	24 ,00	25 ,00	26 ,00
27 ,00	28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00
32 ,00	33 ,00	34 ,00		

	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
RR4 Riepilogo crediti	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95

	Reddito imponibile	Periodo imponibile dal	al	Codice	Vedere istruzioni	Contributo dovuto	Acconti versati
RR5	1 ,00	2 dal	3 al	4	5	6 ,00	7 ,00
RR6	,00					,00	,00
RR7	Totali					,00	,00

RR8	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione	,00
RR9	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24	,00
RR10	**CONTRIBUTO A DEBITO**	,00

	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
RR11 CONTRIBUTO A CREDITO	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PERSONE FISICHE 2007
Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

MODULO RW
Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento				Codice Stato estero di residenza	Tipo trasferimento
RW1	1 cognome o denominazione			2 nome	3	4
	Codice Stato estero del trasferimento	Codice mezzo di pagamento	Codice operazioni con estero	Data	Importo	
	5	6	7	8 giorno / mese / anno	9 ,00	
RW2	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW3	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW4	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW5	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	
RW6	1			2	3	4
	5	6	7	8	9 ,00	

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2006

	Codice Stato estero	Codice operazioni con estero	Importo	Vedere istruzioni
RW7	1	2	3 ,00	4
RW8	1	2	3 ,00	4
RW9	1	2	3 ,00	4
RW10	1	2	3 ,00	4

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2006

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazioni con estero	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
RW11	1	2	3	4	5
	Numero del conto corrente			Data	Importo
	6			7 giorno / mese / anno	8 ,00
RW12	1	2	3	4	5
	6			7	8 ,00
RW13	1	2	3	4	5
	6			7	8 ,00

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

EURO

MODELLO GRATUITO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1
Codice fiscale 1
Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3
Provincia (sigla) 4
Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2
Codice fiscale 1
Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3
Sesso (M o F) 4
Data di nascita 5 giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8
Provincia (sigla) 9
Via e numero civico 10
Cod. Stato estero 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00

AC3
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 ,00

AC4
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 ,00

AC5
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 ,00

AC6
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 ,00

Persone Fisiche 2007 - Fascicolo 3

Periodo d'imposta 2006

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Fascicolo 1 (*)

Dati personali	Compilazione del frontespizio
Quadro RA	Redditi dei terreni
Quadro RB	Redditi dei fabbricati
Quadro RC	Redditi di lavoro dipendente e assimilati Familiari a carico
Quadro RP	Oneri e spese
Quadro RN	Calcolo dell'IRPEF
Quadro RV	Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
Quadro CR	Crediti d'imposta
Quadro RX	Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RH	Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate
Quadro RL	Altri redditi
Quadro RM	Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva
Quadro RT	Plusvalenze di natura finanziaria
Quadro RR	Contributi previdenziali
Modulo RW	Investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero
Quadro AC	Comunicazione dell'amministratore di condominio
Persone fisiche non residenti	Guida alla compilazione del Modello UNICO 2007

Fascicolo 3

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa

QUADRO RE	Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni
QUADRO EC	Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
QUADRO RF	Impresa in contabilità ordinaria
QUADRO RG	Impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
QUADRO RD	Allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole
QUADRO RS	Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH
QUADRO RQ	Imposta sostitutiva di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 342/2000
QUADRO RU	Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
QUADRO FC	Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
QUADRO CE	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

INDICE **UNICO 2007 Persone fisiche – FASCICOLO 3**

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria
6. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
7. altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
8. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
9. determinazione del reddito con criteri "forfetari";
10. incaricati alle vendite a domicilio;
11. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività *"Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 51.32.2 - compreso nello studio di settore TM21E)* e da maggio in poi quella di *"Installazione di impianti elettrici e tecnici" (codice attività - 45.31.0 - compreso nello studio di settore TG75U).*
L'art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto inoltre che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione degli studi di settore e dei parametri nonché alla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio dell'attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Non è considerata, inoltre, causa di esclusione dagli studi, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o di vendita relativamente agli

studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali);

In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
b) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
c) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
d) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

ATTENZIONE Per l'anno d'imposta 2006 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche:
1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1), la compilazione dell'allegato è necessaria al fine di raccogliere le relative informazioni utili ai fini dell'elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai contribuenti medesimi, in vista dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l'articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:
1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici. Si fa presente che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 1) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata.

4

Si rammenta che, per l'anno d'imposta 2006, la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e/o di vendita, resta in vigore solo per gli studi contraddistinti dai seguenti codici: **SM47U, SM80U, SM85U.**

La causa di inapplicabilità di cui al punto 2) riguarda il caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.
Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.
Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Reddito derivante dall'attività di allevamento, da produzione di vegetali e da altre attività agricole
Il quadro RD deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 56 e/o del comma 1 dell'art. 56-bis del citato TUIR. Il quadro deve essere compilato inoltre dalle persone fisiche titolari di redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 56-bis, qualora detti redditi siano determinati ai sensi delle stesse disposizioni, nonché dalle persone fisiche che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Reddito di lavoro autonomo
Il quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Reddito d'impresa
I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 66 del TUIR).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 56 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, il reddito d'impresa delle persone fisiche è determinato secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II dello stesso TUIR (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti) salvo quanto stabilito nel capo VI del titolo I del TUIR (Irpef - Redditi d'impresa). Per questo motivo nelle istruzioni potranno essere richiamate disposizioni contenute sia nel titolo I che nel titolo II del TUIR.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocato in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verifichino i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro RS della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collabo-

6

ratore, il codice fiscale, la quota di partecipazione nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2006;

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della relativa detrazione qualora intenda avvalersi della clausola di salvaguardia; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH, insieme con gli altri dati rilevanti come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2005 e nel 2006 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)";
– Decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006 n. 86;
– Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
– Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)".

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha introdotto una serie di modifiche al TUIR.
In particolare, l'art. 5-quinquies ha inserito all'art. 109 del TUIR, dopo il comma 3, i commi 3-bis e 3-ter, con i quali è previsto che le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR e i relativi costi, e, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 del TUIR.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 103 del TUIR dall'art. 1, comma 521, della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

Decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86
L'art. 2 del D.L. 1° febbraio 2006, n. 23, in riferimento all'anno 2006, ha previsto, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1 del citato decreto, che il relativo reddito dei fabbricati di cui all'art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata della sospensione legale dell'esecuzione con un massimo di sei mesi ai sensi del precedente articolo 1.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, tra gli altri, una serie di interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
L'articolo 36 contiene disposizioni volte al recupero di base imponibile.
In particolare, il comma 4-bis ha modificato il regime di tassazione integrale degli utili e proventi equiparati di cui all'art. 89, comma 3, del TUIR, provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito del percettore anche gli utili erogati indirettamente in Italia attraverso altra società non residente in un Paese "black list", fermo restando l'esercizio dell'interpello di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR.
Il comma 5, modificando l'art. 102, c. 3, del TUIR, ha escluso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati "promiscuamente"nell'esercizio d'impresa, anche se acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. Per l'individuazione dei beni in parola si veda l'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR.
Con riferimento alla deducibilità dei canoni di leasing riferibili ai beni in questione, il comma 6-bis, inserendo una nuova disposizione nel comma 7 dell'art. 102 del TUIR, subordina la deduzione fiscale alla condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 al costo del bene. Tale modifica normativa si applica ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006.
In materia di fabbricati strumentali, il comma 7, sostituito dalla lettera a), comma 18, art. 2, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; è previsto altresì che il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
La lettera b), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, ha introdotto, inoltre, il comma 7-bis nell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, prevedendo che le precedenti disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.
La lettera c), comma 18, art. 2, del decreto legge n. 262 del 2006, infine, sostituendo il comma 8 dell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006, ha previsto che, in deroga alle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), le norme contenute nei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 e del valore derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.

Con il comma 9 è stato modificato l'art. 115, comma 3, del TUIR, introducendo un limite all'utilizzo delle perdite dei soci relative ad esercizi anteriori all'inizio del regime della trasparenza fiscale; con effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 116 del TUIR. Tali perdite non possono più essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. Ai sensi del comma 11 come sostituito dal comma 23, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tale disposizione produce effetti con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data del 4 luglio 2006.

Il comma 12, lett. a), ha apportato modifiche all'art. 84, c. 2, del TUIR, prevedendo che il riporto illimitato delle perdite riguarda quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione e a condizione che le stesse si riferiscano ad un attività produttiva effettivamente nuova. Inoltre, il comma 13, come sostituito dal comma 22, art. 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che le disposizioni della lett. a), comma 12, del D.L. n. 223/2006 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Con la soppressione della lett. a) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR, disposta dal comma 12, lett. b), è stata esclusa l'esplicita deroga ivi contenuta; ne consegue che in presenza delle condizioni inibitorie contemplate al comma 3 dell'art. 84 del TUIR non è più consentito il riporto delle perdite pregresse con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito del gruppo; tale modifica si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data del 4 luglio 2006.
Il comma 18 ha modificato l'art. 101, comma 1, del TUIR, disponendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Il comma 20, abrogando il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, ha escluso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
Il comma 27 ha modificato l'art. 8 del TUIR prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali perdite sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, e si rendono applicabili anche le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 84 del TUIR (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività). Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Il comma 29 ha introdotto i nuovi commi 1-*bis,* 1-*ter* e 1-*quater* nell'art. 54 del TUIR.
Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo è stata attribuita rilevanza reddituale alle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
Inoltre, tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
Per quanto concerne infine le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, è prevista l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo.
L'articolo 37 contiene disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.
Il comma 45, modificando l'art. 103, comma 1, del TUIR, ha previsto che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how è incrementato da un terzo al 50 per cento e che il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili dei marchi di impresa è ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti.
Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 stabilisce che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006 ovvero nei cinque anni precedenti.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha introdotto disposizioni urgenti in materia tributaria. L'art.1 contiene una serie di misure in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria. In particolare il com-

ma 6 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo comma 12-bis. Ne consegue che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'art. 110, comma 10, del TUIR , salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, è stata estesa anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
L'art.2 contiene una serie di misure in materia di riscossione.
Il comma 71, lett. b), ha modificato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 1, lett. a), b) e b-bis), del TUIR, escludendo la possibilità di dedurre il 50 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e stabilendo che per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti può essere dedotto solo l'importo costituente reddito di lavoro (lett. b-bis); è stata ridotta, inoltre, dal 50 al 25 per cento la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli per i soggetti esercenti arti e professioni.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
L'art. 1, comma 403 della legge finanziaria per il 2007, ha disposto che relativamente alla determinazione dell'acconto dovuto per l'anno 2007, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 401 e 402 del medesimo articolo.

Il comma 397, ha prorogato per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2006, l'art.11, comma 106, L. 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate di cui all'art.66, comma 5, primo periodo, del TUIR, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.
Gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR vanno dichiarati nel quadro RL.
Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 269 del 2003, i redditi di lavoro autonomo prodotti da ricercatori che, residenti non occasionalmente all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili nella misura del 10 per cento. Detto incentivo si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza.

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo RE1**, **colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
La **colonna 2** del rigo RE1 va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
• barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";

• compilare ed allegare gli appositi modelli.
Per la compilazione della colonna 2 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO
Nel **rigo RE2**, **colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 54, comma 8 bis, del TUIR percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28, L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23.

Nel **rigo RE2**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RE3**, **colonna 1**, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo.
L'importo di cui a colonna 1 deve essere riportato nel totale indicato a colonna 2.
Nel **rigo RE3**, **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di cui alla colonna 1, l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi. In particolare:
- gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 54, comma 1-quater, del TUIR, introdotta dall'art. 36, comma 29 del D.L. n. 223 del 2006, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tuttavia, ai sensi della nuova lettera g-ter, del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, inserita dal citato comma 29, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel periodo d'imposta, il contribuente può scegliere di assoggettare tali importi a tassazione separata.
Nel **rigo RE4**, indicare, ai sensi dell'art. 54, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR, come modificato dall'art. 36, comma 29, del sopraccitato D.L. n. 223 del 2006, le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. Le corrispondenti minusvalenze vanno indicate nel successivo **rigo RE18.**

Nel **rigo RE5** , **colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili comprensivo degli importi indicati in colonna 1, qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

- **adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri** (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**;

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- **adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore** (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**.

In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (codice tributo 4726).

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE6** va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, colonna 2, RE3, colonna 2 , RE4, e RE5 colonna 3.

Nel **rigo RE7** vanno indicati:
- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8** vanno indicati:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dagli appositi decreti ministeriali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 25 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE9** vanno indicati:
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 25 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE10** vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;

Vedere in APPENDICE, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2006 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11** vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quie-

scenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono deducibili, invece, i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12** va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente.

Nel **rigo RE13** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE14** vanno indicati i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, **colonna 1**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi della nuova formulazione del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, modificato dall'art. 36, comma 29, del D.L. n. 223 del 2006. In **colonna 2** indicare l'intero ammontare delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista. In **colonna 3,** indicare l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più colonna 2. L'importo deducibile di colonna 2 non può essere superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e agli importi indicati in colonna 1 del rigo RE3 e nel rigo RE4).

Nel **rigo RE16**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3 e RE4). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Nella **colonna 1** del rigo RE16 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE19** vanno indicati:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 25 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo);
- il 25 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti nel limite dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Differenza

Nel **rigo RE20** va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE7 a rigo RE19.

Nel **rigo RE21**, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20.
I ricercatori che intendono avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 269 del 2003, devono indicare nella colonna 1 del rigo RE21 i redditi derivanti esclusivamente da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca, già compresi nella colonna 2 del medesimo rigo.

Il **rigo RE22** deve essere compilato se il contribuente si è avvalso di uno dei seguenti regimi:

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

- ***Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.*** L'art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

- ***Regime sostitutivo per le attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di compensi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84.

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE21, colonna 2), determinato tenendo conto dei compensi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388 del 2000 (da indicare a rigo RE2, colonna 2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 54 del TUIR (righi da RE7 a RE19), ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei compensi in base agli studi di settore sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RE22**, pertanto, va indicato in **colonna 1**:
- il **codice 1** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 2** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2** va indicato :
- **in caso di codice 1**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 2. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 2. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

Qualora l'importo di rigo RE21, colonna 2, sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE23**, qualora non sia stato compilato il rigo RE22, va indicata la somma tra:
– l'importo di rigo RE21, colonna 2, al netto di quello eventualmente indicato nella colonna 1 del medesimo rigo;
– il 10 per cento dell'importo di rigo RE21, colonna 1;
– l'importo di rigo RE2, colonna 1.

Nell'ipotesi in cui, invece, sia stato compilato il rigo RE22, nel presente rigo va indicato l'importo di rigo RE2, colonna 1.

L'eventuale perdita di rigo RE23 , può essere utilizzata per compensare l'eventuale reddito di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti risultante nel rigo RH14 . La perdita residua deve essere indicata nel campo 1 del rigo RS10 del prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS10 colonna 2 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo. Si ricorda che l'art.36 del D.L.223/2006 ha riformulato l'art.8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Nel **rigo RE24** vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;

• nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1, aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, come indicato nel rigo RE3, colonna 1.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE25** va indicata l'eventuale perdita derivante dal reddito di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti risultante dal rigo RH14. L'importo del rigo RE25 non può eccedere l'importo del rigo RE23 (se positivo) o RE24 . La perdita residua deve essere indicata nel campo 1 del rigo RS10 del prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS10 colonna 2 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo. Si ricorda che l'art. 36 del D.L. 223/2006 ha riformulato l'art.8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori.

Nel **rigo RE26** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE23 (se positivo) o RE24 ed il rigo RE25. Tale reddito va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE27** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, nell'apposito rigo del quadro RN.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC

Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultino anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Si fa presente che, il comma 20, art. 36, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, escludendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
La deducibilità degli ammortamenti o delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico non richiede l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limita, infatti, a porre la condizione che, in caso di prelievo di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifichi tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio prelevati che intacca tale livello minimo, aumentato dell'ammontare delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Il presente prospetto consente:
– la deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo");
– la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico 2006.

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
Le prime tre sono destinate all'indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile.
In particolare, la prima sezione (**righi da EC1 a EC6**) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento (sempreché, beninte-

so, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo).
La seconda sezione (**righi da EC7 a EC11**) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.
La terza sezione (**righi da EC12 a EC17**) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

– in **colonna 1** va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (eccedenza pregressa) e 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) nel quadro EC del modello Unico 2006
– la **colonna 2** va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale.
  Così, ad esempio, qualora un'impresa che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi.
  Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei righi EC6 e EC17 va riportato nelle **colonne 1** e **3** del **rigo RF4**.
– in **colonna 3** (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse. Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa. L'importo indicato in colonna 3, rispettivamente, dei righi EC6, EC11 ed EC17 va riportato nelle **colonne 1**, **2** e **3** del **rigo RF5**.
– nelle **colonne 4** e **5** delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. Si precisa che, in caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli importi indicati nelle colonne, 1,2 e 3.

Nella quarta sezione nel rigo EC18, colonne da 1 a 5, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi EC6, EC11 ed EC17. La somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 1,2 e 3, del rigo EC18 va indicata in colonna 1 del rigo EC19. In colonna 2 del rigo EC19, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC19, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accantonato a riserva.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.
L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone del riquadro
• "Determinazione del reddito";

dei seguenti prospetti:
• dati di bilancio;
• conferimenti agevolati;
• prospetto dei crediti.

Nel **rigo RF1**, **colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

Le **colonne 2** e **3** vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione delle colonne 2 e 3 si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".
In **colonna 4** va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi

Nel **rigo RF4** va indicato l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, previa compilazione dell'apposito prospetto riportato nel quadro EC.
In **colonna 4** va indicato l'importo complessivo (c.d. eccedenza di periodo) di tali componenti corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC; nelle **colonne 1 e 3** va indicata la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2).
Gli importi indicati nel rigo RF4, non devono essere preceduti dal segno meno.

Nel **rigo RF5** vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 3, e nelle **colonne 1**, **2** e **3**, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC6, colonna 3), agli altri beni (importo del rigo EC11, colonna 3) e agli accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 3).

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'art. 87, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS2 del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF6**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS3 del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo RF6** va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF7**, si fa presente che ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 dello stesso TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS4 del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF30** e quello della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF7** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel **rigo RF8** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF33**), mentre l'ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indicato nel **rigo RF31** (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel **rigo RF27**, colonna 3, tra le altre variazioni in aumento).

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, nei righi **RF9** e **RF34** va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come risultante nell'apposito prospetto nel quadro RS.

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.
Ai sensi dell'art. 90 del TUIR in caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.

Nei **righi RF11** e **RF35** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF10** va indicato anche il reddito dominicale.

I soggetti che esercitano sui terreni le attività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 del TUIR eccedenti i limiti stabiliti dal medesimo articolo, e che hanno optato per la determinazione analitica del reddito, devono indicare:
- nel **rigo RF10**, il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF11**, la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF35**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Nel **rigo RF12**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri** (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**;
- **Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore** (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**.
  In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (codice tributo 4726).

Nel **rigo RF13** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma, rispettivamente degli artt. 92, 93 e 94, del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o la differenza nel caso siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli.
Per le rimanenze di cui all'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto da cui risulti l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice.

Vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi"

Nel **rigo RF14**, nelle **colonne 1**, **2** e **3** va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98, 97 e 96 del TUIR; in **colonna 4**, va indicato l'ammontare complessivo risultante dalla somma degli importi indicati nelle precedenti colonne e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7 del TUIR; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).
Con riferimento alla colonna 2, si precisa che vanno indicati anche gli interessi passivi precedentemente dedotti nel caso in cui le partecipazioni in società, il cui reddito sia stato imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime di trasparenza, siano state cedute entro il terzo anno successivo all'acquisto (v. art. 97, comma 2, lett. b), n. 2), secondo periodo, del TUIR).

Nel **rigo RF15** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF16**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, m), n) e o).

Nel **rigo RF16**, **colonna 2**, oltre l'importo di colonna 1, vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 100 comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i).
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF17**, va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR (vedere la voce "Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286).

Nel **rigo RF18**, **colonna 2**, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR, nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 " nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze, realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

Vedere in APPENDICE, voce "Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni"

In colonna 2 di tale rigo vanno altresì indicate:
- le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di

comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RF19** va indicata la quota indeducibile:
- delle minusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d) del TUIR e possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Per tali componenti negativi si applica la disposizione dell'art. 64, comma 1, del TUIR, che ne prevede l'indeducibilità in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 102, 103 e 104 del TUIR, eccedenti la misura fiscalmente deducibile. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997.
In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di leasing riferibili ai medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, nonché dei marchi di impresa, si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006.
Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF21** va indicato l'intero importo imputato a conto economico delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR.
Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel **rigo RF38**. In quest'ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR).
Nel rigo RF21 vanno indicate, inoltre, le variazioni in aumento, diverse da quelle di cui al quadro EC, determinate ai sensi del citato art. 109, comma 4, del TUIR.

Nel **rigo RF22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF44.

Nel **rigo RF23**, **colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2** va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR. In **colonna 3** va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF24** va indicata, ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, l'ammontare delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi com-

putabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile corrispondente al rapporto di cui all'art. 96 commi 1, 2 e 3 del TUIR; ai fini di detto rapporto non rilevano le plusvalenze esenti di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF25** vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR). In tale rigo va altresì indicata, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RF26** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, comma 10 e 12 *bis* , del TUIR, vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 286 del 24 novembre 2006, nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RF27**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in **colonna 1**.
Tale importo deve essere riportato in colonna 3.

Nella **colonna 2** va indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale importo deve essere riportato in colonna 3.

Nella **colonna 3**, vanno inoltre indicate le variazioni in aumento diverse da quelle sopra elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- il 40 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
- la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3 del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RF28** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF6 a RF27.

Nel rigo **RF32** va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui all'art. 14 del DM 23 aprile 2004.

Nel **rigo RF36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel rigo **RF37** va indicato l'ammontare della quota delle minusvalenze non realizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, deducibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 344 del 2003.

Nel **rigo RF39** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 91 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, compresi i componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RF40** va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze realizzate, relative a partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto se sussistono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva imputata a conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, (cfr. comma 6 del medesimo articolo).

Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell'art. 58 del TUIR, che ne prevede l'esenzione in misura pari al 60 per cento del loro ammontare.
Si ricorda che per le cessioni effettuate a partire dal 4 ottobre 2005 il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione deve sussistere dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.

Nel rigo **RF41** va indicato il 60 per cento:
– degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73;
– degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a);
– delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve di utili anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, di cui all'art. 47, comma 7 del TUIR;
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. Si precisa che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett o) del D.Lgs. n. 344 del 2003, il limitato concorso alla formazione del reddito non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell'associante in base alla previgente disciplina;
– della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal dichiarante in qualità di socio o di una sua parte correlata;
– degli utili provenienti da soggetti esteri, non residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora si sia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare reddito in tali stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi"

Nel **rigo RF42** vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti anche sotto forma di obbligazioni in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3). In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RF43** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 *bis* del medesimo articolo (vedere la voce "Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RF44** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle sopra elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- gli utili imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
- l'importo degli interessi attivi contabilizzati per competenza non ancora incassati oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 89, comma 2 del TUIR;
- gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (art. 167, comma 7, del TUIR e art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001) nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2003;
- l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzato per competenza non ancora percepito;
- le plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
- qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliare. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel quadro RN;

Vedere in APPENDICE, voce "Accontanamenti ai fondi di previdenza"

- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3 , del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- le svalutazioni riprese a tassazione nel periodo di imposta 2003 e in quello precedente, se realizzate entro il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 344 del 2003. Ai fini dell'applicazione della richiamata lettera d), le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta 2003;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000;
- per le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165;
- la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dal comma 129, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione degli investimenti ambientali"

Nel **rigo RF45**, **colonna 1,** deve essere indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. Tale importo va riportato anche in colonna 2. Nella **colonna 2** va indicato, oltre all'importo di colonna 1:

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da ter-

zi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RF46** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF29 a RF45.

Nel **rigo RF47** va indicato il risultato della seguente somma algebrica:

[RF2(ovvero RF3 preceduto dal segno meno) – RF4 + RF5 + RF28 – RF46]

Se il risultato è negativo l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RF48** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF47, assunto al netto delle erogazioni stesse.
Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere h) e l) dell'art. 100, comma 2, del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37. Qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore ai limiti di cui alla lettera h) e l), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF47 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF49** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RF50**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF47 e le erogazioni liberali di rigo RF48. Qualora nel rigo RF47 sia indicata una perdita, nel rigo RF50, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RF49.

Nel **rigo RF51**, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RF52 colonna 2**, va indicata la differenza tra gli importi esposti nei righi RF50 e RF51. Si fa presente che la perdita di rigo **RF52 colonna 2**, può essere utilizzata per compensare l'eventuale reddito d'impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d'impresa se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.
Nel **rigo RF52 colonna 1**, va indicata la differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19 colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1 e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19 colonna 2; se tale differenza è negativa indicare zero.

Vedere in APPENDICE, voci "Perdite di impresa e di lavoro autonomo e "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Se l'importo di rigo RF52, colonna 2, è positivo, nel **rigo RF53**, **colonna 2**, va indicato fino a concorrenza, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH), aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. Si precisa che le perdite pregresse non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 1 del rigo RF52 (vedere nel paragrafo delle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell'anno.

Nel **rigo RF54**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF52 colonna 2, e quello di rigo RF53, colonna 2.
Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.

Nel **rigo RF55** vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell'art. 116 del TUIR, in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società.
Ciò premesso nel rigo RF55 va indicato:
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, determinati dalla società trasparente in quanto relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori a quello per il quale ha effetto l'opzione;

- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti d'imposta;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 6**, l'eccedenza d'imposta IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente;
- in **colonna 7**, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente per la parte trasferita al contribuente.

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF56** va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.

Nel **rigo RF57**, **colonna 2**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel **rigo RF58** va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.

Nel **rigo RF59** va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.

Nel **rigo RF60** va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.

Nel **rigo RF61** va indicato l'importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel **rigo RF62** va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.

Nel **rigo RF63** va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.

Nel **rigo RF64** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.

Nel **rigo RF65** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RF66** va indicato, in **colonna 1**, il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio all'inizio dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello risultante alla fine dell'esercizio. Quest'ultimo valore è pari al valore iniziale maggiorato degli apporti del titolare (o diminuito dei prelievi) e maggiorato dell' utile (o diminuito della perdita) di esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–".

Nel **rigo RF67** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.

Nel **rigo RF68** va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.

Nel **rigo RF69** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF70** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF71** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.

Nel **rigo RF72** vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate e collegate derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

Nel **rigo RF73** va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.

Nel **rigo RF74** va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RF75** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo RF76**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF77**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.
A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 106, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF78** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RF79** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

Nel **rigo RF80** va indicata la differenza degli importi dei righi RF78 e RF79. Se l'importo di rigo RF79 è superiore a quello di rigo RF78 va indicato zero.

Nel **rigo RF81** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.
Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF81 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF83 della medesima colonna.

Nel **rigo RF82** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l'importo di rigo RF82, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF83 della medesima colonna.

Nel **rigo RF83** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a euro 309.874,14, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;

sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Il presente quadro va compilato anche:
- dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 della citata legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall'art. 66 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR svolgono anche attività produttive di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, compilano il presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito. Resta ferma, in tale ipotesi, l'indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1**, **colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
Le **colonne 2** e **3** del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:
- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Ai sensi dell'art. *57* e del comma 2 dell'art. 85 del TUIR, si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
In **colonna 1** dello stesso rigo va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all'art. *57*.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati.
Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi. Si precisa che nella determinazione dell'utile netto va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3*bis* e 3*ter* dell'art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).

Nel **rigo RG4**, **colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

- **Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri** (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**;
- **Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore** (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in **colonna 1**.
  In **colonna 2** va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (codice tributo 4726).

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata nel rigo RG6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta ed oggetto di rateazione.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
- materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1, del TUIR);
- prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto va conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel **rigo RG9**, **colonna 1**, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 4.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in colonna 1 e riportato nel totale esposto a colonna 4;
Nel rigo RG9, **colonna 2**, vanno indicati gli utili provenienti da un soggetto estero residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata, direttamente ovvero attraverso un'impresa, società o ente non residente per l'importo non assoggettato a tassazione separata (quadro RM).
Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 4.
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, nel rigo RG9, **colonna 3**, va indicato l'ammontare del reddito imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili della società partecipata, così come risultante dall'apposito prospetto del quadro RS.
Nel rigo RG9, **colonna 4**, vanno indicati, oltre agli importi di cui alle **colonne 1**, **2** e **3**, gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- i dividendi (diversi da quelli indicati in colonna 2), e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1,

del TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR come modificato dall'art. 7 del decreto legge n. 203 del 2005. Si ricorda che, per l'anno 2006, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23 (vedere la relativa voce nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per prestazioni di lavoro"

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.
In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

Vedere in APPENDICE, voce "Accantonamenti ai fondi di previdenza"

- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di

merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR.
Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati.
In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di leasing riferibili ai medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, nonché dei marchi di impresa, si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.
Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR, come modificato dal decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (vedere "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Vederein APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RG19** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 *bis* del medesimo articolo.
Nel rigo **RG20, colonna 1,** in caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, va indicato l'ammontare della perdita imputata per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione alle perdite della società partecipata, così come risultante dall'apposito prospetto del quadro RS.
Nel rigo RG20, **colonna 2**, vanno indicati, oltre all'importo di colonna 1, gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali. Si precisa che nella determinazione della perdita netta va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3*bis* e 3*ter* dell'art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing);

- la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell'art. 96 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 " nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, rappresentanza ed altre spese relative a più esercizi.
  Ai sensi dell'art. 108 del TUIR, in tale voce vanno compresi:
  – l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  – la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  – la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all'ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;

Vedere in APPENDICE, voce "Disposizioni in materia di autotrasporto"

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2006, tale deduzione è di euro 56 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 92 per quelli effettuati oltre tale ambito.
  Limitatamente al periodo d'imposta 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari a 19,60 euro (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
  Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 1, c. 129, della legge n. 266 del 2005, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR:
  – 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
  – 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
  – 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
  La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.
  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell'art. 109 del TUIR;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c), e), f), i), m) e o) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera i) prevede

che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett. n), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione de parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 4 dell'art. 154 del TUIR effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel **rigo RG21**, va indicato:

- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RG22** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG21.

Nel **rigo RG23** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG22.

Nel **rigo RG24** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG23, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lett. h) ed l) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 e 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RG23 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG25** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RG26**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG23 e le erogazioni liberali di rigo RG24. Qualora nel rigo RG23 sia indicata una perdita, nel rigo RG26, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG25.

Il **rigo RG27** deve essere compilato nei seguenti casi:

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

- ***Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.*** L'art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

- ***Regime fiscale delle attività marginali.*** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un

ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro.
Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 66 del TUIR, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

Pertanto in **colonna 1** va indicato:
- il **codice 1** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 2** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2** va indicato :
- **in caso di codice 1**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo del rigo RG26. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo del rigo RG26. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

Qualora l'importo di rigo RG26 sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1.
Si ricorda che i righi successivi non devono essere compilati dai contribuenti che si sono avvalsi dei predetti regimi agevolati.

CONTRIBUENTI MINIMI
Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG28**, compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:
- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** il reddito, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione, in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG9, colonna 1.

Nel **rigo RG29**, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel rigo **RG30**, **colonna 2**, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG26 e RG29, ovvero la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG28, colonna 3, e RG29, nel caso di contribuente minimo. Qualora nel rigo RG30, colonna 2, sia indicata una perdita, questa può essere utilizzata per compensare l'eventuale reddito d'impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d'impresa se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel rigo **RG30**, **colonna 1**, va indicata la differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19 colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1 e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19 colonna 2; se tale differenza è negativa indicare zero.
Se l'importo di rigo RG30, colonna 2 è positivo, nel **rigo RG31**, **colonna 2**, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH), aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utiliz-

zata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. Si precisa che le perdite pregresse non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 1 del rigo RG30 (vedere nel paragrafo delle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
Le eventuali perdite residue vanno indicate nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG32**, va indicata la differenza positiva tra l'importo di rigo RG30, colonna 2 e quello di rigo RG31, colonna 2.

Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.

Nel **rigo RG33** vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell'art. 116 del TUIR , in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società.

Ciò premesso nel rigo RG33 va indicato:
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, determinati dalla società trasparente in quanto relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori a quello per il quale ha effetto l'opzione;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti d'imposta;
- in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 6**, l'eccedenza d'imposta IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente;
- in **colonna 7**, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente per la parte trasferita al contribuente.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell'art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 56-bis, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non è esclusivo, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività oltre i limiti va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.

Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l'attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, rispettivamente nei righi RF11 e RF35.

Al fine di indicare nel **rigo RD1** il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

SEZIONE I
Allevamento di animali

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32 concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti per il biennio 2005-2006 con decreto del 20 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Al riguardo è stabilito:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell' art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate in Appendice alle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:
- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:
- nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.

Sezione 1

- nelle **colonne 1** e **2** devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3** va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4** deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

Sezione 2

- nelle **colonne 1** e **3** deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 32 del TUIR;
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell'art. 56 del TUIR, deve essere indicato:
- nel **rigo RD2**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
	1	2	3		4
I				x 56,389	
II				x 32,222	
III				x 37,593	
IV				x 13,426	
V				x 11,934	
VI				x 1,00	
				TOTALE A reddito agrario normalizzato	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati
Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		3		4
Vitelloni		1.050,000		Starne, pernici e coturnici		3,000	
Manze		600,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suini da riproduzione		700,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini leggeri da macello		200,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Suini pesanti da macello		300,000		Volpi		115,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Galline ovaiole		18,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000	
Galletti e polli da carne leggeri		1,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Equini da riproduzione		1.300,000	
Tacchini da carne pesanti		20,000		Puledri		500,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Alveari (famiglia) (***)		200,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Lumache consumo q.li (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Struzzi da riproduzione		175,000	
Faraone		3,000		Struzzi da carne		125,000	
Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Cani		240,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo RD2)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

- nel **rigo RD3**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR;
- nel **rigo RD4**, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;
- nel **rigo RD5**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

SEZIONE II

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel **rigo RD6**, **colonna 1**, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in **colonna 2**

la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR (si veda il paragrafo 15.8 della circolare n. 137/E del 15 maggio 1997).

Nel **rigo RD7** va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel **rigo RD8** va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel **rigo RD9** va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall'attività agricola eccedente: RD7 X RD8 / RD6, colonna 2.

SEZIONE III

Vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole connesse"

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:
- di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
- dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR).

Nel **rigo RD10** va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all'art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all'art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo di colonna 1, il 15 per cento dell'importo di colonna 2 e il 25 per cento dell'importo di colonna 3.

SEZIONE IV

Nel **rigo RD11** va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.

Nel **rigo RD12** va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo.

Nel **rigo RD13** va indicata la somma degli importi di cui ai righi RD11 e RD12.

Nel **rigo RD14** vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD13 spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD15** deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD13 e l'importo del rigo RD14.

Nel **rigo RD16, colonna 2**, deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF o RG (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD15. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD15 può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultima anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RD17** va indicata la differenza tra i righi RD15 e RD16, colonna 2.

L'importo di rigo RD17 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.

Nel **rigo RD18** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD,RE, RF, RG e RH:
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno;
- Perdite d'impresa non compensate nell'anno;
- Prospetto per la rideterminazione del reddito imponibile imputato per trasparenza;
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- Acconto ceduto per interruzione del regime art.116 del TUIR;
- Tassa etica;
- Ammortamento dei terreni;
- Rideterminazione dell'acconto dovuto.

Nel **rigo RS1** va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5** e **RG6** del quadro RG e dei **righi RF6**, **RF7**, **RF29** e **RF30** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:
- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito;
- in **colonna 4**, la quota delle ritenute d'acconto.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato ai soggetti che nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno rilevato una perdita di lavoro autonomo da quadro RE, ai fini del riporto della stessa negli anni successivi ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR.
Pertanto, riportare nella **colonna 1** del **rigo RS10** la perdita di rigo **RE23** del quadro RE.
Nella **colonna 2** del **rigo RS10** , vanno indicate le perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, richiamato dall'art. 8, comma 3, del TUIR.

Prospetto delle perdite d'impresa

Il presente prospetto è riservato ai contribuenti che hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali indicate nel quadro RF, e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice (indicate nel quadro RH, Sezione I - codice 1) e/o in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR (indicate nel quadro RH, Sezione II) per la parte non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, distinguendo le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dal contribuente ovvero nella società in cui partecipa.
Pertanto nel **rigo RS11**, nelle **colonne da 1 a 6**, devono essere riportate le perdite non compensate dei periodi indicati nel prospetto, rispettando l'anno di formazione delle medesime.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Nel **rigo RS12**, **colonna 2**, va indicato il totale delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno (art. 84, comma 2, del TUIR), compreso l'importo indicato in **colonna 1**, relativo alle perdite maturate nell'anno non compensate.

Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art.116 del TUIR e dei dati per la relativa rideterminazione

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dell'articolo 115 e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.
Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d'imposta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la correlata svalutazione della partecipazione operata dal socio.
Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli ammontari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l'importo del riallineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società partecipata al termine del periodo d'imposta antecedente l'esercizio dell'opzione.
Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:

- le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regime di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali rettifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l'importo delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003.

Nel **rigo RS13** va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RS14** va indicato l'importo del reddito (o della perdita) della società trasparente imputato al socio.

Nel **rigo RS15** va indicato:
– in **colonna 1**, l'importo complessivo delle svalutazioni operate dal dichiarante;
– in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società trasparente di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione operata dal dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
– in **colonna 3**, la quota dell'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita;
– in **colonna 4**, va riportato l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RS15. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall'art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d'imposta di validità del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.
Ai fini della compilazione dei **righi da RS16 a RS18** il contribuente deve evidenziare nel citato schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota

di spettanza. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RS16 a RS18.
In detti righi va indicato:
– nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente;
– nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
– nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
– nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.
Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nella colonna 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nella colonna 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare esposto nella colonna 3 va ridotto di quanto esposto nella colonna 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

Nel **rigo RS19**, **colonna 2**, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di spettanza del socio corrispondente all'importo indicato nel rigo RS14 incrementato della somma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RS16 a RS18.
Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF9, ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF34.

Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba applicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115 del TUIR. In tal caso va indicato nel rigo RS13, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RS14, la relativa quota di reddito (o perdita) imputata. La **colonna 1**, del rigo RS19 va barrata nel caso in cui la società trasparente abbia imputato reddito prodotto nel periodo d'imposta iniziato successivamente alla data del 4 luglio 2006.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società "trasparenti", si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l'autonoma procedura di rideterminazione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la somma algebrica dei redditi così rideterminati.

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto
Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 168 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
- dal socio di una società trasparente ex art. 116 del TUIR cui sia stato imputato il reddito di una CFC.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del comma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006 nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli artt. 5 o 116 del TUIR cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Modalità di compilazione

Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nelle colonne previste i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, il **campo 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:

1. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
2. se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 116 del TUIR.
Nelle altre ipotesi il campo 1 non va compilato.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati.

Nei campi da 2 a 13, dei righi **RS20** e **RS21** va indicato:

– nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
– la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
– nel **campo 5**, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, l'importo indicato nel campo 8 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2006-PF;
– nel **campo 6**, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata, in relazione alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta, desunto dal campo 2 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel **campo 7**, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto delle disposizioni previste dall'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001 nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del 2006; tale importo, da indicare nel rigo RF44 della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
  Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedere casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
– nel **campo 8**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma dei valori dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
– nel **campo 9**, l'importo evidenziato, per ogni CFC, nel campo 13 del corrispondente rigo del quadro RS del modello di dichiarazione UNICO 2006-PF; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2006-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
– nel **campo 10**, l'importo di campo 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel **campo 11**, le imposte sul reddito pagate all'estero dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d'imposta precedenti e divenute definitive nel 2006, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell'importo di campo 9;
– nel **campo 12**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nella campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a

concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 – campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei righi RS20 ed RS21 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo RN20, campo 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
– nel **campo 13**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma degli importi dei campi 11 e 12.

Acconto ceduto per interruzione del regime ex art. 116 del TUIR

Nei **righi RS22 e RS23**, il contribuente partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve indicare:
– in **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
– in **colonna 2,** il codice "1" se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice "2", nel caso in cui il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
– in **colonna 3,** la data della perdita di efficacia dell'opzione;
– in **colonna 4,** in caso di codice "1", l'importo dell'acconto ceduto; in caso di codice "2", l'importo del maggior acconto dovuto.
Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice "1" (cessione dell'acconto), l'importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN27, col. 1 del presente modello.

Tassa etica

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per l'anno 2006). A tal fine alla **colonna 1** del **rigo RS24** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o dei compensi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1.
Il materiale pornografico e di incitamento alla violenza è individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal citato comma 466.

Ammortamento dei terreni

Vedere in APPENDICE, voce "Fabbricati"

L'articolo 36, comma 7, del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 4 novembre 2006, n. 286 ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (si veda la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato nel valore del predetto fabbricato. A tal fine nella **colonna 1** del **rigo RS25** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.
Nella **colonna 1** del **rigo RS26** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella **colonna 4** il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Rideterminazione dell'acconto

Nel rigo **RS27** va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta 2006, utilizzando il metodo storico, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 2005. Pertanto, ai fini della determinazione dell'acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del periodo precedente quel-

la rideterminata in base alla disposizione citata. Si precisa inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate all'articolo 164, comma 1, del TUIR.

In particolare nel rigo **RS27**, va indicato:
- in **colonna 1**, il reddito relativo al periodo d'imposta precedente rideterminato; in tale rigo va considerato anche l'importo del reddito rideterminato da parte della società che ha imputato il reddito ai sensi dell'articolo 5 e/o dell'articolo 116 del TUIR;
- in **colonna 2**, l'imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata;
- in **colonna 3**, l'importo dell'acconto relativo al presente periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.
L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando il presente quadro.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ2** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza Irpef da indicare nei righi successivi.

Nel **rigo RQ3** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al quadro RU.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'eventuale eccedenza Irpef di cui al rigo RN30 fino a concorrenza della differenza tra i righi RQ2 e RQ3.

Nel **rigo RQ5** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (RQ2 – RQ3 – RQ4).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Premessa

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell' apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del presente quadro il numero dei moduli compilati.
Si segnalano, di seguito, le principali novità.
1) Sono stati previsti i crediti d'imposta di recente istituzione:
   – premio di concentrazione ex art. 9, D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, da indicare nella sezione XIV;
   – recupero contributo SSN (art. 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005), da indicare nella sezione XV.

2) Devono essere indicati nella sezione XVIII "Altri crediti d'imposta", in quanto non più specificatamente riportati nel presente quadro, i crediti di seguito elencati:
   – credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4, L. 449/97);
   – credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4, L. 448/98).

Si rammentano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
– possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 anche oltre il limite di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000;
– ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2007 con la conseguenza che, non essendo presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non è consecutiva.

SEZIONE I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica
(art. 8, c.10, L. n. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 21, c. 4, L. 289/2002; art. 17, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, c. 511, lett. d) L. 311/2004; art. 1, c. 115, lett. d), L. 266/2005; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.
Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU2**, **colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
– nel **rigo RU2**, **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
– nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**.
– nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
– nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
– nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;

– nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.

Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

– nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU10**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
– nel **rigo RU10**, **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**;
– nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile in diminuzione dell'IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE III

Incentivi occupazionali
ex art. 7 L. 388/2000
e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)

La disciplina del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, contenuta nell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stata successivamente modificata dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, tra l'altro, ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara – Mod. ICO. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16/E del 9 aprile 2004.

Nella presente sezione vanno, pertanto, indicati:

– la parte residua del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica;
– la parte residua del credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate;
– il credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati entro il 31 dicembre 2006 sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1/8/2001-31/7/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13**, **colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU17 del Mod. UNICO 2006.

Nel **rigo RU14**, va indicato:
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 per le assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione agli incrementi occupazionali verificatisi entro il 31 dicembre 2006 ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 2.

Nel **rigo RU15**, va indicato:
- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo** "**6732" – "6733" – "6744" – "6745" – "6751" – "6758"**;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757"**.

Nel **rigo RU16**, **colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU17**, va indicata:
- nella **colonna 1**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16/E del 9 aprile 2004;
- nella **colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla suddetta normativa e illustrati nella citata circolare n. 16/E del 9 aprile 2004.

Il **rigo RU18**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis"* di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nella colonna 2 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili di cui al predetto Regolamento CE non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "*de minimis"* concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
In particolare indicare:
- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto *"de minimis"* di cui alla colonna 2 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti *"de minimis"* (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

SEZIONE IV
Investimenti delle imprese editrici
Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria
(art. 8, L. 62/2001; DPCM 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
L'eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".
In particolare:
- nel **rigo RU19**, **colonne 1, 2 e 3**, riportare l'importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 2, 3 e 4 del rigo RU19 del modello UNICO 2006. I soggetti che hanno ottenuto nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione l'accoglimento dell'istanza per ef-

fetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 464, della legge n. 266 del 2005 devono indicare nelle colonne 2 e/o 3 anche l'ammontare del costo sostenuto entro il 31 dicembre 2004 per la realizzazione dell'investimento agevolato;
– nel **rigo RU20**, **colonna 5,** indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione al costo degli investimenti indicato nel rigo RU19, colonne 1, 2 e 3;
– nel **rigo RU21**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU24 del modello UNICO 2006;
– nel **rigo RU22**, **colonne 1, 2**, **3, 4 e 5**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**;
– nel **rigo RU23**, **colonne 1, 2**, **3, 4 e 5**, indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU22 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU24**, **colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 3**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 4**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 5**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22, della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione

SEZIONE V

Esercizio di servizio di taxi

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2006 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato in diminuzione dell'IRPEF, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d'imposta.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU31 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2006;

– nel **rigo RU27**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Iva dovuta per l'anno 2006;
– nel **rigo RU27**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**;
– nel rigo **RU28**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU27, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU29**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU25, RU26 e RU28 e la somma degli importi indicati nel rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
– nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU29 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
– nel **rigo RU31**, la differenza tra l'importo del rigo RU29 e quello del rigo RU30, da utilizzare successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

SEZIONE VII
Campagne pubblicitarie
Codice credito 07

Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP".
Il credito è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e , nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determinato detraendo dall'importo del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del Mod. RICAP, la quota (30 per cento) del contributo fruibile nel periodo d'imposta di presentazione dell'istanza.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopra citata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righi RU38 e RU39.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU35**, **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU39 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU36**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dalla citata delibera del Cipe n. 53 del 25 luglio 2003, in relazione all'anno di presentazione dell'istanza;
– nel **rigo RU37**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003, **"6771"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004, **"6772"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e "**6791**", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;
– nel **rigo RU38**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU39**, **colonne 1 e 2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 delle corrispondenti colonne, che potrà es-

sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39**, **colonna 3**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39**, **colonna 4**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU40**, **colonna 4,** da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alla corrispondente colonna del rigo RU37 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

SEZIONE VIII
Carta per editori
Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici
(art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; art. 1, c. 484, L. 311/2004; DPCM 318/2004)

L'art. 4, commi da 181 a 186 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 484 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005. Il D.P.C.M. n. 318 del 21 dicembre 2004 ha disciplinato le modalità di riconoscimento del contributo prevedendo, per la fruizione del credito, l'obbligo di presentare un'istanza al Dipartimento per l'Editoria. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Nella sezione va indicato:
- nel **rigo RU41**, **colonna 1,** l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2005 per l'acquisto della carta, se non già indicato nel Mod. UNICO 2005;
- nel **rigo RU42**, **colonna 1,** l'ammontare del credito concesso nell'anno 2005, se non già indicato nel Mod. UNICO 2005;
- nel **rigo RU43, colonne 1 e 2,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU46 del modello UNICO 2006;
- nel **rigo RU44, colonne 1 e 2,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6784"**;
- nel **rigo RU45, colonne 1 e 2,** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU44 versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU46, colonna 2**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU43 e RU45 e l'importo indicato nel rigo RU44 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

SEZIONE IX
Investimenti in agricoltura
ex art. 11 D.L. 138/2002
e art. 69 L. 289/2002
Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
(art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere indicato nella sezione X, indicando il codice credito "VS".
La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell' art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU47** vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell' Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU48**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU48, colonna 4, del modello UNICO 2006;

Nel **rigo RU48**, **colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU48**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU48**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU47 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Il **rigo RU49** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
- nelle **colonne 2, 3, 4 e 5,** va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE X
Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005)
Nella presente sezione devono essere indicati:
– i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche;
– i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000 è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:
– il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
– il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 178 del 2002;
– il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Si rammenta che beneficiano dell'agevolazione gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2006.
Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.
Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti sei corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati devono riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". Inoltre, è stato previsto un ulteriore codice identificativo per l'indicazione dei dati degli investimenti realizzati nel territorio campano e finanziati dalla Regione Campania. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti devono compilare più sezioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti
ex art. 8 L. 388/2000

Codice credito VS

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002.
Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il **codice tributo "6734".**
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 29 novembre 2005.

Investimenti
ex art. 10 D.L. 138/2002

Codice credito TS

2) **Codice credito: "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1, lett.b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742".**

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2003

Codice credito S3

3) **Codice credito: "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 dalla legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta (modelli ITS e RTS) nell'anno 2003 e ne hanno ottenuto l'accoglimento a partire dal mese di settembre 2003.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall' art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"** per gli investimenti nel Sud e **"6773"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2004

Codice credito S4

4) **Codice credito "S4"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.

Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2004, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2004 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2003 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6760"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6774"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2005

Codice credito S5

5) **Codice credito "S5"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2005, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2005 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2004 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6761"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6775"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2006

Codice credito S6

6) **Codice credito "S6"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2006, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2006 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2005 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando i **codici tributo "6762"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6776"** per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

Investimenti
ex art. 62 L. 289/2002
Regione Campania

Codice credito RC

7) **Codice credito "RC"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006 - Credito d'imposta finanziato dalla Regione Campania.
Devono indicare il suddetto codice credito i soggetti che hanno presentato nell'anno 2006 l'istanza di attribuzione del credito d'imposta (modelli ITS e RTS) per investimenti nel territorio campano e, non essendo stati ammessi al beneficio per esaurimento delle risorse statali, hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza a seguito del finanziamento della Regione Campania.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo 3891**.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione.

Nel **rigo RU50**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU51**, vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato.

In particolare:
• nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art.8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
• nelle **colonne 2**, **3 e 4** barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, e nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
• nelle **colonne 5**, **6 e 7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta, 2004, 2005 e 2006. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **righi** da **RU52 a RU71**, vanno indicati i dati relativi agli investimenti agevolati, in corrispondenza della regione nella quale gli stessi sono stati realizzati. Si segnala che gli investimenti effettuati nei comuni di Balsorano, Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata e Valle Castellana situati nella regione Abruzzo, essendo ricompresi nei bacini di occupazione (SLL) integrali del Centro-Nord, devono essere indicati in corrispondenza della regione di appartenenza del bacino.

In particolare, vanno indicati:
- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alla sopra citata circolare n. 41/E;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU72**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, risultante dal rigo RU72, colonna 5, del Mod. UNICO 2006. In relazione al codice credito"S3", l'importo residuo da indicare nella presente colonna è quello riferito alle istanze di attribuzione del credito accolte a partire dal mese di settembre 2003 (codice "2", nel rigo RU50, colonna 2, del modello UNICO 2006). Con riferimento ai codici credito "S6" e "RC" la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU72**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU52 a RU71.

Nel **rigo RU72**, **colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU72**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. L'importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU72**, **colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50 siano stati indicati i codici credito "S3" e "S4".

Il **rigo RU74** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).
In particolare:
- nelle **colonne 2, 3, 4, 5 e 6,** va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 7,** va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;

- nella **colonna 8,** va indicato l'importo di cui alla colonna 7 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità") e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio é concesso oppure, ai sensi dell'art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi
Codice credito 10

Spese di ricerca
Codice credito 11

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997. Per la fruizione dei benefici sono utilizzabili, rispettivamente, i **codici tributo "6713" e "6714".**

Commercio e turismo
Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali
(art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)
La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo: "6703" e "3887"**

Strumenti per pesare
Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, L. 77/97)
Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il **codice tributo "6717".**

Nella sezione va indicato:
- nel **rigo RU75**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU76**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU83 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
- nel **rigo RU77**, **colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU77**, **colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU78**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA suc-

cessivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
- nel **rigo RU80**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU81 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU83**, **colonna 2**, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, **colonna 3**, la differenza tra la somma dei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, **colonna 4**, la differenza tra la somma dei righi RU76, RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, **colonna 5**, la differenza tra la somma dei righi RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 17 e 20. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Incentivi per la ricerca scientifica
Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99, D.M. 593/2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6701".**

Veicoli elettrici, a metano o a GPL
Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall'art. 1, c. 238, L. 296/2006)

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche

dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006.
Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6709".**

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU84**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU89 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
– nel **rigo RU87, colonna 1**, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU84 sia stato indicato il codice credito 20, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti dovute per l'anno 2006;
– nel **rigo RU87**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2006;
– nel **rigo RU87**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU88**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU87, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU89**, la differenza fra la somma dei righi RU85, RU86 e RU88 e la somma degli importi indicati nel rigo RU87, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIII

Caro petrolio

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio)
(art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, cc. 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune con riferimento ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la fruizione del credito d'imposta è utilizzabile il **codice tributo**: **"6740".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2006;
– nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2006;
– nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU90 e RU92 e l'importo indicato nel rigo RU91 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

SEZIONE XIV

Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005

Codice credito 36

Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005)

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Per la fruizione del contributo, deve essere presentata un'apposita istanza (Mod. "ICC"), in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU95**, **colonne 1 e 2,** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle istanze presentate, rispettivamente, nel 2005 o nel 2006;
– nel **rigo RU96**, **colonne 1 e 2,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i codici tributo "6786", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005 e "6792", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006;
– nel **rigo RU97, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU96 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU98**, **colonne 1 e 2,** la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU95 e RU97 e l'importo indicato nel rigo RU96 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XV

Recupero contributo S.S.N.

Codice credito 38

Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, c. 103, L. 266/2005, art. 1, c. 396, L. 296/2006)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU100**, l'ammontare del credito spettante in relazione alle somme versate nell'anno 2005;
– nel **rigo RU101**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo "6789";
– nel **rigo RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XVI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28 - 30 e 34.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; DI 87/2002)

La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002.

Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge 388/2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo: "6741"**.

Mezzi antincendio e autoambulanze
Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)
L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Regimi fiscali *agevolati*
Codice credito 30

Credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (artt. 13 e 14, L. 388/2000; art. 1, D.M. 7 febbraio 2003)
La legge n. 388 del 2000, agli articoli 13, commi 5, e 14, comma 8, ha previsto un credito d'imposta, fruibile in via automatica, per l'acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone fisiche che, avendo optato per i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate. Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili, rispettivamente, i **codici tributo** "**6735**" e "**6738**".
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPC". Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo** "**6763**" e "**6764**".

Software per farmacie
Codice credito 34

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)
L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU104**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU105**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU100 del Mod. UNICO 2006, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel **rigo RU106**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU107**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU108**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU107 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU109**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU105, RU106 e RU108 e l'importo indicato nel rigo RU107, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVIII
Altri crediti d'imposta
Codice credito 99

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro.
Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d'imposta da indicare nella presente sezione:

- credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della L. n. 488/1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**;
- credito per la promozione dell'imprenditoria femminile, previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il **codice tributo "6718"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i **codici tributo "6710" e "6712"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6711"**;
- credito d'imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6708"**.
- credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo "**6700**";
- credito d'imposta per incentivi occupazionali, previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo "**6705**".

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU115**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RU105, RU89 con riferimento al codice credito 15 e RU89 con riferimento al codice credito 16 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU116,** l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU117**, rispettivamente nelle **colonne 1**, **2**, **3**, **4 e 5** l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU115 e RU116 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'Iva, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2006 nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241/1997 nell'anno 2006;
– nel **rigo RU118**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU117, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU119**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU115, RU116 e RU118 e la somma degli importi indicati nel rigo RU117, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

SEZIONE XIX
Creditori verso EFIM
Codice credito 32

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU120**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU109 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU121**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo RU122**, **colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2006 per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU122**, **colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2006 per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU122**, **colonna 3**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU122**, **colonna 4**, l'importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'Irpef, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo RU123**, la differenza tra l'importo di rigo RU120 e la somma degli importi dei righi RU121 e RU122, colonne 1, 2, 3 e 4.

SEZIONE XX

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, L. 289/2002 come sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno regolarizzato le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, c. 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed hanno versato, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.
A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha attribuito un credito d'imposta, da utilizzare ai fini Irpef o Ires, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono state effettuate le variazioni o iscrizioni, sia avvenuta la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore, delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:
– nel **rigo RU124**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU114 del Mod. UNICO 2006;
– nel **rigo RU125**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU124 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU126**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo indicato nel rigo RU124 e l'importo indicato nel rigo RU125 che potrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XXI

Crediti d'imposta ricevuti

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta.
Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
In particolare, nei righi da **RU127 a RU131,** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:
– nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata;
– nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del credito;
– nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere altresì riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei righi RU47 e RU72 rispettivamente delle sezioni IX e X). Con riferimento ai crediti da indicare nelle sezioni XVIII e XX, il credito ricevuto va riportato rispettivamente nei righi RU115 e RU124.

Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all'avente diritto in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito residuo della precedente dichiarazione" in corrispondenza della colonna relativa all'anno di insorgenza del credito ovvero al regime agevolativo interessato. Del pari, l'importo del credito ricevuto va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", se nella sezione relativa al credito ricevuto non è previsto il rigo "credito spettante nel periodo d'imposta" ovvero non ne è consentita la compilazione.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006	S6	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania	RC	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XII
Caro petrolio	23	XIII
Assunzione detenuti	24	XVI
Integrazione culturale	27	XVI
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XVI
Giovani sportivi	29	XVI
Regimi fiscali agevolati	30	XIV
Creditori verso EFIM	32	XIX
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XX
Software per farmacie	34	XVI
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005	36	XIV
Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005	37	XVI
Recupero contributo SSN	38	XV
Adattamento misuratori	40	XVI
Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006	41	XVI
Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006	42	XVI
Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006	43	XVI
Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006	44	XVI
Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006	45	XVI
Produzione opere musicali	46	XVII
Spese per certificazioni imprese agricole	47	XVII
Promozione pubblicitaria imprese agricole	48	XVII
Altri crediti d'imposta	99	XVIII

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

Premessa

L'art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

Con l'art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o

in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del T.U.I.R. sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto.
Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del T.U.I.R. rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.
Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato anche dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione III.
Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.
Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate).

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
– la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
– la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la **sezione II-B,** riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
– la **sezione III**, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate;
– la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente;
– la **sezione V**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006.

SEZIONE I
Dati identificativi del soggetto non residente

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controllato o collegato , localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC.

Nel **rigo FC1,** con riferimento al menzionato soggetto estero**,** devono essere indicati:
- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all'art.168 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice – Fascicolo 1**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice – Fascicolo 1**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"**1**" – se il soggetto controllante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**2**" – se il soggetto controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
"**3**" – se il soggetto controllante esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall'art. 5, comma 5, del TUIR.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
"6" – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del TUIR (dell'art.1, comma 3, del decreto n. 429 del 2001).
"7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Nel **campo 11**, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
"1" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti;
"2" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti;
"3" in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti;
"4" nei casi diversi da quelli sopra elencati.

SEZIONE II-A
Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC determinato in base alle disposizioni dell'art. 2 del medesimo decreto.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quelle degli articoli 86, comma 4, e 102, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi, determinati ai sensi del citato art. 2, devono essere convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.
Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art.167 del TUIR, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2007 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.
Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
- nel **rigo FC19**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, commi 10 e 12 *bis*, del TUIR;
- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo va indicato, tra l'altro:
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
– l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
- nel **rigo FC31**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 *bis* del medesimo articolo;
- nel **rigo FC32**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
– l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
– le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR);

- nel **rigo FC34**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC34 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC35**, va riportato nel **rigo FC36**.

Nel caso in cui nel rigo FC34 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC39 senza essere preceduta dal segno "–".

- nel **rigo FC37**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC36.
- nel **rigo FC38**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC36 e quello di cui al rigo FC37.
- nel **rigo FC40**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

SEZIONE II-B
Perdite non compensate

Nei **righi da FC41 a FC45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC37 del presente quadro.
Nel **rigo FC46** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84 , comma 2, del TUIR.

SEZIONE III
Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro.
Nel **rigo FC47** va indicato l'utile di bilancio redatto del soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito.
Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell'attivo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48 a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto.
Pertanto nel **rigo FC48**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti.
Nel **rigo FC49, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-*bis*, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nel **rigo FC50, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni.
Nella **colonna 2**, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi determinati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percentuale pari all'1%, al 4% ed al 15%.
Nel **rigo FC51**, va indicato l'importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righi da FC48 a FC50.
Nel **rigo FC52**, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell'art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51.
Nel **rigo FC53**, vanno indicate le imposte pagate all'estero sul reddito di esercizio dall'impresa estera collegata.

SEZIONE IV
Imputazione del reddito

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato:
– nel caso di cui all'art.167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
– nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del soggetto estero partecipato.

Si riportano di seguito alcuni esempi:
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento;
– soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
– soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;

- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 , a seconda dei casi, al reddito di rigo FC38 o di rigo FC52;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a seconda dei casi, il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC40 o di FC53.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO - SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

SEZIONE V
Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La presente sezione va compilata:
- solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2);
- nell'ipotesi disciplinata dall'art. 168 del TUIR, (**casella 3)** tale casella va compilata per dichiarare che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CE

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi qualificati in Italia come redditi d'impresa per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente abbia prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. In tale caso dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno riservato all'esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa ed uno riservato all'esposizione dei redditi d'impresa.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:
– la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
– la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
– la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui le righe presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

SEZIONE I
Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– la **sezione I-A** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
– la **sezione I-B** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
– ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Sezione I-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno per il reddito d'impresa ed uno per gli altri redditi (barrando la relativa casella di col. 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l'importo della relativa imposta estera.
Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo periodo ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, va compilato un unico rigo, sommando i relativi importi.

Qualora l'imposta pagata all'estero sia complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d'impresa la relativa quota di imposta estera deve essere così determinata

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

In particolare nei righi da **CE1** a **CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice al primo fascicolo;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Nel caso di reddito d'impresa, l'importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
  Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007.
  I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
  Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del mod. 730-3/2006;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
  La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato Estero	Anno di Produzione	Reddito Estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	di cui resasi definitiva nel corso del 2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005
A	2005	1.000	350	200	150	200
B	2005	2.000	600	600		600

con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;

- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 10 – colonna 9

La **colonna 12**, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
La casella di **colonna 13** va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diverso da quello di impresa.

Sezione I-B
Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei righi **CE4** e **CE5** va indicato:
- nella **colonna 1**, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE17.

SEZIONE II
Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d'impresa in Italia.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'ecce-

denza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, l'imposta estera da indicare è quella riferita al solo reddito d'impresa. Come già precisato, se l'imposta pagata all'estero è complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente al reddito d'impresa da determinare con la seguente modalità:

$$\text{Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa} = \frac{\text{Reddito estero d'impresa}}{\text{Reddito estero}} \times \text{Imposta estera}$$

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

Sezione II-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei righi da **CE6** a **CE8** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;

- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	30 (= 100 – 70)

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

  Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right) - \text{col. 4}$$

  Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

  Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

  Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.

  Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

  In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

  Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

  1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
     Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8.
  2) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

  L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

  Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

  Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

  Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16
Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare nelle colonne da 10 a 16 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
- nella **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.
  Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
  Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

  col. 8 – col. 11

  Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

  col. 9 – col. 13

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16.
- nella **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE19.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione" .
In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 16, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 8 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata.
Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 14.
Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

Sezione II-B
Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = – 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = – 500	col. 6 = 600

Sezione II-C
Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei resi-

dui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.
Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pari a tre.
Le colonne da 4 a 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).

Nella **colonna 1** del **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera.
Qualora il contribuente abbia più di tre esercizi, va barrata la **colonna 2** per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre (si ipotizzi ad esempio il caso in cui nel corso dell'anno 2006 sia iniziata la liquidazione volontaria dell'impresa individuale).

Nelle colonne 1 e 2 del rigo CE12 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione.
In particolare:
- nella **colonna 1** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 1 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE12** riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE12** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne del rigo CE13 va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:
- nella **colonna 1** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE16, col. 1 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2** del **rigo CE13** riportare quanto indicato nel rigo CE16 col. 2 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3** del **rigo CE13** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

Rigo CE16 - Calcolo del credito
Nella **colonna 1** del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12;
Nella **colonna 2** del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE13;
Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella **colonna 3** del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella **colonna 4** del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16.
Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15.
Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
– il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
– le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15
Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
- effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Si propone il seguente esempio:

SEZIONE II-C

CE11 Codice Stato estero	1	Vedere istruzioni 2		
	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 **100,00**	2 **90,00**	3 **– 80,00**	4 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	**,00**	**,00**	**70,00**	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	**zero ,00**	**40,00**	**zero ,00**	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	**,00**	**,00**	**zero ,00**	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE16	1 **110,00**	2 **70,00**	3 **70,00**	4 **150,00**

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche

dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:
- CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 –150 = –50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
- CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L'ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell'art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori all'opzione per il regime della trasparenza.
Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata.
Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.
Nel **rigo CE23**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE24**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE25**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo CE26**, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 – CE25

L'importo così determinato va riportato nel rigo RN19, colonna 2 del quadro RN.

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2007 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2007 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2007 e pubblicate nel S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2007) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2007, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2007).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2007 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2007 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2007 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato all'agente della riscossione in due esemplari (uno per l'agente della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE – Fascicolo 3

❑ Accantonamenti ai fondi di previdenza

Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.
È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.

❑ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:
- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

❑ Attività agricole connesse

Le attività connesse a quella agricola principale relative alla conservazione, commercializzazione e valorizzazione, considerate autonomamente, non possono dar luogo ad attività connesse diversamente da quelle che realizzano una sostanziale "manipolazione" o "trasformazione" dei prodotti agricoli. Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione prese di per sé singolarmente non possono mai produrre reddito agrario ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR, bensì reddito di impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR (si veda in proposito la relazione di accompagnamento al decreto ministeriale del 19 marzo 2004). E' da sottolineare comunque che le predette attività rientrano senz'altro nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 del TUIR quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell'imprenditore agricolo. Nel caso in cui l'attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbia ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi non possono essere assoggettate al regime di determinazione del reddito previsto dall'articolo 32 del TUIR. Considerato che, quando tali attività non sono esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione viene a mancare ogni connessione con l'attività agricola principale, da esse derivano redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa contenute nell'articolo 56 del TUIR e sono, quindi, escluse anche dall'applicazione del regime forfetario di cui allo stesso articolo 56-bis del TUIR. È il caso di sottolineare, infatti, che la norma di cui all'articolo 56-bis trova applicazione con riguardo alle stesse attività connesse (di manipolazione e trasformazione) richiamate nel disposto dell'articolo 32 del TUIR, rispetto al quale tuttavia si differenzia in quanto presuppone che le stesse attività abbiano ad oggetto tipologie di beni diverse da quelle elencate nel decreto ministeriale.
Si segnala che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale citato. Devono, in particolare, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis citato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 cod. civ..
Infine si precisa che nei regimi dei redditi agrari (articolo 32) e dei redditi d'impresa forfettizzati (articolo 56-bis) possono rientrare anche i redditi prodotti da attività agricole connesse di manipolazione e trasformazione realizzate utilizzando prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Possono, inoltre, essere ricondotti ai citati regimi impositivi anche i redditi prodotti nell'esercizio di attività connesse che comportino l'utilizzo di prodotti acquistati da terzi per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura).
Per ulteriori precisazioni si possono consultare le circolari del 14 maggio 2002, n. 44, e del 15 novembre 2004, n.44, dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

❑ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

– i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
– le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
– i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 100 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
– la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

❑ **Contributi o liberalità [art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir]**

Devono considerarsi "contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato" quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).
L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 109 del Tuir.
Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.
In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.
Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.
In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.
Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.
Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. g) ed h) dell'art. 85 del Tuir – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per quelli incassati negli esercizi precedenti.
Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.
Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 88 del Tuir.
Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.
Si ricorda che per espressa previsione della lett. b) del comma 3 del citato art. 88 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione.
Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree

territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

❑ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

❑ Disposizioni in materia di autotrasporto

Il comma 5 dell'art. 66 del Tuir prevede un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.
La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 66, comma 5, del Tuir a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.

❑ Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

❑ Esercizio di arti e professioni

L'art. 53, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

❑ Fabbricati

Immobili strumentali all'impresa
Per immobili strumentali che rientrano nella nozione di fabbricato sensi dell'articolo 25 del TUIR, si considerano gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché a quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.
Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto legge n. 223 del 2006, si applicano, pertanto, anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.
Le citate disposizioni operano nei confronti di tutti i soggetti per i quali detti immobili costituiscono un bene relativo all'impresa e sono conseguentemente applicabili nei confronti di tutti i titolari di reddito d'impresa; esse trovano applicazione a prescindere dai principi contabili (nazionali o internazionali) di redazione del bilancio adottati. In particolare, le disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti "cielo - terra", per i quali i principi contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno.
Si definiscono immobili "cielo - terra" quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale. La norme trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti in contabilità semplificata, per i quali assumono rilievo i valori degli immobili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili (o dalle relative annotazioni sui registri IVA).

Fabbricati industriali
Sono fabbricati industriali - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 36 del decreto legge n. 223 del 2006 - quelli destinati alla produzione o alla trasformazione di beni, tenendo conto della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale o contabile attribuita ai medesimi. Non rientrano, quindi, tra i fabbricati industriali gli immobili destinati ad una attività commerciale, quali ad esempio negozi, locali destinati al deposito o allo stoccaggio di merci. Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge sia un'attività di produzione o trasformazione di beni che attività diverse da questa (ad esempio attività commerciale o di stoccaggio) l'intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadri, utilizzati per l'attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altra attività.
Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l'entrata in vigore della norma, l'utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbri-

cato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con riferimento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. Per i fabbricati già posseduti rileva l'utilizzo del bene nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006.
La qualificazione del fabbricato, ai fini dell'applicazione della norma in esame, non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso. Si precisa che in caso di immobili dati in locazione, anche finanziaria, o in comodato, ai fini della determinazione del valore ammortizzabile, il proprietario dell'immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell'immobile da parte dell'utilizzatore.
Per ulteriori chiarimenti si vedano la circolare del 4 agosto 2006 n. 28 e la circolare del 19 gennaio 2007 n. 1 dell'Agenzia delle Entrate.

❑ **Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato**

Per effetto dell'art. 110, commi 10 e 12 *bis* del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e siggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.
Il successivo comma 11 dispone che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.
Il comma 12 dispone, infine, che le disposizioni dei commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.
Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al al D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.
Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:
– con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002);
– con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003).

❑ **Interessi passivi**

A) THIN CAPITALIZATION - Art. 98 del Tuir

La disciplina in materia di contrasto alla sottocapitalizzazione prevista dall'art. 98, nell'ambito dei soggetti IRPEF, trova applicazione per le sole imprese (individuali o collettive) in contabilità ordinaria. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 del Tuir, per l'applicazione della norma di cui all'art. 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'art. 5, comma 5.
Ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della thin cap è necessario:
a) individuare la presenza di soci qualificati, anche attraverso parti correlate;
b) individuare i finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e dalle parti correlate;
c) calcolare il patrimonio netto rettificato di pertinenza di tutti i soci qualificati e parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
d) confrontare l'ammontare complessivo dei suddetti finanziamenti e la corrispondente quota di patrimonio netto.

Qualora il rapporto di cui alla lettera d) ecceda il limite di 4 a 1 trova applicazione l'art. 98 del Tuir.
In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo degli interessi indeducibili occorre procedere nel seguente modo:
1) individuare la quota di patrimonio netto rettificato riferibile a ciascun socio qualificato e alle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
2) individuare i finanziamenti erogati o garantiti da ciascun socio e/o sue parti correlate;
3) determinare il rapporto tra consistenza media dei finanziamenti e quota di patrimonio netto.

Se detto rapporto supera il limite consentito, 4 a 1, va determinata la parte dei finanziamenti eccedenti su cui applicare il tasso di remunerazione media.
La quota indeducibile da esporre nell'apposito rigo del quadro RF, è pari alla sommatoria degli importi come sopra determinati riferiti a ciascun socio. Nel caso di obbligazioni sottoscritte dai soci qualificati o da parti correlate, la remunerazione dei finanziamenti eccedenti deve essere computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'art. 3 comma 115 della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi dell'art. 98 del Tuir il socio si considera qualificato quando controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 cod.civ., il soggetto debitore ovvero partecipa al capitale sociale dello stesso, anche attraverso partecipazioni detenute da sue parti correlate, con una percentuale pari o superiore al 25%.
Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del Tuir.
Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2006, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo:
patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente (anno di riferimento2005)
– (meno) utile d'esercizio distribuito
– (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti
– (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio
+ (più) perdita (in valore assoluto) dell'esercizio di riferimento (2005)
+ (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente (2004) a quello di riferimento
+ (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente (2003) a quello di riferimento se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita
– (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.

La consistenza media dei finanziamenti è data dal rapporto tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti (saldi per valuta) al termine di ogni giornata del periodo di imposta e il numero dei giorni del periodo di imposta.

Il tasso di remunerazione media è dato dal rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al punto 2) e la consistenza media degli stessi.

Qualora il tasso di remunerazione media sia superiore al T.U.R. maggiorato di 1 punto percentuale, ai fini del calcolo della consistenza media occorre tener conto anche dei finanziamenti infruttiferi.

L'impresa comunica a ciascun socio la quota dei finanziamenti eccedenti erogati o garantiti da soci persone fisiche residenti qualificati e loro parti correlate al fine di consentire la determinazione della quota di ritenute, operate dal sostituto nella misura del 20% in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 662 del 1996, che genera un credito di imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 per effetto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003.

B) PRO RATA PATRIMONIALE - Art. 97 del Tuir

I soggetti che detengono partecipazioni per le quali trova applicazione l'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), del Tuir, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo di imposta, devono, in presenza di interessi passivi che residuano dopo l'applicazione della thin cap, al netto degli interessi attivi, procedere alla verifica del pro-rata patrimoniale.
La disciplina di cui all'art. 97 trova applicazione se il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede il patrimonio netto contabile della società che detiene le stesse.
Per gli imprenditori individuali e le società di persone il valore di libro delle partecipazioni è assunto nella misura del 60%.
In tal caso occorre:
– determinare il rapporto di indeducibilità;
– applicare il suddetto rapporto all'ammontare degli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della thin cap, al netto degli interessi attivi.

Il rapporto di indeducibilità, o pro rata patrimoniale, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{Valore di libro delle partecipazioni esenti} - \text{Patrimonio netto}}{\text{Totale attivo} - \text{Patrimonio netto} - \text{Debiti commerciali}}$$

Per "Valore di libro delle partecipazioni esenti" si intende il valore risultante dal bilancio della società partecipante. Devono essere escluse le partecipazioni:
a) prive dei requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze;
b) il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime della trasparenza;
c) il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo (consolidato nazionale e mondiale).

Il "Patrimonio netto contabile" di riferimento è quello del periodo di imposta in cui si determina il pro-rata e deve essere assunto al lordo dell'utile d'esercizio, indipendentemente dalla sua distribuzione, e rettificato dell'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e dell'ammontare delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o mediante conferimenti in denaro o in natura.

La percentuale di indeducibilità va applicata alla differenza tra gli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della thin cap, e gli interessi attivi.
L'importo così ottenuto, decrementato della quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni esenti, va riportato nell'apposito rigo del quadro RF.

C) PRO RATA GENERALE - Art. 96 del Tuir

In presenza di ricavi o proventi esenti, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione della thin cap e del pro rata patrimoniale, è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai fini del rapporto in questione, le plusvalenze esenti e i dividendi si computano per il loro intero ammontare.
La quota indeducibile va riportata nell'apposito rigo del quadro RF.

❑ Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:
– alla Direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
– in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
– entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).
La comunicazione tardiva si considera omessa.
In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Termini e modalità della comunicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

❑ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n, 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.
L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del

1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art.1, comma 119, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha prorogato le disposizioni di cui al citato art. 11 anche per l'anno 2006.

❑ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.
Per il periodo d'imposta 2006 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.
In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.
Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2006 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalle lett. c), d) ed e) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

❑ Perdite d'impresa e di lavoro autonomo

Il comma 27, dell'art. 36 del D.L.223/06, ha modificato l'art. 8 del Tuir prevedendo, anche per i lavoratori autonomi e le imprese minori, come già avveniva per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili ai redditi ed alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali e quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'art.5 del TUIR, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei relativi redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa e di lavoro autonomo con i redditi d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel quadro RE, RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito.
Si fa presente che la compensazione con il reddito conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti)non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno contenuto nel quadro RS; le perdite di lavoro autonomo non compensate nei quadri RE e/o RH dovranno essere riportate nel relativo "Prospetto delle perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS; secondo le istruzioni ivi previste.
In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

❑ **Perdite riportabili senza limiti di tempo**

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.

❑ **Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)**

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2006 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2005 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro;
b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2005 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.
Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:
- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

❑ **Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo**

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 54 e 66 del Tuir, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.
Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del Tuir.

❑ **Regime fiscale delle attività marginali**

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del Tuir esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84.
L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 54 e 66 del Tuir.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.
Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

❑ **Spese per prestazioni di lavoro**

Per effetto degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del Tuir:
– le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
– per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

❑ **Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'e-

stero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

❑ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. L'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
Per i periodi d'imposta di cui al punto precedente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.
L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando, mediante l'apposito mod. F24, il codice tributo **"4726"**, per le persone fisiche, oppure il codice tributo **"2118"**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

❑ Trasferimento all'estero della residenza (art. 166 del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g) e l).
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 APRILE 2006

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia
Risai
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindiedo mandorlato
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÁ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 32 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						(B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 32 PER EURO 51,64569 DI R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,03581 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 1.273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli		1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione	6 mesi	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suinetti		160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	3 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	6 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	9 mesi	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani		14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3529,40	2016,80	2352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	6 mesi	19	2210,53	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5201,24	2972,12	3467,44	1238,40	1100,80	92,24	0,069507
Galletti e polli da carne leggeri	3 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione	2 mesi	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri		51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	4 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione	6 mesi	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi		40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione	6 mesi	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona		18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	4 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici		12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	6 mesi	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	326,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili		12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	2 mesi	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India		27	1555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3660,16	2091,52	2440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	3 mesi	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne		146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	6 mesi	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,55	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Cani (**)		480	21,87	10,62	2,19	9,37	2,08	5,62	12,86	7,35	8,59	3,06	2,72	0,23	51,44	29,40	34,36	12,24	10,88	0,92	7,027120

(*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(**) Attività disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del D.M. 28 gennaio 1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole al momento della nascita.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura (redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle istruzioni al fascicolo 1. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo nel quadro RD.

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione		
	RE1	Codice attività 1 — parametri e studi di settore: cause di esclusione 2		
Determinazione analitica	**RE2**	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1 ,00	2 ,00
	RE3	Altri proventi lordi	1 ,00	2 ,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili — Parametri e studi di settore 1 ,00	Maggiorazione 2 ,00	3 ,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 3)		,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	RE10	Spese relative agli immobili		,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
	RE13	Interessi passivi		,00
	RE14	Consumi		,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Spese addebitate ai committenti 1 ,00 — Altre spese 2 ,00)	Ammontare deducibile	3 ,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto 1 ,00)	Ammontare deducibile	2 ,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
	RE19	Altre spese documentate		,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20)	(di cui reddito attività ricercatori 1 ,00)	2 ,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (Vedere istruzioni) 1	Imposta sostitutiva 2 ,00	
	RE23	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**		,00
Determinazione forfetaria	**RE24**	**Reddito delle attività professionali e artistiche in regime forfetario**	Volume d'affari e altri compensi 1 ,00	2 ,00
Determinazione del reddito	**RE25**	Perdita derivante dalla partecipazione in associazione tra artisti e professionisti		,00
	RE26	**Totale reddito di lavoro autonomo** (sommare l'importo agli altri redditi e riportare il totale nel quadro RN)		,00
	RE27	**Ritenute d'acconto**		,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO EC
Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

EURO

Sez. I - Ammortamenti		Eccedenza pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Beni materiali	**EC1**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Impianti e macchinari	**EC2**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fabbricati strumentali	**EC3**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Beni immateriali	**EC4**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Avviamento	**EC5**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC6**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. II - Altre rettifiche						
Opere e servizi ultrannuali	**EC7**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Titoli obbligazionari e similari	**EC8**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni immobilizzate	**EC9**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni del circolante	**EC10**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC11**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. III - Accantonamenti						
Fondo rischi e svalutazione crediti	**EC12**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese lavori ciclici	**EC13**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese ripristino e sostituzione	**EC14**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo operazioni e concorsi a premio	**EC15**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo per imposte deducibili	**EC16**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC17**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve	**EC18**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili		Ammontare delle imposte differite calcolate		Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo
	EC19	1 ,00		2 ,00		3 ,00

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

EURO

	RF1	Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3] — componenti positivi annotati nelle scritture contabili [4]	,00
Determinazione del reddito	**RF2**	**Utile risultante dal conto economico**	,00
	RF3	**Perdita risultante dal conto economico**	,00
	RF4	**COMPONENTI NEGATIVI INDICATI NEL QUADRO EC** Ammortamenti [1] ,00 — Accantonamenti [3] ,00	[4] ,00
	RF5	**COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC** Ammortamenti [1] ,00 — Altre rettifiche [2] ,00 — Accantonamenti [3] ,00	[4] ,00
Variazioni in aumento	**RF6**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4 e art. 88, comma 2)	,00
	RF7	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))	,00
	RF8	Redditi da partecipazione in società di persone, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	,00
	RF9	Redditi da partecipazione in società di capitali ai sensi dell'art. 116	,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	,00
Artigiani	**RF11**	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10	,00
☐	**RF12**	Ricavi non annotati — Parametri e studi di settore [1] ,00 — Maggiorazione [2] ,00	[3] ,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)	,00
	RF14	Interessi passivi indeducibili [1] ,00 [2] ,00 [3] ,00	[4] ,00
	RF15	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00
	RF16	Oneri di utilità sociale — Erogazioni liberali [1] ,00	[2] ,00
	RF17	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR	,00
	RF18	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili [1] ,00	[2] ,00
	RF19	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti	,00
	RF20	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102,103 e 104)	,00
	RF21	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	,00
	RF22	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	,00
	RF23	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte — art. 105 [1] ,00 — art. 106 [2] ,00	[3] ,00
	RF24	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6	,00
	RF25	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
	RF26	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato	,00
	RF27	Altre variazioni in aumento [1] ,00 [2] ,00	[3] ,00
	RF28	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo RF6 a RF27)	,00
Variazioni in diminuzione	**RF29**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4 e art. 88, comma 2)	,00
	RF30	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))	,00
	RF31	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF8	,00
	RF32	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF9, formatisi in regime di trasparenza	,00
	RF33	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF8	,00
	RF34	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo RF9	,00
	RF35	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10	,00
	RF36	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)	,00
	RF37	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
	RF38	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico	,00
	RF39	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))	,00
	RF40	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	,00
	RF41	Quota esclusa degli utili distribuiti	,00
	RF42	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
	RF43	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	,00
	RF44	Altre variazioni in diminuzione	,00
	RF45	Reddito detassato [1] ,00	[2] ,00
	RF46	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo RF29 a RF45)	,00

Codice fiscale (*)

RF47	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)**			,00
RF48	Erogazioni liberali			,00
RF49	Proventi esenti			,00
RF50	**Reddito d'impresa (o perdita)**			,00
RF51	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			,00
RF52	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	(Reddito da società trasparente con esercizio successivo al 4 luglio 2006	1 ,00)	2 ,00
RF53	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti	1 ,00)	2 ,00
RF54	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			,00

		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
RF55	Dati da riportare nel quadro RN	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Ritenute	Eccedenze di imposta di società trasparenti	Acconti versati da società trasparenti
		5 ,00	6 ,00	7 ,00

Dati di bilancio

RF56	Immobilizzazioni immateriali			,00
RF57	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1 ,00	2 ,00
RF58	Immobilizzazioni finanziarie			,00
RF59	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti			,00
RF60	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante			,00
RF61	Altri crediti compresi nell'attivo circolante			,00
RF62	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			,00
RF63	Disponibilità liquide			,00
RF64	Ratei e risconti attivi			,00
RF65	Totale attivo			,00
RF66	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1 ,00	2 ,00
RF67	Fondi per rischi e oneri			,00
RF68	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			,00
RF69	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			,00
RF70	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			,00
RF71	Debiti verso fornitori			,00
RF72	Altri debiti			,00
RF73	Ratei e risconti passivi			,00
RF74	Totale passivo			,00
RF75	Ricavi delle vendite			,00
RF76	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1 ,00)	2 ,00

Conferimenti agevolati

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio
RF77	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Prospetto dei crediti

		Valore di bilancio	Valore fiscale
RF78	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00
RF79	Perdite dell'esercizio	,00	,00
RF80	Differenza	,00	,00
RF81	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
RF82	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
RF83	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari

EURO

	RG1 Codice attività [1] — parametri e studi di settore: cause di esclusione [2] — studi di settore: cause di inapplicabilità [3]	
Determinazione del reddito	**RG2** Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85 (di cui con emissione di fattura [1] ,00)	[2] ,00
	RG3 Altri proventi considerati ricavi	,00
Artigiani ☐	**RG4** Ricavi non annotati nelle scritture contabili — Parametri e studi di settore [1] ,00 — Maggiorazione [2] ,00	[3] ,00
	RG5 Plusvalenze patrimoniali	,00
	RG6 Sopravvenienze attive	,00
	RG7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale	,00
	RG8 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
	RG9 Altri componenti positivi (di cui: per recupero incentivo fiscale [1] ,00 — utili distribuiti da soggetto estero [2] ,00 — reddito art.116 [3] ,00)	[4] ,00
	RG10 **Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)	,00
	RG11 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale	,00
	RG12 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
	RG13 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
	RG14 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo	,00
	RG15 Utili spettanti agli associati in partecipazione	,00
	RG16 Quote di ammortamento	,00
	RG17 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
	RG18 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
	RG19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11)	,00
	RG20 Altri componenti negativi (di cui perdita art. 116 [1] ,00)	[2] ,00
	RG21 Reddito detassato	,00
	RG22 **Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)	,00
	RG23 **Reddito d'impresa lordo (o perdita)** (RG10 - RG22)	,00
	RG24 Erogazioni liberali	,00
	RG25 Proventi esenti	,00
	RG26 **Reddito d'impresa (o perdita)**	,00
	RG27 Imposta sostitutiva (vedere istruzioni) [1] — [2] ,00	
Contribuenti minimi	**RG28** **Reddito d'impresa forfetario** — Volume d'affari e altri compensi [1] ,00 — % [2]	[3] ,00
	RG29 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	,00
	RG30 **Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (Reddito da società trasparente con esercizio successivo al 4 luglio 2006 [1] ,00)	[2] ,00
	RG31 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RG32 **Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa** (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)	,00
	RG33 Dati da riportare nel quadro RN — Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento [2] ,00 — Crediti per imposte pagate all'estero [3] ,00 — Altri crediti [4] ,00 — Ritenute [5] ,00 — Eccedenze di imposta di società trasparenti [6] ,00 — Acconti versati da società trasparenti [7] ,00	

PF PERSONE FISICHE 2007
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

REDDITI
QUADRO RD
Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione			
	RD1	Codice attività			
SEZ. I Allevamento di animali	**RD2**	Numero dei capi normalizzati			
Impiego propri familiari	**RD3**	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir			
	RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)			
	RD5	Reddito di allevamento eccedente			,00
SEZ. II Produzione di vegetali	**RD6**	Superficie totale di produzione	1 ,	Superficie del terreno su cui insiste la produzione	2 ,
	RD7	Superficie eccedente			,
	RD8	Ammontare del reddito agrario			,00
	RD9	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente			,00
SEZ. III Altre attività agricole connesse	**RD10**	Reddito derivante da attività agricole connesse	Agriturismo 1 ,00	Produzione di beni 2 ,00	Fornitura di servizi 3 ,00 — 4 ,00
SEZ. IV Determinazione del reddito	**RD11**	TOTALE (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)			,00
	RD12	Recupero incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, L. n. 383/2001			,00
	RD13	Reddito dell'impresa			,00
	RD14	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			,00
	RD15	**Reddito dell'impresa di spettanza dell'imprenditore**			,00
	RD16	Perdite d'impresa portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti 1 ,00)			2 ,00
	RD17	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa**			,00
	RD18	**Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore**			,00

PERSONE FISICHE 2007 — Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Mod. N.

EURO

	RS1	Quadro di riferimento	
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2, del Tuir	,00
	RS3	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	,00
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir	,00
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4	,00

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto
RS6	1	2 %	3 ,00	4 ,00
RS7	1	2 %	3 ,00	4 ,00
RS8	1	2 %	3 ,00	4 ,00
RS9	1	2 %	3 ,00	4 ,00

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno

RS10 Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione 1 ,00 — Perdite riportabili senza limiti di tempo 2 ,00

Perdite d'impresa non compensate nell'anno

	Eccedenza 2001	Eccedenza 2002	Eccedenza 2003	Eccedenza 2004	Eccedenza 2005	Eccedenza 2006
RS11	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

RS12 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 1 ,00) 2 ,00

Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione

RS13 Codice fiscale della società trasparente

RS14 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00

	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante
RS15	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
RS16 Beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RS17 Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RS18 Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RS19 Reddito (o perdita) rideterminato			Vedere istruzioni	1	2 ,00

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS20

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA

Trasparenza	Codice fiscale controllante	Denominazione dell'impresa estera partecipata
1	2	3

UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta sui redditi	Crediti d'imposta sugli utili distribuiti	Saldo finale
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

RS21

1	2	3		
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR		Codice fiscale	Codice	Data	Importo
	RS22	1	2	3	4 ,00
	RS23	1	2	3	4 ,00

			Reddito	Imposta
Tassa etica	**RS24**	Tassa etica	1 ,00	2 ,00

			Numero	Importo	Numero	Importo
Ammortamento dei terreni	**RS25**	Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
Rideterminazione dell'acconto	**RS27**	1 ,00	2 ,00	3 ,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)			
	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	,00
	RQ2	Imposta sostitutiva dovuta	,00
	RQ3	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
	RQ4	Eccedenza Irpef	,00
	RQ5	Imposta sostitutiva da versare	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2006

PF PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I – Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Rigo	Descrizione				
RU1	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				2 ,00
RU2	Credito d'imposta spettante nel periodo	ex art. 29 L. 388/2000	1 ,00	ex art. 8 L. 448/1998	,00
RU3	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97				,00
RU4	Credito d'imposta riversato				,00
RU5	Differenza				,00
RU6	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
RU7	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00

SEZIONE II – Esercenti sale cinematografiche

Rigo	Descrizione	Iva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU8	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione			3 ,00
RU9	Credito d'imposta spettante nel periodo			,00
RU10	Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	
RU11	Credito d'imposta riversato			,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00

SEZIONE III – Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

Rigo	Descrizione	Automatico		Istanza
RU13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00		3 ,00
RU14	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui 2 ,00)	,00
RU15	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00		,00
RU16	Credito d'imposta riversato	,00		,00
RU17	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00		,00
RU18	Altri aiuti "*de minimis*" fruiti	1 giorno mese anno		2 ,00

SEZIONE IV – Investimenti delle imprese editrici

Rigo	Descrizione	2002	2003	2004	2005	2006
RU19	Costo degli investimenti agevolati	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
RU20	Credito d'imposta spettante nel periodo					5 ,00
RU21	Credito d'imposta residuo della prec. dich.	,00	,00	,00	4 ,00	
RU22	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU23	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU24	Credito residuo (da riportare nella successiva dich.)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE V – Esercizio di servizio di taxi

Rigo	Descrizione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
RU25	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						6 ,00
RU26	Credito d'imposta spettante nel periodo						,00
RU27	Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
RU28	Credito d'imposta riversato						,00
RU29	Differenza						,00
RU30	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta						,00
RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00

SEZIONE VII – Campagne pubblicitarie

Rigo	Descrizione	Istanza fondi 2003	Istanza fondi 2004	Istanza fondi 2005	Istanza fondi 2006
RU35	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RU36	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00	,00	4 ,00
RU37	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00
RU38	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00
RU39	Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00
RU40	Decadenza dal contributo				,00

SEZIONE VIII – Carta per editori

Rigo	Descrizione	Istanza 2005	Istanza 2006
RU41	Spesa sostenuta per l'acquisto della carta	1 ,00	2 ,00
RU42	Credito d'imposta spettante	,00	,00
RU43	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00
RU44	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
RU45	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE IX – Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002

Rigo	Descrizione						
RU47	Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 ,00	Investimento netto 2 ,00	Credito maturato 3 ,00			
RU48	Dati riassuntivi del periodo	Residuo prec. dichiarazione 1 ,00	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs 241/97 2 ,00	Credito riversato 3 ,00	Residuo da riportare 4 ,00		
RU49	Rideterminazione del credito	Quarto periodo d'imposta precedente 2 ,00	Terzo periodo d'imposta precedente 3 ,00	Secondo periodo d'imposta precedente 4 ,00	Periodo d'imposta precedente 5 ,00	Diminuzione credito 6 ,00	Importo versato 7 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

RU50 Codice credito [1]

	ART. 8, COMMA 6	P.I.	M.I.	G.I.	AIUTI FRUITI 2004	AIUTI FRUITI 2005	AIUTI FRUITI 2006
RU51 Dati generali	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00

	Investimento lordo	MODALITÀ DI PAGAMENTO – Mezzi bancari/postali	MODALITÀ DI PAGAMENTO – Contanti	Investimento netto	% intensità	Credito maturato
RU52 Abruzzo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RU53 Basilicata	,00	,00	,00	,00		,00
RU54 Calabria	,00	,00	,00	,00		,00
RU55 Campania	,00	,00	,00	,00		,00
RU56 Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00		,00
RU57 Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00		,00
RU58 Lazio	,00	,00	,00	,00		,00
RU59 Liguria	,00	,00	,00	,00		,00
RU60 Lombardia	,00	,00	,00	,00		,00
RU61 Marche	,00	,00	,00	,00		,00
RU62 Molise	,00	,00	,00	,00		,00
RU63 Piemonte	,00	,00	,00	,00		,00
RU64 Puglia	,00	,00	,00	,00		,00
RU65 Sardegna	,00	,00	,00	,00		,00
RU66 Sicilia	,00	,00	,00	,00		,00
RU67 Toscana	,00	,00	,00	,00		,00
RU68 Trentino	,00	,00	,00	,00		,00
RU69 Umbria	,00	,00	,00	,00		,00
RU70 Valle D'Aosta	,00	,00	,00	,00		,00
RU71 Veneto	,00	,00	,00	,00		,00

	Residuo prec. dichiarazione	Credito maturato	Compensaz. D.Lgs 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare
RU72 Dati riassuntivi del periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Quinto periodo d'imposta precedente	Quarto periodo d'imposta precedente	Terzo periodo d'imposta precedente	Secondo periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta precedente
RU74 Rideterminazione del credito	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Diminuzione credito	Importo versato			
	7 ,00	8 ,00			

SEZIONE XI

Investimenti innovativi

Spese di ricerca

Commercio e turismo

Strumenti per pesare

RU75 Codice credito

	2002	2003	2004	2005	2006
RU76 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU77 Credito d'imposta spettante				,00	5 ,00
RU78 Credito utilizzato ai fini Irpef	,00	,00	,00	,00	,00
RU79 Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU80 Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU81 Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU82 Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU83 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE XII

Incentivi per la ricerca scientifica

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

RU84 Codice credito

RU85 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione 5 ,00

RU86 Credito d'imposta spettante nel periodo ,00

	Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU87 Credito utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

RU88 Credito d'imposta riversato ,00

RU89 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00

SEZIONE XIII

Caro petrolio

RU90 Credito d'imposta spettante nel periodo 1 ,00

RU91 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00

RU92 Credito d'imposta riversato ,00

RU93 Importo richiesto a rimborso ,00

SEZIONE XIV

Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005

	Istanza fondi 2005	Istanza fondi 2006
RU94 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00
RU95 Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00
RU96 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
RU97 Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU98 Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE XV
Recupero contributo SSN

		Somme versate nel 2005
RU100	Credito d'imposta spettante	,00
RU101	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
RU102	Credito d'imposta riversato	,00

SEZIONE XVI
Assunzione detenuti
Mezzi antincendio e autoambulanze
Regimi fiscali agevolati
Software per farmacie

RU104	Codice credito	
RU105	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU106	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
RU107	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
RU108	Credito d'imposta riversato	,00
RU109	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XVIII
Altri crediti d'imposta

RU115	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione	6 ,00
RU116	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi	,00

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97
RU117	Importo utilizzato ai fini	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

RU118	Crediti d'imposta riversati	,00
RU119	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XIX
Creditori verso EFIM

RU120	Credito residuo della precedente dichiarazione	5 ,00
RU121	Credito rimborsato	,00

		Versamento delle ritenute	Iva	Irpef	Iscrizione a ruolo
RU122	Sospensione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

RU123	Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XX
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

RU124	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU125	Credito utilizzato ai fini Irpef	,00
RU126	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

SEZIONE XXI
Crediti d'imposta ricevuti

	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto partecipato	Importo ricevuto
RU127	1	2	3	4 ,00
RU128	1	2	3	4 ,00
RU129	1	2	3	4 ,00
RU130	1	2	3	4 ,00
RU131	1	2	3	4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2006

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO FC
Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Dati identificativi del soggetto non residente

FC1
Denominazione 1
Codice identificativo estero 2 | Data di chiusura esercizio 3
Sede legale, indirizzo 4 | Cod.Stato estero 5
Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6 | Cod.Stato estero 7
Tipologia controllo 8 | Controllo indiretto 9 | Codice fiscale controllante 10 | Collegamento indiretto 11

SEZIONE II-A Determinazione del reddito della CFC

Variazioni in aumento

Rigo	Descrizione				Importo
FC2	**A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**				,00
FC3	**B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**				,00
FC4	Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 93, 94)				,00
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
FC6	Interessi passivi indeducibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
FC7	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
FC8	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)				,00
FC9	Erogazioni liberali				,00
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			1 ,00	2 ,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
FC12	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102 e 103 1 ,00		ex art. 104 2 ,00	3 ,00
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105 1 ,00	art. 106 2 ,00	3 ,00
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)				,00
FC16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)				,00
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6				,00
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
FC19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
FC20	Altre variazioni in aumento				,00
FC21	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00

Variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Importo
FC22	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	,00
FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	,00
FC24	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
FC25	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico	,00
FC26	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))	,00
FC27	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	,00
FC28	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	,00
FC29	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo	,00
FC30	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
FC31	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato	,00
FC32	Altre variazioni in diminuzione	,00
FC33	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	,00
FC34	**REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	,00
FC35	Erogazioni liberali	,00
FC36	**REDDITO**	,00
FC37	Perdite del periodo d'imposta precedente	,00
FC38	Reddito imponibile	,00
FC39	**PERDITA**	,00
FC40	Imposte pagate all'estero dalla CFC	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE II-B
Perdite non compensate

FC41	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
FC42	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	,00
FC43	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	,00
FC44	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente	,00
FC45	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente	,00
FC46	Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2)	,00

SEZIONE III
Determinazione del reddito delle imprese estere collegate

		Valori degli elementi dell'attivo		Componenti positivi	
FC47	Utile di bilancio del soggetto non residente				,00
FC48	Titoli e crediti	1 ,00	1%	2 ,00	
FC49	Immobili ed altri beni	,00	4%	,00	
FC50	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	
FC51	Reddito determinato in via presuntiva				,00
FC52	Reddito del soggetto non residente				,00
FC53	Imposte pagate all'estero dall'impresa estera collegata				,00

SEZIONE IV
Imputazione del reddito e delle imposte pagate dal soggetto non residente

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
FC54	1	2 %	3 ,00	4 ,00
FC55			,00	,00
FC56			,00	,00
FC57			,00	,00
FC58			,00	,00
FC59			,00	,00
FC60			,00	,00
FC61			,00	,00
FC62			,00	,00
FC63			,00	,00

SEZIONE V
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001 e dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 268/2006

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno, effettuata dal seguente soggetto:

Cognome Nome

Codice fiscale

3 Si dichiara che l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo sono stati attestati con perizia del giorno mese anno, effettuata dal seguente soggetto:

Cognome Nome

Codice fiscale

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

PERSONE FISICHE 2007

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2006

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir

Sezione I-A
art.165, comma 1
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo
CE1			,00	,00	,00

Rigo	6 Imposta lorda	7 Imposta netta	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9 di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	10 Quota di imposta lorda
CE1	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	11 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	12 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	13 Altri redditi
CE1	,00	,00	

Rigo	1	2	3	4	5
CE2			,00	,00	,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13		
CE3			,00	,00	,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13		

Sezione I-B
art.165, comma 1
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Rigo	1 Anno	2 Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CE4		,00	,00	,00
CE5		,00	,00	,00

SEZIONE II
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
art. 165 comma 6
Dati relativi alla determinazione del credito

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito d'impresa estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo	6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
CE6			,00	,00	,00	,00

Rigo	7 Imposta lorda	8 Eccedenza imposta nazionale	9 Eccedenza imposta estera	10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	11 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
CE6	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	12 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	13 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	14 Eccedenza imposta nazionale residua	15 Eccedenza imposta estera residua	16 Credito già utilizzato
CE6	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	1	2	3	4	5	6
CE7			,00	,00	,00	,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
CE8			,00	,00	,00	,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

Sezione II-B
art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Totale eccedenza imposta nazionale	3 Totale eccedenza imposta estera	4 Credito	5 Eccedenza imposta nazionale residua	6 Eccedenza imposta estera residua
CE9		,00	,00	,00	,00	,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione II-C
art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Casi particolari

CE11 Codice Stato estero 1 — Vedere istruzioni 2

	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

segue	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Casi particolari

CE17 Codice Stato estero 1 — Vedere istruzioni 2

	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

segue	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE22	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Sezione III
Riepilogo

CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1	1 ,00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 16 dei righi della sez. II-A	,00
CE26 Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

Parametri Professioni 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti arti e professioni

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2007, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2007 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2006 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L'art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri:

a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell'attività prevalente. Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei compensi conseguiti nel 2006.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2007", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ai fini dell'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditti

Indicare:

– nel **rigo Q01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un esercente arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dell'attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Q02**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  1. i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  2. i consumi di energia elettrica;
  3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

  Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
  • l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
  • l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
  • il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

  Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo Q10;
– nel **rigo Q03**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel rigo Q04.

  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

3

– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.
I beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valore dei beni strumentali.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

– nel **rigo Q04**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell'indicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall'art. 2, comma 1, del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03;
– nel **rigo Q05**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  - l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– nel **rigo Q06**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati;

– nel **rigo Q07**:
  - le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

4

- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto;

– nel **rigo Q08**:
- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;

– nel **rigo Q09**, l'ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al rigo Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo P03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

– nel **rigo Q10**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
- per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
- di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
- per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;

- per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
- inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo Q11**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
– nel **rigo Q12**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo Q13**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo Q14**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  1. operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72);
  2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72.
– nel **rigo Q15**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo Q16**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  1. alle cessioni di beni ammortizzabili;
  2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Indicare:
– nel **rigo Q17**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del **periodo d'imposta 2006** e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate.

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:

1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Indicare:

– nel **rigo Q18**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo Q19**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo Q20**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo Q21**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci o agli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo Q22** deve essere riportato l'ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel **rigo Q23** deve essere indicato:

– nel **primo campo**:
  - il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  - il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 28 dicembre 2005 e nuovamente iniziata il 31 marzo 2006;
  - il **codice 3**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 2 novembre 2006 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2007;
  - il **codice 4**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera

prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
– acquisto o affitto d'azienda;
– successione o donazione d'azienda;
– operazioni di trasformazione;
– operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1, 2 e 3), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente;

– nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta.

PARAMETRI PROFESSIONI 2007

Agenzia Entrate

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni

CODICE FISCALE

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 2004

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 1993

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

Q01	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
Q02	Consumi	,00
Q03	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
Q04	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
Q05	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
Q06	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
Q07	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
Q08	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
Q09	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
Q10	Altre spese	,00
Q11	Compensi dichiarati	,00

Imposta sul valore aggiunto

Q12	Esenzione IVA	Barrare la casella
Q13	Volume d'affari	,00
Q14	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
Q15	IVA sulle operazioni imponibili	,00
Q16	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi

Q17	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti che svolgono l'attività in forma associata

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati

Q18	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
Q19	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
Q20	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
Q21	Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri

Q22	Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00

SEZIONE IV
Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98)

Q23	Codice	Numero giorni

Parametri Impresa 2007

PERIODO D'IMPOSTA 2006

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2007, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2007 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2006 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007.
L'art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione dei parametri:
a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
b) i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell'attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riportato il valore 100).
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2006.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2007", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi conta-

bili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I.
Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secondaria, il codice ATECOFIN 2004 e la relativa percentuale sui ricavi.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commis-

sionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

- nel **rigo P13**, l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
- nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa.
Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
- nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-*bis* e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
- i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n.

633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) *intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);*
b) *altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);*
c) *trasporto con taxi (codice 60.22.0);*
d) *altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);*
e) *altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);*
f) *trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);*
g) *attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);*
h) *servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).*
I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993.
Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102-*bis* e 103 del TUIR ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 102, comma 3, primo periodo, del TUIR;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;

– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 102 del TUIR, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
  Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.
  Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
– nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
– nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2006, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
– nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;

7

– ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

Indicare:
– nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2006 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.
L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

Indicare:
– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

SEZIONE IV
ALTRI ELEMENTI CONTABILI

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

– nel **rigo P39**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– nel **rigo P40**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa.

Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

- nel **rigo P41**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda.

  Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
- nel **rigo P42**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo P43**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati ;
- nel **rigo P44**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
- nel **rigo P45**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel

caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";
- nel **rigo P46**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo P47**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P26);
- nel **rigo P48**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
- nel **rigo P49**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2007.
  In particolare, dovrà coincidere:
  - per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF47 del quadro RF ovvero RG23 del quadro RG di Unico persone fisiche;
  - per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF53 del quadro RF ovvero RG23 del quadro RG di Unico Società di persone;
  - per le società di capitali con il rigo RF60 del quadro RF di Unico Società di capitali.

SEZIONE V
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATECOFIN 2004, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei ricavi riferibili.

SEZIONE VI
DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ
(art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998)

Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In particolare, nel **rigo P54** deve essere indicato:
- nel **primo campo**:
  - il **codice 1,** se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 5 marzo 2006 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2006;
  - il **codice 2**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 28 dicembre 2005 e nuovamente iniziata il 31 marzo 2006;
  - il **codice 3**, se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione.

Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 2 novembre 2006 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2007;

- il **codice 4**, se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
  - acquisto o affitto d'azienda;
  - successione o donazione d'azienda;
  - operazioni di trasformazione;
  - operazioni di scissione e fusione d'azienda.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1, 2 e 3), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente;

– nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE I Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

SEZIONE IV Altri elementi contabili	**P39**	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	P40	Altri proventi e componenti positive	,00
	P41	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
	P42	Altri costi per servizi	,00
	P43	Oneri diversi di gestione	,00
	P44	Altre componenti negative	,00
	P45	Risultato della gestione finanziaria	,00
	P46	Interessi e altri oneri finanziari	,00
	P47	Proventi straordinari	,00
	P48	Oneri straordinari	,00
	P49	Reddito d'impresa (o perdita)	,00

SEZIONE V Altre attività esercitate		**Attività secondarie**		
	P50	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi
	P51	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi
	P52	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi
	P53	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi

SEZIONE VI Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98)	**P54**	Codice	Numero giorni

PERIODO D'IMPOSTA 2006

UNICO Persone fisiche

INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA
UNICO PERSONE FISICHE

L'articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Al fine di procedere all'applicazione dei predetti indicatori, che saranno successivamente individuati e utilizzati dall'amministrazione finanziaria per la selezione dei predetti soggetti da sottoporre a controllo, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO PF - PERSONE FISICHE.

Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che:
– hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2006;
– hanno un periodo d'imposta diverso dai 12 mesi;
– esercitano un'attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore nè i parametri;
– sono tenuti all'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;
– esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, sono in liquidazione ordinaria, hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2006, ovvero hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
– esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 7.500.000.

Si ricorda che i soggetti che esercitano un'attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d'imposta 2006 in una delle seguenti situazioni:
– dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
– dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività;

non devono compilare il presente allegato, poiché come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS, ancorché tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Non devono comunque compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito forfetariamente.

Il presente allegato è composto da tre sezioni:
– la **Sezione I**, dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che compilano il quadro RG;
– la **Sezione II**, dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che compilano il quadro RF;
– la **Sezione III**, dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.

SEZIONE I

Nel **rigo NS1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta. Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS2**, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
– ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
– al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto di lavoro intermittente determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante;

Nel **rigo NS3**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta**,** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS4**, nella **prima colonna**, va indicato il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali)
Nel **rigo NS5**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.
Nei righi **NS 4 e NS 5**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

SEZIONE II

Nel **rigo NS6**, va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1, del T.U.I.R);
2) prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS7**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Nel **rigo NS8**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
In particolare:
- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del Tuir), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del Tuir. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi.

Non devono essere indicate le somme corrisposte a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR.

Nel **rigo NS9**, vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo devono essere ricompresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

Nel **rigo NS10**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta . Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS11**, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006.

Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

Nel **rigo NS12**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta**,** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Nel **rigo NS13**, nella **prima colonna**, va indicato il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e il numero dei familiari diversi da quelli precedentemente indicati che prestano la loro attività nell'impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali)
Nel **rigo NS14**, nella **prima colonna**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell'impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale.

Nei righi **NS13** e **NS14**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005.

SEZIONE III

Personale addetto all'attività

Nel **rigo NS15**, va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
Nel **rigo NS16**, va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso dell'anno;
Nel **rigo NS17**, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative:
ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di

formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2006;
al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro ripartito o con contratto di lavoro intermittente determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2006.

Nel **rigo NS18**, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma.

Indicatori di normalità economica
UNICO Persone fisiche

Sezione	Rigo	Descrizione		
SEZIONE I Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	**NS1**	Valore dei beni strumentali		
		Personale addetto all'attività	Numero giornate retribuite	
	NS2	Dipendenti		
	NS3		Numero	Percentuale di lavoro prestato
		Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
	NS4	Familiari che prestano attività nell'impresa		
	NS5	Associati in partecipazione		
SEZIONE II Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	**NS6**	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		
	NS7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		
	NS8	Spese per lavoro dipendente e assimilato		
	NS9	Interessi e altri oneri finanziari		
	NS10	Valore dei beni strumentali		
		Personale addetto all'attività	Numero giornate retribuite	
	NS11	Dipendenti		
			Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
	NS13	Familiari che prestano attività nell'impresa		
	NS14	Associati in partecipazione		
SEZIONE III Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)		**Personale addetto all'attività**		
		Titolare		
	NS15	Ore settimanali dedicate all'attività		
	NS16	Settimane di lavoro nell'anno		
			Numero giornate retribuite	
	NS17	Dipendenti		
			Numero	
	NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		

06A01703

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703043/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 21,00